SPIRITO, ORIGINE E PROGRESSI

DELLE

ISTITUZIONI GIUDIZIARIE.

TOMO SECONDO.

SPIRITO, ORIGINE E PROGRESSI

DELLE

ISTITUZIONI GIUDIZIARIE

DEI PRIMARI STATI D'EUROPA.

DI G. D. MEYER,

CAVALIERE DELL'ORDINE REALE DEL LEON BELGICO,
DELL'ISTITUTO REALE DEI PAESI-BASSI,
DELLE RR. ACCADEMIE DELLE SCIENZE DI BRUSSELLES E DI GOTTINGA,
DI QUELLA DEL GARD A NÎMES,
DI GRONINGA E D'UTRECHT, ECC. ECC.

Primo volgarizzamento,
DI MARCO MALAGOLI VECCHJ.

TOMO SECONDO.

(PARTE MODERNA.)

INGHILTERRA, E FRANCIA PRIMA DELLA RIVOLUZIONE.

PRATO,
TIPOGRAFIA ALDINA;
1838.

SPIRITO,

ORIGINE E PROGRESSI

DELLE

ISTITUZIONI GIUDIZIARIE

DEI PRIMARI STATI D'EUROPA.

LIBRO TERZO.

Delle Istituzioni giudiziarie dell' Inghilterra.

CAPITOLO PRIMO.

Feudalità in Inghilterra.

Quel popolo per tanti riguardi il maggiormente interessante dell'Europa; sì degno d'esser conosciuto da chi adopera nell'investigare l'origine delle istituzioni, in forza dell'inviolabile suo attaccamento alle vecchie abitudini; sì celebre per la forma del suo governo; che accoppia all'energia monarchica la più illimitata libertà cittadina; sì possente per le risorse che il patriottismo d'una grande e ricca nazione offre al sovrano che sa profittarne, è al tempo stesso quello che vie più diversifica dagli altri stati e antichi e moderni. L'Inghilterra, dopo avere per vari

secoli tenuta la bilancia europea, regge decisamente in oggi lo scettro dei mari, e preponderante è la sua influenza sul continente; non è che le sia indifferente in tutto il mondo il più lieve avvenimento, e quasi ovunque ella dà un decisivo impulso: intromessa in tutti i negozi, la sua costituzione, che sì altamente si vanta, che si è imitata in molti paesi, e che alla fine dovrà essere ovunque adottata; le sue forme giudiziarie, estimate cotanto salutari, e a parecchie delle quali tutti i popoli s'accosteranno, sono appena conosciute fuori della Gran-Bretagna.

Ad ogni Inglese, appena comincia ad aver l'uso di ragione, si dice esser suddito del suo re, ma essere inoltre cittadino d'una libera nazione; e' conosce fin dalla sua prima giovinezza i suoi diritti e i suoi doveri; ne contrae l'abitudine in veggendoli tuttodì esercitare. Partecipante al poter supremo, quand'anche la sua condizione il tenga lontano da questo potere, egli è geloso di conoscerlo; ei vuol sapere qual è l'autorità che emana da lui e da' suoi concittadini; ripone la sua gloria nell'amministrare a dovere quanto è affidato alle sue cure; gli è cittadino in tutta l'estension del termine, e il sentimento della propria indipendenza gli dà il desiderio d'apprezzarne l'estensione: quindi non v'ha pur un Inglese il quale non abbia di continuo presente alla mente, che anzi non metta per entro la sua conversazion famigliare le massime costituzionali garanti della sua libertà; e chi aggiugne un grado qualunque d'istruzione applicasi a studiare la sua costituzione e le sue leggi, almeno in ciò che spetta ai suoi diritti e a'suoi doveri politici.

La legislazione inglese non è composta che in parte di leggi scritte ed espresse come gli statuti dei parlamenti;

tutto il rimanente, ed è la parte più insigne e più importante, consiste in usanze antiche e in sentenze precedentemente profferite (*precedents*). Le sue disposizioni non sono estranee alla nazione, e per quantunque assurda parer possa a uno straniero una massima, non urta mai l'Inglese; all'incontro non diventa obbligatoria se non perchè è nelle abitudini nazionali. È quasi impossibile d'altronde in Inghilterra quel conflitto che insorge fra le leggi positive e i costumi del popolo, e tutto che ha forza di legge è conforme a quanto si è da lunga pezza praticato. Per quanto i principii delle leggi inglesi sembrar possan diversi da quelli che si osservano sul continente, hanno sempre la loro origine nelle usanze della stessa nazione.

Se pegl'Inglesi è un vantaggio di compenetrarsi fin dall'infanzia delle massime fondamentali della loro legislazione politica, amministrativa e giudiziaria; se i loro costumi insegnan loro la disposizione di codeste leggi, son queste altrettante ragioni per tener lontano qualunque straniero dalla cognizione di questi medesimi obbietti. Chi non è imbevuto delle prime nozioni abituali d'ogni Inglese, chi non comprende gli assiomi ai quali l'Inglese riferisce gli elementi della sua costituzione, non se ne forma di leggieri un'idea. Quanto più le leggi si rassomigliano alle abitudini usuali, tanto meno son fatte per chi abbia usi opposti; quel motivo che pone l'espressioni delle leggi a livello delle consuetudini giornaliere, e che quindi ne facilita la pratica agli abitanti del paese, ne allontana nella stessa proporzione gli stranieri: e'non posson conoscere il valor dei termini di cui un Inglese si vale ad esprimere le sue idee; non han mezzi di comunicazione, e le stesse idee sono in certa guisa incommensurabili.

Lo studio della legislazione inglese, cui si unisce quello delle sue istituzioni di qualunque genere, è difficile al sommo, ed esige una tenace applicazione: non è forse esagerazione il dire che la vita d'un uomo è troppo breve per disaminarla a fondo. Gli statuti del parlamento formano un'estesissima collezione; ma per quanto voluminosa ne sia la raccolta, non può paragonarsi a quella delle vecchie usanze e delle sentenze o decreti che fan legge in certi casi consimili (1). Non v'ha alcuno che siasi occupato delle leggi inglesi e delle loro procedure, il quale non sappia quanto le leggi scritte sian noievoli per la continua ripetizione delle medesime espressioni richiesta da una lingua sommamente ricca in causa di tutte le varietà e le gradazioni d'una sola e medesima cosa; la qual ripetizione è necessaria per non ommetter niente nella legge e nell'abitudine di seguir la lettera anzi che lo spirito di essa legge; quanti usi diversi di ciascuna provincia e di ciascun comune siano spesso autorizzati da una carta espressa o da una prescrizione antichissima, e provati per testimoni in mancanza di scrittura; come in ogni quistione diasi opera molto più ad esaminare ciò ch'è stato deciso precedentemente in casi consimili, di quel che la disposizion della legge; come ogni lite provi incontrastabilmente che una memoria tenace è uno dei primi talenti d'un giureconsulto, sì come la tavola alfabetica delle materie è la più utile parte delle opere dei decretisti.

(1) I *reports* o le collezioni di decreti son più numerosi in Inghilterra che in tutto il rimanente d'Europa preso insieme, ed ogni anno forma molti nuovi volumi; per ogni corte o tribunale sonovi certe collezioni separate che si van sempre continuando

Nè saría possibile rinvenire in libri elementari si fatte nozioni, che denno rimanere ignote a chiunque non abbia tenuto dietro per lungo spazio e allo studio del diritto e all'uso del foro; evvi per tutto una assoluta confusione, perchè supponsi che il lettore abbia già quelle cognizioni che brama acquistare: e per quantunque stimabile sia l'opera del famoso *Blackstone* (1), per quanto chiare siano le sue spiegazioni in confronto degli altri autori inglesi, a grande stento e con molta perseveranza, e solo dopo d'avere assai attentamente osservata la pratica inglese, può uno straniero farsi un'idea dell'amministrazione di quel regno e di ogni sua parte. Non abbiam noi già intenzione di tôrre il merito ai giureconsulti inglesi; in niun paese il foro offre sì importanti vantaggi tanto sotto l'aspetto onorifico quanto sotto il pecuniario: una tale considerazione può dunque far supporre ciò che l'esperienza conferma, che, cioè, niuna parte d'Europa ha dato uomini così celebri; e tanto più risalta il merito loro, in quanto che son maggiori le difficoltà ch'essi avevano a superare; ma gli scrittori inglesi, i quali non hanno interesse alcuno di far conoscere le loro istituzioni agli stranieri; i quali valgonsi esclusivamente d'una lingua da poco tempo conosciuta ed anche presentemente meno diffusa sul continente; i quali non destinan le opere loro che a'propri compaesani, che già conoscono le prime nozioni della loro amministrazione, non possono adattare i loro scritti se non ai bisogni degli

(1) Checchè ne dica Bernardi, *Origine e progressi della legislazion francese*, Introd., l'opera di Blackstone è non solo quella che porge ad uno straniero la migliore idea delle leggi inglesi, e che si raccomanda sopra tutte le altre per la eleganza dello stile, ma tutto ciò ch'ei dice fa autorità in Inghilterra.

Inglesi, e quindi necessariamente riescono oscuri od inintelligibili agli stranieri.

Nel presente libro farem soventi volte conoscere tutte queste difficoltà, e noi non pretendiamo dissimularle; cominceremo dall' esporre le nostre idee sull' amministrazione di quel regno pria d' esaminare l' origine delle sue istituzioni giudiziarie, e confidiamo di poter tracciare le cagioni che in Inghilterra han prodotto i cangiamenti nelle forme antiche, e che han concorso a stabilirle quali oggi si trovano (1).

Ciò che vie più sorprende circa allo stato amministrativo dell' Inghilterra, si è che questo regno, benchè sia il paese della libertà individuale, è, come abbiam già notato più sopra, al tempo stesso quello della più assoluta feudalità. Tutti i giureconsulti inglesi son d' accordo sul punto che la proprietà dei beni stabili non può esservi allodiale, e che tutti i possidenti li hanno a titolo di feudo mediato od immediato dalla corona: questo punto sì interessante merita d' esser disaminato storicamente.

Quelle leggi anglo-sassoni che son giunte sino a noi non diversificano, quanto ai principii, dalle altre leggi degli antichi Germani: i Sassoni trovavansi in Inghilterra a un di presso nelle medesime circostanze di que' loro compatriotti che si erano stabiliti in altre province smembrate del Basso-Impero: vi si introdusse la feudalità nel

(1) Codesta influenza dell' istoria sulle istituzioni giudiziarie dell' Inghilterra è spesso difficile da scoprirsi, a tale che uno stimabilissimo autore s' avvisò di negarla. Reeves, *History of the English law*; prefazione. (L' edizione di quest' opera interessante, di cui ci serviremo nelle nostre allegazioni è quella di Londra, 1814, 4 vol. in-8°.)

modo stesso che sul continente. L'irruzione dei Danesi non potè servire che a confermare le antiche idee; e, checchè ne dica qualche autore, è fuor di dubbio che le *tenures* (*) e i feudi non erano conosciuti in Inghilterra prima della conquista (1). Non solo il *Domesday-book* fa fede di molte *tenures* che risalivano al tempo d'Eduardo il Confessore, ma le cronache han conservata una notizia che non può lasciare veruna difficoltà intorno a ciò. Sin dai tempi di Guglielmo il Conquistatore insorse una quistione circa a certi beni spettanti alla Chiesa di Cantorbery, che gli uni pretendevano esser feudi ed altri allodii: nel placito di Pinenden, il re mandò a prendere in una carrozza il vescovo di Chichester, di cui l'età avanzata e la cognizion delle leggi del paese rendevan decisiva l'opinione, e fu consultato sulle consuetudini antiche (2), le quali per conseguenza ammettevano i feudi.

(*) Titolo, in virtù del quale si possiede qualche possessione sotto certe condizioni. (*Nota del traduttore.*)

(1) Il sig. Hallam ha testè pubblicata un'eccellente opera sotto il titolo di *View on the state of Europe during the Middle Age*, 2 vol. in 4°. Londra, 1818. Essendo codest' opera venuta alla luce nello stesso tempo che il nostro primo volume, non avevamo potuto consultarla; ma ci gode l'animo d'esserci più volte trovati d'accordo col dotto autore, il quale, cap. 8, par. 1, pag. 187 del secondo volume, pretende che sia indecisa la quistione sulle *tenures* inglesi prima della conquista; noi credemmo poter essere d'opinion diversa dalla sua sulle autorità da lui allegate.

(2) « *Vir antiquissimus et legum terrae sapientissimus, qui ex* » *praecepto regis advectus fuit ad ipsas antiquas legum consue-* » *tudines discutiendas et edocendas in una quodriga.* » Selden, *not. et Spicileg. ad Eadmerum monochum Contuoriensem, hist. novorum, fol.* 197 *et seqq.*

Essendosi Guglielmo, bastardo di Normandia, messo in possesso dell' Inghilterra, finì di render feudali tutte le istituzioni, quantunque noi non possiam credere che per una legge espressa di questo re, come suppongono parecchi autori (1), sia cessata in Inghilterra ogni allodialità con ogni libertà personale. Se Guglielmo e i figliuoli di lui stimaron conveniente di confermare le leggi d' Eduardo il Confessore, e di mantenere la più salutare delle organizzazioni, quella delle *centenae* o *hundreda* e delle *decanie*, avremo in breve occasione di esaminare quanto questa medesima organizzazione fosse modificata secondo il nuovo sistema feudale.

La gran carta del re Giovanni, prima base delle libertà dell' Inghilterra, fu opera degli alti-baroni i quali aspiravano all' indipendenza, e niente affatto uno sforzo degli antichi uomini liberi od arimanni, i quali non esistevan più da gran tempo: i grandi vassalli del re, obbligandolo a non agire che dietro i loro consigli, o più presto secondo certi ordini ch' e' davano con nome più modesto, e specialmente stabilendo una vigilanza attiva, di cui eransi impadroniti sotto pretesto della garanzia di questa carta, erano assai più assoluti di quel che il re nol fosse mai stato; difettaron solo di prudenza col tenere uniti insieme un potere che dovea loro sfuggire appena si fosser divisi. Tanto avvenne infatti, e i re furono bastantemente felici o sagaci per approfittare di questa disunione, e per riprendersi lo scettro con molto maggiore splendore. Se i baroni fossero andati d' accordo per affidare a un solo la vigilanza

(1) Reeves, *Hist. of the English law*, cap. 2, pag. 34 — 36, vol. 1.

che esercitavano in comune, era finita per la monarchia o almeno per la famiglia regnante, e, come ai tempi dei prefetti del palazzo franchi e borgognoni, la dignità reale passava ad una nuova dinastia.

Supponsi per lo più che la gran carta abbia chiamati i comuni in parlamento, e che d'allora in poi fosse loro assicurata una grande influenza: ma una tale opinione è assolutamente priva di fondamento. Non esisteva per anco nessun comune in tutto il rigor del termine, quantunque l'emancipazione della città di Londra sia più antica, sì come vedremo tra poco; la carta dice soltanto che non sarà imposto veruno scutato o sussidio, se non dal consiglio comune del regno; e per adunare questo consiglio, il re s'impegna di chiamare gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, i conti e i grandi baroni del regno, per lettere a ciascun di loro indiritte, e di far invitare dai suoi conti e baili tutti coloro che tengono feudi immediati della corona, tutti i vassalli minori diretti, nel termine di quaranta giorni (1).

Allorchè si riflette alla condizione e situazione dell'Inghilterra, comprendesi facilmente questa composizione del parlamento. Tutte le terre del regno eran tenute in feudo; una parte dagli alti-baroni o ecclesiastici o laici, un'altra da alcuni vassalli, i quali, comecchè immediati della corona, non potevan però esser messi a paraggio dei gran signori; e sembra che il numero di questi piccioli

(1) « *Et de scutagiis assidendis summoneri faciemus Archiepiscopos, Episcopos, Abbates, Comites et Majores Barones regni, sigillatim per litteras nostras. Et praeterea faciemus summoneri in generali per Vicecomites et Ballivos nostros,* omnes illos qui in capite de nobis tenent.

vassalli fosse molto maggiore in Inghilterra che altrove. Molte cagioni dovevano concorrere ad accrescere il numero di questi vassalli immediati. Dapprima la ettarchia sassone avea riservati certi dominii particolari a ciascun re, e la riunione delle sette monarchie sul capo di un sol re doveva assicurare un territorio tanto più grande a quello che, costituito re dell'Inghilterra intiera, trovavasi come tale in possesso dei beni che aveano servito di dotazione a sette sovrani. I Danesi, dopo aver conquistato il regno, furono largamente ricompensati dai loro re, e il dominio della corona venne esaurito dalle liberalità dei re Canuto, Harold e Harde-Canuto; ma il buon re Eduardo (1), questo epiteto gli danno in tale occasione i baroni e i vecchioni consultati sulle antiche leggi da Guglielmo il Conquistatore, fu sollecito di rivocare tutte queste donazioni, e di riunire al demanio tutto ciò che ne era stato alienato (2).

Dunque allorquando Guglielmo, alla testa de' suoi Normanni, si mise in possesso del regno d'Inghilterra, trovò non solo un insigne demanio regio; ma essendo il fiore dell'antica nobiltà d'origine bretona, sassone o danese, perita nella battaglia di Hastings, i grandi feudi trovaronsi vacanti, e il re non mancò di mezzi per ricompensare i suoi fedeli e per saziare la loro ingordigia, senza pur toccare i beni cadutigli in proprio (3). Naturalmente coloro che aveano seguito Guglielmo eran pochi in confronto

(1) La voce *bonus* o *buono*, aggiunta al nome d'un re, si prende, negli scritti di quel tempo, come il *divus* dei Romani, per il *fu* re, il re defunto. Si vegga la prefazione dell' *Istoria di san Luigi*, di Joinville.

(2) *Leges Edovardi*, *art.* 16. Fleta, *lib.* 1, *cap.* 8, § 1.

(3) Henri, *Hist. of Great Britain*; *book* 3, *chapt.* 3, § 1.

dell' acquisto per lui fatto (1); coloro che erano attaccati al loro luogo natio, che avevano grandi possessi in Normandia, o che vi coprivano cariche insigni, non aveano vaghezza d' andare a stabilirsi in un paese estraneo ai loro costumi, alla loro lingua, alle loro leggi; e dando un' occhiata sulla carta per confrontare l' estensione dei due paesi, deducendo quelli che non volevano o non potevano muoversi, vedesi che tutti i Normanni trovar dovevano in Inghilterra ciò che potevano desiderare ed anche al di là, senza che sia necessario supporre, come han fatto molti storici, che Guglielmo spossessati avesse tutti i possidenti e vassalli dell' Inghilterra per investire dei loro beni alcuni Normanni (2). La misura del *Domesday-book*, d' un registro dei censi, d' un catasto generale, era necessaria per un re che non conosceva nè il suo nuovo paese nè i suoi nuovi sudditi: quella della campana dell' armi (*corfew*), che obbligava gli abitanti a ritrarsi alle loro case, a spegnere i fuochi e i lumi ad una certa ora, era una precauzion necessaria, che dimostra al tempo stesso la debolezza del conquistatore, incapace di contenere colle armi o d' imporre coll' apparato della forza a una popolazione assai più numerosa.

(1) Allorchè Guglielmo fece fare il gran registro dei censi del regno, il numero dei vassalli obbligati al servigio militare, compresi gli antichi possidenti che aveano prestato il giuramento, non ascendeva che a settecento.

(2) Curioso il vedere con quale profusione Guglielmo ricompensò i suoi compagni d' armi: il duca di Mortaigne ebbe di sua parte novecento settantatrè terre signoresche; Ugo di Abrincis, nipote del re, fu creato conte palatino di Chester, con dritti simili a quelli d' un sovrano. Hume, *Hist. of England (king John)*, *app.* 2.

I re normanni che succederono a' Guglielmo, nello spazio che separa la conquista dalla famosa epoca della carta del re Giovanni, regnarono assai pacificamente, e non ebbero a sostenere nell' interno veruna guerra di sì gran momento da porli in necessità di sagrificare i propri interessi ai loro vassalli, ma poterono conservare i loro demanii particolari (1). Anche le guerre civili, che finivano sempre col trionfo dei re, davan non solo di che ricompensare coloro che erano stati del loro partito; ma il fisco trovava de' benefizi nelle confische che ne venivano per necessaria conseguenza; le guerre esterne o in Francia o nella terra santa spacciavano il regno dai baroni più inquieti, somministravano mezzi di satisfare alla cupidigia di molti, e favorivano l' estinzione di quelle famiglie che possedevano i grandi feudi. Le sole guerre interne alle quali prendesser parte gli stranieri furon quelle dell' imperatrice Matilde; quindi il regno d' Enrico Plantagenet cominciò da una rivocazione delle liberalità fatte dal re Stefano.

La città di Londra era stata affrancata ed eretta in comunità, come lo furono dappoi molte altre città si in

(1) L' inalienabilità del demanio regio verso codesto tempo cominciava ad esser riconosciuta in principio. C. 33. X. *de jurejurando*. Trovasi in Fleta, *lib.* 3. *cap.* 6. che il quarto anno del regno d' Eduardo I di questo nome, ch' ei designa colla denominazione del re Eduardo, figlio di Enrico, e quindi nell' anno 1277, questa inalienabilità sarebbe stata dichiarata in un congresso di tutti i re della cristianità, tenutosi a Montpellier, non ostante qualunque contraria convenzione o prescrizione. Ma niun altro autore parla di questo congresso. Si vegga Selden, *ad Fletam*, *cap.* 10, § 4; de Laurière, prefazione del tomo I delle Ordinanze dei re di Francia, nn. 205 e 206.

Inghilterra che sul continente, sin prima del re Giovanni (1); e perciò ne vien fatta menzione nella gran carta; ma il silenzio di questo monumento importante ed autentico su tutti gli altri comuni, all' opposto di quanto evvi detto sulla capitale, dà luogo a credere che questo comune fosse tuttavia il solo del regno, per lo meno il solo che meritar potesse alcuna considerazione.

Tutta Inghilterra agognava il ristabilimento della organizzazione amministrativa dei Sassoni; i Danesi l' avevano conservata non solo pe' suoi vantaggi generali, ma più particolarmente ancora perchè presentava una guarentigia per la loro individual sicurezza, in un paese in cui il numero dei vinti avanzava di molto quello dei conquistatori (2);

(1) Ordinariamente si assegna la libertà della città di Londra al nono anno del re Giovanni, 1208. Hume, *Hist. of England (King John) in fine*. Noi riputiamo si debba riferirla all' anno 1100, e che se ne tratti nella carta data da Enrico I al suo avvenimento al trono. Canciani, *Legg. Borb. Antiqq.*, vol. 4 pag. 364. Il cavaliere Spelman ha pubblicato due carte, una di Enrico II, del 1154; e l' altra di Riccardo I, Cuor-di-Lione, del 1194, le quali, concedendo alcuni privilegi alla città di Londra, presuppongono la sua esistenza come affrancata. *Cod. Legg. Antiqq. Angliae*, op. Houard; *Leggi ant. dei Franc.*, tomo II, pag. 263 e 329. Nondimeno questo medesimo autore assegna all' ottava di San-Michele 1191 il dritto di comune concesso a Londra (*ib.*, pag. 322); lo che non può intendersi che per una conferma data dai reggenti del regno in assenza del re Riccardo. Veggasi pure Brady, *Treatise of English Boroughs*, *app.* nn. 17 e 18; e Hallam *View of the Middle Ages*, cap. 8, par. 3, tomo II, pag. 227.

(2) *Leg. Edovardi*, *cap.* 15 e 16. Le leggi rendevano la centuria responsabile dell' assassinio d' un Danese, e stimavano appartenere a un Danese qualunque cadavere non fosse provato essere inglese.

le stesse ragioni doveano farla ammettere dai Normanni (1); ma eran cambiate le circostanze; bisognò dunque adattare il modo d'applicazione delle leggi al novello stato di cose. Allorchè i Sassoni perfezionarono le istituzioni che aveano portate dalle foreste della Germania, gli uomini liberi furono riuniti in decanie, le decanie in centurie, le centurie in contee; allorchè la feudalità guadagnò, si ammisero i gran signori ecclesiastici e laici a tenere i loro servitori e vassalli sotto la loro garanzia o il *friborgus* di cui essi erano i capi; ell'è questa la disposizione espressa delle leggi d'Eduardo (2); allorchè finalmente la feudalità fu universale, l'istituzione dovea decadere, perchè ognuno essendo vassallo trovavasi di dritto sotto la garanzia e la sorveglianza del suo signore. E' pare che per conciliar queste contradittorie disposizioni, per soddisfare al voto generale, per cogliere i vantaggi importanti della mutua garanzia, i re la introducesser di nuovo nei loro dominii tra i loro vassalli immediati, i quali non potevano esser posti nella classe degli alti-baroni; essi avevano inoltre il segreto intendimento che trovandosi questa istituzione sommamente favorevole alla sicurezza e alla tranquillità, l'interesse dei vassalli degli alti-baroni li indurrebbe a scuotere il giogo dei loro signori, per diventare vassalli immediati del sovrano.

(1) *Leg. Guill. Conq.*, *cap.* 26. Questa legge rinnuova la disposizione di cui abbiamo parlato sostituendo i Francesi (*Francigenae*) ai Danesi. Sonosi di poi richieste le informazioni per constatare che il morto era Inglese, *presentations of englishery*. Bracton, pag. 134, *b*; e una tale procedura è sussistita sino all'anno quattordicesimo del re Eduardo III, 1340. Reeves, *Hist. of the English law.*, cap. 14, tomo II, pag. 462.

(2) *Leg. Edovardi*, *cap.* 21.

Ammettendo una tale origine, i vassalli immediati costituivano le decanie o *friborgi*, le centurie, i *boroughs*, e il consiglio generale della nazione, conosciuto poscia col nome di *parlamento* (1), doveva esser composto di tutti coloro che dipendevano immediatamente dal sovrano: chiunque aveva feudi importanti, ricevuti dalla corona, era chiamato per lettera a lui indiritta; quelli di minor conto, che possedevano feudi dipendenti dal demanio regio, dal re nel suo particolare, erano convocati da magistrati; troppo numerosi e troppo poco potenti per assistervi in persona, faceansi rappresentare (2). Quantunque per conseguenza nel principio codesti rappresentanti dei vassalli del demanio non avesser nulla di comune col popolo di tutto il regno, ed all'incontro toccasse a questo popolo a reclamare contro la sovrana autorità l'appoggio degli alti baroni, dai quali dipendevano direttamente; nondimeno i membri di cui fin d'allora componevasi il consiglio della

(1) Il nome di *parlamento* non si trova che sotto il regno di Enrico III, circa l'anno 1222. Hume, *Hist. of England* (*king Henri III*).

(2) È probabile che fosse un favore pei piccioli vassalli l'esser esentati dall'obbligo d'assistere personalmente alla corte del re, o per affari amministrativi o giudiziari, come eranvi astretti a termini del loro giuramento di fedeltà. Veggasi qui sopra, libro 2, cap. 18, *in not.* In tal guisa gli Scozzesi ebber la facoltà loro concessa nel 1427 di farsi rappresentare nelle assemblee che precedentemente frequentavano in persona, come una grazia speciale loro concessa per loro utile. Henri, *Hist. of Great Britain*, lib. 3, capit. 3, § 1. Non dee dunque fare stato che coloro i quali faceano parte del parlamento trascurassero di assistervi, a tale che uno statuto del quinto anno del re Riccardo II (1381) prescrive alcune disposizioni penali contro codesta negligenza. Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 17, tomo III, pag. 157.

nazione eran talmente diversi infra loro, gli elementi che formavano questo consiglio sì poco analoghi, che ad onta del silenzio della gran carta e di tutti gl'istorici di quel tempo, si può supporre che il consiglio fosse diviso in due camere. Un arcivescovo di Cantorbery, un conte palatino di Chester, un conte di Nortumbria o di Lancaster, avrebbe disdegnato di sedere con un vassallo particolare del regio demanio, ancorchè rappresentasse un numero di suoi eguali. I gran signori avevano al loro seguito, ai loro personali servigi e domestici, certi vassalli minori che potevano stare a fronte di codesti cavalieri e di altri feudatari particolari del re: la separazione diventava necessaria, e se non veniva operata ostensibilmente per via di riunioni in camere diverse, doveva però avvenire di fatto. La camera alta era composta dei baroni e grandi vassalli immediati della corona, ciascuno de' quali, a termini delle leggi antiche, era capo di un' associazione (*friborgus*), rispondeva dei delitti de' suoi subalterni e per conseguenza invigilavali attentamente; la camera-bassa non conteneva che i vassalli del re, gli abitanti de' suoi dominii particolari, i quali riunendosi in *friborgi* o *boroughs*, guarentivansi fra loro, si rendean responsabili gli uni degli altri, e faceansi rappresentare da un picciol numero per iscansare le spese e gli inconvenienti inerenti alla loro comparsa personale (1).

(1) E però gli antichi autori inglesi distinguono accuratamente i vassalli immediati della corona, *qui teuent in capite de corona*; i vassalli immediati del re pel suo demanio, *qui tenent in capite de nobis*; e i vassalli dei vassalli, *qui tenent de aliis*, Fleta *lib.* 1, cap. 11, § 2.

CAPITOLO SECONDO.

Autorità dei parlamenti secondo la gran carta.

Allorchè si esaminano con qualche attenzione le disposizioni della gran carta, vi si rinvengon per tutto le tracce della feudalità assoluta, e de' grandi mutamenti subiti dalle antiche leggi inglesi; ma non si possono sotto verun aspetto paragonare le assemblee la cui apertura vi è prescritta con ciò che in oggi intendesi col nome di parlamento; ed è molto importante di far ben rimarcare una tale diversità. I parlamenti odierni son composti di due camere una delle quali è ereditaria, e l'altra contiene i deputati della nazione; e' compartecipano assieme col re all'autorità legislativa, e solo col loro consenso può una legge doventare obbligatoria; siam ben lontani dal supporre sì fatto potere nel secolo decimoterzo.

La gran carta non impone al re l'obbligo di chiedere il parere o il consenso del consiglio della nazione che per imporre certe contribuzioni conosciute sotto il nome di sussidii (*auxilium*) o di scutato (*scutagium*) (1). Forse

(1) Si può derivare questo vocabolo dall'impronto delle monete antiche, le quali avevano un *bouclier* o *écusson* (scudo o targa),

tutta la differenza di queste due contribuzioni non era altra cosa se non se che i sussidii erano un'imposta indiretta o di consumo, mentre lo scutato era diretto e personale. Inoltre il re aveva la facoltà di impor de' sussidii di sua propria autorità nei casi definiti dalle leggi feudali: allorchè egli era prigioniere di guerra, pel suo riscatto; allorchè maritava la sua figlia maggiore, per darle una dote; ed allorchè il suo primogenito era armato cavaliere, per fargli uno stato (1).

In un tempo in cui i vassalli dovevano prestar servigi in natura o corrispondere canoni in danaro, secondo il contratto della loro infeudazione; in cui ad ogni investitura pagavasi un livello; in cui il signore aveva certi diritti alla morte d'un vassallo (*hereotum*); in cui l'alienazione d'un feudo dava adito a un diritto di laudemio; in cui il signore aveva il gius di succedere ai beni d'un padre o d'una madre fino a che i figliuoli fossero giunti a una certa età (*balia*), o il dritto di dare le orfane ed eredi de' suoi vassalli in matrimonio a colui ch'e' designava (*maritagium*); in cui il prodotto delle multe e delle confische (2),

da cui è cavato il nome di *écus*, moneta di Francia, in italiano *scudo*, in ispagnuolo *escudo*, e *schild* in olandese; ma gli è più probabile che l'origine dello scutato venga dalla redenzione del servigio militare, di cui parleremo tra poco, e che lo scudo che vi è improntato si debba attribuire a quest' uso del danaro.

(1) Blackstone, *Commentaries on the Laws of England, lib.* 2, capit. 5. Reeves, *Hist. of the English law,* capit. 2, vol. 1, pag. 37.

(2) Le antiche usanze dell'Inghilterra mettean nel novero delle pene l'essere abbandonato in balìa del re, *in misericordia regis:* era la pena di qualunque infrazione alla pace del re, come della disubbedienza a' suoi ordini o mandati. I re esigevano allora

la parte del bottino tolto all'inimico, il dritto d'impadronirsi de' beni derelitti (*deodands*), quello sugli stranieri i quali doveano pagare a caro prezzo la protezione loro concessa, il gius d'albinaggio ed altre imposizioni che il re percepiva o in virtù della sua prerogativa reale, o come signore de' suoi dominii particolari (1), faceano altrettanti rami di rendita fiscale, il re non poteva così aver bisogno di danaro; tanto meno in quanto che le principali circostanze importanti spese straordinarie gli porgevano occasione di imporre certi aggravii; d'altronde i dominii ch'ei vendeva, o che obbligava a piacer suo, bastar potevano a' suoi bisogni, quando pure i baroni avessero o per malcontento, o per astringerlo a qualche sagrificio, niegata la richiesta contribuzione. Quindi il consiglio del regno non aveva alcuna seduta regolare, e solo sotto il regno di Enrico III, nell'anno 1258, i famosi statuti d'Oxford fissarono la celebrazione dei parlamenti ogni triennio, per fare alcuni regolamenti pel bene del regno. Le finanze non occupavano come oggigiorno il primo posto infra le bisogne generali d'uno stato, e l'amministrazione avrebbe potuto farne senza per molto tempo, se l'autorità dei parlamenti fosse rimasta ristretta alle imposizioni (2).

un'ammenda conosciuta sotto il nome di *amerciamentum*, *amercement*. Già la gran carta dimostra gli abusi che ne ridondavano, ed ordina che gli *amerciamenta* non siano esorbitanti e sproporzionati alle sostanze dei cittadini: si rinvengono anche molti secoli dopo.

(1) Veggasi l'enumerazione di tutti questi diritti in Hume, *Hist. of England (king John)*, *app.* 2, pag. 130-142. Ediz. in-4.° del 1770.

(2) Il cambiamento dei servigi personali in fondiarii e la sostituzione delle prestazioni pecuniarie ai servigi in natura, sono

V' ha un articolo della gran carta il quale potrebbe far supporre che i comuni, nel senso che dipoi è stato attribuito a questa parola, fossero stati chiamati nel consiglio della corona allorchè trattavasi di stabilire i sussidii; quest' articolo dice che tutte le città, i borghi, le terre, e i baroni dei cinque porti, non che tutti gli altri porti del regno, conserveranno le loro libertà e consnetndini, *et ad habendum commune concilium regni de auxiliis assidendis*; lo che non potrebbe riferirsi alla presentazione di codeste città e borghi nel consiglio o parlamento, per tuttochè risguardava i sussidii o le contribuzioni personali: ma disaminando questo articolo con maggior attenzione, non vi si riscontra alcuna traccia di rappresentazione; chè all' incontro il dritto delle città, dei borghi e dei porti consisteva soltanto in ciò che i sussidii che lor venivano imposti dovevano esser fissati non già dal re solo ma si dal gran consiglio della nazione, come è dimostrato dal seguito di questa istessa carta. Quindi non vi si ritrova alcuna disposizione relativa al modo di convocazione di codesti

la prima causa del ristabilimento dell' ordine e del poter monarchico. Dal momento in che a questi servigi succederono le contribuzioni, e i sovrani comprarono a peso d' oro que' soccorsi che per l' addietro ritraevano direttamente dai loro sudditi, le finanze divennero il primo ramo dell' amministrazione; quanto più divenne frequente e facile la circolazione del danaio, quanto più si estese il commercio, quanto più s' accrebbero le ricchezze fittizie e convenzionali a spese dei veri beni, quanto più finalmente l' industria acquistò sulla proprietà, tanto più dovea quindi sparire l' idea di feudalità. Nella presente condizion dell' Europa, chi possiede insigni capitali è più utile allo stato che il più potente signore; e se i principi son divenuti indipendenti dai loro grandi vassalli, son caduti sotto la dipendenza dei comuni, presi nel senso dell' Inghilterra, vale a dire di tutta quanta la nazione.

borghi o città; mentre quello dei grandi e piccioli vassalli è specificatamente descritto: la stessa città di Londra, la quale, se non era la sola a cui sino dai tempi del re Giovanni fosse stata concessa una carta di corporazione (1), era per lo meno la capitale e la primaria città del regno, non veniva consultata circa ai suoi sussidii, e la gran carta fa fede che le sue contribuzioni erano ordinate dal consiglio comune del regno.

Abbiamo qui sopra determinato, per quanto farlo potevasi con alquanta certezza, i limiti dell' autorità reale e signoresca nell' epoca di che c' interteniamo: il re non poteva esigere da' suoi vassalli altre prestazioni fuor quelle che eran dovute in forza del suo dritto di signore feudatario dal quale dipendevano altri feudi, e non eragli dato d' esigere alcuna specie di tassa sui vassalli minori. Se qualche circostanza richiedeva spese più forti, il re non potea sovvenirvi che a spese del suo demanio, o dipendeva dall' arbitrio de' suoi baroni, come questi a vicenda dai vassalli minori. I casi straordinari del riscatto del sovrano fatto prigione, o dello stabilimento de' suoi eredi presuntivi facean parte degli obblighi generali del vassallo (2), poichè il signore aveva anche il diritto di esigere che si

(1) La gran carta di cui parlano per lo più i giureconsulti e gli autori inglesi non è propriamente quella di questo re, ma la conferma statane data da Enrico III nel 1225. Reeves, *Hist. of the English law*, tomo I, capit. 8, pag. 231.

(2) Un tal diritto era conosciuto in Francia sotto nome di *taille aux quatre cas* (gravezza, imposizione, taglia nei quattro casi). Lettere di Carlo VII, del novembre 1447, confermatorie di quelle del signor de Boussac, art. 18. *Collezione delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XIII, pag. 527. Veggasi pure la prefazione del tomo XVI, medesima collezione, pag. 2.

mettessero in ostaggio per la sua taglia, o prigionieri in vece sua. Quantunque i re d'Inghilterra fossero signori dei loro dominii, nondimeno e' non potevano imporre ai loro vassalli immediati contribuzione alcuna che non fosse compresa nei loro obblighi generali: era mestieri ottenerle di loro consenso, e alcuni rappresentanti nominati in certe assemblee convocate per ordine del re stipulavano ed assentivano in nome loro; ma non potevano parlare che per coloro i quali tenevano in feudo terre spettanti al dominio privato del re, alla sua dotazione particolare. Tutto ciò che non era dominio regio era tenuto, a titolo di feudo della corona, da alti-baroni ecclesiastici o laici, i quali similmente non pagavano veruna imposizione straordinaria che in virtù del loro assenso, e i quali, chiamati al gran consiglio del regno, stipulavano ciascuno pel suo feudo, salvo l'acconciarsi poscia coi loro vassalli minori, per accozzare i fondi che si erano obbligati di somministrare al re.

Ogni alto-barone avea nel suo feudo, rispetto ai vassalli minori da lui subinfeudati, i diritti medesimi che il re in riguardo ai piccioli feudatari dei suoi dominii o ai grandi vassalli della corona; e le leggi anglo-sassoni, sì come di un'epoca posteriore, son piene di disposizioni destinate a temperare l'esercizio di questo potere signorile. La carta concessa da Enrico I, il giorno della sua consacrazione nell'anno 1100, dimostra che se il re aveva il diritto di succedere ai beni d'un padre o d'una madre sino a che i figliuoli fossero giunti a una certa età, o di possedere i feudi de' suoi vassalli minori sino alla loro età maggiorile, e quello di accasare a sua voglia le figliuole, sorelle o nuore de' suoi vassalli, ed altrettali verso coloro che

dipendevano immediatamente dalla corona o dal demanio, questi esercitavano a vicenda gli stessi diritti sui loro vassalli minori; e circoscrivendo l'esercizio del lor potere entro certi limiti fissi, i re volevano al tempo stesso che i loro baroni non potessero eccederli verso i loro inferiori. Il signore amministrava il suo feudo e facea ragione senza badare all'autorità reale; e prescriveva per codesto feudo certi regolamenti come il re pe' suoi dominii. E questa era pure la condizione degli altri stati d'Europa.

Non v'ha traccia alcuna d'una comunicazion diretta del re coi vassalli inferiori o d'una protezione che loro concedesse; e questi, all'ombra del potere dell'alto-barone loro signore, soggetti alla sua amministrazione, fruendo rispetto a lui degli stessi diritti che quelli da lui reclamati riguardo al re, obbligati agli stessi doveri, non potevano aver voce nei grandi comizi della nazione, la quale non era rappresentata che dai grandi vassalli della corona. Il parlamento, anche in materia di finanze, non poteva esser composto che della camera-alta, vale a dire dei possessori dei grandi feudi immediati, nel novero dei quali il re avrebbe dovuto avere il suo voto particolare in ragione del suo demanio, o lo possedesse a titolo di dotazione del trono, o lo avesse avuto in eredità da' suoi maggiori. Finito il parlamento ed ordinati i sussidii, ogni gran vassallo s'acconciava coi piccioli feudatari da lui dipendenti, acciò procacciarsi que' fondi di cui abbisognava, ed altrettanto avrebbe dovuto fare il re ne' suoi dominii. Ma eravi una manifesta incoerenza nel riconoscere il re, come signore del suo dominio, membro d'un'assemblea cui presiedeva come re, e si giudicò più conveniente di fare una doppia convocazione; la prima degli alti-baroni, i quali, dopo aver

dato il loro assenso, dovevano andar di bel nuovo a chieder quello dei vassalli minori: la seconda dei piccioli vassalli del demanio, i quali non dipendevano già dalla corona, ma sì dal re nel suo particolare. Le forme dovevano esser diverse riguardo ai signori, i quali, avendo alcuni vassalli minori, potevano esser potentissimi e ragguardevolissimi, da quelle verso i piccioli feudatari: quindi i grandi vassalli eran tutti chiamati per lettere a ciascun d'essi dirette, mentre i piccoli possidenti erano convocati dietro invito d'un magistrato, ad effetto di eleggere i deputati: i primi rappresentavano il corpo della nazione, gli altri il dominio del re; gli uni erano i pari del regno, gli altri quelli del demanio regio (1).

Indipendentemente dalle finanze, era il re padrone di fare ciò che più gli piaceva (2); a più forte ragione poteva chiamare a' suoi consigli que' suoi vassalli ch' egli estimava poter consultare utilmente, o alle sue sedute coloro ch' ei credeva più adatti (3). La gran carta delle libertà inglesi

(1) In Francia trovasi la stessa distinzione: i re chiamavano agli stati generali i grandi vassalli ecclesiastici e laici con lettere indiritte in persona, e incaricavano i comuni a nominare alcuni deputati. *Istoria di Linguadoca*, dei sigg. de Vicq e Vaissette, tomo IV, prove, pag. 154. Prefazione del tomo VIII della collezione delle ordinanze di Francia, pag. 15.

(2) Perciò le leggi d'Enrico II, di Riccardo I e di Giovanni dicon sempre *rex constituit*, *rex praecepit*. Reeves, *Hist. of the English Law*, capit. 4, tomo I, pag. 216.

(3) Ammettendo questa teoria, conforme a quanto rinveniamo in tutte le monarchie feudali d'Europa, non è necessario di prendersi il fastidio di distinguere la composizione e la competenza d'un *consilium privatum et assiduum*, d'un *consilium ordinarium* e d'un *consilium magnum*; tanto meno in quanto che coloro i quali hanno stabilite codeste distinzioni convengono che siffatte denominazioni si trovano spesso confuse. Lord Hale, *Jurisdiction of the*

non prescrive alcuna restrizione in proposito, e gli statuti d'Oxford, i quali contengono le più dure condizioni cui un re abbia mai potuto assoggettarsi, che tolgono al re il potere di conferire impieghi di magistratura, e il danno invece a qualche suddito, non han vietato al re di fare, anche senza il concorso del parlamento, quegli statuti ch'ei giudicasse opportuni.

House of Lords, *passim*, e specialmente, capit. 3, 4, 6 e 13. Torna assai meglio supporre che sino al momento in cui furono definitivamente ordinate le forme parlamentarie, i re chiamassero tutti i grandi vassalli e oficiali della corona, o quelli di loro che venivano preferiti per merito, talenti, cognizioni particolari, per potenza o credito del momento. Le espressioni dell'articolo 15 delle costituzioni di Clarendon (an. 1164) vengono in appoggio del nostro sistema: *assensu domini regis, et consilio personarum regni quas ad hoc faciendum vocaverit*. Veggasi pure Hallam, *View of the Middle Ages*, cap. 8, pag. 3, tomo II, pag. 351 e seg.

CAPITOLO TERZO.

Ammissione dei comuni nel parlamento.

Se fino alla metà del secolo decimoterzo l'Inghilterra non avea fatti progressi più degli altri stati d'Europa, e se nè la gran carta, nè gli atti susseguenti del parlamento non avevano fatto alcun cambiamento nella sua composizione nè nelle sue attribuzioni, lo spirito turbolento dei baroni inglesi, i movimenti cagionati dalla rivolta dei signori contro Giovanni-senza-Terra, le usurpazioni stesse di coloro i quali, coll'unica vista di estendere il loro potere, avean posto sotto tutela il re Enrico III, non lasciarono di produrre un avvenimento le cui conseguenze hanno sino al dì d'oggi fissati i destini dell'amministrazione in Inghilterra (1).

(1) In ciò che risguarda questo ristretto dell'istoria del parlamento, noi abbiamo principalmente seguita l'autorità di Hume, *Hist. of England (King Henri III and Edward I)*. Un distinto autore ha testè data una storia dell'istituzione della forma dei parlamenti, la quale diversifica alquanto da ciò che per noi si è detto, quantunque i maggiori risultati siano gli stessi; noi rimandiamo il leggitore a codesto brano, tanto bene scritto quanto saviamente ideato. Hallam, *View of the Middle Ages*, capit. 8, pag. 3, tomo II, pag. 216 e seg.

Allorchè il re Giovanni, dopo aver concesso ai baroni quella gran carta riguardata comunemente pel primo fondamento delle libertà inglesi, ebbe trasmesso al figliuolo d'Enrico III la sua corona, questi pubblicò un editto col quale confermò tutte le libertà e prerogative concesse dal padre suo; nondimeno, rinnovando la carta, venne ommessa la clausola che non sarebbe messa alcuna imposizione se non col consenso del gran consiglio del regno, sia che non si credesse necessario il dire che niuno poteva esser tassato contro sua voglia, sia che si giudicasse questa clausola sì importante da insistere sulla sua inserzione (1); e questa sola circostanza basterebbe già a provare che la gran carta non è la vera base della costituzione inglese; che il consiglio del regno, di cui essa parla, non ha altro di comune cogli odierni parlamenti fuor del modo di convocazione.

Le guerre civili, che avevano tanto turbato il regno del re Giovanni, non eran punto sedate, e continuavano tuttavia con maggiore accanimento sotto suo figlio. Enrico, di carattere molto dolce ed affabile, era sommamente debole; cedeva a quanto da lui esigevano i suoi genitori e i suoi favoriti, e difettava nello stesso tempo di fermezza per sostenere contro i suoi baroni ciò che la condiscendenza pe' suoi consiglieri, assai più che la sua naturale inclinazione, gli aveva fatto fare. Il conte di Leicester,

(1) Rymer, *Acta publ. Angl.*, vol. 2, pag. 215; *Reeves, Hist. of the English Law*, capit. 4, vol. 1, pag. 209. In tal guisa avvisiamo poter conciliare l'apparente contradizione tra l'ommissione di questa clausola e la stretta osservanza del suo contenuto, che ha fatta notare Hallam, *View of the Middle Ages*, capit. 8, pag. 2, tomo II, pag. 152.

figliuolo del famoso Simone di Montfort, che aveva sostenuta una parte sì splendida nelle crociate contro gli Albigesi e nelle guerre del mezzodì della Francia, dopo avere approfittato del favore del re, unissi ai baroni malcontenti, e l'Inghilterra videsi da capo immersa negli sconcerti che aveanla insanguinata sotto il re Giovanni. Ora aveano il sopravvento i baroni, ed imponevano al re condizioni sì dure, che se avessero saputo accordarsi tra loro, la monarchia inglese passava al conte di Leicester o venìa mutata in repubblica; ora vinceva il re, ed estendeva la sua autorità oltr'assai i limiti fissati dalla gran carta.

Fin prima di questo tempo la città di Londra aveva ottenuta una carta regia che erigevala in comune, e le concedeva libertà e privilegi di gran momento. Queste carte divenner più frequenti, e i re, che avean bisogno di danaro e d'appoggio contro i baroni, e questi che volean servirsene contro i re, faceano a gara, in que' regni di turbolenze, a vendere certe libertà, o a cattivarsi l'amor del popolo coll'accordare prerogative. Fu ben presto assai grande il numero delle città incorporate, di quelle, cioè, le quali avevano il diritto di formare un comune legalmente riconosciuto; i vantaggi di cui godevano i loro abitanti li resero a bastanza ricchi e potenti per mettere un peso nella bilancia politica.

Sembra che all'epoca degli statuti d'Oxford, o poco dopo, i baroni i quali, in numero di ventiquattro, esercitavano, in conseguenza di questi statuti, una gran parte del poter reale, riconoscessero l'influenza della città di Londra, e trattassero con essa lei da pari a pari (1); ma

(1) Rapin Thoyras, *Storia d' Inghilterra*, lib. 8, all' anno 1258.

le altre città, o gli altri comuni, rimasero senza alcuna parte diretta nel governo, sino al parlamento adunato a Londra dal conte di Leicester nel mese di gennaio 1265 (1). Questo parlamento convocato dai baroni sediziosi, destinato ad attraversare le disposizioni del re e a diminuire i suoi poteri, trovavasi naturalmente incompleto: nè il re, nè que' grandi vassalli che gli eran rimasti fedeli, nè la maggior parte dei piccioli vassalli che tenevano in feudo alcune parti del dominio regio, non vi assistettero, ed è naturalissima la premura del conte di Leicester di chiamarvi quelli che potevano dar mano a celare quel vuoto che saltava agli occhi, specialmente allorchè questa convocazione offerivagli nuovi soccorsi e partigiani tanto più zelanti, in quanto che la loro esistenza politica, riconosciuta per la prima volta, dovea cessare colla sconfitta del partito al quale ne andavano debitori. Con questo intendimento il conte di Leicester, da accorto politico, fece assistere al parlamento, al dir degl' istorici, due cavalieri d'ogni *shire* o contea, non che alcuni deputati dei comuni (2). È cosa singolare, per farne così di volo l'osservazione, che in Inghilterra i comuni chiamati al parlamento da certi signori sediziosi per opporsi al monarca, vi si siano mantenuti, mentre che in Francia, dove i re stessi aveano

(1) I comuni Inglesi non sono più antichi di quelli del continente. Sin dal 1241 vennero da un trattato fra Amburgo e Lubecca gittate le prime fondamenta della celebre Hanse Teutonica, la quale nel 1247 era già composta di oltre sessanta città confederate per la loro vicendevole protezione: nel 1250 essi avevano ottenuti in Inghilterra alcuni privilegi pel loro commercio. *Eichhorn*, *Deutsche Rechts und Staatsgesch.*, § 247.

(2) Hume, *Hist. of England (King Henri III)*.

convocato il terzo stato per valersene contro i baroni, gli stati generali eran caduti in desuetudine.

Avendo Enrico III preso di nuovo il sopravvento ed essendogli riuscito di racquistare tutta la sua autorità, il parlamento convocato dal conte di Leicester e il dritto di rappresentanza dei comuni vennoro travolti e strascinati nella caduta del suo partito: ma sì facile non era d'estirparne la memoria, ch'era sempre cara alle nuove corporazioni ed avea renduto questo dritto di sedere in parlamento l'oggetto de' più ardenti loro desiderii, la condizione espressa o tacita ch'esse apponevano agl' importanti sagrifici che rendettero alla causa reale. Eduardo I, nel 1295, introdusse finalmente qualche cambiamento nel parlamento, già diverso affatto da ciò ch'era stato sotto i re suoi antecessori.

A diminuire le difficoltà sui concerti da prendersi con ciascun comune separatamente, ad appagare le brame che e' non cessavano di manifestare, a ritrarre da questi comuni que' soccorsi in danaro di che abbisognava più che mai in causa delle guerre civili, Eduardo ordinò che ad ogni sessione del parlamento i comuni scegliessero ognuno un dato numero di deputati, i quali, a spese del comune andassero a stipulare col re circa ai sussidii da somministrarsi (1). E' pare che un tal privilegio non fosse una

(1) Brady, *Treatise on Boroughs*, pag. 24, crede che alcuni comuni fossero già stati chiamati per accordar qualche sussidio sin dall' anno quarantesimo nono del re Enrico III, e che il parlamento del 1295 fosse il primo in cui venissero convocati *ad faciendum tunc, quod de communi consilio ordinabitur*: ma codesto parlamento dell' anno quarantesimo nono del re Enrico III è quello del 1265, celebrato dal conte di Leicester, e non può aversi in verun conto.

conseguenza delle idee più liberali di codesto principe, lo che è stato generalmente ammesso mercè le espressioni della sua carta. Ove si osservi che il re ricavava assai più dai comuni che dai grandi vassalli; che nell' anno vigesimo terzo del suo reame, quello stesso in cui venne concesso il privilegio, egli esigeva una settima parte dell' entrata de' suoi abitanti, e che l' anno antecedente aveva percetta sin la sesta parte, noi estimiamo non sia difficile assegnare il vero motivo della libertà (1).

Avevano i re incorporate molte città, e sin dal primo parlamento del 1295 furono a cento venti indiritte lettere di convocazione; la maggior parte di queste città erano appartenute al dominio regio, ed anzi rigorosamente il re non poteva conceder lettere di franchigia che a queste, perchè non poteva disporre dei vassalli de' suoi baroni: se ve n' erano alcune poche le quali avessero appartenuto a qualche signore, elle non poteano divenir libere che mediante la carta del loro rispettivo signore; nondimeno, siccome questo signore non poteva scemare nè deteriorare il suo feudo senza il consenso del suo signore primario (*suzerain*), così nessuna carta poteva esser valida se il re non l' avesse approvata; e in processo di tempo venne confusa la concession reale coll'approvazione, di modo che le libertà dei comuni furono indistintamente annoverate

(1) In comprova di questa supposizione allegheremo un fatto decisivo. Allorchè Enrico III, o più presto il vescovo di Winchester e il gran giodice, i quali regnavano sotto il suo nome, rinnovarono la gran carta, ed imposero il pagamento del decimoquinto denaro, l' editto non concesse le libertà di questa carta che a coloro i quali avesser pagata questa imposizione. Hume, *Hist. of England (Henri III), ad ann.* 1222.

fra i diritti regii (1). I dominii del re avean più pochi piccioli vassalli immediati, chè eran questi passati nei comuni; d'altronde, le guerre civili che laceravano l'Inghilterra avean cagionata l'alienazione d'una parte di codesti dominii, e la camera-bassa, quella almeno che era composta dei vassalli immediati, non già della corona, ma sì del re, trovavasi talmente indebolita, che l'innovazione fu molto meno apparente (2).

Un'altra innovazione del medesimo re favorì la incominciata rivoluzione; vogliam dire l'introduzione dei tuttora così detti *barons by writ* (baroni per rescritto) nella camera-alta, e a siffatta usanza si annette il dritto di che godono anche oggidì i re d'Inghilterra, di creare i pari del regno. L'antico parlamento era composto dei grandi vassalli della corona, i quali comparivano in persona, e dei minori vassalli del re, i quali faceansi rappresentare da alcuni deputati, che, quantunque non fossero alti-baroni, eran nondimeno signori dipendenti immediatamente dal re, e i quali, specialmente in ragion del numero dei loro eguali ch'e' rappresentavano, potevano esser ragguagliati alla potenza dei baroni del regno. Il re introdusseli nella camera-alta, e li fe' sedere cogli alti-baroni (3). Questi

(1) Quindi il comune, o il *Borough*, viene spesso riguardato qual sinonimo di dominio. Si vegga più abbasso, capit. 5, *in notis*, e lib. 4, capit. 2, *in notis*.

(2) Tanto vien confermato dalle autorità allegate da Brady. *Treatise of Boroughs*, pag. 37, e specialmente da un documento ch'ei pubblica, *app.* n.º 13, contenente la relazione del parlamento dell'anno trigesimo quarto d'Eduardo I (1306).

(3) Hume, *Hist. of England (King Edward I)*, cita, secondo Camden, un manoscritto antico il quale conteneva uno statuto giusta il quale niun barone poteva sedere in parlamento che in virtù

piccioli vassalli, feudatari del re, non avevan propriamente alcun che di comune con la nazione; e' non potean votare che rispetto al dominio regale, e non emettere, che in virtù della fiducia che in essi riponeva il re, il voto che avrebbe dovuto avere il re stesso, come gran possidente; essi non avevano il dritto di seduta che da codesta delegazione del rescritto regio che ne li investiva. Non solo per tal mezzo il re cattivavasi gli animi di coloro che sino allora non avevano avuti legami se non con lui solo, e che quind'innanzi acquistavano alquanta influenza sul maneggio delle pubbliche bisogne. Ei riservavasi pur anco un mezzo potente per cui disporre del gran consiglio della nazione, dando voto a signori immediatamente da esso lui dipendenti, i quali non avevan bastante potere per iscuotere il giogo o per aspirare all'indipendenza, i quali non avevan ricevuta la loro autorità che dal rescritto regio mediante il quale eran nominati rappresentanti d'una certa estensione di dominio, e i quali, in forza della rivocabilità del loro mandato, potean con solo un accento esser ricacciati in quella nullità ond'erano usciti.

Allorchè nel 1295 i comuni furono convocati per la prima volta, erano assai lontani dal pretendere a quell'autorità che hanno dappoi acquistata (1), e per cui sotto

d'una convocazione reale. Un tale statuto non avrebbe avuto nulla di nuovo pei grandi vassalli, imperocchè era stabilita la stessa cosa dalla gran carta; ma agevolava l'introduzione dei nuovi baroni per rescritto.

(1) Son di codesta epoca i più antichi statuti fatti assieme col parlamento. Si vegga il ragguaglio che è stato dato della nuova collezione delle leggi inglesi, pubblicato oficialmente per ordine del re attuale (1823), e dietro domanda del parlamento, nel

Carlo I lor riuscì di travolgere la potenza reale e l'autorità dei pari affine di sottomettersi alla protezione di Cromvello. Essi non prevedevano che in tempi più quieti detterebbero spesso la legge al regno intero, e che bilancerebbero mai sempre la regia autorità. E' non facean veramente parte del parlamento; non erano ammessi all'onore di sedere col gran consiglio del re; non avendo la loro convocazione per oggetto che il servigio delle finanze, appena stabilito il sussidio, ritraevansi modestamente, abbenchè vi fosse qualche regolamento generale di cui il parlamento si occupava, e che non era per anco terminato (1). Eràn sì poco pregiate le conseguenze di questa rappresentanza veramente nazionale, che parecchie comuni non lo consideravano come un equipollente delle spese occorse per l'elezione, pel viaggio o pel mantenimento dei deputati, e contava il dritto di farsi rappresentare come un carico (2).

Per uno di quegli eventi che fanno fallire tutti i calcoli, i comuni divennero ognor più potenti, e tutte le

giornale tedesco, *Göttingische gelehrte Anzeigen*, del 14 maggio 1818.

(1) I comuni presentavano petizioni allorchè bramavano alcuna riforma generale o parziale, oppure raccomandavano petizioni particolari: in ogni caso, queste petizioni venivano disaminate dal re e dalla camera dei pari. Lord Hale, *Jurisdiction of the House of Lords*, capit. 10, 11 e 12.

(2) La prova che gl'Inglesi non annettevano anticamente tanta importanza al diritto di farsi rappresentare nel parlamento quanto alle spese richieste per codesta rappresentanza, rinviensi nei Rapporti degli sceriffi, raccolti da Brady, *Treatise of Boroughs*, pag. 88 e seg.: Hallam, *View of the Middle Ages*, capit. 8, pag. 3, tomo II, pag. 323.

comunità furon gelose di spedire i loro deputati al parlamento; profittando destramente delle dissensioni tra i re e i baroni, e facendo specialmente valere il bisogno del loro consenso per ottenere que' sussidii che la penuria de' sovrani rendea di giorno in giorno più indispensabili, attrassero finalmente a sè la maggior parte dell' autorità del parlamento (1). La camera-alta, a misura che aumentavasi la potenza reale e che riuniva alla corona tutti i grandi feudi, non fu più composta di alti-baroni, ma di signori, creature del re, insigniti dei titoli degli antichi grandi feudi, senz' averne le cariche nè le prerogative, o di titoli nuovi affatto. La rappresentanza nazionale, che sul principio risiedeva nell' assemblea dei grandi vassalli ecclesiastici e laici, ciascuno de' quali possedeva una delle grandi divisioni territoriali del regno, si trovò insensibilmente trasferita nella camera dei comuni, e vi fissò l' autorità in un coi diritti più importanti. I grandi feudi riuniti alla corona permisero che s' affrancasse un maggior numero di città, e col tempo divenne generale la libertà; tutti i vassalli minori doventaron vassalli immediati del dominio regale, e vidersi compresi nelle antiche associazioni di bel nuovo introdotte fra questi piccioli vassalli. Gli alti-baroni avevano troncate tutte le loro relazioni col popolo, il quale era in comunicazion diretta col re, e l' Inghilterra videsi rappresentata dalla camera-bassa molto più utilmente di

(1) La facoltà di conceder dei sussidii risiedeva originariamente nell' assemblea degli alti-baroni, e ne fecero grandissimo uso sotto Enrico III, Hallam, *View of the Middle Ages*, capit. 8, part. 2, tomo II, pag. 182—186; ma le circostanze hanno trasferito un tal diritto ai comuni, ad esclusion dei signori, dacchè non sono più possessori dei grandi feudi.

quello nol fosse stata dalla camera-alta. Se anticamente i signori aveano avuta a disdegno la presenza dei comuni, tempo è venuto in cui queglino che seder potrebbero fra i pari antepongono i loro posti nell' altra camera, in ragione della sua influenza e della sua maggiore considerazione.

Ma ciò che sopra ogni cosa vuolsi osservare, e che il seguito di quest' opera metterà nella sua maggior luce (1), si è che in tutta quanta Europa se havvi mai popolo che goda di maggior libertà, ed eserciti più decisa influenza sul governo che in Inghilterra; se in niuna parte lo spirito pubblico è più forte; se niun paese ha tanta energia e forza veracemente nazionale, gli è perchè la camera dei comuni non è composta di deputati di quelle picciole associazioni formate contro la forza e la violenza, autorizzate da un sovrano troppo debole a protegger di per sè stesso i suoi sudditi, e governate dai loro magistrati; gli è perchè questi magistrati non son dessi i rappresentati nel parlamento, ma si il popolo stesso; gli è perchè i comuni non servono che a segnare i limiti entro i quali stannosi e votano gli elettori, e ad indicare il numero dei deputati da eleggersi. In Inghilterra i membri della camera-bassa non vengon punto nominati dagli amministratori; nè si è obbligati di fissarne la scelta nella circoscrizione del comune o della contea; non si eleggono rappresentanti del borgo, chè simili principii oligarchici sono assai lontani dalla liberalità della costituzione inglese, colla quale sono incompatibili. Il popolo inglese, diviso in borghi, nomina sovra

(1) Il seguente libro ne farà conoscere i funesti effetti d' un sistema opposto in Francia; ma ci cadrà in acconcio di parlarne allorchè ci interterremo dei Paesi-Bassi.

tutta l'estension del regno le persone che rappresentano ciascuna individualmente, tutta quanta la nazione (1). Vedremo in breve le cause che han dato origine a codesto fenomeno, unico nelle antiche costituzioni d'Europa.

(1) Perciò i deputati nella camera dei comuni non possono, sì come i pari, dare il loro voto mediante procuratore, *because they are themselves proxies for the People*. Coke, *Inst.* tomo IV, pag. 41. Delolme, *Const. of England*, lib. 2, cap. 3. (Edizione del 1816, pag. 227, *in notis*.)

CAPITOLO QUARTO.

Degli antichi tenimenti (*tenures*) inglesi.

Quegli autori i quali han maggiormente esaminato a fondo il sistema feudale, che ha gittato in Inghilterra più forti radici che nel rimanente d'Europa, distinguono, secondo le leggi e le consuetudini inglesi, quattro sorta principali di tenimenti (*tenures*, dipendenze d'un feudo), alle quali nondimeno è uopo aggiugnerne qualcuna di meno generale (1), e sono: i tenimenti a servigio di cavaliere, quelli in libero *socaggio*, in *villenaggio puro*, e in *villenaggio-socaggio;* distinzion necessaria sino al giorno d'oggi per ben comprendere le disposizioni delle leggi inglesi, e che non possiamo esimerci dall'analizzare per far vedere sino

(1) Tal è, a mo' d'esempio, il tenimento in *frane-almoing*, parimenti conosciuto in Francia sotto nome di *tenure en franche-aumône*. Frattanto dal solo fatto che la *tenure en franche-aumône* è conosciuta in Inghilterra, dove il re è signore, feudatario di tutte quelle terre che i sudditi non ponno possedere che a titolo di feudo, ne viene che il tenimento *en franche-aumône* non è un allodio, come pare lo abbia supposto de Laurière, prefazione della *Collezione delle ordinanze dei re di Francia*, tomo I, n.° 3; d'altronde chi è possidente allodiale non dipende da persona.

a qual punto è penetrato in quel regno lo spirito di feudalità (1).

Il tenimento a servigio di cavaliere, *tenementum liberum* o *per servitium militare*, era il possesso d'un feudo sotto condizione di prestare al signore qualunque servizio nobile nella sua corte o in guerra, sì come quelli dei grandi vassalli in tutti i paesi d'Europa e in Inghilterra istessa. Un tal obbligo del vassallo, quantunque diffinito dalle leggi e dagli usi, poteva dipendere dalle circostanze, e noi abbiamo soventi volte notato che il vassallo era talmente vincolato al suo signore (*suzerain*), che dovea contribuire al suo riscatto, o mettersi in ostaggio in vece sua, come venia fatto prigioniero di guerra. Questa sorta di tenimento era certamente la più nobile, e gli ecclesiastici al par dei laici poteano possedere codesti feudi; se non che i sacerdoti faceansi rappresentare in guerra.

Allor quando cominciò a declinare il più alto periodo della feudalità; allor quando i re vollero un'armata permanente ed indipendente dai loro alti-baroni, od assoldarono truppe d'avventurieri o nazionali o stranieri, non ardirono farsi lecita apertamente una tale innovazione, per tema d'urtare la loro nobiltà di cui mostravansi assai diffidenti, e il primo passo che diedero fu quello di esonerare i baroni dal seguitarli all'armata. Una tale esonerazione era gradita a tutti coloro cui piaceva incombere ai propri interessi, o le cui abitudini ed inclinazioni non erano guerresche: e' s'affrettarono a comperare un tal favore; e i re, col

(1) La materia dei tenimenti è stata spiegata *ex professo* in una opera di Littleton, pubblicata fra l'altre da Houard, *Antiche leggi francesi*, tomo I, il quale vi ha aggiunte alcune note e un ben condotto confronto colle antiche leggi municipali di Normandia.

pretesto di rinforzare la loro armata ch'era tanto indebolita, impiegarono questo danaio ad assoldar truppe, le quali, unicamente soggette ai loro ordini, servirono in seguito a distruggere la potenza dei baroni guerrieri e a ridurli ad una soggezione e ad una obbedienza passiva. Le guerre fattesi dai re d'Inghilterra fuor del loro paese, e specialmente in Francia, eran sommamente gravose per quelli dei loro vassalli che dovevano seguitarveli; e le cronache dicono che la retribuzione che poteva supplire al servigio militare venne fissata in occasione della spedizione di Tolosa, nel quinto anno del regno di Enrico II (1): e siccome questa retribuzione era proporzionata ai servigi dovuti dal feudo, e calcolata secondo l'estensione e l'importanza del medesimo, così l'imposizione, col volger degli anni, divenne fondiaria (2), in ragione di tanti scudi per ogni misura determinata; lo che venne detto *scutagium* o scutato.

Perchè una terra potess' essere posseduta a servigio militare indefinito, lo che i Normanni chiamavano *fief de haubert* (feudo il cui possessore ha il dritto di portare il piastrone o il giaco), bisognava che avesse una certa

(1) « *Generale proposuit Edictum, ut comites et barones qui* » *militare servitium ei debebant, parati essent ad Portesmutha cum* » *equis et armis ad transfretandum cum eo ad partes transmarinas, in die Pentecostes jam instante; veniente autem die* » *statuto, multi impetrata licentia remanserunt, dantes de quali-* » *bet scuto duas marcas argenti.* » Matt. Paris, *Hist. Angl., ad ann.* 1201.

(2) Quest' è ciò che distingue lo scutato dalla tassa permanente, stabilita molto tempo dappoi in Francia, per levar truppe che dovessero proteggere gli abitanti contro i soldati congedati. Ordinanza del re Carlo VII, del 2 novembre 1430, nella *Collezione delle ordinanze dei re di Francia*, tomo XIII, pag. 306.

estensione, fissata, giusta le vecchie tradizioni, a quattro *hydes*, lo che costituiva il *knights fee* o feudo di cavaliere (*tenementum liberum per servitium militare*); la qual disposizione pare collegarsi all' antico uso riferito nel primo regolamento dell' 812, articolo 1, a termini del quale era obbligato al servigio personale un uomo ogni quattro *mansi* di terra. Que' vassalli che possedevano feudi di minore estensione non potevano essere astretti ai medesimi doveri che quelli i quali ne possedevano di più grandi; e' prestavano qualche servizio nobile, quantunque d' un grado inferiore, come quello di scudiere, di vessillifero, di siniscalco, di cantiniere; e allora il tenimento era conosciuto colla denominazione di grande *serjeanty, magnum servitium.*

La seconda specie di tenimento d' un grado meno elevato era il franco e libero, ma a servizio determinato, che dalle vecchie consuetudini inglesi è detto *free socage*, *liberum socagium*: i doveri di questi vassalli erano molto più ristretti; non avevano nè gli onori nè le brighe annesse al servizio di cavaliere. Il vocabolo *soca* è antichissimo nelle leggi inglesi, e rinviensi nelle leggi d' Eduardo il Confessore, articoli 21 e 23, dove significa un certo diritto che competeva a persone costituite in dignità, abbenchè inferiori agli alti-baroni, e ai grandi vassalli della corona; almeno lo si dee supporre dall' ordine della enumerazione, ad onta della oscurità della definizione della parola (1); e da ciò pare esser derivata la voce *socagium*, che significa

(1) Art. 21. « *Archiepiscopi, episcopi, comites, barones et* » *omnes qui habent sacham et socam, thol, theam et infangan-* » *these*. » Art. 23. « *Soca est, quod si aliquis quaerit aliquid in* » *terra sua, etiam furtum, sua est justitia si inventum fuerit aut* » *non*. »

un grado inferiore e un servizio più limitato (1). Coloro che possedevano in libero *socaggio* erano vassalli, ma unicamente obbligati a prestare una rendita od altra corresponsione, o in danaio o in natura.

I tenimenti in *villenaggio* puro, *villenagium purum*, importavano certi servizi ignobili, ma assai onorati e indeterminati, mentre il *socaggio* villano non obbligava che a certi servigi rustici determinati dal contratto, e perciò men distinti. Non poteansi a tutto rigore chiamar vassalli coloro che possedevano in *villenaggio*; non ostante, dacchè si confusero in qualche guisa i vassalli della corona con quelli del dominio particolare dei re, non poteasi fare a meno di non aver riguardo a coloro che possedevano in *villenaggio*, come coloni o censuarii immediatamente dipendenti dal demanio. Il re non poteva impor sussidii su tutto il regno se non coll' assenso degli alti-baroni, nè sui suoi dominii che col consenso di coloro i quali possedevano terre di lui senz' alcuna persona intermediaria, qualunque ne fosse il titolo; e dovevano ben esser riconosciuti (2).

Mano a mano che i costumi ventan facendosi più miti, che le diverse classi avvicinavansi, che i re andavan rimovendo gli alti-baroni dall' amministrazione del regno, che armate permanenti succedeansi alle convocazioni dell' *heribannum*, tutti i servizi personali e le prestazioni furono

(1) Du Cange, *in voce soca* e *socagium*.

(2) Un passo di Fleta, lib. 1, capit. 8, § 2, farebbe supporre che il *socaggio* villano fosse il tenimento degli uomini liberi o arimanni, i quali si eran veduti costretti di rimettere i loro beni alla corona per riprenderseli a titolo di feudo o di censo: questa maniera è sommamente oscura, e forse non merita il fastidio che la si sviluppi.

liquidati in danaro. I re non avean più d'uopo dell'assistenza dei cavalieri nè degli scudieri; ben volentieri faceano senza que' molti uomini indisciplinati che costoro conducevano all'armata, e stavano più contenti ad avere truppe, o nazionali od estere; regolarmente assoldate, sulle quali poter contare; e coll'andar del tempo tutti i tenimenti a servigio di cavaliere, o in *grand serjeanty*, furon convertiti di fatto in tenimenti a servizio, o prestazione, determinato. Un tale rivolgimento, che in sostanza era un'abolizione di quella feudalità di cui non rimaser dappoi che le forme, e pel quale i feudi ritornarono all'antico stato d'allodii, durò gran tempo ad operarsi, e sovente incontrò qualche ostacolo per parte degli alti-baroni della corona; non si può anzi dirlo completo che mediante lo statuto del dodicesimo anno del re Carlo II, il quale abolì tutti i servigi personali di cavalieri e di scudieri; e d'allora in poi non esistè più feudalità in Inghilterra se non nelle istituzioni giudiziarie e nelle formole dei pratici (1).

Si danno alcuni giureconsulti inglesi i quali pretendono che il tenimento in *socaggio*, segnatamente la specie chiamata *gavelkind* e conosciuta più particolarmente nella contea di Kent, sia un avanzo dell'antico dritto che i Sassoni aveano introdotto in Inghilterra; essi derivano questo tenimento dall'antico allodio, che non è stato riunito al dominio della corona o del signore, nè per confisca, nè per offerta libera del proprietario. Qualunque esser si possa l'autorità di quelli che giudicano delle consuetudini del loro proprio paese, specialmente allorchè han per loro la

(1) In questa spiegazione abbiam seguita la dottrina di Blackstone, *Comm. on the Laws of England*, lib. 2, capit. 5 e 6.

tradizione, noi non possiamo ammettere codesto sistema. Qualunque idea di tenimento è contraria al possesso franco e allodiale d'un arimanno, il quale non conosce altro superiore fuor del suo re, e altro sovrano fuor dell'assemblea de' suoi eguali; il quale serve la patria in persona e a proprie spese, perchè è membro integrante della società e gode dei suoi vantaggi. Il *socaggio* non è un allodio, perchè allora sarebbe essenzialmente falso che il re fosse solo proprietario, e che un particolare non potesse avere che un diritto utile; massima riconosciuta e fondamentale del diritto inglese (1). Finalmente il *socaggio* distinguesi dal tenimento a servigio di cavaliere, perchè non è nè militare nè indeterminato; e il carattere distintivo della proprietà nazionale degli antichi Germani è il debito di difendere la patria e di concorrere a tutte le misure decretate in comune per la pubblica salute, qualunque esser ne possa la natura e l'estensione.

Noi abbiam tenuto dietro alla fondazione della feudalità in Europa: dappertutto quegli uomini liberi che si faceano vassalli non contraevano alcuna nuova obbligazione; cangiavan soltanto l'oggetto della loro prestazione, corrispondendo al signore ciò che dianzi avean dovuto alla nazione; e dal momento in cui i vassalli cominciarono a separarsi dall'associazione generale dei cittadini, dal momento in

(1) Secondo Coke su Littleton, lo attesta Blackstone, *Comm. on the Laws of England*, lib. 2, capit. 3 e 4, già da noi allegato. Emerge da questo che il vocabolo feudo non è preso nelle leggi inglesi per un immobile qualunque, come stabilisce il sig. marchese de Pastoret, nella *Collezione delle ordinanze dei re di Francia*, tomo 16, pag. 119, nota *a*; ma che tutti gl' immobili inglesi sono veri feudi.

cui l'antrustione, il fedele, spogliavasi della sua qualità d'uomo libero per essere totalmente a disposizione del suo signore, e dacchè per necessaria conseguenza era esentato dal presentarsi all'armata nazionale, ove non si trattasse di seguitare il suo capo, il servigio ch'ei prestava non era nè più oneroso nè più indeterminato di quello degli arimanni o rachimburghi: non vuolsi adunque risalire agli antichi allodii per rintracciare l'origine del *socaggio*. D'altronde, se i tenenti in *socaggio* fossero stati gli antichi uomini liberi, e nella nuova loro condizione si fosse riconosciuta la menoma traccia dei loro diritti, avrebber fatta una parte del parlamento assai più essenziale che gli alti-baroni; avrebbero avute certe prerogative ben altramente importanti, che non sarebbersi ristati dal far valere, o almeno dal reclamare, specialmente in que' tempi di sconvolgimento che sì lungamente agitarono l'Inghilterra, de' quai reclami l'istoria non fa menzione alcuna: è dunque mestieri conchiudere che i tenimenti in *socaggio* non sono che una delle mille sorta di feudi conosciuti in Europa.

CAPITOLO QUINTO.

Conservazione delle antiche associazioni.

Tutti gli antichi Germani, tutte le prime società delle quali abbiam contezza, hanno avuta una specie di mutua guarentigia; ma in nessuna parte è stata così bene stabilita, così regolarmente organizzata quanto fra gli Anglo-Sassoni (1). Gli uomini liberi eran riuniti in decanie di dieci famiglie, in centurie di dieci decanie, in contee o *shires* di parecchie centurie: il nome di *friborgus* è ora attribuito all'uomo libero che fa parte di questa associazione, ora a tutta quanta l'associazione. Il grande oggetto di sì fatte riunioni era la pace e la tranquillità pubblica; allorchè era turbata, la contea aveva l'obbligo d'indicare la centuria del reo, la centuria di designare la decania e la decania di consegnare la persona di lui, sotto pena di pagare la multa incorsa e di riparare il danno cagionato. Allorchè il colpevole aveva beni bastanti, la somma si prendeva su questi; ma in mancanza di solvibilità, erano obbligati solidalmente gli altri membri della decania; le decanie della stessa centuria, le centurie della stessa

(1) Qui sopra, libro 1, capit. 8.

contea, potevano essere sussidiariamente escusse pel pagamento di quelli che non potevano satisfare alla condanna.

Per una conseguenza naturale di questa solidarietà, ogni uomo libero invigilava su i diportamenti e le azioni de' suoi concittadini; ogni decanta sull'amministrazione della decanta vicina; ed ogni centuria su tutte quelle della contea. Il capo della decanta, della centuria o della contea, ne governava gli interessi coll'assistenza di tutti gli uomini liberi suoi eguali, i quali avrebber ricusato d'obbedire a certi ordini a cui non avesser eglino concorso; e ciò che presso gli altri Germani non era stato che effetto del caso o dell'arbitrio, era presso i Sassoni una regolarissima organizzazione: il conte o il suo vicario, conosciuto sotto il nome di *vice-comes* o *sheriff* (1), presiedeva alle assemblee della contea e tenea le sedute per l'amministrazione interna e giudiziaria; il centurione teneva le sedute della centuria, il capo della decanta quelle della decanta; ogni uomo libero disponeva degli affari della sua famiglia, giudicava i suoi figliuoli minorenni, e i suoi servi (2).

Questa organizzazione, di cui abbiamo già più d'una volta parlato, era fondata sul sistema di libertà assoluta, del dritto di cittadinanza, dell'indipendenza degli antichi Anglo-Sassoni; ma era incompatibile col sistema di dipendenza e di vassallaggio introdotto dalla feudalità. Le leggi inglesi ne accennano tutti i cangiamenti subiti da codesta istituzione.

(1) La parola *sheriff* ha un' origin comune coll' altra di *shire*, in inglese, contea.

(2) La distinzione stabilita da Bracton, capit. 10, § 1, porta che gli uomini liberi sono sotto la garanzia reciproca, gli schiavi (*de alicujus manupastu*) sotto quella del loro padrone.

Generalmente gli autori inglesi pretendono che l'istituzione delle decanie risalga ai tempi d'Alfredo, sì come noi abbiam rinvenute le tracce delle medesime idee presso tutti i popoli d'origine germanica; gli è probabilissimo che la sia anche più antica, e sia anzi anteriore allo stabilimento dei Sassoni nella Gran-Bretagna; che i re anglo-sassoni, e principalmente Alfredo, abbian dato un cert' ordine a questa guarentigia, abbenchè le leggi di questo principe giunte sino a noi non parlino delle associazioni, e noi non ne vediamo alcuna menzione espressa che nelle leggi d'Edgardo e in quelle di Canuto (1). I conquistatori danesi avevano adottate le usanze del popolo vinto, almeno in parte; e l'articolo 16 di questa istessa legge può far supporre che i soli abitanti antichi, e non già coloro che osservavano le leggi danesi (*in Danelaga*) fossero organizzati in decanie.

Allorchè i feudi incominciarono a introdursi a bastanza generalmente perchè la loro influenza si facesse risentire nella legislazione, l'istituzione delle decanie dovette subire un rivolgimento, che trovasi indicato nelle leggi di Eduardo il Confessore, articolo 21. I soli uomini liberi partecipavano all'associazione regolarmente organizzata: i vassalli erano sotto la garanzia del loro signore: chi possedeva un feudo in *franche-aumône* (2) (in elemosina libera), a

(1) *Leges Canuti*, articolo 19.

(2) Il tenimento in elemosina libera, egualmente conosciuto in Francia (*en franche-aumône*), era originariamente un tenimento ecclesiastico del medesim' ordine di quello a servizio di cavaliere: nondimeno in seguito passò anche ai laici. Du Cange, *in voce eleemosyna libera*; Bracton, *lib.* 4, *cap.* 2 *et lib.* 5, *cap.* 9. Blackstone, *Comm. on the Laws of England*, lib. 2, capit. 5 e 6;

servizio di cavaliere o in *socaggio*, aveva tutti i suoi vassalli nel suo *friborgus*; e tutti insieme non avrebber potuto contare che per un sol uomo libero, se il signore feudale non fosse anch' egli stato vassallo del re.

Rimarchevolissima è la differenza che necessariamente risultò da un tal cambiamento per l'amministrazione della giustizia: sino allora le cause erano state portate alle sedute, o del conte, o del centurione, o del *friborgus heofod* (1), e le sentenze profferite dai magistrati nominati dal re o sotto la sua influenza diretta: la giustizia era stata esercitata in nome del re, qual rappresentante dell'intera società, e come quegli che assicurava l'esecuzione delle sentenze. Ma dal momento che i grandi vassalli separarono dalla città i loro servitori o fedeli, e che se ne resero garanti verso il regno, era indispensabile di accordar loro i mezzi di impedire che nuocessero altrui, e il diritto di correggerli: sin d'allora il signore ebbe un'amministrazione e una giurisdizione sui suoi vassalli minori, distinta da quella del re; e questi vassalli minori non ebbero più alcuna relazione col rimanente della società se non per mezzo del loro signore (2). Quindi le leggi

Reeves, *Hist. of the English Law*, capit. 21, tomo III, pag. 303. Merlin, *Repertorio di giurisprudenza*, *in voce* franche-aumône.

(1) Hallam, *View of the Middle Ages*, capit. 8, par. 1, tomo II, pag. 139, crede che il *tithingman* o *friborgos heofod* non abbia mai esercitata alcuna giurisdizione, e che nelle sedute delle centurie lo sceriffo avesse la presidenza: codesta opinione non influisce menomamente sui nostri risultati.

(2) Rinviensi questa medesima transizione nella rivista annua del *friborgus* (*visus franci plegii*) che era fatta originariamente in nome del re da un magistrato, e che dippoi cadde nelle mani dei

d'Eduardo, dopo aver detto che gli arcivescovi e i vescovi che possedevano in limosina libera, i conti e baroni che possedevano a servizio di cavaliere, e i possidenti in *socaggio*, hanno i loro servitori sotto il loro proprio *friborgus*, aggiungono immediatamente che se qualcuno di questi servitori o vassalli minori siasi reso reo di un delitto, e che ei sia dalla pubblica voce gridato per tale il signore pronuncierà sul suo destino nella sua corte; in vece che coloro che non dipendono da nessuno che goda di tai diritti saran tradotti davanti le giustizie reali della contea o della centuria (1): e una simile disposizione si trova ripetuta alcuni articoli più sotto.

La conquista dell'isola fatta dai Normanni operò grandi cangiamenti in tutto ciò che risguardava l'amministrazion del regno. La battaglia di Hastings, in cui eran periti il re, i suoi due fratelli e il fiore della nobiltà inglese, lasciò molti feudi vacanti: parecchi Sassoni o Danesi furono spogliati dei benefizi che possedevano (2). Quantunque siavi

[illegible]

signori, talchè nel secolo decimoquinto questa parola non fu presa che per una prestazione feudale. Du Cange, tomo V, col. 566 e 567, ediz. del 1733.

(1) Art. 21: « *Archiepiscopi, episcopi, . . . vel alios sibi servientes sub friborgo suo: quod si cui forisfacerent et clamor vicinorum de illis assurgeret, ipsi tenerent eos rectitudini in curia sua.* » Art. 26 « *Illi vero qui non habent illas consuetudines, coram justitia regia rectum faciant in Hundredis, in Wapentachiis, vel in Scyris*.

(2) Mi valgo del termine di *beneficii*, perchè prima della conquista non si conosceva in Inghilterra la parola feudo: questo vocabolo vi fu introdotto dappoi, allorchè vi era in uso la lingua francese: ed ecco il perchè di tutte le lingue tedesche l'inglese è la sola che abbia la parola feudo, mentre tutte le altre hanno quella di *lehen*, *leen*.

luogo a supporre esagerato quanto ne dicono le cronache d'una epoca assai vicina (1), non ostante denno essere state assai spinte le crudeltà e le vessazioni dei Normanni, malgrado l'umanità che spirano le leggi di Guglielmo il Conquistatore. Furono continuate le associazioni per gli antichi abitanti del paese, e i Normanni vi trovavano il vantaggio diretto che la intera centuria era responsabile della multa incorsa per l'omicidio d'un Normanno, od anche di quello che non poteva essere provato Inglese, e che tutti coloro i quali appartenevano alla centuria erano interessati a prevenire codesti attentati, e a rilasciare i rei; finalmente, che la soddisfazione era meglio assicurata. La mancanza di reciprocanza di questa disposizione non è, a senso nostro, una prova d'oppressione degl'indigeni; ma i Normanni astretti al sistema feudale, tutti vassalli della corona, tutti possessori dei grandi feudi, non potevano appartenere ad una centuria; ciascun di loro era separatamente risponsabile della pena del suo delitto, e dovea portarla solo.

(1) « *Rex itaque factus Willielmus, quid in principes Anglo-* » *rum, qui tantae cladi superesse potuerunt fecerint, dicere cum* » *nihil prosit, omitto. Quid enim prodesset, si nec unum in toto* » *regno de illis dicerem pristina potestate uti permissum, sed* » *omnes aut in gravem paupertatis aerumnam detrusos, aut exhe-* » *redatos patria pulsos, aut effossis oculis vel caeteris amputatis* » *membris opprobrium hominum factos, aut certe miserrime afflic-* » *tos, vita privatos. Simili modo utilitate carere existimo dicere* » *quid in minorem populum, non solum ab eo, sed a suis actum* » *sit, cum id dictu sciamus difficile, et ob immanem crudelitatem* » *fortassis incredibile.* » *Historia Elyensis*, pag. 516. È specialmente provata una tale esagerazione, quanto sia ai beni, dalle autorità e dai documenti autentici raccolti da Hale, *Hist. of Common Law*, capit. 5.

Nei primi tempi che successero alla conquista, tutti i Normanni erano vassalli, o immediati della corona, o di qualche signore. Gl' Inglesi, qualunque ne fosse l' origine, erano esclusi dal possesso dei fendi, o almeno ben pochi erano queglino che godesser d' un tal favore: nondimeno conoscevasi la libertà personale, il libero possesso degli allodii (1): chi era libero doveva, a termini dell' articolo 64 delle leggi del re Guglielmo, appartenere a una centuria; gli altri erano schiavi o servi, e non dipendevano che dalla volontà del loro padrone. Per accertarsi della fedeltà non solo dei signori e vassalli normanni, ma eziandio degli uomini liberi dell' Inghilterra, il re esigè da questi ultimi un giuramento particolare (articolo 52); garantì loro il

(1) È ciò provato da un monumento importante al sommo, dal placito di Pinenden, tenuto sotto il regno dello stesso Guglielmo il Conquistatore. Questo placito fu presieduto in nome del re da Gosfredo, vescovo di Costanza: vi si trova menzionata la presenza del conte di Kent, dei vescovi di Rochester e Chichester, di Riccardo di Tunbridge, di Ugo di Montfort, di Guglielmo di Arcis, del visconte Haymo, di parecchi vassalli e baroni, e di molti altri uomini della contea, e Francesi e Inglesi, i quali non potevano essere se non se arimanni o oomini liberi. Vi fu giudicato che l' arcivescovo di Cantorbery possedeva di pieno diritto, e come allodii, alcune terre che il vescovo Odone, fratello del re, gli disputava. « *Et ab illis » probis et sapientibus hominibus qui affuerunt, fuit ibi diratio- » cinatum, et etiam a toto comitatu recordatum atque judicatum, » quod sicut ipse rex tenet suas terras liberas et quietas in suo » dominico, ita archiepiscopus Cantuariensis tenet suas terras » omnino liberas et quietas in suo dominico.* » Questo placito è stato pubblicato da Selden, *in notis et spicilegio ad Eadmeri Cantuarensis, historiam novorum, fol.* 197 (Lond. 1623). È da notarsi che nella giunta dei Benedettini a Du Cange, *in voce jurata*, questa sentenza è stata allegata come pronunciata da dodici giurati, della qual cosa non v' ha alcuna menzione nel testo.

dritto di non esser tassati oltre quanto avrebbero essi consentito (articolo 55), lo che era altro dei contrassegni distintivi della libertà; lasciò loro la delazione dell'armi, con che invigilassero alla pubblica quiete (articolo 56) e alla difesa del regno contro gl'inimici esterni (articoli 58 e 59); continuò agl'Inglesi le loro antiche sedute e la loro divisione territoriale ed amministrativa (articolo 64), ma al tempo stesso li costituì mutuamente garanti delle pene di qualunque misfatto o delitto (articolo 53) (1). Nulladimeno le cariche rilevanti, specialmente quelle di conte, furon coperte da Normanni, e la nazione conquistatrice erasi assicurata la maggiore influenza negli affari pubblici e privati.

Allorchè, dopo qualche anno di pacifico possesso, i Normanni si furono amalgamati cogli abitanti del paese d'origine bretona, sassone, danese o scozzese, anche con quelli ch'erano usciti dal principato di Galles o dalla Cornovaglia (2), e quando il sistema feudale fu divenuto generale in Inghilterra, l'istituzione delle centurie fu minacciata di totale rovina: ogni signore esercitava una giurisdizione sui suoi vassalli; e' sentenziava sulle loro liti nella sua corte signoresca, e non avrebbe potuto veder di

(1) Alcuni autori inglesi stimabilissimi avvisano che con queste disposizioni Guglielmo il Conquistatore abbia introdotta una feudalità universale. Reeves, *Hist. of the English Law*, capit. 2, tomo I, pag. 34 e seg.; ma noi non possiamo ammettere questo sistema, attesochè incombevano i medesimi doveri agli uomini liberi. Si vegga qui sopra, lib. 1, capit. 13, vol. I, pag. 143, not. 1. Molte autorità si possono trovare pro e contra questa opinione, raccolte nelle note di Runnington ad Hale, *History of Common Law*, capit. 8, not. *k*.

(2) Leggi di Guglielmo il Conquistatore, artic. 81.

buon occhio che si fosser riuniti pel loro comune interesse, opposto il più delle volte al suo: per buona ventura dell'Inghilterra, i re successori di Guglielmo pensaron saviamente di serbare i loro dominii, e di non investirne che alcuni piccioli possidenti o vassalli, i quali, quantunque dipendenti immediatamente dal re, non erano a bastanza potenti per opporsi alle sue volontà. Del pari che presso i Franchi e i Lombardi, la forma esterna delle sedute non variò che di ben poco allorchè sostituironsi ad esse le corti signoresche; eguale rivolgimento non meno importante operossi insensibilmente in Inghilterra, e tra i piccioli vassalli del re s'introdussero le associazioni che anticamente avevano avuto luogo infra gli uomini liberi (1). Nelle *shire-gemot* o assemblee della contea, nel *wapentachium*, nella centuria, nella decania, la giustizia erasi mai sempre amministrata in nome del re, mentre questo nome era sinonimo di quello di governo, e l'autorità reale eseguiva i voleri della nazione; continuò ad amministrarsi a suo nome allorchè la sentenza non riceveva la sua forza obbligatoria che dalla sanzione del re come signore privato del suo dominio. Dappertutto l'attaccamento alle istituzioni antiche non è che l'abitudine delle forme esterne; e sì come in Francia, in Alemagna, in Italia, le associazioni della Gran-Bretagna mutarono assolutamente natura senza veruna

(1) Da ciò che gl'Inglesi riguardavano come sinonimi il *borough* col dominio antico. Un breve diretto dal re Eduardo III ai baroni dello scacchiere, il quarantottesimo anno del suo regno (1375), dice: « *Vobis mandamus quod per librum nostrum qui dicitur* » *Domesday, vel per alios rotulos, vel memoranda scaccarii sive* » *alio modo competenti dictam villam burgum vel de antiquo* » *dominico coronae nostrae non esse invenire contigerit.* » Brady, *Treatise of Boroughs*, pag. 41.

opposizione, perchè furono conservate le stesse denominazioni, lo stesso apparato.

Col succedersi degli eventi, essendosi estesi i dominii del re, ed essendovisi riuniti i grandi feudi, si estesero queste associazioni; le furono più antiche delle associazioni dei communi e delle lettere di libertà delle città: ed allorchè a poco a poco la feudalità cominciò a non esistere che nelle leggi, allorchè i comuni furono chiamati al parlamento, le centurie, i *friborgi* tornaron di nuovo ad essere ciò ch' erano stati nella loro istituzione, altrettante riunioni d'uomini liberi aventi per oggetto il mantenimento della loro libertà e della loro sicurezza: ripresero l'amministrazione da cui eransi dipartiti, e trattarono sia di per loro stessi, sia col mezzo di mandatari nominati nelle loro assemblee, tutti gli affari del loro distretto, per quanto il permetteano le nuove forme d'un governo bene amministrato; esercitarono, sì come vi esercitan sino al presente, la prima funzione dell'uomo libero, quella di nominare il suo rappresentante nell'assemblea generale della nazione. Le medesime forme, scrupolosamente conservate sin dai tempi dei Sassoni, han sovente celati principii totalmente diversi; e questo cagiona nel governo inglese quelle tali bizzarrie di cui le sole antiche tradizioni ponno dare la chiave, e le quali non si scusano che per un inalterabile attaccamento alle forme: ma ad esse sole però l'Inghilterra va debitrice della sua felicità e della sua libertà.

CAPITOLO SESTO.

Effetti delle associazioni su l' amministrazione e la giustizia.

La continuazione delle associazioni particolari e della mutua guarentigia dei cittadini, onde si distingue l' Inghilterra da tutti gli altri paesi d' Europa, ha prodotti effetti di sì gran momento sull' amministrazione interna e sulla giustizia in codesto regno, che le si può in gran parte attribuire la libertà individuale de' suoi abitanti, lo spirito pubblico che li caratterizza, e i mezzi che han posto questo regno in istato di sostenere e di terminar vittoriosamente una lotta che non mirava niente meno che alla sua totale rovina; che all' incontro ha finito per farle dettar leggi a tutta quanta Europa. Proviamci di sviluppare queste conseguenze.

Dal momento in che i cittadini son tra loro garanti, che ogni membro d' una società cantonale può essere solidalmente responsabile delle mancanze commesse da tutta questa società o da altro de' suoi membri (1), ne viene per

(1) A torto c' immagineremmo che una tal garanzia altro non fosse che un avanzo delle antiche usanze caduto in desuetudine e degenerato in mera formalità, come se ne veggon molte in tutti

necessità che ogni cittadino ha il dritto di conoscere tuttochè risguarda gli obblighi de' quali e' si rende mallevadore. Inutilmente un magistrato od amministratore pretenderebbe occultare agli associati ciò ch' e' fa in nome comune, chè non ha il dritto di tener loro celata la menoma cosa; se gli riescisse d' abbagliarli per il momento, i suoi segreti verrebbero ben presto svelati dalle conseguenze di quanto avesse creduto nascondere, ed ei sarebbe doppiamente responsabile tanto del suo fatto proprio quanto dell' eccesso d' autorità commesso nell' ingannare i suoi committenti.

Non solo ogni cittadino ha il diritto di farsi mostrare tutto che ha relazione alla società di cui fa parte, ma una tal cosa gli sarebbe assai poco utile, se non avesse nello stesso tempo il dritto di discutere la validità di quanto è stato fatto sotto la sua responsabilità. Se l' amministratore non può vietare ai suoi amministrati, i quali sono ad una suoi committenti, di prender contezza della sua gestione, egli è parimenti obbligato a rispondere a tutte quelle

que' paesi i quali han conservate le loro antiche forme, e specialmente in Inghilterra: all' opposto, non più lontano del mese di gennaio 1818, due domande per certe somme assai forti sono state aggiudicate ai possidenti di due case danneggiate nella sommossa di Spafields del 1817, a carico delle parrocchie di Londra, le quali, a termini della legge, avrebber dovuto impedir questo danno. Gli è però vero che soltanto in virtù d' una legge molto posteriore una tale responsabilità ha luogo in caso di turbolenze o di sommossa, e che si può ristringere l' antico obbligo delle centurie a quello di consegnare il reo alla giustizia, non essendo che sussidiario quello della rifazione del danno: ma questa differenza, che specialmente nella condizione delle società antichè non è grande quanto lo si crederebbe, non arreca verun cambiamento al risultato. Si vegga Hallam, *View of the Middle Ages*, capit. 8, pag. 3.

osservazioni che su codesta gestione gli ponno venir fatte da uno o da più associati: non può essere opposta al coobbligato solidario l'obbiezione che colui il quale si avvisa di fare l'osservazione non v'ha alcun interesse; quel semplice cittadino che disamina, che biasima le operazioni del magistrato inferiore o superiore, che lo cita anche in giudizio a motivo della sua amministrazione, non può esser rejetto per mancanza di interesse diretto (1).

Tutti questi principii vengono scrupolosamente osservati nell'amministrazione dell'Inghilterra; se non che le leggi contengono molte disposizioni per assicurare ai magistrati certi vantaggi e facilità che li pongono in istato di rispondere a codeste critiche, che rendono più difficili le richieste vessatorie, che assicurano all'amministratore certe convenienti riparazioni ove sia ingiustamente molestato, che gli agevolano i mezzi di esonerarsi della sua responsabilità, e

(1) Per la stessa ragione in Inghilterra ciascuno ha il diritto di perseguitare un delinquente e di accusarlo davanti il giudice competente: ed anzi non vi si conosce alcun magistrato incaricato d'oficio di perseguitare i rei, tranne qualche rarissimo caso: ci riserviamo d'esaminare in seguito i tre sistemi diversi d'accusa adottati nei vari stati d'Europa: quello dell'accusa privata, ammesso esclusivamente in Inghilterra; dell'accusa d'oficio, egualmente esclusiva, osservata nei Paesi-Bassi sotto la loro legislazione antica; e la combinazione di questi due principii nella Francia e antica e moderna. Non possiamo contuttociò fare a meno di osservare che la mancanza d'una magistratura incaricata d'ufficio dell'indagine dei delitti e della persecuzione dei rei è nel novero delle doglianze che hanno indotta la città di Londra a votare in una seduta del consiglio municipale del 10 dicembre 1818 un indirizzo al parlamento per la riforma delle leggi penali d'Inghilterra, il quale è stato presentato nella Camera-alta dal celebre lord *Holland*.

che per ciò non rendono un pubblico impiego tanto oneroso da non essere accettato da chiunque abbia cari la propria quiete e il proprio riposo. Son queste le leggi che fissano un termine in cui tutte le azioni contro un magistrato, in causa della sua gestione, debbon essere instaurate sotto pena di perdita di diritto; quelle che condannano alle spese doppie, triple, od anche a certe multe contro coloro le cui domande contro qualche amministratore saran dichiarate mal fondate; quelle che esonerano dalla condanna delle spese qualunque magistrato tradotto in giudizio in occasione delle sue funzioni, allorchè ei faccia qualsiasi offerta, quand' anche codesta offerta fosse dichiarata insufficiente. Ciascuno è dedito a lagnarsi; e se si fosse lasciato assolutamente aperto il campo a coloro che sono mal soddisfi di tutte le amministrazioni; se non si fosse in tal modo garantito il magistrato; se non gli si fossero lasciati alcuni vantaggi in quelle cause nelle quali ei può essere implicato in forza della sua carica: se non lo si fosse assicurato che, prescindendo dalla considerazione e dalle altre prerogative di cui gode durante il tempo delle sue funzioni, non si potrebbe turbargli la quiete, dopo cessate, se non per un certo intervallo e sotto certe restrizioni, sarebbe stato impossibile trovar persone disinteressate cotanto da accettare impieghi di magistratura in vista del ben pubblico, o tanto ambiziose da assumerli in considerazione del potere e dell' onore.

In Inghilterra è libero ad ognuno il dibattere i conti renduti dei magistrati locali, i quali a tale effetto son fatti di pubblica ragione; ma una tale facoltà è limitata ad un termine fisso, e spirato questo, senza che niuno abbia presentata alcuna osservazione nella forma voluta dalla legge,

un tal silenzio è preso per l'espressione dell'unanime consenso degl'interessati; conta per un'approvazione definitiva, o non si ha più verun diritto per l'avvenire di ritornare sulla giustezza di quel conto. Ciascuno, chi puranco non abbia che un interesse oltremodo indiretto a una nomina, è accettabile per discutere davanti al giudice se un candidato che si presenti per un impiego sia dotato delle qualità necessarie per la eleggibilità, purchè faccia valere il suo reclamo in tempo utile. Spirato che sia il termine senz'alcun reclamo, il candidato è unanimemente riconosciuto eleggibile, e non è più esposto a nuove indagini. Ogni elezione può essere attaccata come invalida, anche da colui il quale non potesse provare il suo interesse diretto; ma dopo il tempo fissato dalle leggi o dall'uso, niuno è in diritto di contendere questa elezione, qualunque fossero le nullità che la viziassero.

In conseguenza di codesto principio, ogni Inglese si identifica colla intera nazione e con ciascuna delle sue parti, sentesi ogni giorno chiamato ad esercitare una parte, a dir vero impercettibile, ma però integrante, della sovranità, e contribuisce invidiamente al regolare andamento del regno, della contea, della parrocchia. In tal modo il popolo inglese in massa mantiene da sè stesso una polizia che, se può lasciare alcun che a desiderare nelle particolarità, ha però sovra quella del continente quell'incalcolabile vantaggio di non far mai vedere alcuna violenza, e di non far nascere inconvenienti assai più gravi in luogo di quelli che impedisce: polizia che forma l'ammirazione di tutti gli stranieri, i quali, in veggendo la regolarità delle sue operazioni, non trovano mai sì bello espediente, e che

invano tenterebbero di stabilire nei loro stati tutti i governi del continente (1).

Quel cittadino che non può dare un passo senza riconoscere i suoi diritti e la sua influenza non può essere indifferente alla sorte del suo paese di cui sentesi coamministratore. Ei non esiste che nella sua patria, e per essa non gli è pesante alcun sagrificio; adopera a conoscerne i veri interessi, nè di vista li perde giammai; e se trovasi in Inghilterra, come per tutto, qualche persona la quale non vegga che il suo interesse particolare, se codesto egoismo non vi è meno inerente alla natura umana che in altri paesi, occorrono per lo meno importanti considerazioni di questi interessi particolari per far tradire que' della nazione, che ogni cittadino riguarda a buon dritto come in parte i suoi. Un Inglese non può esser neutro allorchè si mettono in discussione alcuni punti d'amministrazione del suo paese; per poco ch'ei sia al di sopra della classe indigente, è nel caso d'esercitare un'influenza qualunque;

(1) In Inghilterra non si conoscono nè sbirraglia, nè gendarmeria, nè oficiali od agenti di polizia. I costabili, i quali eseguiscono tutti i mandati e i quali soli sono incaricati di mantener l'ordine, non sono punto armati. In un'urgenza, il magistrato può domandare la forza armata, ma tali casi avvengon di rado. Non vi si conoscono nè passaporti nell'interno, nè dichiarazioni entrando nelle città o negli alberghi. In circostanza di gran concorso, il più delle volte non vien mantenuto il più stretto ordine, ma non si tratta però di persone detenute arbitrariamente, carcerate per mancanza di passaporti o fogli di via; e poi colui che viene arrestato non è mai maltrattato dagli oficiali di polizia i quali pretendono eseguire i mandati d'un'autorità qualunque; genere di violenza atroce e di cui pur troppo il continente porge esempi frequenti, tollerati, anzi autorizzati da certi magistrati indegni delle auguste funzioni loro affidate.

egli è chiamato a disapprovare per via di fatti, o a ratificare col suo silenzio la gestione de' suoi magistrati; e qualunque sia la sua determinazione, e' concorre ad assodare uno de' partiti. Nell' esercizio delle funzioni amministrative o giudiziarie, siano permanenti, siano temporarie, alle quali ei può essere chiamato, in quello de' suoi diritti d' elezione, egli agisce pro o contra quel partito che professa la tale opinione; ei si crede, o almeno può crederselo, che il suo voto sia stato decisivo (1).

Ma non solo sotto quest' aspetto ha avute vantaggiose influenze sull' amministrazione dell' Inghilterra la conservazione delle associazioni civiche, se lice servirsi di questo termine; chè l' ha pur anche preservata dallo spirito fatale d' aristocrazia o d' oligarchia che ha distinto i comuni del continente. La mutua garanzia conosciuta sino al presente giorno nella Gran-Bretagna è modellata sulle usanze antiche dei Germani, essenzialmente liberi ed indipendenti, i quali avrebbero egualmente ricusato di curvare l' altera loro fronte davanti ai fasci di un littore o la sedia curule, e sotto lo scettro d' un despota o davanti il trono di un sovrano: la loro società non era quella di timidi schiavi i quali, dopo aver spezzate in segreto le loro catene ed essersi evasi dalla casa del padrone, si riuniscono per mettere in comune la loro debolezza e il loro terrore; i quali, incapaci del sentimento della verace libertà, obbediscono a quello cui hanno affidata la custodia de' loro interessi, colla medesima servilità onde strisciavano al cospetto

(1) È cio stato sviluppato con sommo ingegno dal sig. de Vincke, presidente in capo della provincia di Vestfalia, in un opuscolo intitolato: *Darstellung der innern Verfassung Gross-Britanniens*; Berlino, 1815, in-8.°

del loro signore; ma ell'era quella d'uomini coraggiosi e guerrieri, i quali sentivano la loro forza e non la metteano in comune che per agire con maggior energia; i quali osservavano gli ordini d'un capo in tutto che risguardava l'obbietto pel quale aveanlo nomiuato, mentre che per tutt'altro oggetto non obbedivano che alla loro propria volontà; in somma, la mutua garanzia, la cui origine risaliva a tempi anteriori alla feudalità, era l'opera d'un popolo libero e fiero, e mirava ad una indipendenza completa quanto comporti l'umana società. Il comune, qual è conosciuto in tutta quanta Europa, è l'opera d'un popolo schiavo, e tende a una libertà relativa, cioè ad una schiavitù più moderata, o altramente modificata che non era quella dei signori feudali.

Ci cadrà bene spesso in acconcio di tornar sopra all'istituzione di codesti comuni, e sulle conseguenze dello spirito che han fatto nascere; ma la mutua garanzia stabilita in Inghilterra sin prima della feudalità, mantenuta nei dominii reali allorchè questa feudalità divenne universale, e nuovamente introdotta in tutta l'estensione del regno, via via che si intese dovessero le città affrancate far parte del dominio reale, e che furonvi riuniti i grandi feudi, era più antica dei comuni; e siccome fin dal primo momento le associazioni, e non già i comuni propriamente detti, furono chiamate al parlamento (1), così poterono continuare

(1) Non si nota mai troppo una tale differenza; e qualunque siane l'evidenza, la costituzione di molti paesi dimostra che la non si è capita o che non si è voluto capirla. Perchè, verbigrazia, gli Stati di Svezia hann'essi un ordine di contadini separato da quello dei comuni, mentre il parlamento inglese non ha camera-di-contadini? Forse perchè il contadino svedese è più libero

a mantenere le istituzioni amministrative nei principii d'una vera libertà.

Ciò che distingue essenzialmente i *boroughs* inglesi dai comuni del continente, e che si può capire con sola una parola, si è che il *borough* non fa un solo tutto, un solo ente morale, ma è sempre riguardato come l'unione dei cittadini che abitano in un certo spazio di terreno; mentre il comune è dappertutto riguardato come un sol corpo, del quale fanno parte i cittadini. In Inghilterra non si veggono che i cittadini riuniti in *borough* o associazione particolare; sul continente (intendiam dire di tutti quegli stati che non sono ricostituiti dopo l'abolizione della feudalità), non si vede che il comune composto di cittadini: la rappresentanza nazionale in Inghilterra è composta dei deputati di tutti coloro i quali han diritto di votare (1); sul continente, dei deputati comuni: e l'Inghilterra sola aveva un parlamento, mentre gli altri governi non s'immaginavano che

o più interessato alla conservazion del regno di quello sia l'agricoltore inglese? Dalla sola proposizione se ne comprende l'incongruenza: ma gli è che il contadino svedese è fuori dei comuni che seggon negli Stati, mentre qualunque Inglese fa parte della nazione che vi è rappresentata: gli è che in Isvezia gli Stati rappresentano i comuni; la camera-bassa, in Inghilterra, la nazione.

(1) Gli è quanto è stato deciso in principio (a meno d'una carta o d'una consuetudine antichissima in contrario, come se ne trova qualche esempio) dalla camera dei comuni il 3.° anno del regno di Carlo I (1628), dietro rapporto d'una commissione, della quale facean parte due dei più celebri antiquari della Gran-Bretagna, sir Carlo Cotton e Selden, non che il primo dei loro giureconsulti, sir Eduardo Coke. Vi fu però qualche avvocato dei comuni che cercò di far prevalere i principii dei comuni del continente, come Brady, *Treatise of Boroughs*, e altri; ma per buona sorte dell'Inghilterra questo sistema è andato fallito a fronte delle antiche idee sulle associazioni.

esistesse un popolo, anche allor quando ammettevano i deputati dei comuni. In Inghilterra chi vota fa parte della nazione, quantunque non emetta il suo voto che nel borgo in cui abita; il deputato rappresenta il popolo inglese, quantunque nominato nel tal distretto: sul continente, il cittadino fa parte del comune, e questo appartiene alla nazione; il delegato non vede che la sua comune e la parte che ha nell' interesse generale (1). L' Inglese, cittadino, lo è dovunque; l' abitante d' un comune sul continente è straniero nel comune vicino. Non può esservi gelosia da borgo a borgo in Inghilterra, perchè questi borghi son composti solo di cittadini inglesi; questa gelosia è inevitabile sul continente, perchè non esistono cittadini, ma il paese è composto di comuni. Per la stessa ragione per cui l' uomo libero non obbedisce a' suoi magistrati che in ciò che spetta all' obbietto della loro nomina, mentre lo schiavo striscia davanti a tutti coloro che sono sovra di lui; per la stessa ragione per cui un Germano, benchè soldato, non dava alcuna preferenza al capo nel riparto del bottino, mentre il guerriero assuefatto alla disciplina del bastone si lascia maltrattare da qualunque ufficiale, al quale è inferiore, subordinato non già; per questa ragione istessa il

(1) È questo forse il perchè le città dell' Inghilterra, le quali, in virtù della loro corporazione e della loro carta, aveano il diritto di deputare al parlamento, come i comuni del continente, eran sì poco gelose di questo diritto in confronto dei borghi o delle contee. Hallam, *View of the middle Ages*, capit. 8, pag. 3, tomo II, pag. 324. « *The small number, comparatively speaking, of writs* » *for expenses of members for boroughs, which have been publi-* » *shed by Pryne, while those for the knights of shires are almost* » *complete, leads to a strong presumption that their attendance* » *was very defective*. »

magistrato d'un popolo libero ha soltanto cariche senza vantaggi, e la sua autorità, le sue rimunerazioni pecuniarie, la sua considerazione, non son bene spesso che deboli compensi alle sue cure; in vece che appo un popolo schiavo gl'impieghi di magistratura i meno elevati vengon richiesti, perchè assicurano a chi li occupa, se non il dritto, la facoltà almeno di dominar quelli che sono di un grado inferiore al suo (1). Quindi sul continente, e in ispecial modo in quegli stati in cui il dispotismo del principe, l'aristocrazia della nobiltà o l'oligarchia comunale han formato il carattere nazionale, si braccano tutti gl'impieghi, e talora divengono proprietà di qualche persona, di qualche famiglia o di qualche classe; mentre che in Inghilterra occorron misure coercitive per obbligare alcuni cittadini nominati a certi impieghi sovente altissimi, allorchè non sentonsi troppa voglia di sagrificare il loro riposo o il loro interesse personale al pubblico bene (2).

Le conseguenze della solidarietà di tutti i cittadini della stessa decania, della stessa centuria o della stessa contea, non son meno importanti sotto l'aspetto della giustizia. In ogni contea, lo *sheriff*, anticamente il vice-conte o sostituto del conte, ma odiernamente quel vero magistrato

(1) In conseguenza di questo raziocinio ci piace attribuire alla conservazione della mutua garanzia l'eguaglianza di tutti gl'Inglesi agli occhi della legge, e l'esempio unico in Europa d'una nazione la quale, conferendo importanti privilegi alla dignità di pari ereditaria, non conosce alcuna nobiltà. Hallam, *View of the middle Ages*, capit. 8, pag. 2, tomo II, pag. 298—204, attribuisce questo fenomeno ad altre cause che noi riputiamo secondarie.

(2) Così lo sceriffo, dopo aver servito per un anno, non può più esser costretto a continuare in questa carica per tre anni successivi. Statuto del 1.° anno di Riccardo II, capit. 11.

che i Germani designavano col nome di *grafion*, *earl*, *ealdormen*, e che si è voltato in latino *comes*, è la prima autorità sì dell'ordine amministrativo come del giudiziario: ei tiene le sedute della contea per le cause soggette alla loro decisione, presiede a tutti gli atti d'amministrazione, e segnatamente all'elezione di coloro che debbono rappresentar la nazione nella camera-alta del parlamento, sino a che sian nominati dalla sua contea; gl'incombe di far eseguire nella contea qualunque sentenza criminale o civile, non che i mandati o gli ordini emessi incidentemente in un giudizio pendente davanti i giudici superiori; comanda la leva in massa degli uomini liberi capaci di portare le armi, lo che dagli Inglesi è detto *posse comitatus*, potere della contea, o in caso d'invasione estera o di turbolenze interne, o per eseguire le leggi o le decisioni del giudice delle quali dee serbare il tenore se incontrà opposizione. In qualche contea, l'anarchia e l'usurpazione avean rese ereditarie coteste cariche; in altre il popolo avea conservato i suoi diritti di nominare di per sè stesso i suoi capi; e questo venne confermato da uno statuto del ventottesimo anno del re Eduardo III (1355), capitolo 8; in processo di tempo il popolo fu spogliato di questa prerogativa; e, dopo molte variazioni, il potere di nominare gli sceriffi è rimasto definitivamente alla corona, salve alcune eccezioni (1).

I cittadini son meglio riesciti a mantenersi nel diritto d'eleggere un altro magistrato, le cui funzioni son parimenti in parte amministrative e in parte giudiziarie, e che

(1) Blackstone, *Comm. on the Laws of England*, lib. 1, cap. 9, n.° 1.

surroga di dritto lo sceriffo, allorchè questi è impedito: gli è il *coroner* o *coronator*. Noi non particolarizzeremo qui i suoi diritti nè i suoi obblighi, nè quelli di parecchi altri magistrati od oficiali che vengon nominati dal popolo; noteremo soltanto, all'appoggio di quanto abbiam già osservato, che la contea risponde delle multe incorse dai suoi amministratori, o di quelle indennità alle quali potrebbero esser condannati in ragione della loro gestione; che per conseguenza non solo ciascuno ha un interesse diretto di dare il suo voto ad un uomo integro, e d'istruire i suoi concittadini dei motivi ch'e' potrebbe avere di dubitare della probità o della capicità di qualunque candidato, ma eziandio d'invigilare a che la scelta non cada su di una persona i cui mezzi pecuniari possano presentare una bastante garanzia pel pagamento delle multe o per le reintegrazioni (1).

Una conseguenza del medesimo principio, ma di assai maggior momento, è l'uso d'esigere guarentigia dei buoni diportamenti di colui che è in sospetto d'un delitto o misfatto, non che del condannato dopo l'espiazione della sua pena. Dal punto in che la decania, la centuria, la contea, risponde del delitto d'un reo ch'essa non può dare in mano alla giustizia, è inutile d'assicurarsi della sua persona o di carcerarla, a meno che non si tratti d'un delitto grave ed importante pena afflittiva; si è certi di esiger la multa e la reintegrazion dei danni alla persona lesa, se non sui beni del delinquente, almeno su quelli de' suoi coobbligati solidali, quando pure si fosse sottratto

(1) Blackstone, *Comm. on the Laws of England*, lib. 1, cap. 9, n.° 2.

alla giustizia. Per le stesse ragioni che rendono la presenza dell'accusato indifferente al postulante, la comunità dalla quale dipende l'accusato, e che è il suo garante naturale, ha interesse di vegliare alla sua discolpa e a presentare la sua persona in debito tempo e luogo per rispondere all' accusa e per ricevere la sua sentenza; ma, siccome questa comunità non può essere obbligata che a condanne pecuniarie, così ella non cerca che di preservarsi dal danno che potrebbe provare, e per conseguenza non esige nè può esigere che una cauzione dall'accusato, di somministrare la tal somma, caso non si presentasse in giudizio, o fosse condannato. Da ciò è derivato il diritto di qualunque Inglese di fare istanza pel suo sprigionamento sotto cauzione, ogni qual volta venga carcerato per causa civile o criminale, purchè non sia riputata fellonia (1).

Anticamente tutte le pene erano pecuniarie, e qualunque fosse la natura dell'accusa, aveva luogo in tutti i casi lo scarceramento provvisorio sotto sicurtà; ell'è questa la disposizione delle leggi anglo-sassoni, e di quelle di Guglielmo il Conquistatore (2): in seguito, l'alto tradimento, l'assassinio, lo stupro, tutti gli altri delitti che gl'Inglesi comprendono sotto la generale denominazione di fellonia, e che importano pene afflittive, furono eccettuati. Le ultime restrizioni di questa facoltà d'ottenere la

(1) « *Omnes autem attachiabiles licet vicarium in prisona custodire, donec per legitimos homines sub districtu vicarii commorantes legitime fuerint replegiati.* » Fleta, *lib.* 1, *cap.* 36, § 1.

(2) *Leggi anglo-sassoni d'* Eadweard o *Eduardo il Vecchio*, *art.* 6. Il trattato fra lo stesso re e il re danese Gutruno, art. 3. Leggi d'Atelstano, art. 20; di Canuto, tit. 2, artic. 32; di Guglielmo il Conquistatore, artic. 4 e 63.

propria libertà sotto cauzione sono del secolo decimo sesto; e se i giudici son più difficili che non erano ad ammettere gli atti di mallevadoria, colpa delle circostanze che han fatto ristringere il favore concesso dalla legge. Lo scarceramento provvisorio sotto sicurtà non è esclusivamente proprio dell'Inghilterra (1); ma ciò che distingue le istituzioni britanniche da quelle del continente è, in primo luogo, che questa facoltà non è eccettuativa, ma bensì di dritto generale, e che, siccome proviene da una legge espressa di Guglielmo il Conquistatore, così la libertà non può venir negata che nei casi espressamente eccettuati; e, in secondo luogo, che essendo data la cauzione verso l'intera contea, non è il solo accusato quegli cui interessi il mantimento de' suoi diritti, ma tutta l'associazione che si trova garante della condanna pecuniaria alla quale ei potrebbe essere esposto. Prima della istituzione dei giudici di pace, i soli magistrati della contea ricevevano codesti atti di mallevadoria; eglino esercitan tuttora, in concorso dei giudici di pace, questo importante ramo dell'amministrazion giudiziaria: hann' eglino un interesse diretto alla

(1) San Luigi, Luigi X e Carlo VII l'aveano stabilito nella Linguadoca: *Collezione delle ordinanze dei re di Francia*, tomo XIII, pag. 488, n° 16. Rinviensi la stessa disposizione in una ordinanza di Luigi XI, del mese d'ottobre 1461, confermativa dei privilegi di Clery. *Collezione delle ordinanze*, tomo XV, pag. 166, art. 15. Si vegga anche la stessa raccolta, tomo XVI, pag. 15, pag. 106, n.° 16, pag 288, n.° 3 e pag. 421 Il sig. marchese de Pastoret, il quale ha pubblicato questi due ultimi volumi, opina che gl'Inglesi abbiano presa questa istituzione dalla Francia (tomo XVI, pag. 421, nota *d*): noi nol crediamo, ma siam d'avviso che tanto gl'Inglesi quanto i Francesi l'abbiano attinta nell'idea generale che della liberta eransi fatta gli antichi Germani.

sua conservazione, e vegliano al mantenimento d'un diritto che si è perduto in quegli altri paesi d'Europa nei quali, unicamente ricevuto per l'interesse degli accusati, questi non hanno avuta bastante influenza o bastante potere per far valere contro l'autorità suprema un dritto di tanto momento (1).

Finalmente è un'ultima conseguenza di questo principio l'usanza di esigere certe sicuranze pei buoni diportamenti e per la tranquillità di colui che ha fatto temere di turbare la quiete pubblica. Potendo la contea esser garante dei danni arrecati da' suoi concittadini, debbe avere il dritto di premunirsi contro qualunque temibile impresa (2). Si pensò adunque di esigere da colui che avesse ingerito un tal sospetto, ch'e' si obbligasse a star quieto, sotto pena di pagare una somma fissata, e inoltre ad indurre alcuni mallevadori per altra somma egualmente determinata, da pagarsi qualora i suoi diportamenti dasser luogo a giustificare i sospetti. Una tale usanza è d'una remota antichità, e i giureconsulti inglesi la fan risalire alle leggi d'Eduardo il Confessore, art. 18; noi crediamo anzi d'averne scoperta

(1) Questo diritto è stato espressamente confermato e ridotto in legge dello stato dal famoso atto di *habeas corpus*, fatto poco prima della ristaurazione della monarchia sotto Carlo II.

(2) Quindi lo sceriffo è il primo tra' magistrati che ha il dritto d'esigere tali sicuranze. Blackstone, *Comm. on the Laws of England*, lib. 1, capit. 28. Beaumanoir, *Consuet. del Beauvaisis*, capit. 59 e 60. Du Cange, sopra Joinville, dissert. 29. Nondimeno codesta istituzione, la quale non è mai stata adottata generalmente, e più conforme alla pace giurata, *Urpheda*, dei Tedeschi. *Feinliche Gerichts-Ordnung Kaiser Karls des 5en*, art 108.

qualche traccia nelle leggi d'Atelstano (1), di un secolo e mezzo più antiche. Colui il quale non poteva indurre le sicurtà richieste era espulso dalla contea, e per conseguenza da tutto il regno, perchè non poteansi obbligare gli abitanti d'una contea più che quelli d'un'altra ad esser garanti d'una persona sospetta incapace di dare alcuna garanzia del suo modo di procedere: in oggi che la giustizia ha un corso più regolare, che la sua azione è più sicura e più vigorosa, e che si valuta la gravezza della pena del bando e dell'espulsione dalla propria patria con maggior giustezza, tutto riducesi a carcerare per alcun tempo chi non può dare veruna sicurtà (2).

Tutte queste conseguenze della mutua guarentigia han contribuito assai allo stabilimento della libertà individuale degli Inglesi. Avrem soventi volte occasione per entro la presente opera di far rilevare i vantaggi che all'Inghilterra son ridondati da simile istituzione; per ora ci limitiamo semplicemente al nostro obbietto, e passiamo ad altro punto non meno importante dell'amministrazione della giustizia.

(1) Artic. 1. *Et sit cognatus ejus fidejussor ipsius ut semper abstineat.* » Art. 6. « *Et fidejussores illius sint, ut semper abstineat.* »

(2) Blackstone, *Comm. on the Laws of England*, lib. 4, capit. 18. Del resto, per fare così di volo un'osservazione, solo in Inghilterra e in Francia si considera il bando come una pena assai più grave della prigione, mentre in Germania e nei Paesi-Bassi avveniva il contrario. Proverrebbe forse da ciò che una volta conoscevansi nei Paesi-Bassi ed anche in Germania alcuni bandi parziali, dietro i quali il bandito non ha uopo di abbandonar totalmente il suolo natio? O sarebbe ella piuttosto mancanza di spirito pubblico e indifferenza dei cittadini? La continuazione di questa opera potrebbe porgere qualche ragione per ammettere l'ultima spiegazione d'un tal fenomeno.

CAPITOLO SETTIMO.

Legge comune (*common law*).

Le varie popolazioni di Germani che conquistarono la Gran-Bretagna, o Sassoni, Angli e Varni, Giuti o Frisoni; i Danesi e i Normanni che vi fissarono ora momentanea, ora stabile dimora, e che fondaron nell'isola un regno, aveano tutti gli stessi principii degli altri Germani e barbari che invasero l'impero romano. Appartenendo a nazioni distinte, ciascuna delle quali aveva le sue leggi e le sue consuetudini particolari, non si trovavan riuniti sul suolo istesso che per quell'accidente che aveali fatti partecipare alla medesima spedizione, o che li avea diretti verso la Gran-Bretagna: e' non avevano alcun motivo di adottare una legge generale ed uniforme, e ciascuno rimaneva attaccato a quella de' suoi antenati: le giurisdizioni personali, la diversità delle legislazioni riguardo agl'individui e motivata dalla loro origine dovè dunque stabilirsi in Inghilterra come nel rimanente dell'Europa.

È una cosa singolare che quasi tutti gli autori inglesi abbiano creduto dover negare l'esistenza di questa diversità di leggi (1), e che abbian rivendicato, come una

(1) Havvi anzi di più, e Fortescue, *de laudibus legum Angliae*, *cap.* 17., pretende che le consuetudini degli antichi Bretoni siano

specie di gloria, per l'Inghilterra un sistema opposto al naturale andamento delle idee, a quanto è stato ricevuto sul continente, e per sino ai monumenti dell' antica loro legislazione. Il cavaliere Spelman (1), la cui opinione è la più generalmente abbracciata, suppone l'Inghilterra divisa in tre parti, in ciascuna delle quali osservavasi una legislazione diversa, ma generalmente e senza alcuna distinzione di persone: queste tre legislazioni vengon dette, negli atti di quel tempo giunti sino a noi, *West-Saxene laga*, legge dei Sassoni occidentali; *Marchelaga*, legge dei Merciani; e *Danelaga*, legge dei Danesi. Il celebre vescovo di Durham, Nicholson, il quale ha pubblicata una dottissima lettera sulle antiche leggi anglo-sassoni (2), è stato a questa opinione, ed ha sostenuto che queste tre parole non designavano se non i tre territorii di cui era allora composta l'Inghilterra, e che se le leggi parlano d'ammende diverse nel *West-Saxene laga* da quelle che si contengono nel *Danelaga*, gli è perchè il danaio era più o meno abbondante, e la tassa del suo interesse più o meno alta nella parte del regno occupata dai Danesi che in quella conservata dagli Anglo-Sassoni; ei giunge persino a negare la diversità di legislazione.

le stesse di quelle che venivano osservate a tempo suo sotto il regno d'Enrico VI, e che nè la conquista della Gran-Bretagna fatta dai Romani, nè quella degli Anglo-Sassoni, nè quella dei Danesi, nè quella dei Normanni, non vi abbiano arrecato verun cangiamento.

(1) *Reliq.* pag. 49. Ell' è questa pure l'opinione di Blackstone, *Comm. on the Laws of England*, introd., § 3, n.° 1; Reeves, *Hist. of the English Law*, capit. 1, tomo I, pag. 2.

(2) Questa lettera è stampata in testa della *Collezione delle leggi anglo-sassoni*, di Wilkins.

È però facilissimo dimostrare la diversità delle leggi, e che inoltre eran esse in maggior numero. Le leggi dei re anglo-sassoni distinguono il *West-Saxene laga*, il *Marchelaga* e il *Danelaga*, non solo in quanto alla quota delle ammende e degli altri obblighi dei cittadini, ma anche riguardo alle denominazioni; ne sono sì frequenti gli esempi, che è quasi inutile indicarli (1).

L'articolo 62 delle leggi temporali del re Canuto dice che colui il quale avrà trascurato il mantenimento dei ponti, delle strade o delle vie militari, pagherà, se è soggetto alle leggi inglesi, *in Englalaga*, al re un'ammenda di centoventi soldi, e che sotto la legge danese, *in Danelaga*, continueranno ad essere osservate le usanze antiche, giusta le quali l'accusato può purgarsi col giuramento di venticinque giurati (*conjuratores*). Anche ammettendo che l'*Englalaga* di cui parla questa legge altro non sia che la legislazion comune ai Sassoni occidentali e ai Merciani, e che essa non provi l'esistenza d'un quarto sistema di leggi, è almeno impossibile di non attribuire questa procedura totalmente diversa che alla semplice indicazione del territorio, e di non ravvisarvi una variazione nella legislazione.

Ma queste leggi erano in maggior copia, ed erano personali. L'articolo 54 delle leggi del re Ina, il quale non si dà altro titolo fuor quello di re dei Sassoni occidentali,

(1) » *Solvat legis violatae poenam dominus juxta legem Da-* » *norum, et mulctam apud Anglos.* » *Trattato fra Eduardo e Gutruno*, art. 7 e 9; *Judicia civit. Lundoniae* (sotto il regno d'Atelstano), *in fine*; leggi d'Edgaro, nel supplemento; leggi temporali di Canuto, articoli 12, 13, 14 e 69; leggi d'Eduardo il Confessore, art. 10.

distingue espressamente i diritti dei Sassoni e que' dei Gallesi. Il re Edgaro, nel supplemento alle sue leggi, conferisce in termini espliciti ai Danesi il dritto d' eleggersi quella legge che bramassero osservare (1); imperocchè egli bramava di far loro adottare le leggi inglesi, e d' incorporarle nella nazione; prova evidente della personalità delle leggi. Ciò che rende anche più incontrastabile che queste nazioni d'origin diversa non eransi confuse in un solo e medesimo popolo è una disposizione delle leggi di Guglielmo il Conquistatore, articolo 51, mediante la quale viene ordinato che agl' Inglesi sia fatta giustizia come ai Normanni, ai Franchi come ai Bretoni del paese di Galles o della Cornovaglia, ai Pitti come agli Scotti d' Albania (2): disposizione totalmente superflua, se ognuno osservato non avesse le sue proprie leggi; tanto più che l' articolo 54 di queste leggi garantisce ai *Francigenae*, vale a dire a que' ch' erano d' origin francese, quantunque stabiliti nel regno dal tempo d' Eduardo il Confessore, l' esercizio delle consuetudini inglesi, caso le avessero adottate. I Normanni venuti di Francia dovevano interessarsi pegli antichi loro compatriotti. Coloro che osservavano le leggi danesi in Inghilterra discendevan com' essi dai Norvegi, e un autore contemporaneo asserisce che si trattò di rendere queste leggi

(1) « *Deinde volo, ut in usus sit apud Danos quam optima* » *eligi possit lex, et ego illis dedi permissionem et placare volo* » *quamdiu vita mihi concedatur pro vestra fidelitate quam mihi* » *semper promisistis; et hoc cupio, ut unum jus in quolibet scrutinio nobis omnibus sit commune ad tutamen et pacem omni* » *populo.* »

(2) Veggasi anche Hale, *History of Common Law*, capit. 4, pag. 63 (edizione del 1779).

obbligatorie generalmente per tutti gli abitanti (1). Codesta operazione venne abbandonata come soverchiamente ardita nelle circostanze d'allora; ma nulla induce a credere che, se il re si è lasciato piegare dalle istanze degli Inglesi i quali bramavano conservare le loro leggi o *west-sassoni* o *merciane*, avrebbe costretti i Danesi ad abbandonare la legislazione dei loro padri; quindi l'articolo 68 delle leggi del conquistatore dell'Inghilterra promette che ciascuno sarà conservato alla sua nazione, cioè, come spiegano gli articoli successivi, a' suoi usi e alle sue consuetudini, che tenevan luogo di leggi.

Se ciascuno aveva il diritto di osservare la legislazione de' suoi antenati, gli è sempre vero però ch'era obbligato ad osservare le leggi generali che il re prescriveva a tutti i suoi sudditi, senza distinzione d'origine. Verso la metà del secolo decimo, il re Edgaro diè alcune leggi obbligatorie in tutto il regno, e per tutte le nazioni che vi avevano stanza, *in qualibet natione*; ei vuole che le siano egualmente osservate dagl' Inglesi (d'origin sassone), dai Danesi e dai Bretoni. Il re Guglielmo il Conquistatore dirigè alcuni statuti a tutti gli abitanti dell'Inghilterra; ma questa disposizione espressa, ben lungi dal provare che non fossevi alcuna legislazione diversa riguardo alle persone, dimostra anzi che per una mera eccezione alla regola eran esse obbligatorie per tutti gli abitanti. Parecchi regolamenti degli imperatori e dei re franchi contengono parimenti alcuni ordini generali, e non ostante non havvi alcun fatto

(1) Il compilatore delle leggi d'Eduardo il Confessore, art. 35, sotto la rubrica *lex Noricorum*.

meglio constatato nella istoria dei popoli germani che la personalità delle loro leggi (1).

La distinzione delle leggi generali e comuni a tutta la nazione da quelle che non obbligano se non coloro i quali fanno parte d'una certa tribù o famiglia, ha dato luogo ad una separazione tuttavia esistente in Inghilterra, quantunque sia perduta la tradizione della sua origine: ed è quella della legge comune (*common law*), e della legge scritta, sì negli statuti del regno (*statute law*) che nel dritto romano (*civil law*) (2), sì nel gius canonico (*ecclesiastic law*), che nelle usanze commerciali (*law merchant*). Per ispiegare l'origine della legge comune, gli Inglesi suppongono che Alfredo il Grande abbia redatta una legge in lingua sassone, intitolata *Dom-bec*, la quale, dopo essersi gran tempo conservata, non sia giunta sino a noi; che dopo di lui l'Inghilterra siasi divisa

(1) Veggasi il libro 2, capit. 3.

(2) Benchè le leggi romane non abbian mai avuto forza di legge in Inghilterra, le non han però mancato d'esercitare un'influenza marcata sulla giurisprudenza inglese. Blackstone, *Comm. on the laws of England*, introd., § 1. I prologhi delle opere di Glanville, di Bracton, del Fleta e del libro intitolato *Regiam Majestatem*, sono evidentemente imitati dal prologo delle Instituta di Giustiniano. Si vegga Selden, *Diss. ad Fletam*. Il parlamento di Vestminster tenutosi sotto il regno del re Riccardo II, il 3 febbraio 1379, si è manifestamente dichiarato contro queste leggi; e Delolme non suppone così, *Const. of Engl.*, lib. 1, capit. 9, *in not.*, a cagion del principio *quod principi placuit legis habet vigorem*; rinvengonsi le medesime parole nell'introduzione di Glanville non che del Fleta. Questa ragione di Delolme è presa dal panegirico delle leggi inglesi di Forteseue, capit. 34; ma quest'opera non può fare autorità sovra un punto d'istoria, e non si risolve il più delle volte che in un'ampollosa declamazione su certe verità semplicissime.

in tre parti, ciascuna delle quali abbia osservata una legislazione diversa; che il re Edgaro abbia concepito il progetto di riformare la legislazione, lo che però non siasi ottenuto che da Eduardo il Confessore, il quale avrebbe ristabilito in gran parte le leggi d'Alfredo; finalmente, che queste leggi d'Eduardo, diverso nondimeno da quelle che noi conosciamo, contengano le disposizioni della legge comune, che non è messa in iscritto, ma che è composta o piuttosto manifestata dalle sentenze e dai decreti profferiti, e non si conserva che per la tradizione dei giudici (1).

S'egli è vero, come teniamo aver dimostrato, che le leggi fossero personali; se, ben lungi dall'aver date certe leggi uniformi, Eduardo il Confessore non abbia fatto che ordinare la redazione scritta delle disposizioni municipali con quelle varietà che emerger doveano dalla differenza di legislazione, sì come asserisce il compilatore dell'abbozzo di queste consuetudini; se difettiamo delle pretese leggi d'Alfredo e di quelle d'Eduardo il Confessore; se finalmente tutti i giureconsulti inglesi convengono che la legge comune non sia composta che di vecchie tradizioni; gli è probabilissimo che sia favolosa l'origine ch'e' ne danno. Non è già intendimento nostro di torcere in dubbio che Alfredo non abbia potuto dar certe leggi molte delle quali ponno essere state confermate dall'uso, ed anche mantenute sino al giorno d'oggi; che Eduardo non abbia potuto rinnovare queste leggi o darne altre, sì generali che particolari ad ogni nazione; che parecchie delle disposizioni

(1) Blackstone, *Comm. on the laws of England*. Introd., § 3; Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 1, Geremia Bentham, *Papers on codification*. *Edinburgh Review*, nov. 1817, vol. 29, pag. 217.

attuali della legge comune non si rattacchino a codeste rimembranze; ma noi non siam d'avviso che la legge comune dell'Inghilterra abbia una origine dissimile da quelle che vediamo nelle restanti parti d'Europa (1).

La stessa differenza che passava sul continente fra le leggi nazionali a motivo dell'origine, e generali in ragione dell'obbedienza dovuta da tutti gli abitanti al medesimo sovrano, non poteva essere ignota in Inghilterra; e quantunque il Danese avesse qualche usanza diversa da quella del Merciano, il Gallese da quella del West-Sassone, tutti erano egualmente soggetti alle leggi emanate in comune. Eran quelle che tutta quanta la nazione aveva fatte nelle sue sedute, o che il capo comune avea promulgate per l'utile generale: elle riferivansi alla comune difesa o ad altri simili oggetti; dovevan esse contenere la disposizione espressa della loro obbligazion generale. Le leggi particolari altro non erano che gli usi antichi di ciascun popolo, conservati per tradizione orale, o redatti in iscritto secondo la tradizione, talora accresciuti d'un nuovo articolo fattosi necessario per le circostanze: allora pure che queste leggi

(1) In Francia s'incontra il nome di legge comune nel senso degli usi antichi. Un' ordinanza di Filippo il Bello, del 23 marzo 1302, art. 59, dice: *Ordinamus etiam quod si alique persone » provinciarum quae* jure communi *reguntur, in parlamento nostro » causas habeant, quae jure scripto debeant terminari.* » *Collezione delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo I, pag. 366. È ciò anche più chiaramente spiegato in un' altra ordinanza dello stesso re, dove però non s'incontra il nome della legge comune. « *Regnum nostrum consuetudine moribusque precipue, non jure » scripto regitur.* » Ordinanza di luglio 1312, circa lo studio del diritto in Orleans, art. 1. *Collezione delle ordinanze*, tomo, I, pag. 502.

erano scritte, le non riceveano la lor forza che dall'uso, mentre le leggi generali non potevano obbligare tutti gli abitanti se non quando fossero promulgate. Ora, una tal distinzione che si rinviene in tutte le leggi dell'Europa, nel torno del secolo decimo, è precisamente la stessa che quella della legge comune e statutaria degl'Inglesi. Le stesse cause hanno prodotto ovunque la stessa diversità di legislazione; si debbe adunque supporre che la legge comune e non iscritta dell'Inghilterra altro non sia che l'antica usanza degli abitanti, la legge che in origine era personale, quella che equivale alle leggi degli antichi Germani. La legge statutaria in vece è la legge espressa e generale, quella che corrisponde ai regolamenti generali (1). La legge comune ha dunque dovuto essere pochissimo sicura nei primi tempi in cui ciascuno osservava le consuetudini de' suoi maggiori; ella non è divenuta uniforme che in seguito, allorchè il cangiamento de' costumi, il commercio, l'unità del regno, la concentrazione del poter monarchico e giudiziario han tolta la varietà di codeste usanze: gli è nondimeno impossibile assegnar l'epoca nella quale si è adottata questa legge, la quale non si fa conoscere se non per tradizioni ed esempi.

(1) Si vegga lib. 2, cap. 3, tomo I, pag. 217, nella nota.

CAPITOLO OTTAVO.

Giudici di pace.

Precipuo obbietto d'ogni società è la pace interna ed esterna; le leggi furon fatte per la quiete e la tranquillità; e se presso tutti gli altri popoli erasi potuto dubitare di questo vero, que' d'origin germanica furon solleciti di rendergli un luminoso omaggio. Il notammo già all'occasione delle antiche leggi del continente dell'Europa: i Sassoni della Gran-Bretagna non sonosi punto dilungati dal principio generale.

Medianti le antiche leggi sassoni, leggi universali di que' tempi, tutti i magistrati erano incaricati del mantenimento della pace, ed eranvi inoltre alcuni oficiali di titolo, conosciuti col nome di *custodes pacis* o *conservatores pacis*. Era loro incarico di conservare la pace garantita dal primo magistrato del paese, quella del re (1); dovean eglino per

(1) Nulla diciamo della condizione presente delle costituzioni europee, compresavi quella d'Inghilterra, e siam d'accordo col sig. Hallam, *Wiew of the middle Ages*, cap. 8, pag. 3, tomo 2, pag. 361, che sarebbe errore il considerare i re quai semplici magistrati ereditari, quai primi ufficiali dello stato: ma nelle antiche tribù germane, nei primi reami da essi fondati, sino a tanto

conseguenza dissipare qualunque sedizione e turbolenza, carcerare i sospetti dei misfatti e delitti, ed esiger da costoro congrue sicuranze che non avrebber commesso verun oltraggio o violenza, e di comparire in tempo e luogo della sentenza.

Sappiamo dai giureconsulti inglesi che anticamente i custodi della pace erano tali in virtù de' loro impieghi, come il re stesso, i grandi oficiali della nazione, i capi della contea, della centuria o della decanla, ciascun nella sua giurisdizione, e quindi i grandi ufficiali in tutto il regno, lo *sheriff* (*) e il *coroner* (**) nella contea, il *constable* (***) nella centuria, e il *tithingman* (****) nella decanla; oppure in virtù de' loro dritti acquistati per via di prescrizione e inerenti ai loro beni; o finalmente per l'elezione fatta dagli uomini liberi della contea sotto la presidenza dello *sheriff*, i quali nominavano a codesto posto alcune persone delle maggiori estimate e delle più potenti della contea, *de probioribus et potentioribus ipsius comitatus*.

L'estension del potere dei custodi della pace, le alte funzioni di molti infra coloro che coprivano questa carica,

che le sedute della nazione si teneano regolarmente, la loro autorità non era guari più estesa.

(*) Sceriffo, uffiziale o magistrato creato dal re in ciascuna provincia, il cui ufficio è all'incirca eguale a quello del bargello; ispettore di polizia. (*Nota del Traduttore.*)

(**) Oficiale, deputato, al quale, coll'intervento di dodici giurati, incombe di esaminare se un individuo trovato morto sia stato assassinato, o se abbia soccombuto a una morte naturale. (*Nota del Traduttore.*)

(***) Conestabile, o commissario del quartiere. (*Nota del Traduttore.*)

(****) Capo d'una diecina o decania. (*Nota del Traduttore.*)

la gelosia mostrata da certe persone potenti le quali reclamavano questa custodia, o per dritto di prescrizione, o in causa de' loro possessi, doveva assicurare a questi magistrati una grande influenza; i loro diretti rapporti cogli abitanti del paese nel quale risiedevano; la loro relazione colle centurie in cui anticamente riunivansi gli uomini liberi, e poscia i vassalli immediati della corona o del dominio regio, accrescer dovevano la loro popolarità. Quindi, allorchè Eduardo III, assistito dalla regina Isabella, usurpò la corona di suo padre, ammantò il suo avvenimento al trono col consenso del re Eduardo II; incaricò gli *sceriffi* di mantener la pace nelle loro contee, e fece ordinare dal parlamento che, a vie meglio far osservare la pubblica quiete, si nominassero ovunque persone capaci di assicurar questa pace: e fu questo statuto che servì di pretesto al re per avocare a sè la nomina dei conservatori della pace (1).

Sembra ch' Eduardo fosse contentissimo dei servigi che gli prestarono i magistrati da lui nominati, giacchè mediante uno statuto dell'anno trigesimoquarto del suo regno aumentò i loro poteri, e conferì loro il dritto di fare il processo ai felloni e ad altri che si fosser resi colpevoli di delitti; e al tempo stesso per designare le loro nuove attribuzioni, fors'anche per far cessare qualunque reclamo della contea sul diritto d'elezione, mutò il nome di conservatori della pace in quello di *Giudici di pace*, la qual denominazione si è fino al presente sostenuta in Inghilterra.

Nè questa estensione d'autorità è la sola di cui i giudici di pace vadano debitori ad Eduardo III; havvene altra di

(2) Statuto 2.° del primo anno d' Eduardo III, capit. 16; e del quarto anno, capit. 2.

ben maggior momento, e che, senza urtare le opinioni ricevute, sotto le forme antiche, ha fatto subire alla giurisprudenza inglese un totale rivolgimento: questa è la soppressione delle legislazioni personali, operata senza che l'istoria ne dia pur un cenno, senza che alcuno degli autori che hanno scritto sulle leggi inglesi se ne sia addato.

I conservatori della pace erano magistrati la cui prima creazione risaliva ad un'epoca assai rimota, o a meglio dire, la cui origine perdesi nella oscurità. Niuna legge espressa avevali istituiti, e non erano in certa guisa che gli strumenti onde l'intera nazione valeasi ad ottenere il precipuo scopo della sua organizzazione: noi li vediamo parimente presso un altro popolo d'origine germanica o settentrionale, il quale ciò non ostante non avea che poche istituzioni comuni cogli altri barbari (1). L'oficio loro era anche più conforme al genio degli Anglo-Sassoni, i quali, o per le loro naturali abitudini, o per effetto delle circostanze nelle quali trovavansi, o finalmente per l'ingegno sublime d'uno de' loro monarchi, avevano una organizzazione molto più regolare e più atta al mantenimento della pubblica sicurezza, che qualunque altro popolo d'Europa. Quasi quasi crederebbesi che la nomina d'un custode della pace sia il colmo della mutua garanzia.

Il merito del sistema delle associazioni, e i vantaggiosi effetti che non potea fare a meno di produrre, ebbero un successo tanto portentoso, che tutti que' popoli che andarono a stabilirsi in Inghilterra dopo i Sassoni furon solleciti d'adottarlo; i Danesi e i Norvegi si associarono essi pure

(1) *Assertores pacis*. *Leges Wisigothorum*, lib. 2, tit. 1, art. 26.

in *friborgi* (1), e i Normanni, dopo la conquista, non tardarono ad appropriarsi una organizzazione che anche a' dì nostri ottiene tutti i suffragi. Vi si erano conformate tutte le consuetudini, e la mutua garanzia era egualmente introdotta nel *Merchelaga* e nel *West-Saxonelaga*, nel *Danelaga*, e nell' *Englelaga*: erasi ella identificata colla nazione, e tutte le leggi, tutte le usanze ne portavano l'impronta: la legge comune supponeva l' esistenza di codesti magistrati, ella assegnava i limiti delle loro funzioni, lei facevan eglino eseguire. Se la diversità delle leggi personali prescriveva ad uno degli abitanti un' altra regola di condotta dissimile da quella del suo vicino, il conservatore della pace, il quale conosceva gli usi diversi, sapeva a che attenersi: d' altronde non essendo limitato il numero di questi magistrati, doveva esservene di quelli che osservassero ciascheduna di queste leggi e potessero fare stare a dovere coloro che obbedivano alla stessa consuetudine, al pari dei conti de' Goti e degli scabini dei Franchi e dei Lombardi.

I regolamenti del *friborgus* e della mutua garanzia, e quindi l' autorità dei conservatori della pace, non risguardava che gli uomini liberi; e se, all' occorrenza, per misura di legittima difesa o di precauzione, si poteva imprigionare uno schiavo, lo si faceva per consegnarlo al suo padrone, il quale solo era il suo mallevadore e al quale incombeva l' obbligo di soddisfare alle condanne profferite o di prestare la richiesta cauzione (2). Dopo la conquista dell' Inghilterra fatta dai Normanni e la diminuzione o più presto

(1) Leggi d' Eduardo il Confessore, art. 35.
(2) Leggi temporali di Canuto, art. 28.

la totale estinzione degli uomini liberi, vennero applicate ai vassalli immediati del regio dominio tutte le disposizioni della guarentigia comune; e il re, quantunque nel suo particolare di grado troppo alto per osservare una legislazion particolare, lasciò a' suoi vassalli la libertà di conservare le loro antiche usanze e la loro legge comune o anglosassone, merciana, danese o gallese: i conservatori della pace furono dunque mantenuti di dritto in tutte quelle parti del regno che spettavano al dominio particolare del re.

Fintanto che i soli vassalli del regio dominio, e quei pochi baroni d'origine inglese che avevano potuto conservare qualche indipendenza coi loro vassalli minori vivevano secondo la legge comune, mentre i signori normanni e i molti loro dipendenti osservavano la legge normanna, il paese era abitato da due nazioni diverse, l'una conquistatrice, e l'altra conquistata; coloro che obbedivano alle consuetudini antiche non venìano considerati come facienti la medesima nazione coi Normanni, e il popolo dividevasi riguardo all'origine di ciaschedun signore. Una tale separazione era un vero inconveniente per la felicità e la quiete pubblica; essa ricordava sempre memorie crudeli e poco favorevoli all'estensione del potere monarchico. Prima del suo avvenimento al trono, Eduardo erasi già chiarito dei mali che la potenza dei grandi vassalli soffrir facea alla Francia; egli avea cinta la corona solo in forza della ribellione dei baroni inglesi contro il sovrano; cercò adunque i mezzi di avvilirli; e prescindendo dalle altre misure per lui poste in opera, fermò in animo di tòrre il male dalla radice, di scavare le fondamenta del loro potere, e d'opporre l'interesse della massa intera degli abitanti e del popolo all'autorità dei baroni.

Accrescere l'influenza della mutua guarentigia, estenderla su tutto il regno, e indurre i vassalli dei baroni ad infrangere alla prima occasione i loro vincoli per diventar vassalli diretti del re, era il mezzo più naturale. Per favorire una tale rivoluzione, era mestieri fare sparire la diversità delle leggi, acciò, trovandosi le usanze costituenti la legge comune confuse colla legge statutaria, che emanava dal re e dal parlamento, tutti fossero in relazion diretta col re; bisognava dunque far conoscere la legge comune e farla osservare dai vassalli dei baroni, i quali, per la massima parte Normanni o d'origin normanna, osservavano coi loro vassalli minori le leggi normanne, quali erano state al tempo del regno di Guglielmo il Conquistatore, favorevolissime al potere dei signori; era d'uopo, con bella maniera e senza disgustare i baroni, fare adottare ai vassalli minori la mutua garanzia per ridur poi questi stessi baroni a non essere se non titolari di que' feudi che aveano realmente posseduti prima di questa associazione.

Eduardo, dopo essersi impadronito della nomina di codesti conservatori della pace, e averli fatti servire al mantenimento della quiete al tempo della sua usurpazione, si prevalse da sagace politico di questi stessi magistrati per conseguire il suo intento. Aumentando la loro autorità, innalzando quella considerazione di che già godevano, dando loro il nome di giudici, attribuì ad essi la cognizione delle fellonie e degli altri delitti contro la legge sì comune come statutaria; se non che ordinò che per giudicare di questi delitti non basterebbe un sol giudice di pace ma che ne occorrerebbero due o più (1). Dal momento

(1) Gli è quanto chiamasi in Inghilterra il *quorum*, secondo la prima parola d'una clausola inserita nella commissione dei giudici

in cui furono investiti dell'autorità per giudicare secondo la legge statutaria, comune a tutti gli abitanti senza distinzione d'origine o di nascita, e che obbligava sì i grandi vassalli della corona che quelli del dominio regio, sì gli uomini liberi, se tuttavia ve n'erano, che i vassalli minori, e' diventarono il primo strumento dell'estensione del regio potere su tutta l'ampiezza del regno; fecero cadere in desuetudine la differenza personale delle leggi; ristabilirono la mutua garanzia nella quale consisteva la loro potenza in tutte le contee, benchè dipendenti da signori particolari; finalmente servirono al re per ricuperare il pristino splendore della sua corona (1).

di pace. Una volta non tutti i giudici di pace aveano simile autorità; ma questa distinzione è stata abrogata dall'uso che l'estende a tutti. Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 1, capit. 9, n.° 1. Vincke, *Darstellung der innern Verfassung Gross-Britanniens*.

(1) In questa innovazione noi giudichiamo dover porre l'origine delle querele giuridiche presentate dai comuni nell'anno 28.° e successivi del regno d'Eduardo III, contro l'estensione dell'autorità dei conservatori della pace, sanzionata dallo statuto dell'anno 34.° di quel regno. Il rigor delle leggi contro gli offensori e i vagabondi poteva essere pretesto a codeste querele, la vera causa non già. Capivasi bene che andava a farsi un gran mutamento; e la nazione, poco atta a prevedere le conseguenze di queste nuove disposizioni, attaccata alle abitudini antiche, messa avanti dai gran signori i quali soli aveano interesse di opporvisi, vedea di mal occhio la potenza dei nuovi magistrati insigniti d'un nome antico. Pare ciò non ostante che questa nazione istessa siasi ben presto disingannata, giacchè, dopo aver chiesta per alcuni anni la soppressione delle innovazioni, concorse poco tempo dopo ad erigerle in legge di stato.

CAPITOLO NONO.

Antiche giustizie dell' Inghilterra.

Chi non vede se non lo stato presente dell' organizzazion giudiziaria dell' Inghilterra non può persuadersi aver essa avuto mai nulla di comune con quella degli altri paesi d' Europa; e nondimeno, allorchè si risale a certe epoche rimote, una tale diversità viene insensibilmente a dicessare, specialmente allorchè non si vogliano spiegare le antiche istituzioni per le odierne, lo che è generalmente il difetto degli scrittori inglesi. Padroni del più alto grado di libertà individuale di cui si possa godere sotto un governo qualunque, in forza di alcuni usi dell' antichità che hanno avuto la prudenza e la sorte di conservare; attaccati a tutte le bizzarrie delle loro leggi e specialmente della loro pratica giudiziaria, che quantunque indifferenti al mantenimento di questa libertà, sostengonsi allato di essa, pieni di rispetto per tutto quanto viene dai loro antenati, perchè hanno avuto in retaggio incalcolabili vantaggi, gl' Inglesi han creduto fare onore agli antichi re ed abitanti del paese coll' attribuir loro tutte le forme e le leggi che osservano oggigiorno, e temerebbero di scemare il rispetto debito a queste leggi istesse, se osasser riconoscere non esser elleno di una sì alta antichità.

I primi Germani che passarono nella Gran-Bretagna osservavano gli stessi principii di giustizia e di amministrazione di que' che fondarono i regni del continente; le leggi degli antichi Angli e Varni, quelle dei Frisoni, quelle dei Sassoni non lasciano intorno a ciò dubbio alcuno. Noi non avvisiamo che la razza dei Bretoni sia stata interamente esterminata (1): prima, perchè un tal procedere sarebbe stato contrario ai costumi dei Germani e ai loro interessi, poichè, essendo il terreno esteso a bastanza per alimentare le due nazioni, sarebbersi esposti a grave perdita col privarsi del lavoro dei vinti; poscia, perchè il numero degli abitanti della Gran-Bretagna doveva essere soverchiamente importante per soffrire una strage, od anche perchè si fosse potuta eseguire sì crudele carnificina; finalmente, gli stessi conquistatori non potevano essere in numero bastante a ripopolare l'isola, e specialmente a coltivare la terra e procacciarsi i primi bisogni della vita, tanto più che nella loro patria i vincitori aveano avuto a vile un tale esercizio. Con tutto ciò i Bretoni furono malissimo trattati; i maggiorenti infra loro abbandonarono il suolo natale per rifuggirsi nell'Armorica, detta poi Piccola-Bretagna (2); i loro capi s'eran regolati da codardi, e la famosa rimostranza dei Bretoni ad Ezio appalesa certi sentimenti che

(1) Hume, *Hist. of England, the Heptarchy*; Reeves, *Hist. of English Law*, capit. 1, tomo I, pag. 3.

(2) Il numero dei Bretoni spatriati fu sì grande, che i re franchi li riguardarono non già come una truppa di fuggiaschi, ma come una nazione straniera: loro mosser guerra, e dopo una facile vittoria, imposer loro un tributo. Sembra che il loro stabilimento rimanesse lunga pezza separato, poichè si veggono in corpo di nazione ribellati contro Carlomagno, ribellione che in poco d'ora venne sopita. Aimoin, lib. 4, cap. 78.

dovevano esser giudicati assai poco degni di compianto per parte d'un popolo essenzialmente ed unicamente guerriero; forse tutta quanta la popolazione, o almeno la sua massima parte è stata ridotta in ischiavitù, e per questo non si è conservato nulla delle antiche leggi bretone.

Anche allor quando fosse rimasta libera una parte degli antichi Bretoni e le si fosser lasciate le sue leggi ed usanze, al pari dei nazionali in tutti i regni fondati dai Germani, lo che potrebbe ammettersi in forza di una legge posteriore di oltre cinque secoli (1), non era questa una ragione per supporre che le leggi dell'Inghilterra e la sua organizzazion giudiziaria fosser diverse da quelle della Francia o dell'Italia. I Bretoni erano a un di presso nel grado istesso di civiltà, avevano all'incirca le stesse consuetudini dei Galli; aveano com'eglino subito il giogo della dominazione romana; e se, in causa della lontananza dei luoghi o della difficoltà di farvi passare forze bastanti, avessero forse avuto un esito più favorevole di racquistare la loro indipendenza, i monumenti di quel tempo, e specialmente i loro reclami a Ezio, dimostrano che non ne aveano manco il desiderio (2). Prima della conquista dei

(1) Legge di Guglielmo il Conquistatore, art. 51.

(2) Perchè mo gli antichi abitanti di quel paese son designati col nome di Romani nelle leggi dei Franchi e degli altri Germani sul continente, e con quello di Bretoni in Inghilterra? Noi portiamo opinione che si debba attribuire un tal fenomeno a una causa molto semplice. I Bretoni soggetti ai Romani, e i Romani stessi della Gran-Bretagna s'eran regolati in modo troppo vile, perchè i Sassoni degnassero curarsi di loro: aveano conservata la loro indipendenza contro i Romani que' soli che aveano opposta una vigorosa resistenza ai Sassoni. Gli abitanti della parte occidentale dell'Inghilterra, che sotto Nazan-Leod e i suoi successori difesero

Sassoni eglino doveano adunque avere quasi le stesse leggi dei Galli, presso i quali son ben noti i progressi dell'amministrazione della giustizia.

In Inghilterra, non che sul continente nei primi tempi dello stabilimento dei nuovi regni d'origin germanica, la giustizia era amministrata dagli uomini liberi adunati in sedute presiedute dal re o dal suo delegato, dal conte o dal suo sceriffo che ne facea le veci, finalmente da un magistrato inferiore. Non tutti gli affari erano di competenza di ciascuna di codeste assemblee; ma le sedute della nazione potevano prender cognizione di tutte le cause, mentre quelle della contea erano ristrette a'suoi soli interessi. La subordinazione e l'ordine metodico di queste sedute eran molto più facili in Inghilterra che negli altri paesi dell'Europa, perchè l'organizzazione delle decanie, delle centurie e delle contee, era assai più perfetta; ma gli appelli erano assolutamente ignoti, e gli uomini liberi della decania giudicavano le cause di lor competenza tanto sovranamente quanto il poteva la intera nazione. Lo schiavo o il servo era giudicato dal suo padrone, o da quelli al cui giudizio era soggetto questo padrone istesso; l'uomo libero non poteva esser chiamato se non davanti alle sedute composte d'uomini liberi al par di lui (1).

la loro libertà contro i Sassoni, che meritavan la loro stima, e che si mantennero sino a tempi di molto posteriori nelle montagne del paese di Galles e della Cornovaglia, aveano già saputo resistere alle armi d'Agricola, e non potevano esser compresi sotto la denominazione di Romani.

(1) Trovasi un esempio d'un tal giudizio nel placito tenuto sotto il regno di Guglielmo il Conquistatore in Pinnenden, pubblicato da Seldeu, nello *Spicilegium ad Eadmeri Chronicon*.

Allor quando coll' andar del tempo la feudalità fece progressi, e i vassalli separaronsi dal rimanente della società, ciascun d' essi fu soggetto soltanto alla giurisdizione del suo signore feudatario, e poco dopo adottossi la regola che nella corte signoresca i vassalli non fossero giudicati che dietro il parere dei loro pari. Questa legge ricevuta in tutta Europa non poteva non venire osservata in Inghilterra; se non che sembra vi fosse introdotta più difficilmente che sur il continente; almeno l' imperator Corrado (1) considerava già il giudizio per pari come una consuetudine antica, mentre due secoli dopo i baroni inglesi imposero questa massima come una condizione al re Giovanni. Il giudizio per pari, cioè dei vassalli immediati della corona per altri vassalli immediati, dei vassalli minori di ciascun barone per altri vassalli minori dello stesso barone, era di dritto comune in tutta l' Europa (2) molto tempo prima che se ne trovi alcuna traccia in Inghilterra, per la ragion semplicissima che non essendovisi introdotto il sistema feudale che lunga pezza dappoi, le leggi anglosassoni dei secoli nono e decimo non sono più inoltrate di quelle del continente del settimo, od anche del decimo secolo.

(1) Legge lombarda di Corrado. Se ne tiene già discorso nel regolamento di Crécy dell' 856, art. 10 (Baluze, tomo II, pag. 82). Male apponsi dunque Bernardi, *Origine e progressi della legislazion francese*, lib 3, capit. 6, nel supporre l' autenticità d' una legge d' Enrico I, che, al principio del secolo duodecimo, contiene una disposizione eguale, sul solo fondamento che questa legislazione spettasse ad un' epoca più recente.

(2) I baroni francesi reclamarono questo privilegio come di dritto comune, alla morte di Luigi VIII. « *Quod nullus de regno » Francorum debuit ab aliquo jure suo spoliari, nisi per judicium*

In forza delle particolari circostanze di questo regno, l'introduzione delle corti signoresche e del giudizio per pari in Inghilterra ebbe un effetto diverso da quello ch'essa produsse nel rimanente d'Europa. Era il re, come in ogni altro luogo, signore dei grandi vassalli della corona, non che dei vassalli minori immediati del demanio; ma questo demanio era sommamente esteso, e il numero di codesti piccioli vassalli immediati assai più ragguardevole che in tutt'altro regno. Ora, se i re di tutta Europa giudicavano in persona e dietro il sentimento dei loro alti-baroni le cause di quelli che dipendevano immediatamente dalla corona, lo stesso era in Inghilterra, ma la corte reale dovea poi occuparsi delle cause dei vassalli immediati del demanio, e questa corte, nella quale il re giudicava dietro il parere dei vassalli del demanio, doveva avere in Inghilterra molte più occupazioni che altrove. La corte del re era di due sorta diverse: quella del re qual signore (*suzerain*) dei gran feudi della corona, e quella di questo stesso re come possessore dei suoi dominii particolari; questa duplice competenza che rinnivasi nella persona del re o del suo *haut-justicier* (gran-giustiziere, gran-giudice) assicurava a questa corte una giurisdizione assai più importante che in altri paesi (1).

» *duodecim parium suorum*. » Matt. Paris, *ad ann.* 1226. Siccome il numero duodenario non è giustificato da veruna legge o consuetudine, così noi supponiamo che la parola *duodecim* sia stata aggiunta o da un copista inglese che abbia avuto in vista il numero dei giurati inglesi, o da un copista francese, che abbia riferito questo esempio ai dodici pari di Francia.

(1) Vedremo in seguito, lib. 4, capit. 11, che da ciò ebbero origine le grandi prerogative del parlamento di Parigi.

L'estensione del dominio regio e la necessità di rendere la giustizia feron sì che i re d'Inghilterra adottassero un mezzo che, sì come vedremo in breve, contribuì grandemente a fissare l'ordine giudiziario, quello, cioè, di spedire alcuni delegati nelle varie parti dei dominii per rendervi la giustizia e presieder le corti in nome loro. Ad esempio dei *missi dominici* che gl'imperatori franchi della razza carlovingia (1) mandaron nelle provincie, i re d'Inghilterra delegarono due persone, le quali, in certe epoche determinate, facevano un giro pei dominii del re; e che da questa maniera di viaggiare per amministrare la giustizia presero il nome di *justitiarii itinerantes*, *justitiarii in eyre*. L'istituzione di questi giudici è antichissima: sin dai tempi del re Enrico II, era da gran pezza conosciuta, e non mancano autori che la faccian risalire a Guglielmo il Conquistatore (2): le loro attribuzioni furono spesso estese; e, come i delegati degli imperatori, pare che abbian talvolta esercitata una certa vigilanza sull'amministrazione dei magistrati locali: nondimeno, sia chè la loro presenza cagionasse spese di gran momento, sia chè si facesser lecite alcune vessazioni, sia per tutt'altra

(1) I re di Francia seguirono, in simile circostanza, l'esempio dei Romani e dei re Merovingi, e nominarono alcuni magistrati fissi, che all'autorità amministrativa accoppiavano la giudiziaria: e sono i baili e i siniscalchi. Si vegga più avanti, lib. 4, capit. 6.

(2) Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 2, tomo I, pag. 52. Secondo l'autorità di Matt. Paris, *ad ann.* 1176, Hume, *Hist. of England (King Henry II)*, assegna a quest'anno l'istituzione dei giudici *in itinere*: ma se non v'ha alcuna autorità per attribuire a Guglielmo il Conquistatore la prima nomina, sembra almeno dalle prove allegate da Reeves che gli statuti di Northampton del 1176 non contenesser nulla di nuovo.

cagione, fatto sta che le loro girate non eran sempre viste di buon occhio, e non di rado qualche cantone ricusava di riceverli se fossero andati prima del tempo fissato dalla legge o dalla consuetudine (1).

In sino a tanto che le sedute della nazione, della contea, della centuria o della decania amministravano la giustizia, e che il re sì come i magistrati investiti del potere esecutivo non prestavano alle sentenze che il nome loro, gli appelli erano sconosciuti sì in Inghilterra che sul continente, e coloro i quali pretesero di trovarne menzione nelle leggi anglo-sassoni andarono errati. La legge d'Edgaro, articolo 2, dice che niuno potrà chiedere giustizia nelle sedute regie, ove non sia uomo libero in tutta l'estension del termine (*suo jure dignus est*), o non possa ottener giustizia nel suo cantone, vale a dire, come indica il contesto della legge, ove le sedute della contea o della centuria siano incompetenti; allorchè, per esempio, l'affare interessi certe persone spettanti ad un'altra contea o ad un'altra centuria, e indipendenti dal tribunale: la seconda parte dell'articolo parla delle multe, lascia al re la facoltà di far grazia allorchè la pena sia troppo forte, e determina al tempo stesso la composizion capitale come *maximum* della multa. Le leggi temporali del re Canuto, articolo 16, inibiscono a un privato il rivolgersi alle sedute reali, ma attribuiscono la competenza sulle ammende alle sedute

(1) Matt. Paris, *ad ann.* 1260. Un altra cronaca dice: « *Anno 1261, justiciarii itinerantes venerunt apud Wigorniam in octavis S.ti Joannis Baptistae . . . et totus comitatus eos admittere recusavit, quod septem anni nondum erant elapsi postquam justitiarii ibidem ultimo sederunt.* » *Annales ecclesiae Wigorn.*, *apud* Wharton, *Anglia sacra*, part. 1, pag. 495.

della centuria (1). Niun articolo parla d'una sentenza impugnata davanti un giudice superiore o infirmata dalla sua decisione; quindi una tale idea era incompatibile colle idee liberali, le quali nella stessa monarchia riconoscevano la sovranità del popolo: la sfera delle attribuzioni delle sedute del re era più estesa di quella della centuria, ma l'assemblea nazionale non aveva alcuna supremazia su quelle d'una parte di codesto popolo.

Que' pari i quali giudicavano nelle corti signoresche, o piuttosto i cui pareri venivan seguiti in queste corti, non aveano per loro stessi alcuna autorità, e la loro sentenza non diveniva obbligatoria che in virtù della sanzione che vi apponeva il signore; la sua ordinanza correva obbligo di osservare; e dacchè si vide questo signore istesso soggetto alla giurisdizione della corte del suo signore feudatario principale, era naturale che la sua sentenza potesse venire impugnata nanti questa corte più alta (2). Alla corte del

(1) Ciò che sembra aver cagionato l'errore di coloro che han creduto di trovare appelli in queste leggi è il frequente uso della voce *appellare* nella versione latina; ma **Du Cange**, *in voce Appellum*, e le formole sparse per entro le leggi lombarde provano che questa parola altro non suona che citare, o, come dicesi anche oggi, chiamare in giudizio. Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, capit. 27, osserva che la parola *appeal* usata per una provoca dal giudice inferiore al superiore, era cosa nuova sotto il re Giacomo I, nel principio del secolo decimosettimo: non ostante si trova la voce *appellatio* in questo senso per le cause ecclesiastiche negli atti del concilio di Winton, sotto il re Stefano, nel 1139, e nelle costituzioni di Clarendon, sotto il re Enrico II, nel 1184.

(2) La prima idea d'un appello che io m'abbia potuto trovare in Inghilterra è nelle leggi di Enrico I, art. 23; inoltre il testo è sì fattamente oscuro, che è difficile attribuirvi alcun significato.

re, dal quale dipendevano tutti coloro che coprivano un posto qualsiasi nella gerarchia feudale, appellavasi da tutte le corti signoresche; ma l'appello eravi introdotto immediatamente, se la sentenza impugnata fosse stata profferita da un alto-barone, in vece che quella pronunciata da un vassallo minore, che non aveva alcuna relazione col re se non pel mezzo d'un alto-barone, non poteva esser deferita alla corte del re so non dopo che la sua validità fosse stata giudicata nella corte dell'alto-barone, da cui dipendeva il vassallo minore (1). Il re stesso, in quanto a' suoi dominii, era feudatario della corona; gli appelli delle decisioni proferite nelle sue corti demaniali dovevano dunque essere di competenza della sua corte reale, composta dei grandi vassalli della corona; e in vigore di questa feudale disposizione sino a questo giorno la camera dei pari del parlamento inglese è quel tribunale supremo nanti 'l quale ponno essere introdotti in ultima istanza gli appelli dalle sentenze pronunciate in tutto il regno da un giudice qualunque (2). Non ostante, siccome la camera dei pari non fa in simili occasioni altre funzioni fuor quelle che incombevano a tutti i vassalli nelle corti signorili, e siccome ei non possono pretendere d'escludere coloro che il signore

(1) Gli statuti di Marlebridge del cinquantesimo secondo anno del re Enrico III (1268), capit. 20, ordinano che gli appelli delle sentenze pronunciate dai vassalli minori possano essere immediatamente portati davanti alla corte del re, senza passare per quella del signore feudatario diretto. Hume, *Hist. of England (King Henry III)*; Reeves *of the English law*, capit. 8, tomo II, pag. 71.

(2) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, cap. 4, n.° 10.

aveva diritto di chiamare, così ella non può giudicare che sotto la presidenza immediata del re, o del suo delegato speciale (*High-Steward*), e il re può farvi entrare i grandi oficiali e i consiglieri addetti alla sua persona (1).

Allor quando col volger degli anni i comuni furono ammessi al parlamento, e formarono una camera-bassa che, per certe circostanze di cui abbiam già tenuta parola, trovossi in possesso della massima parte dell' autorità degli antichi parlamenti meramente composti di alti-baroni, videsi nascere una confusion di idee, e si mise in quistione, specialmente in sul finire del secolo decimo settimo, se l' autorità giudiziaria del parlamento risiedesse nelle due camere, unitamente al re, o solo nella camera-alta (2). Ad onta di tutti gli argomenti, e tranne pur anche un picciolissimo numero di casi, nei quali sembra che i comuni siano concorsi nella sentenza (3), i pari sonosi mantenuti nel possesso esclusivo di quel potere che avevano esercitato in principio, e che loro competeva giusta le idee feudali nelle quali ha la sua origine l' odierna teoria degli appelli: noi non crediamo neanche, non ostante

(1) Lord Hale, *Jurisdiction of the House of lords*, capit. 23, opina che nessun tribunale possa conoscere d' un appello fuorchè per ordine espresso del re, e sotto la presidenza d' un delegato, perchè a termini dello statuto di Marlebridge gli appelli sono easi regii: noi estimiamo avere accennata una ragione più semplice assai.

(2) Hargrave, *Preface to Lord Hale's Jurisdiction of the House of lords*.

(3) Come quelle del conte d' Arundel nel 1329; del conte de la Marche nel 1355, e di Guglielmo De Septvans nel 1367, *ap.* Hale, *d. l.* capit 22. Quindi nell' anno 1399 i registri del parlamento dicono: « I comuni fecero la protesta .... *que come les judgments » du parliament perteingnent solment al roy et les seigneurs et » nient al communes.* »

l'autorità d'un autore che ha esercitate le più alte cariche di magistratura in Inghilterra, e che ha trattata questa materia *ex professo* (1), che vi fosse appello dalla camera alta al parlamento intiero; perchè un tale andamento sarebbe sovversivo dell'ordine naturale e non ha esempio; e noi supponiamo che se il re può far grazia anche dopo la sentenza, forse il re potrebbe pure col parlamento intero sovvenire per via legislativa a colui che fosse stato condannato dalla camera dei pari; ma in niun caso il re e il parlamento potrebbero metter nuovamente in dubbio ciò che è stato giudicato dai pari.

Allorchè tutte le terre spettavano al feudo di qualche alto-barone o al dominio regio, la giustizia non poteva esser renduta che nella corte di codesto signore o in quella del re: la prima è conosciuta nelle consuetudini inglesi sotto la denominazione di *Court-Baron;* la corte reale, tenuta in ciascuna gran divisione dei dominii, i quali, dopo la nuova introduzione della mutua garanzia tra i piccioli vassalli del re, facean mostra di riprendere i nomi consacrati dagli antichi Sassoni o Danesi, chiamossi *County-Court*, corte della contea (2). I re nominavano pei loro dominii alcuni pochi giudici, i quali seguitavano la loro persona o faceano qualche giro: lontani dal teatro delle contese, estranei alle parti e scelti in una classe più distinta, le loro sentenze dovevano essere più imparziali di

(1) Lord Hale, *Jurisdiction of the House of lords*.

(2) Anticamente le *county-courts* giudicavano tutte le cause, qualunque ne fosse l'importanza. Henry, *Hist. of Great-Britain*, lib. 3, capit. 3, § 1, Hale, *Hist. of Common law*, capit. 7. La loro completa nullità non data che dal regno d'Eduardo I; *ibid.*

quelle dei giudici signorili: i giudici di pace ovunque stabiliti contribuirono ad estendere l'influenza della giustizia regia, da cui dipendeva la loro autorità; appoco appoco le parti cominciarono a chiedere che fossero avocate le cause pendenti nanti le corti signoresche, o si lagnassero del diniego ovvero dell'indugio della giustizia (1), o dubitassero dell'imparzialità dei giudici; in processo di tempo i giudici del re avocarono a sè, anche senza domanda delle parti, gli affari portati nella corte dei signori, sì come quelli che si era usato di far giudicare nelle corti delle contee (2). D'altronde, a motivo della mancanza di cognizioni, i tribunali inferiori difettavano di *records* o di registri scritti, e ad ogni atto della procedura che poteva esser dinegato era duopo farne prova; in vece che i giudici della corona eran sempre accompagnati da un *clerc* (dotto) che metteva in iscritto tutte le sentenze, e che ne rilasciava le spedizioni (3). Un tal vantaggio, unito alle altre considerazioni delle quali abbiam pur ora parlato, tolse alle corti inferiori la cognizione di qualunque causa non fosse totalmente dipendente dalle cognizioni locali, eccette quelle d'interesse minimo, vale a dire, che non arrivano a quaranta scellini (4).

(1) Veggasi il *breve de recto defecisse*. Glanville, lib. 12, capit. 1, 3, 4, 5, 7, Hengham, *Summa magno, cap. 4, in init.*

(2) Gl'Inglesi lo chiamano *writ of tolt o writ of pone*. Blackstone, *Comm. on the lows of England, lib. 3, app.* §§ 2 e 3.

(3) Solamente per lo statuto del *nisi prius*, sotto il regno di Eduardo I, questa disposizione è stata resa obbligatoria, ma l'uso è molto più antico. Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 10, tomo II, pag. 173.

(4) Blackstone, *Comm. on the lows of England, lib.* 3, capit. 4, n.° 4.

Non è dunque da stupire che in Inghilterra la corte del re, *aula regia*, sia giunta ad impadronirsi della giurisdizione esclusiva su tutte le cause civili e criminali del regno intero, tranne alcune poche cause privilegiate, come quelle che presuppongono una cognizione locale, le cause ecclesiastiche, e quelle che erano considerate non meritare la sua attenzione. Codesta corte del re era quale se ne incontrano in tutte le monarchie d'Europa, composta del monarca co' suoi alti-baroni, ai quali aggiugnevansi i grandi oficiali della corona (1), e alcuni togati, consiglieri o giudici propriamente detti, tanto più necessari in Inghilterra, in quanto che, nei primi tempi dopo la conquista, il re e la maggior parte degli alti-baroni ignoravano la lingua del paese e degli usi antichi, mentre la lingua usata nella corte reale era sconosciuta alle parti. Per lunga pezza tutte le cause furono istrutte in francese, e le traduzioni abbisognavano dell'intervento dei letterati e dei dotti più che in verun altro paese (2). Per sola particolarità venia

(1) Molte cariche insigni della corona eran tenute a titolo di feudo, e allora i titolari sedevano in parlamento in virtù dei loro impieghi, come i grandi ecclesiastici: diversamente non avean voce se non in virtù della convocazione che loro veniva indiritta.

(2) Fu per politica che nel 1362 Eduardo III ordinò che d'allora in poi la lingua inglese fosse sostituita alla francese nella procedura: e' rendeasi ben accetto al popolo, ed inspiravagli il desiderio di preferire la sua amministrazione e le sue corti a quelle dei signori; spogliava i suoi vassalli della loro giurisdizione ordinando l'uso d'una lingua estera a que' baroni d'origin normanna, e che per le relazioni colla Francia serbavan l'abito di parlare la lingua francese; toglieva ai baroni qualunque idea di reclamare allorchè li privava del più bello dei loro diritti. Non ostante, gli atti autentici eran sempre in latino, quasi ignoto all'intera massa dei laici; e se il re captivavasi l'appoggio della Chiesa, era ben certo d'avere un vantaggio decisivo contro il popolo istesso.

distinta la corte del re d'Inghilterra: da quella, che que'giudici i quali faceano regolarmente i giri nei dominii del re essendo presi tra i consiglieri regii versati negli usi del paese, doveasi, in un secolo in cui le cognizioni erano rare, aver bene spesso ricorso alle stesse persone che disimpegnavan le funzioni d'assessori togati nella corte plenaria, perchè presiedessero le corti d'assisie nelle contee; ed avendo un tal uso prodotti grandissimi vantaggi, sì perchè i giudici della corte (*justitiarii de banco*) s'istruivano delle consuetudini locali nelle loro periodiche sedute, sì perchè i giudici in giro erano pienamente istrutti della giurisprudenza della corte, vi si fissò definitivamente; e i consiglieri di toga, che facean parte della corte reale, vidersi investiti esclusivamente del potere d'andare, a certe epoche fisse, a tenere in ogni contea le assisie o corti, che essi presiedevano in virtù di una regia delegazione.

La corte del re, in Inghilterra come altrove, finchè non era distinta dal gran consiglio della nazione, e finchè, composta degli alti-baroni ecclesiastici e laici, essa riuniva le funzioni amministrative e giudiziarie, seguiva la persona del re: ma una tale instabilità del luogo della sua residenza diventò un grande inconveniente, specialmente allorchè l'influenza della toga, anche più indispensabile in Inghilterra, a motivo della diversità delle lingue, ebbe inspirato alla nazione uno spirito cavillatore che la distingue anche al dì d'oggi (1): e però un articolo della carta del re

(1) Si è preteso che lo spirito di cavillo sia stato introdotto in Inghilterra dai Normanni, ai quali vien fatto lo stesso rimprovero; noi non portiamo questa opinione, ma ci piace bensì d'attribuire una tale conformità alle stesse ragioni. Se gl'Inglesi aveano certi

Giovanni prescrive che la corte reale sia fissata permanentemente (1). Ma, lo che i baroni non aveano previsto, questa disposizione, in apparenza di sì lieve momento, produsse un total mutamento nel personale della corte; e i signori obbligati per condizione e per genio a seguitare il re alla guerra, costretti ad assistere al suo consiglio di reggenza o parlamento allorchè erano chiamati, anteponendo la conservazione della loro influenza all'amministrazione, che dietro a questa misura era separata dalla giustizia, rientrando nei loro dominii per attendere ai loro propri interessi appena che non era più necessaria la loro presenza presso il re, vidersi nella necessità di trascurare le sedute della corte, ben tosto abbandonata ai soli consiglieri di toga i quali, mediante questa esclusione e la presidenza delle assisie tenule nelle contee, divennero

re ed alti-baroni che non parlavano la lingua del paese, la Normandia provò lo stesso inconveniente, sia allorchè la Neustria fu ceduta da Carlo il Semplice a Rolon, sia allorchè i Duchi di Normandia, divenuti re d'Inghilterra, cominciarono a trascurare la lingua loro originaria: fu dunque mestieri, più che in altri paesi, ricorrere ai *clercs* come avvocati e come giudici, i quali per rendersi indispensabili e attirare a sè una maggiore autorità, introdussero la complicazione delle forme, e corruppero le istituzioni semplici non che le idee alquanto astratte d'un popolo semibarbaro.

(1) « *Communia placita non sequantur curiam nostram, sed » teneantur in aliquo certo loco,* » art. 11. Havvi qualche autore il quale s'immagina che una tale disposizione non risguardi che la corte detta *common pleas,* come se questa divisione dei poteri fosse anteriore alla gran carta. Reeves, *Hist. of the English law,* capit. 5, tomo I, pag. 244: ma allora si può domandare se le altre corti fossero vagabonde; e qual ragione avesse mai fatta dare la preferenza a quella delle sedute comuni sulle altre due? Veggasi pure Hale, *Hist. of Common law*, capit. 7, *et ibid.* not. *b*.

personaggi influentissimi. L'autorità del gran-giustiziere s'accrebbe talmente, che il re Eduardo I, considerato a buon dritto qual fondatore delle istituzioni giudiziarie dell'Inghilterra, giudicolla dannosa al governo e soppresse codesta carica; divise parimenti il potere della corte demaniale del re, che era contenuta nell'*aula regis*, fra tre camere o tribunali distinti, in qnella, cioè, del banco del re (*Kings Bench*) pegli affari criminali, in quella dello scacchiere (*court of exchequer* (per le finanze o pegli affari fiscali (1), e in quella delle sedute comuni (*court of common pleas*) pegli affari civili, composta ciascuna di quattro membri, con facoltà di riunirsi in comune nella camera dello scacchiere, acciò due di esse giudicar potessero gli appelli della terza (*court of exchequer chamber*) o i dodici giudici adunati potessero consultarsi circa alle quistioni ardue; istituì un cancelliere con attribuzioni particolari; finalmente conservò alla vera corte del re, all'assembea degli alti-baroni, que' poteri che secondo le idee feudali non potevano essere esercitati da altri, sì come la cognizione delle cause dei pari, e l'ultima istanza su tutti i giudizi qualunque (2).

La giurisdizione sui pari del regno era essenzialmente di esclusiva competenza della corte reale quanto gli appelli dei giudizi inferiori; essa non poteva esser portata che

(1) I giudici di questa corte hanno il titolo di baroni; il presidente è il *chief-baron*, i tre altri sono *puisne-barons*.

(2) Ciò costituisce una insigne differenza dalle istituzioni francesi, in cui il tribunal supremo, la corte dei pari, erasi in parte amalgamato colla corte del duca di Francia, o Parlamento di Parigi. Veggasi più avanti, lib. 4, capit. 9 e 11.

davanti al tribunale del re e de' suoi grandi vassalli immediati, o a chi ne faceva le veci, senza ledere tutte le nozioni della gerarchia feudale; quindi rinviensi in Francia questa medesima dottrina (1); ma quantunque paia che anticamente i grandi vassalli inglesi abbiano reclamata questa prerogativa in tutti gli affari civili o criminali (2), nondimeno la camera-alta non ha conservato che la giurisdizione criminale sui pari del regno; e l' istoria non riferisce che solo un esempio nel quale un gran vassallo della corona abbia rinunciato a' suoi diritti, ed abbia subita la sua sentenza davanti ai tribunali ordinarii (3).

(1) Si vegga in seguito, lib. 4, capit. 11.

(2) Così il conte di Cornovaglia, fratello del re Enrico III, richiese d' esser giudicato da' suoi pari in materia civile. Hume, *Hist. of England (King Henry III), ad ann.* 1227.

(3) Gli è l' esempio di lord Tommaso Barclay, nel 1331, il quale, al dir degl' istorici, *posuit se de bono et malo super patriam*, richiese, cioè, d' esser giudicato da giurati, lo che gli venne conceduto. Forse ei temeva il rigore che la camera avea spiegato nel dannare a morte i lordi Mortimer e Maltravers: in tal caso non tornò vana la sua espettazione, imperocchè il giurì l' assolse pienamente.

CAPITOLO DECIMO.

Del giurì.

Nel nostro secondo libro stabilimmo la successione dei vari modi di giudizio nel così detto medio evo; vedemmo ovunque nei primi tempi le assemblee della nazione giudicare tutte le quistioni civili o criminali; poscia, allorchè l'estensione dei territorii rese queste assemblee generali impossibili o troppo onerose, rinvenimmo le stesse forme nelle sedute delle contee; quindi tenemmo dietro al passaggio della giurisdizione fra le mani dei signori, i quali nelle loro corti furono obbligati a conformarsi al parere dei loro vassalli: questi medesimi rivolgimenti sonosi in Inghilterra succeduti, e ne accennammo le cause principali. Ma la Gran-Bretagna si distingue per una certa istituzione alla quale gl' Inglesi riferiscono con ragione una parte notevole della loro libertà civile, e che non ostante fu ignota sul continente d' Europa, sino al momento in cui la rivoluzione l'ha traspiantata in Francia, e poscia in altri paesi, nella maggior parte dei quali però venne sollecitamente abolita come un avanzo della dominazion francese (1). Sì fatta istituzione è la procedura per giurati,

(1) S. M. il re di Prussia ha testè data una luminosa prova della sua sollecitudine pel ben essere de' suoi novelli sudditi, e

la cui natura, origine e conservazione in Inghilterra meritano un' attenzione tanto più diligente, in quanto che a noi non piacciono la maggior parte delle opinioni ricevute.

Il giurì inglese è una specie di tribunale composto d'un numero fisso e determinato di persone, nominate sur una lista dei più ragguardevoli abitanti, convocati per l'esame d'una sola quistione, sia di fatto, sia complicata, cioè, di fatto e di diritto, sia finalmente sulla quota dell' indennizzazione, o della rifazione dei danni, spese e interessi, e la cui decisione, chiamata *verdict* (*vere dictum*) (*) dee servire a dirigere il vero giudice sul corso della procedura. Davanti a questo tribunale le cause sono istrutte dalle parti sotto la direzione e la sorveglianza d'un magistrato; il quale, finita l'istruzione, riassume i dibattimenti, dà il suo parere e indica ai giurati quale a lui sembra dover essere la loro sentenza, senza ch'e' siano obbligati a seguire la sua opinione. Questo magistrato è al tempo stesso

nello stesso tempo dei lumi che guidano la sua amministrazione, col mantenere o ristabilire la salutare istituzione del giurì e la pubblicità delle udienze nel granducato del Reno. Per quantunque lontana esser possa la procedura prussiana da queste istituzioni, le viste magnanime e grandi del governo prussiano (a), le idee liberali di S. A. R. il principe di Hardenberg, che era incaricato d'esaminare una tale quistione, non gli han permesso di rigettar certe cose veramente utili e alle quali la popolazione erasi abituata, pel solo motivo ch'elle erano state istituite da un governo anteriore. In molti altri stati, segnatamente in Germania, l'opinion pubblica è pronunciata in favore di codesta procedura.

(*) Giudizio o opinione dei giurati su di una causa civile, o criminale, dalla legge commessa al loro esame. *(Nota del traduttore.)*

(a) Il chiarissimo autore scriveva nel 1818. *(Nota del traduttore).*

incaricato di decidere tutti quegli incidenti che ponno presentarsi nel corso dell'istruzione. Infine il *verdict* può essere impugnato per difetto di forma, per sentenza contraria al riassunto del magistrato che ha presieduto alla seduta; e può esser rimesso in quistione tanto per la via civile quanto per la criminale, sì come avrem campo di spiegare (1). Inoltre, il *verdict* non può esser profferito che ad unanimità, ma può esser parziale, lo che dicesi *special verdict*, sotto la riserva della quistione di dritto da esaminarsi da un altro tribunale.

Si danno alcuni autori commendevolissimi i quali avvisano tracciar l'origine della procedura per giurati sin dai popoli più antichi, e specialmente dai Greci e dai Romani (2); altri, riconoscendo la conformità dell'usanza presso codesti popoli, han creduto essere il giurì inglese un uso portato dagli Anglo-Sassoni nella Gran-Bretagna (3); parecchi l'attribuiscono al re Regnier, il quale regnava in Danimarca e in Isvezia in sull'incominciare del secolo nono, d'onde i Danesi l'avrebber portato in Inghilterra (4): taluni suppongono che i Normanni, stabiliti sotto il duca Rollon nella Neustria, chiamata di poi Normandia, abbiano conservati i loro costumi antichi ed abbianli introdotti in Inghilterra dopo la conquista (5): tutti son d'accordo nel rintracciar

(1) Blackstone, *Comm. on the laws of England*.

(2) *Memorie del cavaliere Bourguignon sul giurì*, Mem. 1, not. *a*.

(3) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, capit. 23, Hale, *Hist. of Common Law*, capit. 12.

(4) Stiernhook, *De jure Suenonum, lib. 1, cap. 4. Addiz. dei Benedettini a Du Cange, in voce jurata*. Reeves, *Hist. of the English law*, capit 2, tomo I, pag. 64.

(5) Henry, *Hist. of Great-Britain*, lib. 3, capit. 3, § 1. E' si

questa origine prima della introduzione della feudalità generale. Ad onta di questa unanimità, e della diffidenza che inspirar debbe per parte d'uno straniero una opinione contraria a quella che sembra ricevuta da tutte le istituzioni che gl' indigeni posson conoscere, noi crediamo poter ammettere che la sentenza per giurati abbia un' origine assai più recente, esclusivamente propria agl' Inglesi (1).

fonda, fra le altre cose, sui giuratori (*jureurs*) dell' uso antico di Normandia; ma questi giuratori non sono che compurgatori (*compurgateurs*). *Add. a Du Cange, in voce Jurea*. Gli è quel che asserisce Houard, *Ant. leggi francesi*, sulla 234.ª sezione di Littleton, not. *b*, tomo I, pag. 308, quantunque sia uno de' più caldi partigiani di questo sistema; ma anche allor quando l' antico libro delle leggi municipali di Normandia avesse contenute le stesse disposizioni che quelle che governano in oggi la Gran-Bretagna, ciò non proverebbe punto l' origin normanna di queste istituzioni: perchè è di fatto che l' antico libro delle leggi municipali è posteriore all' anno 1215, nel quale si è tenuto il concilio di Latrano (Houard sopra Littleton, sez. 139, tomo I, pag. 212): egli è dunque dei tempi del re d' Inghilterra, Eurico III, e contemporaneo dell' opera di Bracton, nella quale si veggono già molti cambiamenti nelle leggi inglesi, le quali han dovuto avere una grande influenza sugli usi d' una provincia sì strettamente legata a quel paese, e governata dai medesimi principi. Hale, *Hist. of comm. law*, capit. 6. Nè pretendiam noi già entrare in tutte le obbiezioni contro il sistema di Houard, ma rimandiamo il leggitore che avesse curiosità di conoscere queste particolarità a Reeves, *Hist. of the English law*, *passim*, e specialmente capit. 8, tomo II, pag. 88, *in not.*

(1) Alcuni autori francesi han rivendicata questa istituzione per la Francia, e alcuni altri autori tedeschi per la Germania: come storico e giureconsulto, noi dubitiamo della verità del fatto, ma rispettiamo codeste autorità quali prove della pubblica opinione sulla perfezione della procedura per giurati. A questo titolo perciò noi rivedremo la dottrina enunciata dalla commissione incaricata da S. M. il re di Prussia dell' organizzazione dell' ordine giudiziario

Ne piace sì di concedere che tra i popoli giunti al primo grado di civiltà, e particolarmente quelli d'origin germanica, le assemblee del popolo non siano stati i soli tribunali che decidessero le controversie tanto dei privati infra loro, quanto della società presa collettivamente con uno de' suoi membri; ma corre troppo tra questa forma di giudizio e la procedura mediante un numero determinato di cittadini estratti a sorte e recusabili a grado delle parti. La procedura davanti alle sedute della nazione, non che davanti a quelle della contea o della centuria, non ammetteva alcuna ricusazione, alcuna restrizione del numero di giudici, se non se per quel *minimum* al di sotto del quale non poteva essere proferita validamente una sentenza; finalmente l'autorità dell'assemblea che giudicava dava la sanzione alla sentenza.

Una delle principali ragioni per le quali non estimiamo che il giurì inglese sia derivato dalle antiche sedute sassoni, ma sia posteriore alla introduzione dei feudi, si è ch'ei manca del primo carattere delle sedute, di quello, cioè, d'imprimere la forza obbligatoria alla sentenza mediante l'estension dei poteri dell'assemblea che l'ha profferita. Le decisioni date dalle sedute erano pronunciate dal e in nome del re, del conte, del centurione; ma le erano sanzionate da queste sedute medesime, alle quali sole incombeva d'obbligare gli uomini liberi della nazione; quindi il re, i conti, i magistrati inferiori, non potevano aggiugnere nè togliere nè variar nulla alla decisione onde qualunque controversia veniva totalmente sopita. In Inghilterra la

nel granducato del Reno, la quale dottrina ha per avventura concorso a fare ammettere il giurì in quelle province.

quistione su di un fatto isolato è presentata al giurì in materia civile, acciò, dopo avere inteso il suo *verdict* o parere, procedere quindi a stabilire le conseguenze del fatto; in materia criminale il giurì dà il suo *verdict* sulla colpabilità dell'accusato sì in fatto che in diritto (1), e poscia tocca al giudice a pronunciare la pena o la sentenza richiesta dal caso: la prova più irrefragabile che il *verdict* del giurì non ha per sè stesso alcuna autorità giudiziaria, ma che questa autorità dipende dalla sentenza pronunciata dal magistrato, sono le molte difese ammissibili dopo il *verdict* nella procedura inglese.

Una seconda ragione per la quale non possiamo riconoscere le sedute nel giurì, e che sembra decisiva per la sua origine feudale, è il rilievo più volte fatto che la giurisdizione delle sedute è incompatibile coll'appello, che non ha potuto nascere se non in una gerarchia di poteri fra loro subordinati, come il regolare concatenamento dei signori e dei vassalli. Se il giurì rappresentasse un'assemblea della nazione, per quanto fosse stata picciola la parte del popolo adunato, e' non potrebbe giudicare che in ultima istanza, e niun tribunale potrebbe avere la facoltà d'annullare le sue sentenze: nondimeno il *verdict* di un giurì inglese può essere impugnato davanti a una corte superiore, o accusando i giurati d'aver mal giudicato e attaccandoli criminalmente, lo che importa di dritto che si

(1) Fra l'altre cose è ciò stato positivamente stabilito circa a certe pubblicazioni le quali sarebbero proposte come dannose o contrarie al rispetto debito alle autorità, dallo statuto dell'anno 32 del re attuale, il quale statuto, fatto dietro proposizione del celebre Fox, ha definitivamente assicurata la libertà della stampa in Inghilterra.

soprasseda, e in caso di condanna, che si rendano i giurati passibili di gravissime pene, e che venga annullato il *verdict* (1); o sostenendo che il *verdict* non è concludente, e che debb'essere esaminata tutt'altra quistione di diritto che quella sulla quale è stato consultato il giurì (*repleader*); o finalmente ottenendo un nuovo esame della quistione davanti un altro giurì, oltre quello che ha deciso (*new trial*): questo nuovo esame può venir concesso dalla corte, allorchè le forme non siano state osservate, allorchè il riassunto del giudice non sia stato conforme alla procedura, o sia occorso qualche sbaglio sostanziale e il *verdict* sia stato profferito contro le asserzioni dei testimoni; e si dà pure qualche esempio che dopo la decisione del secondo giurì i giudici hanno concesso un terzo esame (2).

Se il giurì rappresentasse le antiche sedute, dovrebbe esser giudice in qualunque causa, e non già esclusivamente di quelle quistioni che gli vengon sottoposte dal magistrato: quando bene si ammettesse la supposizione di qualche dotto, che il ricevimento dei *clercs* nei tribunali abbia fatto separare la quistione di fatto da quella di diritto (3), il giurì dovrebbe almeno decidere tutte quelle di

(1) Questo si chiama *attaint*. Il giurì che prende cognizione di questa accusa, ora fattasi rarissima, debb'esser composto di ventiquattro persone.

(2) Codesto terzo esame è stato anche accordato contro due *verdicts* conformi. Non si dà esempio d'un quarto esame; ma, siccome non se ne trova neanche del rifiuto, e per conseguenza non v'è alcuna autorità nè pro nè contra, e la legge comune non è composta che di autorità, così nulla vieterebbe ai giudici d'ammetterne all'infinito se vi fosse un motivo sufficiente.

(3) Savigny, *Gesch. des Rom. Rechts im Mittelalter*, tomo I, capit. 4, art. 2. Una tale opinione ci sembra inverisimile: i Romani,

fatto. Ora, si sa che la legge inglese ammette sette vie diverse di verificare un fatto negato; cioè: coll'estratto dei ruoli d'un'autorità giudiziaria (*by record*); col recarsi sopra luogo (*by inspection or examination*); coi certificati (*by certificate*); coi testimoni davanti il giudice (*by witness*); col duello (*by wager of battle*); col giuramento per mezzo de' compurgatori (*by wager of law*); e davanti i giurati (*per pais or country*) (1). Le prime specie di prove son divenute sommamente rare, e sono talvolta ristrette a certi casi particolari; ma la loro esistenza, che non può esser messa in dubbio, dimostra incontrastabilmente la diversità fra il giurì e le antiche sedute, le quali, sole giudici, ammettevano davanti ad esse tutti i mezzi di prova riconosciuti dalle leggi, mentre la procedura davanti al giurì non è che un modo di prova che le parti possono osservare o i giudici ordinare, secondo la natura dell'affare di che si tratta.

In quarto luogo, la composizione del giurì non è meno contraria allo spirito delle antiche sedute, nelle quali tutti gli uomini liberi o cittadini avean voto senz'alcuna altra condizione fuor del loro diritto di cittadinanza e una età conveniente: ora, le leggi inglesi escludono dal giurì tutti

i quali non avevano alcuno *clerc* nei loro tribunali, aveano una procedura diversa pel fatto e pel diritto: su tutto quanto il continente non la si conosceva, quantunque nelle corti fossero ammessi i *clercs*.

(1) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, capit. 22. Questa sola enumerazione prova che la procedura per giurati è opposta a quella per compurgatori, e per conseguenza non ha avuta da essa la sua origine, sì come aveva supposto Du Cange, *in voce Jurata*. Bernardi, *Origine e progressi della legislazion francese*, lib. 1, capit. 12.

coloro che oltre al diritto di cittadinanza non posseggono un fondo stabilo tenuto in feudo dal re, la qual condizione non lascia verun dubbio sulla origine feudale del giurì.

Finalmente, una quinta considerazione rimarchevole: i grandi vassalli della corona non solo non sono tradotti davanti al giurì, ma non possono pur farne parte. Se il giurì derivasse dalle antiche sedute, niuno, qualunque si fosse il suo grado, purchè libero fosse e cittadino, avrebbe potuto esimersene, o come parte litigante, o per sedere come giudice: e converso nella gerarchia feudale il gran vassallo non ha nulla di comune col vassallo del demanio o col vassallo di tutt' altro signore. Il gran vassallo della corona non poteva esser molestato giuridicamente che davanti ai suoi pari, grandi vassalli come lui (1): e' non sedeva che nella gran corte reale, la quale non poteva giudicare le cause dei vassalli minori che in appello, allorchè il vassallo maggiore da cui dipendevano era accusato d' aver dinegata la giustizia o d' avere mal giudicato (2).

Ma se il giurì non deriva dalle antiche sedute sassoni, noi non possiamo neppure ammettere che abbia la sua origine nelle corti signoresche, conosciute in Inghilterra come in tutti que' paesi in cui la feudalità era generale, e composte de' vassalli del signore che teneva questa corte: una parte delle medesime ragioni c' induce a rigettare questa opinione (3). La corte signorile non era composta

(1) Abbiam già detto che anticamente le cause civili e criminali dei pari spettavano alla camera-alta del parlamento, la quale ha tuttavia conservata la sua giurisdizion criminale.

(2) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, capit. 23; lib. 4, capit. 19, n.° 2; capit. 17, n.° 4.

(3) Ell' è l' opinione d'uno scrittore la cui autorità è imponente,

che dei vassalli chiamati dal signore; in numero indeterminato, e di cui non era fissato che il *minimum* necessario per sentenziare; ogni vassallo era obbligato ad obbedire all' invito del signore, il quale facea consistere la sua gloria nell' adunarne un copioso numero per far mostra della sua possanza; mentre il giurì è fissato a dodici. La corte signorile giudicava la quistione che le veniva sottoposta, qualunque fosse la procedura osservata nell' affare, e giudicavala tutta quanta, colpabilità e applicazion della pena nel criminale, quistione di fatto e di diritto nel civile: il giurì, all' incontro, non è giudice che in certi casi, e non può allora dipartirsi dalla propostagli quistione, di cui un altro tribunale deduce le conseguenze.

Per convincersi indubitatamente che il giurì non ha niente di comune con codesta origine, e' basta raffrontarlo colla vera corte feudale mantenuta in Inghilterra nella camera dei pari (1). Questa corte anticamente prendea cognizione di tutte le cause, come oggigiorno di tutte le accuse intentate contro qualche pari, e in sì fatti casi ella termina tutta la quistione con una sola e medesima sentenza,

Hallam, *View of the middle Ages*, capit. 8: ma non tratta questa materia se non di volo.

(1) Blackstone non riconosce nella camera dei pari una corte feudale, ma opina, la sua giurisdizione essere un privilegio di nascita, perchè è comune ai lordi cattolici, ai minori e alle donne; ma noi non teniamo per decisivo simile argomento. I lordi cattolici sono veri grandi vassalli esclusi dal diritto di sedere e di votare in parlamento a motivo della loro religione, ma nondimeno riconosciuti; e si è estesa per tutto su le donne e i figliooli dei vassalli la giurisdizione d' una corte signoresca. Veggasi pure lo statuto del 20.° anno di Enrico VI (1442), capit. 9, sulla competenza in caso d' accusa criminale contro qualche duchessa, contessa o altra donna di pari.

senza ristringere il suo esame a un punto determinato, proposto da un altro magistrato, e che debbe guidarla nelle sue decisioni. Ella giudica similmente tutti gli appelli in ultima istanza, deliberando con una sola e medesima sentenza tanto sul fatto quanto sul diritto. La corte del re, nelle idee feudali, non può immischiarsi in ciò che spetta ai vassalli minori, i quali non comunicano col re e cogli altri vassalli, o immediati della corona, o d'un altro gran vassallo, se non per mezzo del suo signore: e però quando la camera dei pari ha impreso ad esaminare in prima istanza certe cause che risguardavano qualche privato, i comuni vi si sono opposti (1). Dunque allorchè in un affare già pendente davanti a questa camera si tratta di rischiarare un punto di fatto, ella fa convocare dinanzi a lei un giurì, riservando a sè le funzioni del magistrato presiedente alla seduta, e per conseguenza l'applicazione della legge (2); ovvero il punto di fatto è rinviato o ad una corte permanente, o ad una commissione speciale, per ottenere un *verdict* del giurì.

Un'ultima ragione per non derivare il giurì dalla sentenza per pari nelle corti signoresche, si è che l'unanimità non era in veruna parte richiesta in codeste corti, e in In-

(1) Del 1331 la camera dei comuni, riprendendo sì fatta usurpazione, ha inserito nei suoi registri una nota, la quale dichiara che l'esempio allora dato non porterebbe veruna conseguenza, « *par quoi lesdits pères puissent être chargés desores d'adjudger* » *autres que les pères, contre le ley de la terre.* »

(2) Si è ciò praticato del 1316 nel processo contro il conestabile del castello di Bristol, e il *maire* e la comunità della città, come pure del 1377 in quello d'Alice Peres. Abbiam già tenuto discorso dell'affare di lord Tommaso Barclay, il quale fu giudicato nel modo istesso.

ghilterra havvi in ordine a ciò una legge positiva (1); mentre che il giurì non può dare il suo *verdict* se non allor quando sonosi riuniti tutti i suffragi. Vuolsi però confessare che una tale disposizione non è molto antica, e che nei primi tempi, se i giurati non eran tutti dello stesso parere, si aggiungeva alla maggiorità un numero bastante sino a che se ne trovassero dodici che dassero il loro *verdict* senza opposizione (2): d'altronde una tale unanimità altro non è che una vana formalità, perchè, col pretesto della sobrietà che s'addice al giudice, e a prevenire certi scandali già noti agli antichi Germani (3), i giurati ritirati nella camera di deliberazione non prendono alcun cibo prima d'aver profferito il loro *verdict*, e questa privazione riduce i non troppo tolleranti ad arrendersi ad un'opinione talora contraria alla ispirazione della propria coscienza.

Ciò che può aver tratto in errore coloro che han dato opera ad investigare l'origine del giurì è l'espressione che spessissimo s'incontra nelle antiche leggi *per legem terrae*, secondo la legge del paese, lo che applicasi ad una sentenza profferita dagli uomini liberi del cantone (4). Essendo

(1) Leggi di Enrico I, art. 5. « *Quod si in judicio inter pares* » *oriatur dissensio, de quibus certamen emerserit, vincat senten-* » *tia plurimorum.* »

(2) Questo chiamavasi *afforciare*: Du Cange, *in voce jurata judiciaria*. Al tempo del *Fleta*, lib. 4, capit. 9, § 2, era lasciato alla prudenza del giudice l'aumentare il numero dei giurati, o il costringere i primi dodici all'unanimità mediante la fame e la sete.

(3) Regolamento terzo dell'anno 803, art. 15, libro 3 dei regolamenti, art. 38.

(4) Qualche volta questa espressione significa la testimonianza degli abitanti.

la procedura per giurati stata in seguito chiamata *trial by the country*, *trial per pais*, *judicium terrae*, sonosi confuse le epoche e si è creduto dover riferire queste leggi ai giurati, quantunque codeste espressioni si trovino in certi paesi ne' quali non si conosce il giurì. Similmente si è creduto poter intendere del giurì tutto che si trova sulla sentenza per pari, perchè presentemente la procedura per giurati si chiama spesso *trial by peers*, sentenza per pari: ma i pari sono stati egualmente conosciuti in tutta Europa; il giurì è proprio alla Gran-Bretagna.

CAPITOLO UNDECIMO.

Origine e forma del giurì in Inghilterra.

A chiarirsi bene su la verace origine del giurì, e le cause che han prodotta una tale istituzione, che noi estimiamo d'origine meramente inglese, il primo punto è quello di stabilire con qualche grado di probabilità l'epoca in cui si può supporre l'introduzione di questa procedura: epoca talmente sconosciuta, che molti istorici e giureconsulti inglesi han disperato di poter determinarla con certezza (1).

Pria di tutto, noi poniamo in fatto che il giurì non si conoscesse in Inghilterra prima della conquista dei Normanni; ciò emerge non solo dagli argomenti per noi già esposti nel precedente capitolo, ma ben anche dal non essersene fatta menzione alcuna nè in quelle leggi dei re anglo-sassoni che sonosi fino al presente conservate, nè nelle conferme dei privilegi dell'Inghilterra concesse da Guglielmo il Conquistatore, nè manco in quelle di Guglielmo il Rosso o di Enrico I, mentre non è probabile che si fosse omessa la menzione espressa d'una guarentigia

(1) Hallam, *View of the middle Ages*, capit. 8, part. 1.

cotanto forte dei dritti di ciascun individuo. Una legge del re Etelredo parla del giuramento che prestava il prefetto d'una provincia con dodici *thans* o nobili, di non accusare un innocente nè di perdonare un reo (1); ma basta leggere questo testo per convincersi che non vi è detto pur un motto d'una sentenza: si tratta d'un' accusa intentata dal governatore o magistrato d'una provincia, il quale giurava, decimoterzo, la verità di codesta accusa; d'altronde vi si parla, non già d'una riunione di dodici, ma bensì di tredici persone (2).

Il giurì non è manco conosciuto nell'istoria d'Inghilterra sotto i primi re normanni, e non se ne trova alcun esempio sotto i regni di Guglielmo il Conquistatore, di Guglielmo il Rosso, di Enrico I, o di Stefano, checchè dir ne possano quegli autori che riferiscono questa istituzione alle consuetudini normanne (3). Avemmo già occasione di citare il famoso placito tenuto a Pinnenden sotto 'l regno di Guglielmo il Conquistatore; non vi si vede altra forma fuor di quelle usitate in que' tempi sul continente, senz' alcuna menzione di giurati (4). Sotto il regno di Guglielmo

(1) « *Et exeant seniores duodecim thani, et praefectus cum » eis, et jurent super sanctuarium, quod eis in manus detur; » quod nolint illum innocentem accusare nec aliquem noxium » celare.* »

(2) Hallam, *View of the middle Ages*, capit. 8, par. 1, vol. 2, pag. 142-146, confuta vittoriosamente le opinioni fondate su molti altri passi delle leggi anglo-sassoni che si pretende riferire all'odierno giurì.

(3) Houard, *Antiche leggi dei Francesi*, tomo I, pag. 306, e tomo II, pag. 286, *in not.*, decide affatto positivamente in favore dell'istituzione del giurì per opera di Guglielmo il Conquistatore, ma non allega veruna prova della sua opinione.

(4) Qui sopra, capit. 3.

il Rosso veggonsi cinquanta Inglesi, accusati d'avere trasgredito alle leggi sulla caccia privilegiata del re, purgarsi mediante l'*ordalia* del ferro infuocato, e il re ricusare di deferire a sì fatta prova d'innocenza senza che v'intervenga alcun giurato (1). Sono assolutamente mute a questo riguardo due leggi di Enrico I; ambedue relative alla legislazione civile o criminale, e nelle quali era da lusingarsi di rinvenire alcun che di relativo al giurì; all'incontro, tutte le sentenze di questo regno sono simili alla forma generale (2). Nel 1153 il re Stefano fece a Wallingfort la pace con Enrico, duca di Normandia, nella quale si trovano molte disposizioni relative alla pubblica quiete, ai visconti, all'amministrazione della giustizia e alle pene criminali; e con tutto ciò non vi si incontra solo un articolo ch'esser possa riferito alla procedura per giurati, troppo interessante nondimeno per esser passata sotto silenzio se fosse stata conosciuta in que'tempi (3).

Il re Enrico II si vuole, giusta l'opinione della massima parte di quegli autori che han discorsa questa materia, istitutore del giurì (4), quantunque noi non possiamo adottare questa opinione più delle precedenti. In fatti, noi

(1) « *Meo judicio amodo respondebitur, non Dei,* » Eadmer, *Hist. novorum*, *ad ann.* 1096.

(2) Spelman, *Codex legum Angliae*, ap. Houard, *Antiche leggi dei Francesi*, tomo II, pag. 214—240.

(3) Matt. Paris, *ad annum* 1153.

(4) Henry, *Hist. of Great-Britain*, lib. 3, capit. 3, § 1. Spelman, *Cod. legg. Angl.*, ap. Houard, tomo II, pag. 286. Questa opinione par che sia quella di Reeves, *Hist. of the English law*, capit 2, tomo I, pag. 83. Hume, *Hist. of Engl. (King Henri II)*, pretende fissare questa introduzione nell'anno 1176, ma vedremo in breve le cause del suo abbaglio.

abbiam tra mano un prezioso monumento della giurisprudenza sotto quel re, a cui l'Inghilterra va debitrice di molte belle istituzioni, nell'opera conosciuta sotto il nome di *Glanvilla, de legibus et consuetudinibus regni Angliae tempore Henrici secundi;* o che sia stata scritta dal gran-giustiziere di questo nome, o che sia stata redatta dietro suo ordine, o finalmente che ne sia autore un altro *Glanville*. In codesta opera, la quale è un Trattato di procedura civile e criminale, bastantemente completo pel suo tempo, e per quanto si vede, destinato ad insegnare la pratica giudiziaria, non rinviensi nè il nome del giurì, nè la cosa medesima, abbenchè ivi si tratti spesso dell'*assisia* (che, sì come ben presto avremo occasion di provare, è una istituzione di questo re, dalla quale coll'andar del tempo s'è formata la procedura per giurati), colla quale però non ha nulla di comune. Egli è anzi facilissimo di provare colle cronache di quel tempo che nei più gravi affari ed allorchè trattavasi di pene di morte, il giurì non si conosceva (1).

Non solo i regni dei re Riccardo I e Giovanni-senza-Terra non porgono alcun esempio d'una procedura per giurati, ma la gran carta di questo re è prova evidente che essa non era in uso a tempo suo. Difatti, come supporre che una tale prerogativa fosse stata dimenticata nel codice delle libertà della nazione estorto a questo re? E sì

(1) Non allegheremo la testimonianza di *Radulphus Niger*, perchè questo autore, bandito per ordine di codesto re, non s'infinge sulla sua parzialità; ma gli esempi citati nella cronaca di Hoveden, e secondo un antico manoscritto della chiesa di Roff, di Spelman, *Cod. Legg. Angl.*, *ap.* Houard, tomo II, pag. 309, sono egualmente concludenti.

fatta omissione non sarebb' ella anche più sorprendente ove si ponga mente che codesta carta contiene parecchie disposizioni relative all' andamento delle procedure, quai sarebbero il dritto di non essere carcerato o punito se non per giudizio de' propri pari, nel che per conseguenza dovea trovar posto la garanzia del giurì, se fosse esistito? È egli mai credibile che mentre la carta discende a certe particolarità assai meno interessanti, mentre fissa la permanenza del tribunal supremo, avesse poi serbato il silenzio sulla disposizione del maggior momento, qual si è quella che assicurava l' indipendenza dei cittadini in materia di giustizia (1)?

Soltanto sotto il regno di Enrico III incominciò ad introdursi la vera procedura per giurati, e l' opera di Bracton, che appartiene alla fine di questo regno, è la prima nella quale si vegga fatta menzione di codesta istituzione; eppoi sembra che stasse assai lungo tempo a generalizzarsi e ad esser ricevuta in ogni e qualunque caso: d' altronde troppo vi vuole perchè il giurì avesse allora quella forma stabile e regolare che ha a' nostri giorni (2).

(1) Havvi anche di più: la gran carta, art. 29, menziona due modi di procedura, *judicium parium suorum*, e *lex terrae*; niuno di essi due conviene al giurì, e questo viene in appoggio de' raziocinii da noi fatti in questo e nel precedente capitolo. La *lex terrae* è l' antica procedura sassone davanti alle sedute o agli uomini liberi, adattata ai vassalli del demanio; il *judicium parium*, la procedura per pari nella corte signoresca. Questa distinzione la stabilisce benissimo Reeves, *Hist. of the English law*, cap. 9, tomo II, pag. 137 e seg., quantunque, a parer nostro, e' non abbia tratte tutte quelle conseguenze che ne derivavano.

(2) Badisi di non confondere l' assisie e il giurì, la cui differenza sarà in breve da noi accennata. Quindi la sentenza del 1240 fra l' abate di S. Alban e molti nobili non ha nulla di relativo ad

L'istoria fa fede d'una sentenza pronunciata sotto quel regno, nel 1249, nel quale credesi comunemente che fosse dato un *verdict* per giurati, mentre riflettendovi bene non vi si rinviene traccia alcuna di procedura regolare. Essendo sulla pubblica via stati svaligiati due negozianti brabantini, portaron le loro querele al re, e recarono una somma insigne e le minacce di rappresaglia per parte del loro sovrano; il re, per far rendere ad essi giustizia, e supponendo che tutta quanta la contea dovesse aver contezza degli autori del furto, lo che era consentaneo alle idee della mutua guarentigia, fece pigliare a caso dodici possidenti, non già per esaminare il delitto imputato ai prevenuti, ma per indicare a dirittura i ladri; non poteron essi o non vollero soddisfare a quanto esigeasi da loro, e furono impiccati come complici, senz'altra forma di processo: il re ne fece allora designare altri dodici, i quali, più docili o più paurosi, denunciarono molti rei (1).

Anche molto tempo dopo codesto regno, sembra che la procedura per giurati, quantunque conosciuta e usitata, fosse assai rara (2); e il re Eduardo III, mediante uno statuto dell'anno vigesimo ottavo del suo regno (1355),

un giurì ma è un compromesso in quelli che tenevano l'assisie. Matt. Paris, *ad ann.* 1240. Non conosceasi per anche il giurì.

(1) Matt. Paris, *ad ann.* 1249, Hume, *Hist. of England* (Enrico III).

(2) *Matthaeus Westmonasteriensis*, *Flores historiae*, *ad ann.* 1305, riporta la sentenza profferita sotto Eduardo I contro il cavaliere Giovanni Cromvello, dannato a morte e alla confisca dei beni, l'altra contro lo scozzese Waleys, notevole per la sua atrocità e l'assurdità dei delitti di cui fa menzione, senza che sia fatto pur un cenno di giurati.

articolo 5; promise espressamente che niuno sarebbe preso, carcerato, messo a morte o spossessato dei suoi tenimenti e terreni, senz'aver avuta la facoltà di difendersi giusta le leggi (1): la qual disposizione prova evidentemente che soventi volte praticavasi il contrario. E però soltanto dopo Eduardo III quegl' istorici i quali hanno con maggior diligenza dato opera alla legislazione inglese, datano l'introduzion generale di questa istituzione e la desuetudine delle prove per compurgatori (2), delle quali però s'incontrano alcuni esempi molti secoli dappoi. Anche la totale indipendenza dei giurati è stata definitivamente stabilita solo sotto il regno di Carlo II, e sino allora i giudici esercitavano il dritto di carcerare o multare coloro che si comportavano male (3).

Dopo avere in tal modo stabilita l'epoca della istituzione del giurì verso il tempo del re Enrico III e l'incominciare del secolo decimoterzo, non sarà mal fatto od inutile notare che codesto giurì non è stato introdotto in un sol getto. Sembra che il re Enrico II, o piuttosto il suo gran-giustiziere *Glanville*, verso la metà del secolo duodecimo, avesse ravvisati gl'inconvenienti dei giudizi di Dio, e specialmente dei duelli giudiziari, il cui uso era allora generale in Europa. Contuttociò erasi in Inghilterra sostenuta la prova per compurgatori con tanto maggior ragione in quanto che essendovisi conservata la mutua garanzia de' cittadini, sussistevano in tutta la loro forza

(1) Hume, *Hist. of England (King Edward III)*.

(2) Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 16, tomo III, pag. 103.

(3) Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 28, tomo IV, pag. 195.

quelle considerazioni che aveanla fatta ammettere presso i Germani, mentre l'intermissione di questa guarentigia avea fatto cadere sul continente l'usanza dei *conjuratores*. Colui che domandava una eredità o una somma di danaro, che reclamava uno schiavo o un vassallo, che accusava altrui d'un delitto, induceva i suoi testimoni; il reo convenuto o l'accusato altri ne induceva dal canto suo; e tanto la domanda quanto la difesa erano ammesse per via soltanto di codesti testimoni (1). Adunque allorchè affacciavasi una quistione sulla natura d'un tenimento, sulle relazioni dal signore al vassallo, ed altra contestazione di tal genere, e allorchè le parti aveano ciascuna un competente numero di testimoni, non eravi, in un tempo in cui erano sommamente rare le scritture, non eravi altro mezzo di decidere, che il combattimento di chi pretendea giustizia.

A tôrre codesti duelli, Enrico II (2), « per sua clemenza » e dietro il parere del suo consiglio, concesse una bene- » ficenza regia, salutare per la vita delle parti e per » l'integrità del loro stato, che ammette colui che possiede » un tenimento libero a reclamare una misura di diritto, » affine di risparmiargli l'incertezza dell'esito d'un duello » e di porgergli il mezzo di sfuggire all'evento d'una

(1) I compurgatori in Inghilterra s'appellavan *sectatores*, e allorchè erano in numero competente, *secta*, questo numero si regolava sull'importanza della causa o dell'accusa. Rinviensi pure la prova per *conjuratores* designata dagli antichi autori inglesi col nome di *per legem apparentem*: Glanville, lib. 13, capit. 1, 2 e *passim*.

(2) Gli è indubitabilmente provato che una tale istituzione si debbe ad Enrico II, mediante una carta in favore del monistero di Beverlac, pubblicata da Spelman: *Cod. Legg. vett. ap.* Houard, Antiche Leggi dei Francesi, tomo II, pag. 287 e 288.

» morte inattesa e prematura, o dall' obbrobrio d'un' infa-
» mia perpetua, inevitabile conseguenza della vergognosa
» parola che disonora il vinto cui è attribuita (1). » La procedura sostituita al combattimento giudiziario, e che era in potere di cadauna parte invocare, era l'ispezione del dritto mediante l'assisie (2). Lo *sheriff* era autorizzato a chiamare nanti a sè quattro cavalieri della contea in cui giaceva il fondo stabile o risiedevano i litiganti, i quali designavano dodici cavalieri legali (aventi, cioè, le necessarie condizioni per giudicare) del vicinato: questi dodici cavalieri potevano esser ricusati per gli stessi motivi che erano ammessi ad allegar per sospetti i testimoni nei tribunali ecclesiastici (3). Disaminati codesti motivi, se vo

(1) « *Est autem magna assisa regale quoddam beneficium*
» *clementia principis de consilio procerum populis indultum*,
» *quo vitae hominum et status integritati tam salubriter consulitur*
» *ut in jure quod quis in libero soli tenemento possidet retinendo*,
» *duelli casum declinare possunt homines ambiguum. Ac per hoc*
» *contingit insperatae et praematurae mortis ultimum evadere sup-*
» *plicium, vel saltem perennis infamiae opprobrium, illius infesti*
» *et inverecundi verbi quod in ore victi turpiter sonat consecu-*
» *tivum.* » Glanville, lib. 2, capit. 7. Questa ignominiosa parola di colui che si dava per vinto era quella di *craven* (*) che importava l'infamia.

(2) Prima delle assisie, pare che l'ispezione (*recognitio*) sia stata fatta da tutti gli uomini liberi dopo un esame locale dei beni o dei confini (*visus terrae, visus limitum*), Glanville, lib. 2, capit. 1; lib. 9, capit. 13, e una tale usanza risale ai tempi di Enrico I: *tempore regis Henrici, avi domini regis*, dice Glanville, lib. 9, capit. 13.

(3) « *Excipi autem possunt juratores ipsi eisdem modis, qui-*
» *bus et testes in curia christianitatis juste repelluntur.* » Glanville, lib. 2, capit. 12.

(*) Codardo, pusillanime, poltrone, vigliacco. (*Nota del traduttore.*)

n'erano, il giudice chiedeva ai cavalieri se avesser contezza della relazione delle persone o della natura dei beni sui quali erano consultati, e a coloro che asserivano di nulla saperne sotto fede del giuramento venivano sostituiti altri, sino a tanto che vi fosse un numero duodenario completo di persone che si dichiarassero competenti per render testimonianza (1). Il giudice allora interrogavali sul punto controverso, e seguiva l'opinione da loro adottata unanimemente; se non erano unanimi, s'aggiugneano altri cavalieri sino a che ve ne fossero dodici che si fossero trovati dello stesso avviso, a norma del quale poi il giudice dava la sentenza. Ove non si fosse trovato nel vicinato, o in difetto di questo, nella contea, un numero bastante di testimoni che avesser cognizione dell'affare per mettere insieme dodici voti conformi, *Glanville* non decide come dovesse esser fornita la quistione; sembra però ch'egli inchini pel combattimento giudiziario, allorchè le parti aveano tale età da battersi in duello, quantunque, secondo la regola generale, quelle parti che una volta aveano adottata la procedura per l'assisie (*posuerunt super assisam*) non si ammettevano più a tornare alla prova del combattimento (2).

I cavalieri che componevano le assisie non erano giudici; non udivano nè le parti nè i testimoni; non esaminavan

(1) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, capit. 23, crede che i dodici cavalieri non formassero le assisie se non unitamente a quegli altri quattro che li avean nominati, e che occorresse per conseguenza il numero di sedici; ma è chiaro l'opposto da ciò che dice Glanville, lib. 2, capit. 14, 15, 16, 17, 18, e 21. Fleta, lib. 4, capit. 1, § 7.

(2) Glanville, lib. 2, capit. 10, 14, 17, 21.

le prove; anzi non potevano ripetere la loro certezza che dal testimonio de' loro sensi, per tradizione dei loro genitori o d'altri, ai quali doveano prestar fede come ai loro propri (1). La stessa istituzione è giustificata, imperocchè, in vece del giuramento d'un sol testimonio, che bastava per ammettere il combattimento giudiziario, il giudizio per assisie ne richiedeva dodici per lo meno, e quindi presentava una garanzia più forte (2). Essa non potea non essere conforme al genio d'un popolo, il quale, rendendo i cittadini mutui garanti, impegnavali ad aver continuo aperti gli occhi sui diportamenti e sulle relazioni di coloro pei quali erano mallevadori, o che potevano essere attaccati per fatto loro. Notasi inoltre che i testimoni son sempre assunti a preferenza nel vicinato (*in vicineto*, *visineto*, *visneto*), e in difetto nella contea, ma che in verun caso non se ne prendeano da una contea vicina, perchè non estendendosi la mutua guarentigia sin là, non poteva essere più allegata a loro favore la ragione d'ammettere

(1) « *Ad scientiam autem eorum qui super hoc jurant inde* » *habendam exigitur, quod per proprium visum suum et audi-* » *tum illius rei habuerint notitiam, vel per verba patrum suorum* » *et per talia quibus fidem teneantur habere ut propriis.* » *Glanville, lib.* 2, *capit.* 17, *in fine*.

(2) « *Quanto magis ponderat in judiciis plurium idoneorum* » *testium fides, quam unius tantum, tanto majori aequitate ni-* » *titur ista constitutio quam duellum. Cum enim ex unius jurati* » *testimonio procedat duellum, duodecim ad minus legalium ho-* » *minum exigit ista constitutio juramenta.* » Glanville, lib. 2, capit. 7. Quindi la consuetudine di Normandia, dove ad esempio dell'Inghilterra avea luogo l'ispezione per assisie, dice « *et ces* » enquestes, *qui courent par briefs*, *sont appellées* recongnoissant » capit. 92. Addiz. dei Benedettini a Du Cange, *in voce recognitio*.

la testimonianza degl'interessati (1); spigneasi anzi lo scrupolo sino ad anteporre il combattimento se nella contea non fosse stato numero bastante di testimoni competenti, quantunque la legge non avesse altr'oggetto che di levare il combattimento giudiziario. Per la stessa ragione non avean luogo le assisie che in certe quistioni che potevano ed anzi dovevano esser notoriamente pubbliche, del servaggio, del vassallaggio, del possesso d'uno stabile o dell'avvocarla d'una chiesa (2): tutto il vicinato sapeva o dovea sapere se l'instante era o no il padrone o il signore (*suzerain*), il servo o il vassallo del reo; chi era stato l'ultimo possessore d'un fondo stabile; in qual modo erane stato investito o per la morte dell'ultimo possessore, o per acquisto; come ne era stato spogliato; chi aveva avuta l'ultima presentazione a un benefizio; e questi punti, il tenimento libero, il vassallaggio, il possesso in morte di un antenato, la nuova privazione dei beni, l'ultima presentazione, eran gli obbietti sui quali invocavasi la testimonianza dei vicini.

Queste assisie o grandi assisie, composte nel modo il più imparziale da quattro cavalieri estranei all'affare e

(1) La giurisprudenza e gli statuti han molto variato sulla necessità di chiamare un certo numero di giurati del vicinato, e sul numero fisso di questi vicini. Fortescue, *De laudibus legum Angliae*, capit. 25, statuto dell'anno 35 di Enrico VIII, capit. 6 e dell'anno 27 d'Elisabetta, capit. 6. Secondo le ultime leggi, che tuttavia si osservano, i giurati vengono presi nella contea, *de corpore comitatus*, senza distinzione di vicinato. Statuto degli anni 4.° e 5.° della regina Anna, capit. 16, e dell'anno 24 di Giorgio II, capit. 18.

(2) « *Potest autem qui se ponere in assisam de servitio, de* » *terra, et desuper de demandis servitii, et de jure advocationis* » *alicujus ecclesiae*. Glanville, lib. 2, capit. 13.

designati dal primo magistrato della contea, rese anche più pure dalla facoltà di ricusare coloro che avrebbersi potuto sospettar favorevoli inverso una delle parti, erano considerate come rappresentanti il vicinato o la contea, e la loro opinione venia riguardata qual espressione di quella di tutto il territorio sul quale eran nominati (1); questa procedura inoltre viene spesso chiamata il giudizio del paese o della contea, e chi invocava le assisie era detto, *ponere se de bono et malo super patriam*, della cui formola si è continuato a servirsi e la quale è tuttora usitata allorchè l'accusato dopo avere avuta cognizione dell'atto di accusa, dietro la domanda del come ei vuole che gli sia fatto il processo, risponde: Per Dio e pel mio paese (*by God and my country*). Il numero duodenario era generalmente ricevuto, e sia in causa delle mistiche proprietà che vi si annettevano, sia per tutt'altro motivo, fatto sta che nelle leggi, negli usi, e sin nelle favole e nei romanzi del medio evo, frequentissimi sono gli esempi ne' quali è stato senza alcuna ragione apparente determinato questo numero (2).

(1) Allorchè giudicava l'intera contea, o anticamente *per legem terrae*, o dopo mediante le assisie, e la sua testimonianza era riconosciuta falsa, questa contea era passibile d'una condanna alla rifazione dei danui e interessi, e di una multa. Hengham, *Summa magna*, capit. 4, *in fine*.

(2) Abbiam già veduto Luigi il Buono ordinare ai conti che si recarono alle grandi sedute di farsi accompagnare da *dodici* scabini. Qui sopra, lib. 2, capit. 14. I re di Francia avevano *dodici* pari. Prefazione del volume 17.° della *Raccolta degl' Istor. di Francia*. I romanzi parlano dei *dodici* cavalieri della Tavola Rotonda istituiti dal re Arturo, e dei *dodici* prodi di Carlomagno. In Inghilterra il re Etelredo vuole che il prefetto giuri con *dodici Thans*; la convenzione coi Gallesi (*Senatus-consultum de monticolis Walliae*) sotto Etelredo II, parla di *dodici* giureconsulti; Guglielmo

Frattanto a tempo del re Enrico II la procedura davanti alle assisie non estendevasi oltre le cause da noi testè indicate, ed era poi affatto sconosciuta nelle materie criminali. Le costituzioni di Clarendon, rinnuovate a Northampton (o, secondo altri, a Nottingham), nel 1176, parlan bensì dell'accusa di omicidio, di rapina o di furto, portata dal giuramento di dodici cavalieri o uomini legali della centuria; ma non vi si tratta che delle accuse fatte d'uffizio in nome di tutta la società per contrapposto a quelle per *appeal*, vale a dire pell'interesse della parte lesa: quindi una tale incolpazione, comecchè appoggiata alla testimonianza di dodici persone, non importava condanna alcuna, e non obbligava l'accusato che a purgarsi colla prova dell'acqua fredda; non era incorsa la pena sommamente rigorosa se non allor quando questa prova era stata sfavorevole all'accusato (1). Se Glanville, trattando delle cause criminali, si vale della parola *assisa*, non è, in un altro senso, che quella di qualunque costituzione reale, che era l'originario significato del termine; così non essendosi chiamate le grandi assisie se non perchè erano state istituite da una assisia del re Enrico II (2).

il Conquistatore nomina *dodici* persone per raccogliere le leggi antiche. Cronaca di Hoveden, *ad ann.* 1180. Potrebbersi allegare molti altri esempi presso qualche popolo antico e moderno.

(1) *Costituzioni di Clarendon, rinnovate a Nottingham*, articoli 1 e 2. Si vegga Du Cange, *in voce rectare, retare, reptare*.

(2) Glanville, lib. 13, capit. 1. Spelman, *Cod. Legg. vett. ap.* Houard, *Antiche leggi dei Franc.* tomo 2, pag. 286. Così le leggi del regno di Gerusalemme si chiamano assisie: Du Cange, *in voce assisa*.

Allorchè incominciarono ad essere apprezzati i vantaggi della procedura davanti alle grandi assisie, e segnatamente allor quando alcune particolari circostanze ebbero in Inghilterra preparati grandi mutamenti nell' ordine giudiziario, si veggono estendersi queste grandi assisie, cangiar nome, forma e attribuzioni; e l' opera conosciuta sotto 'l nome di Bracton, posteriore di circa un secolo a quella di Glanville, pone certe specie nelle quali le assisie sono convertite in giurì: *assisa vertitur in juratam*. Ne' primi tempi non eran tenute le assisie che per riconoscere solo un punto, come il possesso, il nuovo rilascio del possesso, l' ultima presentazione, tutti fatti i quali potevano esser conosciuti nel vicinato, e che cadevano immediatamente sotto i sensi: ma dal momento in cui nelle assisie medesime presentavasi un'altra quistione qualunque, se a mo' d'esempio, il reo conveniva del fatto ed allegava un motivo di scusa od altra difesa, altra via non eravi fuor quella del combattimento giudiciario per terminare codesta quistione incidentale. In seguito si credè che sì come le assisie erano state istituite ad impedire i duelli, così quelle difficoltà che non erano di competenza delle assisie potessero venire appianate, ed incaricaronsi que' cavalieri che componevano le assisie di giudicare codesti incidenti, in via straordinaria, che si chiamò *jurata*, e le assisie convertivansi in giurì. Per tal modo i giurati si videro in istato di decidere su certi punti i quali non erano più della loro immediata cognizione, e che talora non cadeano sotto i sensi; occorse adunque illuminarli sui punti controversi, loro sottoporre l' allegazion dei fatti d' ambe parti, indur testimoni, fornir prove; in somma i giurati, che nelle assisie attestavano secondo la testimonianza de' propri sensi, vidersi mutati

in giudici, i quali esaminavano le quistioni estranee alla loro cognizion personale (1).

Non si conosce alcuna legge espressa che abbia consacrata questa innovazione; ma le circostanze dei tempi trascorsi tra il regno di Enrico II e quello di Enrico III erano sommamente favorevoli allo stabilimento del potere dei giurati. Sin dai tempi di Enrico II, era estremo l'ardore dei pellegrinaggi alla Terra Santa, e l'opera di Glanville fa più volte menzione dell'*essoin* o scusa per l'assenza nella Palestina, e delle dilazioni concesse a coloro che facevano il viaggio di Gerusalemme (2); dopo d'allora il re Riccardo Cuor-di-Lione, successore immediato di Enrico II, era stato alla crociata; e al suo ritorno da Gerusalemme era stato ritenuto prigione dal re dei Romani: sotto i re suoi successori moltissimi signori preser la croce (3). Il nuovo regno di Gerusalemme, fondato dagli Occidentali nelle loro conquiste sui Maomettani, aveva una legislazione tratta in parte dalle usanze di tutte le nazioni d'Europa, che andavano ad unirsi nelle guerre contro i Saraceni e i Turchi, e questa

(1) Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 6, tomo I, pag. 236, e i passi di Bracton da lui citati; Fleta, *lib.* 4, *capit.* 16. Sembra dalle autorità allegate da Reeves che una tal conversione non avesse luogo nei primi tempi per consenso delle parti e per una specie di compromesso, di cui abbiam visto un esempio nella sentenza profferita nel 1240 tra l'abate de St.-Alban e molti nobili, riportata da Matt. Paris, *ad ann.* 1240; e che dopo alcun tempo l'assisie si convertissero in giurì, di propria autorità.

(2) Glanville, lib. 1, cap. 29, lib. 13, capit. 14.

(3) Anche il re Enrico II erasi crociato. Si vegga il suo statuto dell'anno 1186, *De itinere Terrae Sanctae*. Hoveden, *ad ann.* 1186.

legislazione non potea fare a meno d'esercitare una influenza reciproca su tutti gli stati della cristianità. Ora, quel regno aveva due corti, una delle quali, detta *Corte-Alta*, composta del re e dei grandi vassalli ecclesiastici e laici, giudicava come in tutta l'Europa, le cause dei grandi vassalli; l'altra, chiamata *Corte-Bassa*, decideva le controversie dei privati franchi od europei, siriaci, greci, armeni, o di qualunque altra nazione, o cattolici-romani o greci, ebrei e musulmani. Questa corte era composta d'un visconte e di dodici giudici, i quali portavano il nome di *giurati* (1). I giurati della Terra Santa erano magistrati permanenti che sedevano col bailo e col visconte; erano veri giudici, concedeano all' attore l'atto di contumacia contro il reo convenuto non comparso, e potevano ordinare il combattimento giudiziario; erano d'altronde obbligati ad assistere coi loro consigli le vedove, i minori od altre persone che godono della pubblica protezione, allorchè ne venivano espressamente richiesti (2), e quindi la loro istituzione non è stata interamente adottata in Inghilterra. Ma allorchè si veggono i giurati di Gerusalemme dare la loro decisione solo dopo i contradittorii tenuti in loro presenza sotto la direzione e la presidenza del bailo o visconte; il loro *verdict* guidare la sentenza del visconte, il quale non poteva allontanarsene, nel caso istesso in cui sarebbe

(1) Rinvengonsi pure il nome di *giurati* ed un' autorità giudiziaria di questo nome in qualche consuetudine dei Paesi-Bassi; ma la loro origine sembra più recente, e non hanno d'altronde nulla di comune con quelli de' quali adesso trattiamo. Veggasi Merlin, *Repertorio di Giurisprudenza, in voce Juré*.

(2) Assisie di Gerusalemme, Corte-Bassa, art. 12, 51, 115, Assisie di Gerusalemme e di Cipro, art. 6 e 7.

stato contrario al suo riassunto; che questi giurati non giudicavano che i vassalli minori o i non nobili, mentre le cause dei grandi vassalli eran portate a una corte alta, composta nel modo stesso delle corti reali d'Europa e specialmente della corte dei pari in Inghilterra (1); allorchè si ritrovano tutte queste medesime disposizioni nel giurì inglese, la cui prima menzione è posteriore non solo alle crociate dei re d'Inghilterra, ma si anche alla distruzione del regno di Gerusalemme (2), non si può a meno di non supporre che la prima idea di attribuire al giurì un poter giudiziario non sia passata dalle assisie di Gerusalemme nella legge comune d'Inghilterra.

Per tutte queste ragioni estimiamo che Enrico II, re d'Inghilterra, sia l'istitutore delle grandi assisie, ma non già del giurì; per queste ragioni non deduciamo codesto giurì nè dalle sedute degli antichi uomini liberi od arimanni germani, nè dai giudizi per pari nelle corti feudali; ma lo consideriamo come una modificazione delle grandi assisie, più proprie all'Inghilterra che a tutt'altro stato d'Europa, perchè la mutua garanzia dei cittadini vi si è conservata ed anche assodata. Ci piace assegnare all'epoca del regno di Enrico III questa importante innovazione (3), imitata in parte da quanto si era stabilito nei regni fondati nel Levante dai crociati, e probabilmente favorita dal re e dalla

(1) Assisie di Gerusalemme, Corte-Alta, art. 2. Corte-Bassa, art. 4, 9, 10, 11 *et passim*.

(2) La presa di Gerusalemme fatta da Saladino è del secolo duodecimo; ed Enrico III non cominciò il lungo suo regno che nel 1216.

(3) Veggasi anche Runnington sopra Hale, *Hist. of Common law*, capit. 12, nota *e*, *in fine*.

commissione di dodici cavalieri per contea, che nel principio del suo regno egli aveva incaricata di verificare e di esaminare le antiche leggi e consuetudini del regno (1). Ne rimane a particolarizzare qualche disposizione sul giurì e sulle varie sue specie, e a disaminare i motivi che han fatto adottare questa istituzione, non che i suoi effetti sulla condizione della società.

(1) Nell'anno 1223. Spelman, *Cod. Legg. vett. ap.* Houard, *Antiche Leggi dei Francesi*, tomo II, pag. 416.

CAPITOLO DUODECIMO.

Cause ed effetti della procedura per giurati.

Al pari di tutti i sovrani feudali, erano i re d'Inghilterra molestati dal potere dei loro grandi vassalli, e l'esempio del re Giovanni-senza-Terra dimostra a qual punto fosse ridotta l'autorità del monarca inglese sui suoi baroni. Scorsero i primi anni del regno d'Enrico III in turbolenze e in guerre civili, per lo che era anche più naturale il desiderio dei re di liberarsi dalla dipendenza in che li tenevano i grandi del regno. Fu dovunque cercato il mezzo di ristabilire il potere dei monarchi in un ravvicinamento del sovrano coi vassalli minori, i quali nelle idee feudali non avean nulla di comune colla patria se non per mezzo del loro signore; dappertutto i re davan opera a ristringere il vincolo generale della società, affine di rallentare quello che univa questi vassalli minori ai loro signori; ma in niuna parte effettuossi questo ravvicinamento in modo più stabile, e ad una più utile per tutte le parti interessate, quanto nella Gran-Bretagna.

Il ristabilimento dell'antica mutua guarentigia contro i vassalli immediati del regio dominio avea dato un forte impulso al corso delle istituzioni inglesi; queste avean

fatto sentire la diversità fra gl' individui che componeano la società e i magistrati che la rappresentavano; esse aveano sviluppata l' importanza dei cittadini; aveano specialmente servito a rimuovere lo spirito di comune, se ci è permesso valerci di questa frase, il quale, col pretesto di riferire alla universalità ciò che spetta a ciascuno de' suoi membri, era giunto sul continente a spogliare il popolo di tutti i suoi diritti, di tutte le sue libertà, di tutte le sue prerogative, per investirne una specie d' autorità intermediaria, la quale videsi la sua volta soggiogata dal poter monarchico, o trovossi a bastanza forte per opporsi ai re e impadronirsi del diritto di governare o d' opprimere il popolo in nome del quale essa amministrava (1). Mentre nelle guerre civili che straziavan la Francia si veggono i due partiti rivalizzare in generosità per cattivarsi i comuni, i corpi degli artigiani, le università d' ogni specie, concedendo loro privilegi, franchigie, diritti od immunità, l' Inghilterra vide sorgere da queste medesime dissensioni la libertà individuale de' suoi cittadini, e la partecipazione degli individui a tutti i rami dell' amministrazione.

I re aveano già incominciato ad abbattere l'edificio della gerarchia feudale, parificando i vassalli immediati dei loro dominii agli antichi uomini liberi o arimanni, ed unendoli tra loro colla mutua guarentigia, istituzione presa dai costumi degli antichi Germani, e perfezionata dagli Anglo-Sassoni nella Gran-Bretagna; coll' accordar già qualche favore a questi vassalli, coll' invigilare più da vicino all' amministrazione della giustizia medianti i giri periodici dei

(1) Questo sarà più amplamente sviluppato nei libri susseguenti.

judices itinerantes, col farli accompagnare da qualche dotto che potesse mettere in iscritto e conservare in autentici registri le sentenze profferite, col mettere un ordine alle corti delle contee (*county courts*), aveano migliorata la condizione di codesti vassalli, ed inspirato ai vassalli minori dipendenti dai baroni la brama d'appartenere al re; incominciava già col pretesto di giustizia dinegata, o d'abuso di potere, a prender voga l'uso dell'avocare le cause pendenti nelle corti signoresche, o davanti alla corte dei pari, o davanti i *justitiarii in eyre*, medianti i *writs de tolt* e *de pone*, e le parti sollecitavano questa cosa, che in seguito venne intrapresa dai giudici reali di loro propria autorità: mancava però un vincolo anche più diretto, e che doveva aumentare la popolarità dei re.

Anticamente tutte le cause erano state decise dietro il risultamento delle prove, e specialmente di quella del duello o combattimento giudiziario; una tale giurisprudenza dovea necessariamente dispiacere al popolo e a tutti quelli che non si dedicavano allo stato delle armi come facevano gli alti-baroni; cominciava a poco a poco a conoscersi l'assurdità di un tal mezzo per iscoprire la verità, a motivo degli abusi che tuttodì ne derivavano inevitabilmente; i re si videro adunque necessitati a sostituirvi una nuova usanza. La rimembranza di una maggior libertà, di cui aveano goduto prima della conquista, facea sì che gl'Inglesi bramassero il governo dei re anglo-sassoni; il tempo avea fatto dimenticare i mali che aveano provati, e le vecchie leggi eran sempre l'oggetto delle brame della nazione. Guglielmo il Conquistatore e i suoi successori erano stati costretti a cedere alla pubblica opinione ed avevano promesso a parecchie riprese il mantenimento o il ristabilimento di

codeste leggi; aveano spesso nominate commissioni per investigarle; l'interesse opposto dei Normanni, il segreto proposito di ridurre gl'Inglesi alle consuetudini normanne, ed altri motivi del momento aveano fatto eludere codesta promessa: ma non per questo, le tradizioni del tempo scorso eran sempre care al popolo, il quale tanto più attaccavasi a tutto che era antico, quanto più si tentava di fargli adottare nuove forme. Il mezzo più conforme ai voti della nazione doveva esser quello che maggiormente somigliasse alle idee antiche, e la procedura che sopra tutti i punti di fatto invocava la testimonianza del vicinato o della contea, fu certamente accettissima a tutta quanta la popolazione del regno.

Le grandi assisie, quali furono istituite da Enrico II, aveano il duplice vantaggio di lusingare le affezioni del popolo, sì perchè ricordavano le antiche idee delle sedute della contea, come perchè non davano la loro decisione o la loro testimonianza (*recognitio*) se non secondo ciò che i cavalieri avean veduto praticare o ciò che sapeano dai loro genitori od altri antecessori degni di fede (1). Elleno ammettevano l'autorità del popolo in massa, rappresentato da dodici persone imparziali le quali dichiaravano d'aver contezza del punto controverso, riconosceano qual base stabilissima dei dritti di libertà e di proprietà le antiche tradizioni, che l'Inghilterra venerava profondamente, sì per

(1) Quindi non faceasi luogo alla procedura *per patriam* per delitti occulti, perche i vicini non poteano farne testimonianza. Gli è questo il motivo per cui Bracton non l'ammette nelle accuse d'avvelenamento. Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 8, tomo II, pag. 25. Veggasi anche Fortescue, *De laudibus legum Angliae*, capit. 28.

odio segreto contro i suoi oppressori normanni non per anco identificati con la nazione, come in causa del precedente loro ben essere; le erano un omaggio renduto da un re normanno alla massa del popolo inglese e alle usanze antiche.

Quanto più la procedura mediante le grandi assisie dovea piacere alla nazione, tanto più doveano i re esser gelosi di conservarla esclusivamente ai loro vassalli. Se la politica non avesse avuta parte alcuna in codesta istituzione; se i re non avessero avuto in vista che il ben essere del popolo e non già l'ingrandimento del loro potere; se il miglioramento dell'amministrazione della giustizia fosse stato il loro unico oggetto, essi avrebbero esteso un tal favore a tutti i sudditi, o nei loro dominii, o nei feudi dei grandi vassalli; avrebber per lo meno, se la loro autorità non fosse stata abbastanza bene stabilita per disporre dei grandi feudi, procurato d'indurre i loro vassalli a seguire il loro esempio, e non avrebber mancato di riescirvi presso qualcuno: ma per l'incontro Glanville non ommette di fare spiccare i vantaggi di codeste assisie come un beneficio reale dovuto alla clemenza del sovrano (1); ei non espone nella sua opera se non ciò che è esclusivamente proprio alla corte del re, senza badare agli usi delle corti inferiori (2), lo che dimostra che i signori non avevano le grandi assisie. Inoltre la procedura accennata da Glanville non conviene che alle corti reali, e sarebbe inutile il rintracciare un esempio di grandi assisie tenute per autorità d'un gran vassallo, qualunque fosse l'estensione del suo feudo (3).

(1) Glanville, lib. 2, capit. 7.

(2) *Ibidem*, lib. 14, capit. ult.

(3) Non v'ha alcuna eccezione a questa regola nella carta concessa al monastero di Beverlac da Riccardo I, pubblicata da

Via via che aumentava l'autorità delle assisie, e che la loro competenza estendeasi a tutt'altri punti che alla testimonianza su ciò che aveano visto ed udito, specialmente mano a mano che mediante la trasmutazione delle assisie in giurì, questo tribunal popolare diventava davvero una magistratura temporaria, essa cattivavasi necessariamente gli animi di coloro che vedeansi in salvo da quelle infinite vessazioni ed abusi ai quali erano stati esposti. Induceva tutti coloro che potevano sottrarsi al vassallaggio degli alti-baroni a ricercare quel vincolo immediato che univali ai re; favoriva queste defezioni, le quali aumentavano doppiamente il poter reale indebolendo i grandi vassalli; faceano desiderare l'affrancamento dei comuni, che sin d'allora venner considerati come facienti parte del regio dominio. A tutti questi grandi vantaggi aggiugneasi quell'inapprezzabile felicità di non istabilire una potenza media infra il sovrano e il popolo, la quale, appropriandosi tutto ciò che era smembrato dal potere dei grandi vassalli, esponeva i cittadini al dispotismo tosto che non potea più sostenersi, o riserbavasi i mezzi d'oppressione allorchè era forte abbastanza.

Ben è vero che anche questa estensione del giurì a molte sorta di cause aveva un grandissimo inconveniente dacchè in virtù della gran carta i tribunali regii erano stati

Spelman, *Cod. Legg. vett. ap.* Houard, *Leggi antiche dei Francesi*, tomo II, pag. 287 e 288; perchè non vi si parla che del luogo in cui saran tenute le assisie, salvo ai giudici regii il diritto di presiedervi, come è provato dal testo espresso d'una carta consimile concessa all'arcivescovo di Cantorberì dal re Giovanni, nel 1201, e pubblicata da Spelman, lib. 2, pag. 353. Un autore del tempo d'Eduardo I, ne conviene. Hengham, *Summa magna*, capit. 2 e 3.

resi permanenti: que' giudici che faceano il giro nelle contee non potevano tenere le assisie nè i giurì che negli affari di loro competenza; e siccome le loro commissioni erano limitate, così le altre cause erano portate a Vestminster, dove tutti coloro che erano chiamati a rendere testimonianza nelle assisie o a decidere in un giurì dovevano recarsi; e da ciò derivò un accrescimento di potere dei giudici ambulanti (1). Lo statuto detto di *nisi prius*, che è del regno di Eduardo I, dell'anno 1299 (2), attribuì a qualunque giudice, unitamente a un cavaliere della contea, il diritto di tenere le assisie nella contea, e un altro statuto del 1319, sotto Eduardo II, fece qualche modificazione a questa procedura, di modo che i giudici della corte reale si videro investiti di bastante potere per tenere in ogni contea le assisie e i giurì. A conciliare una tale facoltà coll'uso antico, si continuò a chiamare le parti e i giurati alla corte di Vestminster, *nisi prius justitiarii venerint*, a meno che nell'intervallo tra la citazione e la comparsa i giudici ambulanti non siano giunti nella contea, lo che esime i giurati dall'allontanarsi dalla contea per loro abitata, senza ledere le forme antecedentemente usitate: e dalle prime parole di questa clausola è derivato il

(1) I giurati anticamente doveano comparire nel luogo delle sedute della corte, ed anche davanti a codesta corte e' sono chiamati ed obbligati a presentarsi, in qualche caso importante.

(2) Era inseparabile dal giurì l'inconveniente di mutar posto, e la data dello statuto *nisi prius* può anche servire di prova che la procedura per giurati non può essere stata introdotta prima del finire del regno di Enrico III. Troppo grande era la difficoltà e troppo semplice 'l rimedio, perchè si stasse molto a servirsene.

nome della procedura di *nisi prius* (1). I giudici ambulanti furono anche incaricati d'un'altra commissione, di quella, cioè, di vuotare o di purgare le carceri dei malfattori, *gaol-delivery*, vale a dire, di terminare i processi criminali; e questo risparmia ai giurati in materia criminale il viaggio di Vestminster.

I giurati chiamati per render testimonianza nelle grandi assisie poteano venir ricusati pegli stessi motivi che altri testimoni; ma la facoltà di ricusar qualche giudice doveva esser regolata secondo altre massime. Si ammisero da prima le parti a ricusare l'intera lista dei giurati (*challenge to the array*), allorchè facciasi luogo a sospettare della parzialità del magistrato che ha formata questa lista; si mantennero le ricusazioni motivate (*challenges to the poll*) (2); e siccome in origine il giurì non avea ricevuta la sua autorità che da una specie di compromesso, da un consenso delle parti di sottoporre ai giurati delle assisie certe quistioni delle quali non avrebbero potuto prender cognizione di loro propria autorità, si doveano permettere alle parti le ricusazioni non motivate (*peremptory challenge*): e questa facoltà esser doveva tanto più illimitata, in quanto che era libero a colui al quale incombeva la prova d'un fatto, di preferire la procedura per compurgatore, per certificato, per duello, a quella per giurì, e in quanto che ei poteva a più forte ragione non sottoporsi volontariamente alla decisione del tale o del tal altro giurato.

(1) Allorchè la corte muta posto, come se n'è avuto un esempio per la peste che facea strage in Londra, ella presiedeva alle assisie e ai giurì della contea in cui sedeva.

(2) Fortescue, *De laudibus legum Angliae*, capit. 25 e 27.

Soltanto dopo che il giurì fu il metodo generalmente adottato, uno statuto dell'anno 33 d'Eduardo I (1305) ristrinse i rifiuti non motivati ai giudici criminali, ed anzi allora fu mestieri di nuovi regolamenti pei casi in cui un accusato avesse rifiutati tutti i giurati, o li avesse ridotti, a forza di rifiuti, a un numero minore del richiesto, lo che venne ragguagliato a un rifiuto di rispondere (1).

Finalmente, dopo che le parti avevano esauriti i rifiuti, si considerava avesser elleno composto il giurì a loro talento, e non avendo questo medesimo giurì alcun potere di giudicare se non per loro espressa autorizzazione, ne derivò che se i giurati d'una assisia, chiamati come testimoni d'un fatto, davano un *verdict* falso, potevano esser molestati come spergiuri, mentre che coloro i quali componevano un giurì non potevano essere attaccati criminalmente nè pur quando il loro *verdict* fosse stato cassato, a meno che non vi fosse manifesta prevaricazione (2): la qual disposizione sembra singolare, atteso che il falso *verdict* dei giurati decidendo con cognizione di causa e dopo avere inteso i contraddittorii, è più pregiudicevole e più biasimevole di una falsa espressione della loro opinion particolare su di una quistione di fatto, ma la quale è poi coerentissima, esaminando istoricamente l'origine del giurì. Era' libero alle parti di sottoporsi o no al giurì: allorchè elleno hanno scelto, non hanno che a lagnarsi di loro stesse per le male conseguenze di codesta scelta.

La generale introduzione del giurì in tutte le cause civili e criminali porge agli Inglesi una sicurezza contro

(1) Si vegga qui abbasso, capit. 17,

(2) Fleta, lib. 4, capit. 9, § 8.

qualunque oppression giudiciaria, assai più forte di quel che la si vegga in verun altro stato; essa contiene la più completa guarentigia della libertà individuale che trovar si possa nella società; ed abbenchè la sia soggetta a qualche difetto come qualunque istituzione umana; comecchè diansi alcuni esempi di condanne ingiuste, ed anche di sentenze sulle quali abbia influito l'autorità o l'opinion pubblica, nondimeno ciascun Inglese è intimamente convinto di non poter essere condannato che giusta l'opinione de'suoi eguali, presi a caso per entro la massa de'suoi concittadini, e renduti anche più retti dal diritto di rifiutare tutti coloro che ponno essere sospetti di non recare nel luogo delle loro sedute l'imparzialità necessaria per adempier condegnamente certe funzioni giudiziarie; egli è certo che l'autorità non può dettare una sentenza contraria a codesti diritti; ed anche allorchè vi fosse qualche esempio di siffatti abusi, e'sono troppo rari per portar conseguenza o per poter cagionare qualche inquietudine a chi vi è esposto.

Certamente che questa sicurezza generale è uno dei grandi vantaggi della società, e che essa rassoda i vincoli che uniscono i cittadini a codesta società; ma non è dessa senz'altro la più favorevole conseguenza della istituzione del giurì inglese. In forza di questa istituzione qualunque cittadino inglese concorre all'esercizio del potere giudiziario, così come partecipa al poter legislativo per mezzo dei mandatarii ch'egli stesso nomina, e che gli rendon conto della loro gestione; e sì come entra a parte dell'esercizio del potere esecutivo col mezzo dei magistrati ch'ei sceglie e che sono obbligati a rendergli conto della loro amministrazione. Il cittadino inglese non trovasi nel caso degli

abitanti dei regni del continente, specialmente di quelli che recentemente non han subita una totale riorganizzazione, e conservati i vantaggi di questo cambiamento, i quali non conoscono il governo, la giustizia, l'amministrazione, la legislazione, se non pei carichi ai quali sono assoggettati, per gli aggravii che da loro si percepiscono, per le prestazioni che si esigono da loro, per le pene che si stabiliscono o le leggi che loro si notificanò: l'Inglese vede e comprende ad ogni momento che vien da lui quella potenza al cui mantenimento ei dee contribuire; ei ne esercita una parte, impercettibile per dir vero allorchè la si raffronti colla massa totale, ma che non ommette di occuparlo, di lusingarlo e di fargli sentire la sua importanza; ei non è esclusivamente passivo in tutti gli atti del governo; all'incontro, e' si cousidera come cooperante alla forza motrice; e, se è permesso valerci del paragone, l'Inghilterra è il solo stato, o almeno quello stato per eccellenza, in cui il succhio sale e discende dalle parti più lontane dei ramuscelli fino al tronco, e dal fusto sino alle foglie. Quindi l'Inglese, che si persuade essere gli aggravii ch' ei paga consentiti da lui, ed errogati in certi usi ai quali egli ha la sua parte; il quale per una porzione, per quantunque piccola sia dessa, esercita la sua influenza sull'autorizzazione, su la situazione e il modo d'esazione delle imposizioni, non che sull'impiego dei fondi, sopporta senza mover lagno certi sacrificii dai quali tutt' altro popolo terrebbesi aggravato.

Quanto più il governo inglese ha riconosciuta l'influenza della procedura per giurati sullo spirito pubblico degli abitanti, e sul loro attaccamento alla patria e alla sua costituzione, tanto più ha procacciato diffondere e

generalizzare questa procedura, e camparla dagl' inciampi che poteano darle noia. Sotto il regno di Carlo II, come abbiam visto, i giudici mediante uno statuto sono stati privati d' un diritto di censura che esercitavano sui giurati, e solo nel 1792, dietro la proposizione del celebre Fox, un altro statuto ha esteso il potere del giurì ai delitti della stampa. Venerato e commovente omaggio renduto a questa istituzione, in un momento in cui sembrava che i moti rivoluzionarii della Francia avesser potuto motivare alcune disposizioni coercitive! Nè una tale fiducia del governo è stata delusa: gl' Inglesi, compenetrati dai vantaggi della loro costituzione, videro, senza prendervi parte, i cangiamenti prodotti in Francia da quei moti, mentre gli altri popoli d' Europa, privi della partecipazione al mantenimento degli affari e della fiducia dei loro sovrani, provaron tutti più o meno gli effetti di questo commovimento; mentre molti governi caddero, altri furono forte scossi, molto tempo prima che la guerra li mettesse in contatto immediato colla Francia (1).

Un' altra conseguenza della istituzione del giurì è la cognizione delle leggi che si diffonde infra i cittadini chiamati di tempo in tempo, e sempre in caso d' essere chiamati, per esercitare qualche funzione giudiziaria. Una tale cognizione delle forme protettrici delle leggi, del loro

(1) Per tutte queste ragioni un autore tedesco, prevenuto del vantaggio delle istituzioni della sua patria, le più estranee alla procedura per giurì, e anteponendo rispetto a ciò la procedura tedesca, non può discordare che sotto un punto di vista politico, e ad inspirare a un popolo l' amor patrio e lo spirito nazionale, non conosce nulla che ragguagliar si possa alla istituzione del giurì. Wineke, *Darstellung der innern Verwaltung Gross-Britanniens*.

verace oggetto, e delle precauzioni ammesse dalla legislazione ad impedire certe sentenze erronee, riconcilia i cittadini colla lentezza e colle forme necessarie della procedura, le quali sembrano sovente cavillatrici ed ingiuste; rassicura gli accusati sulla precipitazione che produrrebbe irreparabili abusi e sulla smisurata lunghezza delle liti; conviene ognuno che, se in qualche caso son lesi i suoi interessi particolari, gli è solo in vista dell' interesse pubblico; e gl' inspira l' amore di queste leggi stesse ch' egli chiamerebbe ridicole, assurde o attentatorie alle sue libertà, se non le avesse considerate sotto un punto di vista diverso.

Non ci proponemmo noi già la disamina di tutte le disposizioni inglesi circa al giurì, e quindi limiteremo il nostro esame al sin qui detto; non farem parola di quei giurì che anche oggidì adempiono le funzioni delle vecchie assisie e che han serbate alcune tracce dell' antica istituzione, nè dei giurì speciali; nondimeno si danno due sorta di giurì che, siccome istituzioni giudiziarie totalmente distinte da quelle per noi esaminate, meritar possono un' indagine particolare, come il giurì misto di stranieri, e il giurì d' accusa in materia criminale, dei quali c' interterremo separatamente.

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Del giurì *de medietate linguae*.

Allorchè in una procedura fra un Inglese e uno straniero si presenta un fatto che debba essere provato da un giurì, le leggi inglesi vogliono che questo giurì sia misto e composto di sei Inglesi e di sei stranieri, e un tal giurì si chiama nella lingua forense, *de medietate linguae*: egli è uno statuto dell'anno 28.° d'Eduardo III (1355), che concede agli stranieri questo insigne favore, il quale, secondo l'opinione di Blackstone (1), non ha eguale in nessun paese del mondo. Egli è chiaro, nella prima apparenza, che questa istituzione differisce da quella che introduce la procedura per giurati in generale, e per conseguenza interesserà di esaminare qual esser possa l'origine, e quali siano stati i motivi d'una simile disposizione.

Sonvi alcuni autori che la fan risalire sino al tempo del re Etelredo, e che fondano la loro opinione sul senatus-consulto dei montanari gallesi che si pone sotto quel regno (2); ma vi sono molte ragioni per non ammettere

(1) *Comm. on the Laws of England*, lib. 3, capit. 23.

(2) Questo documento si trova nella *Raccolta delle leggi anglo-*

così rimota antichità di codesto giurì. In primo luogo, crediamo aver dimostrato che il giurì da Inglese a Inglese è di molti secoli posteriore ai re anglo-sassoni; e allora egli è evidente che quello *de medietate linguae* non può esser tracciato più lungi. In secondo luogo, questo preteso senatus-consulto non è che un trattato di pace tra i Gallesi e gl'Inglesi, che incomincia con queste parole: *Hoc est consilium quod Angliae nationis sapientes et Walliae consiliarii inter monticolas constituerunt*, lo che non può significare altra cosa se non se: « Son questi gli statuti che i » savi dell'Inghilterra e i consiglieri gallesi han fatti per » coloro i quali abitano le montagne limitrofe dei due » paesi; » i quali non potevano mai stabilire un diritto qualunque relativo ad altri stranieri. In terzo luogo, l'articolo 3 di questo trattato, quello cui si riferisce l'istituzione del giurì misto, non parla d'una giurisdizione, ma dice che sei giureconsulti ed altrettanti Gallesi insegneranno la legge, *jus doceant*, lo che, quando pure si trattasse di procedura, non può intendersi del *verdict* d'un giurì che pronuncia intorno al fatto. Finalmente è tolta qualunque difficoltà dall'articolo 2 del trattato, il quale stabilisce espressamente che qualunque contestazione tra un Inglese e un Gallese sia decisa colla prova giudiziaria, lo che esclude ogni idea d'un giurì. Quanto sia al senso dell'articolo 3, noi estimiamo che non possa intendersi che della nomina d'una commissione mista, scelta in numero eguale da ogni banda, e incaricata della interpretazione di quei

sassoni, di Wilkins, e nelle *Leges Barbarorum antiquae*, di Canciani, vol. 4.

punti del trattato che potessero esser dubbii; clausola che s'incontra assai spesso in alcuni trattati più recenti (1).

Altri autori hanno attribuita l'origine di questo giurì ai privilegi concessi ai negozianti esteri dallo statuto dell'anno 27.° del re Eduardo III (1354), detto lo statuto del mercato (*statute of the staple*) per gli affari di commercio, i quali privilegi vennero estesi nell'anno successivo alle cause criminali (2): contuttociò noi teniamo, sulla fede d'un documento autentico pubblicato da un autore dei più accreditati, potere stabilire che questo privilegio è più antico, e che uno statuto del regno d'Eduardo I avea già data una simile disposizione, ma che probabilmente era andata in desuetudine, al segno che il suo ristabilimento parve una legge nuova (3).

Checchè ne sia, lo statuto del mercato escludeva i giudici ordinari da qualunque competenza nelle materie di commercio, e ne attribuiva la cognizione al supremo magistrato della città (*Mayor*) ed ai Conestabili: prescriveva inoltre che in tutte le cause che richiedessero l'intervento del giurì, questo giurì fosse composto d'Inglesi, ove le parti appartenessero all'Inghilterra, di stranieri se le due parti fossero straniere, e che fosse metà d'Inglesi e metà di stranieri, quando una sola delle parti fosse forestiera. La giurisdizione del *Mayor* e dei Conestabili fu poi soppressa, dopo essere stata ristretta sin dall'anno 36.° del

(1) Questo senatus-consulto è spiegato nel modo stesso da Henry, *History of Great-Britain*, lib. 2, capit. 3, § 2; e da Hallam, *View of the middle Ages*, capit. 8, par. 1.

(2) Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 13 e 14, tomo II, pag. 394 e 461.

(3) Rymer, *Acta Publ. Angliae*, vol. 4, pag. 361.

re Enrico VI (1443); il giurì misto fu quasi annientato dallo statuto del 2.° anno del re Enrico V (1415), ristabilito da uno statuto dell'8.° anno del re Enrico VI (1430), finalmente messo nuovamente in dubbio dallo statuto del 3.° anno del re Giorgio II (1730). Questa variazione nelle disposizioni legislative e parecchie osservazioni alle quali si presta la legge istessa, ingeriscono qualche dubbio sulla vera causa di questa legge. Gl' Inglesi l' attribuiscono al favore di cui ricolmano gli stranieri; ma senza intendere di niegare gl' incontrastabili vantaggi delle loro leggi, noi reputiamo dover torcere in dubbio un tal motivo. Di fatti, perchè limitarsi ad ammettere il giurì *de medietate linguae* nelle quistioni che insorgono tra un Inglese e uno straniero, mentre si è soppresso quello esclusivamente composto di stranieri, allorchè sono in lite due stranieri? Dicesi, ed è questa la ragione allegata da Blackstone, che allor quando le due parti sono straniere, non è da sospettarsi l' imparzialità d' un giurì nazionale: ma è egli poi vero che questo giurì sia neutro, quando le due parti non sono dello stesso paese? E se la sola imparzialità fosse stata l' oggetto del legislatore, perchè lo straniero accusato del più grave dei delitti, di quello che importa le pene più severe e nel quale lo straniero è il maggiormente esposto alla prevenzione del giudice, nei delitti d' alto tradimento, non è egli ammesso al beneficio d' un giurì misto? D' altronde la legge non compone il giurì *de medietate linguae* di compatriotti di colui che è parte in causa, e che potrebbero proteggerlo contro i nazionali, inchinevoli a proteggere gl' Inglesi; ma si ristringe a far entrare sei stranieri nella formazion del giurì, senza distinzione del paese cui appartengono: e qual è mo la protezione che la parte

può aspettarsi da giurati i quali non han seco lui altra relazione fuor quella d'essere egualmente stranieri in Inghilterra, specialmente fra commercianti esteri, sì come sono la massima parte di quelli che risguarda codesta disposizione? Non si avrà forse più a caro d'esser giudicato da nazionali, che siano interessati a conservare tra loro il commercio, di quel che da certi concorrenti gelosi, i quali colgano avidamente qualunque occasione di sbrigarsi dei loro competitori?

Quando si riflette che Eduardo I è autore di questa legge, e che dopo un assai lungo intervallo è stata rinnovata da Eduardo III, vien naturalmente la tentazione di raffrontare le circostanze comuni a questi due regni, alle quali potrebbe riferirsi una simile disposizione. Eduardo I mise a profitto le turbolenze della Scozia, e, quantunque obbligato in seguito ad abbandonar la sua preda, eragli riescito per un momento di rendersi padrone di quel regno, col quale non si ristette dal sostenere pel corso di tutta la sua vita una acerrima guerra: il medesimo principe avea fatta una più stabile conquista, e riunito il principato di Galles alla corona, alla quale rimase d'allora in poi. Eduardo III fece come l'avolo suo la guerra in Iscozia, e fu quasi per conquistare quel regno; le sue guerre in Francia, quantunque avventurosissime, pare non abbiano avuto nulla di comune coll'interno dell'Inghilterra. Una tale conformità nei due regni d'Eduardo I e di Eduardo III può mostrare il vero motivo dell'istituzione del giurì *de medietate linguae*, che noi supponiamo destinato ad operare un avvicinamento, una riconciliazione tra gl'Inglesi e gli Scozzesi, e a stringere con nodi più miti

il vincolo formato fra questi due popoli dalla forza delle armi.

Ammettendo questa supposizione, il re, che non voleva divulgare il suo intendimento, e che bramava di fondere gl' Inglesi e gli Scozzesi in un popolo solo, anzichè farne due regni disgiunti, sì come in seguito eseguì Giacomo I d' Inghilterra, dovea paventare la resistenza degli Scozzesi che volevano conservare la loro indipendenza, e l' opposizione degl' Inglesi, i quali non volevano che altri entrassero a parte dei loro privilegi: era d' altronde una cèrta antipatia di lunga mano fomentata infra i due popoli, la quale, dopo una riunione di oltre due secoli, non è manc' oggi totalmente estinta. Il re aveva già ordinato alla corte di Vestminster di ricevere gli appelli della Scozia; avea già fatto citare il re di Scózia davanti gli alti-baroni inglesi; adunque non poteva nascondere i suoi progetti, e doveva preferire d' introdurre, col pretesto d' una misura generale riguardo a tutti gli stranieri, ciò che propriamente non era destinato che agli Scozzesi. Il giurì *de medietate linguae* garantiva l' imparzialità della sentenza allorchè non risguardava che due nazioni vicine o rivali, e presentava non solo il mezzo di rendere la dominazione inglese accetta agli Scozzesi, come il possesso della Scozia indifferente, se non vantaggioso agli Inglesi; ma porgeva ben anche ai due popoli frequenti occasioni di incontrarsi nel maneggio delle bisogne, di conoscersi tra loro, di conferire e di trattare insieme, e di scemare l' alienamento assai marcato fra le due nazioni. La sicurezza d' esser giudicato dai propri compatriotti e senza alcuna prevenzione doveva indurre qualche Inglese a stabilirsi in Iscozia, e ad assodare una riunione che i due re, egualmente avvezzi a preparare alla lunga le loro

imprese, prevedevan molto bene che doveva incontrare degli ostacoli.

Se uno degli Eduardi fosse giunto a mantenersi in Iscozia, per poco che il re avesse incoraggiata la fusione dei due popoli, lo che venía suggerito dalla politica come il miglior mezzo d'accelerare l'intima unione dei due regni, gli Scozzesi in Inghilterra e gl'Inglesi in Iscozia avrebber ben presto avanzato il numero di tutti gli altri stranieri; godendo, quai sudditi dello stesso principe, una più potente protezione, essi erano mediante il giurì misto sicuri di non essere esposti alla parzialità o alla prevenzion nazionale in caso di lite cogl'indigeni; essendo più fissi i loro stabilimenti, e non già per una sola speculazione di commercio, e'non aveano a temere la gelosia commerciale degli altri stranieri; finalmente, quantunque il giurì non fosse necessariamente composto di loro compatriotti, ma soltanto di stranieri qualunque, per metà, la superiorità perciò del loro numero dovea far loro sperare che ne troverebber sempre infra i giurati. Ma questi novelli ospiti potevano diventare pericolosi; nel caso evenibile d'una sollevazione nella loro patria, e'doveano essere inchinati alla sedizione o a qualche corrispondenza coi ribelli; bisognava dunque stare avvertiti contro la decisione d'un giurì, la cui metà essendo del parere dei loro compatriotti, avrebbe guarentita la loro impunità e stravolte le misure necessarie pel mantenimento dell'ordin pubblico; era mestieri eccettuare dalla cognizione del giurì *de medietate linguae* il delitto di alto-tradimento e di crimenlese in primo grado.

Senza tor nulla del favore che questa istituzione assicura agli stranieri, ci piace d'attribuirlo anzi alla profonda

politica dei re Eduardo I e III, che alla generosità inglese, ed ammiriamo assai più la sagacia di questi re, che la loro liberalità verso il commercio o gli stranieri. Quando i crociati, in ricompensa dei servigi ad essi renduti dai Pisani, dai Genovesi e dai Veneziani loro concederono gl'insigni favori di cui fan menzione le Assise di Gerusalemme, permiser loro di far giudicare dai loro propri magistrati le controversie che insorgesser tra que' della loro nazione; e se un tal privilegio eccede forse ciò che un governo ben organizzato debbe concedere agli stranieri, era nondimeno ciò che faceasi in que' tempi per proteggere il commercio. Gli stessi diritti di litigare davanti a magistrati nominati da loro stessi erano stati concessi ai negozianti fiamminghi e olandesi, in Inghilterra, dal re Enrico IV, nel 1406, e confermati da Enrico V, nel 1413 (1); e benchè questi diritti stati non fossero utili al commercio quanto il giurì misto, provano però che in quell'epoca non attribuivasi questo giurì al favore di cui godevano i negozianti esteri, i quali non trascuravano occasione di procacciarsi altre prerogative.

(1) Rymer, *Acta publica Angliae*, tomo 8, pag. 460, e tomo IX, pag. 66. Van Mieris, *Carta d' Olanda*, tomo IV, pag. 31.

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Del Gran-Giurì.

Giusta l'attuale legislazione dell'Inghilterra, niuno può regolarmente essere tradotto davanti al giurì in materia criminale, pria che dodici suoi eguali, dopo avere assunta cognizione delle prove a carico, non abbiano dichiarato esservi luogo a procedere: non v'ha eccezione che per quelle accuse nelle quali si osserva tutt' altra procedura che quella per giurati, e che vengon fatte direttamente (*appeals*), o dietro le informazioni che assume d'ufficio il procurator generale della corona, dopo esserne stato autorizzato dalla corte. Ell'è questa una di quelle tante istituzioni che distinguono l'Inghilterra dai regni del continente, e che concorre ad assicurare la libertà individuale degl'Inglesi (1).

(1) Il gran-giurì è tanto più utile in Inghilterra, in quanto che ogni particolare ha il diritto di esercitare la pubblica vendetta, e non si procede contro i rei se non dietro accuse private. Se queste accuse non dovessero essere esaminate pria d'essere ammesse, ciascuno potrebb' esser tradotto giornalmente sullo scanno degli accusati. Forse a cagion della garanzia offerta da una magistratura che procede d'uffizio, si dà l'eccezione alla regola generale,

Evvi qualche autore (1) che suppone essere 'l gran-giurì conosciuto nelle leggi anglo-sassoni del re Etelredo II, e risalir la sua origine alla fine del secolo decimo. Una legge di questo principe prescrive che escano dall' assemblea generale dodici *Thans* o nobili dei più antichi con alla testa il prefetto o presidente, i quali giureranno sul santuario, che si porrà loro in mano, di non accusare alcun innocente e di non tener celato alcun reo: lo che, secondo la loro opinione, non può intendersi che di metterlo in istato di accusa, o di rigettare codesta accusa. Ma disaminando attentamente questa legge, e prescindendo dalla oscurità con cui è redatta, è facile vedere che non vi si tratta di procedura criminale, giacchè ell' è posta sotto la rubrica delle decime ecclesiastiche: d' altronde non ispecifica nè il caso di cui tratta, nè le funzioni del prefetto e dei dodici *Thans*, nè pure se questo comitato dovesse prendere qualche misura in tale qualità, ovvero se non prestassero il loro giuramento che in nome dell' assemblea generale. La sola cosa che riconoscer si possa in questa legge si è che trattasi d' una multa e del riparto del danaio che ne proviene; ma niuna espressione lascia supporre la necessità d' una seconda procedura e d' un secondo giudizio, lo che sarebbe stato un segno caratteristico del giurì d' accusa: per converso, il silenzio di questa legge come di tutte le leggi anglo-sassoni e normanne rispetto a questo duplice giudizio, la diversità che questa disposizione

e le informazioni prese ad instanza del procurator generale, *ex officio*, non son soggette al giurì d' accusa.

(1) Blakstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 4, capit. 23, n.° 2.

avrebbe stabilita da tutte le leggi degli altri popoli dell'Europa e gli usi opposti della Normandia osservati da quei re che dopo la conquista governavano l'Inghilterra (1), formano un cumulo di prove sì fatte negative contro l'antichità di questa istituzione, che non ammettono certamente alcuna replica.

Se il gran-giurì non è antico quanto il vogliono coloro che lo riferiscono agli Anglo-Sassoni, non è men vero che la sua istituzione tiene ai principii che sin dai primi tempi han diretta l'organizzazione dell'Inghilterra, e alla mutua garanzia dei cittadini. Allorchè veniva commesso un misfatto o delitto di cui la centuria o la contea fosse responsabile, era in facoltà della parte lesa d'accusare un individuo ch'ei designava o di chiamare in giudizio la centuria o la contea per l'opportuna riparazione: quest'associazione era solidale pel danno cagionato, a meno che non si dasse il reo in mano alla giustizia. Egli è assai probabile che nei tempi più lontani, allorchè gli uomini liberi della contea o della centuria si adunavan nelle sedute, esser dovessero i soli che giudicassero della reità di colui ch'essi incolpavano del delitto; ma allorchè codesti uomini liberi

(1) Noi non conosciam positivamente le antiche leggi normanne, e il libro generale delle leggi municipali di questa provincia, ed anche l'antico, è molto più recente della conquista dell'Inghilterra: il capitolo 110 parla d'un editto del re Filippo Augusto che conquistò la Normandia sul re d'Inghilterra Giovanni; quindi è dimostrato che sulle consuetudini normanne che vi son descritte hanno influito le leggi inglesi. Hale, *Hist. of common Law*, capit. 6. Nonostante il silenzio di tutti gli antichi autori francesi e normanni, le disposizioni dell'antico libro delle leggi municipali e gli antichi contemporanei in Inghilterra, provano la nuova esistenza d'un gran-giurì, tanto in Inghilterra quanto in Normandia.

furon tutti ridotti allo stato di vassallaggio; allorchè le associazioni civiche non ebber luogo che tra' vassalli del demanio, e i re esercitarono i poteri di signori feudatarii principali (*suzerains*) amministrando o facendo amministrare la giustizia nelle loro corti, si cominciò a vedere che lasciando ai cittadini della centuria il giudizio dei rei, ventasi a costituirli giudici e parti insieme, e che le condanne che avrebbero pronunciate miravano ad esonerare coloro che vi eran concorsi. Riserbandosi la cognizione delle cause criminali, i re vidersi nella necessità di distinguere due casi: quello in cui un individuo leso accusava pel suo particolare interesse, e quello in cui la centuria molestava uno sospetto d'un delitto, per esonerarsi dagli obblighi che le incombevano allorchè non poteva dare il reo in mano della giustizia. Questi due modi d'accusa sono accennati nei più antichi autori inglesi, per contrapposto d'un accusatore determinato (*certus accusator*) all'imputazione per fama o pubblica voce (*fama publica*) (1); e questa specie d'accusa doveva esser più frequente in Inghilterra che altrove, per la stessa ragione della mutua garanzia.

Per altro nè la centuria nè la contea aveva un organo legale per accusare davanti 'l giudice dopo che eran soppresse le sedute, e fu mestieri che la legge o l'uso indicasse un mezzo di avvalorare questa pubblica voce. Al tempo di Glanville, non pare che la pubblica opinione abbia avuto altro effetto che quello d'autorizzare il giudice a procedere d'uffizio contro gli accusati, i quali, sotto altra forma di processo, potevano esser carcerati, a meno

(1) Glanville, lib. 14, capit. 1.

che non fossero in grado di dar cauzione di presentarsi alla giustizia; ma in seguito si organizzarono in modo più stabile questa istituzione e i suoi effetti. Al tempo di Bracton, ad ogni assisia o giro dei giudici nelle diverse contee, ogni centuria somministrava dodici cavalieri, i quali avean dritto di presentare (1) ai giudici i nomi di coloro che nel loro circondario eran sospetti di un misfatto o delitto. I giudici ambulanti non erano obbligati a stare all' indicazione data dai cavalieri della centuria, ma doveano informarsi delle ragioni che aveano motivata l' accusa; esaminavano il valore degl' indizi che avevan determinata l' opinione dei giurati, e solo dietro la loro propria convinzione rilasciavano o negavano l' ordine di carcerare il prevenuto sino a che avesse data cauzione. I giudici non eran neanche costretti a regolarsi giusta il parere dei cavalieri in corpo, se vedeano che non vi fosse carico bastante; all' incontro potevano interrogare ciascun d' essi disgiuntamente per vedere se non si fosser lasciati imporre da alcun motivo di favore, di malizia o di timore (2). A poco a poco dicessò sensibilmente questa autorità dei giudici, e sin dai tempi del *Fleta*, sembra che i cavalieri della centuria decidessero soli se fossevi o no luogo a procedere (3).

I cavalieri della centuria non avevan diritto d' accusare se non coloro i quali appartenevano alla medesima centuria, oltre la quale non estendevasi la loro autorità; e l' uso introdusse una specie di giurì composto di dodici cavalieri

(1) Da ciò è derivato il vocabolo *presentment*, per l' accusa.

(2) Bracton, capit. 143; Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 8, tomo II, pag. 31.

(3) Fleta, lib. 1, capit. 18, §§ 4 e 8.

della contea, i quali avevano, in nome della contea, il diritto di accusare coloro che nella contea fossersi renduti sospetti d'un misfatto o delitto, senz'esser ristretti a una centuria: questa commissione, superiore a quella di cui abbiam parlato, è conosciuta nelle antiche consuetudini inglesi sotto il nome di *grande inquest*, e se ne incontra la prima nozione sotto il regno d'Eduardo III (1). I cavalieri delle centurie continuavano sempre a presentare ai giudici i nomi di que' della loro centuria contro i quali credevano dover procedere, e i deputati della contea serbavano la loro autorità per valersene contro coloro che non erano del cantone degli accusatori, ovvero la esercitavano assieme a quelli delle centurie. In processo di tempo, avendo la distinzione delle centurie nelle contee finito d'essere tanto notevole, bastarono alcune presentazioni fatte in nome della contea (2); ma i poteri non eccedevano i limiti della contea, a tale che occorsero particolari statuti per determinare la competenza, allorchè una persona ferita in una contea vada a morire in un'altra (3), o pei delitti di alto-tradimento commessi all'estero (4).

Quantunque nol dicano gli autori antichi, pure è probabilissimo che in queste deputazioni delle centurie o delle contee, chiamate poscia grandi-giurì, occorressero dodici

(1) Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 16, tomo III, pag. 135.

(2) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 4, capit. 23, n.° 2.

(3) Statuto degli anni 2.° e 3.° d'Eduardo VI, capit. 24.

(4) Statuto dell'anno 26.° di Enrico VIII, capit. 13; dell'anno 35.° di Enrico VIII, capit. 2; e degli anni 5 e 6 d'Eduardo VI, capit. 11.

voti conformi per decidere della presentazione, e che nel caso in cui i pareri fosser discordi venissero aggiunti ai cavalieri precedentemente designati alcuni supplenti, sino a che se ne trovasser dodici dello stesso parere, o favorevole o sfavorevole all'accusato; almeno tanto si può supporre dall'analogía delle assisie e dei giurì di giudizio, i quali erano spesso *afforciés*. Anche presentemente si trova quest'uso nel gran-giurì, la cui composizione, cioè il cui numero non è fissato, e che può variare dai dodici membri sino a ventitrè al più: ma si richiede rigorosamente che prima che l'accusa abbia luogo siano unanimi dodici membri del giurì, lo che in sostanza torna lo stesso.

Non avendo luogo la presentazione d'un accusato fatta dal gran-giurì in sul principio, se non nel caso in cui la città si renda accusatrice, e in cui questo gran-giurì rappresenti l'intera contea la quale, per esonerarsi dalle condanne alle quali è esposta, indica il reo o colui che si ritiene autor del delitto, ne consegue che dal momento che si presenta un individuo leso il quale in suo particolar nome e pel suo privato interesse accusa il preteso autor del delitto, il gran giurì non ha da conoscere dei carichi; e questo viene osservato in Inghilterra allorchè i pratici oppongono la procedura per accusa diretta (*appeal*) a quella per presentazione della contea (*presentement*, *indictment*). Questa eccezione per altro è ristretta alle accuse fatte nella vecchia forma, le quali ammettono anche oggi la prova pel combattimento giudiziario, e che sonosi rendute sommamente rare, o piuttosto che sono andate in desuetudine (1): nei casi ordinari, abbenchè siavi una

(1) Allorchè nel 1817 presentossi un esempio d'un' accusa d'omicidio per questa via diretta, nella quale fu invocata la prova

accusa speciale, il gran-giurì esamina gl'indizi pria di ammettere l'accusa, perchè il prevenuto, invocando il giudizio del suo paese o della sua contea e rimettendosi alla loro sentenza è assimilato per una finzione di dritto a colui che non ha altro accusatore che questa patria istessa.

Prescindendo dalle accuse dirette nella forma antica, le leggi inglesi conoscono un'altra eccezione alla regola che niuno può essere tradotto davanti al giurì di giudizio se non dopo un'indagine dei carichi fatti da un gran-giurì; e una tale eccezione, totalmente opposta al genio della legislazione dell'Inghilterra, è nella procedura per informazione. Sin dai tempi del re Eduardo III, la corte dello scacchiere, che si occupava specialmente delle cause riguardanti le finanze e la contabilità degli agenti regii, cominciò a pretendere che i debitori del re potesser non solo essere tradotti nanti la corte per azion principale, ma che i giudici della corte avessero il dritto d'interrogarli ed anche di giudicarli d'ufficio, allorchè erano informati od era loro suggerito che tali persone erano detentrici di denari del monarca o del suo fisco; e ad onta dell'opposizione d'un barone dello scacchiere, Fitz-John, stabilissi una tale giurisprudenza in codesta corte e passò nelle altre corti di giustizia (1). I bisogni del tesoro pubblico e l'estensione del poter reale ingenerarono, sotto 'l re Enrico VII, nel 1496, uno statuto, mediante il quale i giudici

per duello, di cui abbiamo varie volte parlato, niuno infra i giudici e gli avvocati presenti alla seduta fu oso decidere sulle forme della procedura, della quale non conoscevano i particolari se non per alcune antichissime relazioni.

(1) Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 14, tomo I, pag. 424; e capit. 16, tomo III, pag. 94.

ambulanti ed anche i giudici di pace furono autorizzati a procedere, sulle informazioni che avessero ottenute, e senza l'intervento dei giurati, contro coloro che avesser commesso qualche delitto di picciol momento, eccetto il tradimento, l'omicidio e qualunque sorta di fellonia. Se fosse durata codesta istituzione fiscale e dispotica, la era finita per la libertà inglese; e sì dispiacque, che il re Enrico VIII, quel re che amministrò nel modo il più arbitrario e il più violento di tutti i suoi contemporanei; quegli forse che spinse al maggior segno il dispotismo, segnalò il primo anno del suo regno col revocare codesto statuto (1). A malgrado di simil revoca, malgrado l'incompatibilità di questa procedura coi principii liberali dell'amministrazion giudiziaria dell'Inghilterra, si è sostenuta in qualche caso assai rado (2); e guari non ha che se n'è presentato nei tribunali inglesi un esempio strepitoso, nel quale l'accusato ha indarno dimostrata l'ingiustizia, l'inutilità e persino l'*incostituzionalità* d'un tal modo di prosecuzione; bastò l'uso per far rigettare questa difesa (3).

Fuori di questi casi eccettuati, la cui applicazione è rarissima, i cittadini inglesi, i quali non ponno esser condannati a una pena qualunque ove non sian dichiarati

(1) Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 27, tomo IV, pag. 151.

(2) Blackstone, *Comm. on the law of England*, lib. 4, capit. 23, § 3.

(3) Nella causa di William Hone, accusato d'officio dal procurator generale, nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1817, ed assoluto da tre successive decisioni. L'accusa era fondata sovra una parodia anti-ministeriale dei simboli della fede conosciuti sotto il nome degli apostoli e di S. Atanasio, non che delle litanie della chiesa anglicana.

colpevoli da dodici dei loro concittadini presi a caso nella contea alla quale appartengono, van debitori alla istituzione e alla conservazione delle antiche associazioni, e della mutua garanzia dei cittadini, anche dell'incalcolabil vantaggio di non essere dati in balia d'una procedura criminale, e di non essere abbandonati ai rischi d'un giudizio incerto sempre, e al disonore d'ordinario inerente a una simile inquisizione, ove pure se n'esca trionfante, senza una preventiva disamina dei carichi all'appoggio dell'accusa, e senz'essere stati dichiarati sospetti da dodici persone parimenti imparziali: del qual vantaggio non v'ha popolo che possa gloriarsi.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Corte di giustizia e di equità.

Egli è impossibile che le leggi preveggano tutti i casi; contuttoció non v'ha cosa più pericolosa e dannosa dell'arbitrio; e, per quanto sia incompleta qualunque possibile legislazione, torna sempre meglio applicarla a certi casi insoliti quale sta, che lasciare la decisione all'equità, cioè all'opinione particolare e il più delle volte ai capricci d'un giudice. Queste massime sono state dimostrate vere dalla sperienza di tutti i tempi e in tutti i luoghi; a lei si riferisce l'opposizione della giustizia e dell'equità, la regola sì nota e sì male interpretata, che il diritto è spesso ingiusto: *summum jus*, *summa injuria*. Ciò che è giustissimo, utilissimo ed anche necessario in genere, può contenere in ispecie una ingiustizia; e siccome è impossibile di scansare questa difficoltà, siccome la non può superarsi, siccome è meno male che anzi un solo patisca di quel che la totalità, così dappertutto sonosi adattate le leggi a quanto accade generalmente; e si è preferito il danno arrecato a un individuo oppresso da una troppo rigorosa applicazion del principio, al detrimento dell'intera società, la quale, in

mancanza di legislazion positiva sarebbe esposta a dipendere dall' arbitrio del giudice (1).

L' Inghilterra è il solo paese che abbia ammessa una istituzion particolare per sovvenire a coloro che in una specie singolare fossero gravati dalla rigorosa applicazione dei principii generali. I Romani concedeano ai giudici estesi poteri nelle azioni dette di buona fede, e molto più ancora in quelle dette arbitrarie; altri popoli hanno, in alcune cause specialmente protette, come quelle di commercio, autorizzato il giudice a temperare coll' equità la stretta osservanza di qualche disposizione legislativa; ma non esiste in verun luogo corte alcuna cui sia commesso decidere le quistioni giusta i principii dell' equità, all' opposto di altri tribunali che non osservano se non le regole d' una giustizia severa ed irremovibile. Ell' è questa però una delle istituzioni inglesi, diversa dagli usi di tutto il continente.

La corte della cancelleria è quel tribunale inglese che conosce delle quistioni che gli vengon sottoposte secondo i principii dell' equità naturale, mentre le altre corti (2) sono astrette alle regole e alle forme della legge comune, delle leggi civili o ecclesiastiche, le quali in certi casi

(1) Gli è indubitato che si ponno esagerare queste due alternative: il giudice non può e non debbe essere astretto a seguire servilmente la lettera della legge, specialmente se fosse contraria al suo spirito; ma d' altro canto, ei non debbe farsi maggiore delle sue disposizioni, ed usurpare le funzioni del legislatore sostituendo la sua alla volontà della legge.

(2) La corte dello scacchiere conosce parimente per via d' equità, od ha una equa giurisdizione: ma quella della cancelleria è talmente la corte d' equità daddovero, che basta avere indicata l' esistenza d' un altro tribunale che osserva gli stessi principii.

particolari sono modificate dall'autorità del cancelliere. Questo magistrato non è neppur legato dall'autorità della forza giudicata, come ha espressamente deciso il re Carlo I (1). Se questa decisione può sembrar sorprendente nella prima apparenza, la è però talmente semplice, che per noi non s' intende come mo un giudice tanto istruito ed illuminato quanto il gran-giustiziere, lord Coke, abbia potuto mettere in dubbio una tale prerogativa. In fatti, se la corte d'equità è istituita per temperare l'esecuzione delle leggi generali, per mitigare il loro effetto in certi casi non previsti dalla legge, per sovvenire a quelli che fossero oppressi dalla lettera della legge contro il suo spirito, e' conviene che questo effetto della legge sia constatato, e una simile prova non può emergere che da una sentenza. Chi invoca l'equità naturale contro le disposizioni della legge non dee forse cominciar dal provare che la legge il condanna? E per qual via dimostrerà essergli la legge contraria, se non mediante una sentenza che la dichiari applicabile?

Alcuni giureconsulti inglesi attribuiscono la distinzione delle corti di giustizia e di equità a una legge anglo-sassone d'Edgaro, il quale regnava verso la metà del secolo decimo (2). « Niuno, dice, questa legge, si dirigerà al re

(1) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, capit. 4, n.° 8. Questa decisione è doppiamente interessante nella istoria dell'Inghilterra, sì pel punto di dritto che vi è stabilito giusta il parere dei primari giudici e giureconsulti di que' tempi, come perchè contiene un esempio dei tratti dispotici di Carlo I, che l'ha data in virtù della sua prerogativa reale, e per la solita ragione dei re di Francia, chè così gli piaceva.

(2) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, capit. 4, n.° 8.

» per una causa qualsiasi, a meno che non sia d'un grado
» elevato, o che l'affare non ecceda la competenza del
» giudice della sua provincia. Se il diritto è soverchiamente
» severo, si potrà ottenere un alleviamento dal re, e ninna
» pena pecuniaria eccederà la composizione capitale (1). »
La prima parte dell'articolo non ha nulla di comune colla corte d'equità, e la seconda non parla che delle multe, delle quali il re può far grazia in tutto o in parte; gli è quanto risulta non solo dall'ultima parte dell'articolo, in cui si tien parola espressa del *maximum* delle multe, ma ben anche dai vocaboli di *dritto troppo severo*, i quali non ponno essere spiegati da cause infra privati. S'incorrevan le multe inverso il sovrano, ed ei potea rimetterle, salvi i diritti delle parti interessate: la quale clausola è anche in oggi sempre espressa o sottintesa in Inghilterra. Quindi i più famosi giureconsulti inglesi non han mai in tempi remoti intesa codesta legge d'Edgaro della ritrattazione delle sentenze profferite conforme alle leggi, e contrarie all'equità: se fosse stata questa l'opinione di lord Coke, s'egli avesse interpretate le parole, *si jus nimis severum sit*, come se trattato si fosse di sentenze inique, la voce *deinde* usata dalla legge gli avrebbe fatto comprendere il poco fondamento della sua opinione; ed anche allorquando la predilezione pel tribunale ch'e' presiedeva gli avesse fatto dimenticare questa espressione, il re, nella sua

(1) « *Nemo ad regem appellet pro aliqua lite, nisi domi jure* » *suo dignus esse vel jus consequi non posset. Si jus nimis seve-* » *rum sit, alleviatio deinde quaeratur apud regem, et nulla* » *mulcta culpae pecuniaria superet aestimationem capitis.* » Leggi anglo-sassoni d'Edgaro, artic. 2.

decisione, avrebbe dichiarato appartenere alla disposizione delle antiche leggi anglo-sassoni.

La natura stessa d'una corte d'equità ricorda un'origine feudale, una corte composta d'un solo giudice dal quale dipende la decisione, e che riceve i pareri degli assessori senza essere obbligato a seguirli. Mentre gli uomini liberi esercitavan nelle sedute le funzioni giudiziarie cumulativamente coll'autorità legislativa, le loro decisioni potevano esser ristrette da certe usanze, ma non già da certe leggi che l'assemblea avrebbe potuto mutare, se le avesse credute ingiuste od inique. La corte signoresca, e converso, non facea che emettere un'opinione, alla quale il signore d'ordinario si conformava, ma dalla quale era in sua facoltà dipartirsi, se l'estimava conveniente: questa corte signoresca d'altronde era obbligata ad osservare le leggi e le ordinanze che emanavano dal re o dal loro signore, e l'opposizione della giustizia e dell'equità può nascer soltanto in un tribunale che in sè non abbia il potere legislativo.

Son facili a ravvisarsi l'origine e i veri effetti di questa singolare istituzione ove si tenga dietro ai medesimi principii che guidaron sin qui le nostre indagini. Sino a tanto che l'antica corte reale, quella composta del re e dei suoi grandi vassalli, o di quelli cui piacevagli chiamare, esercitò cumulativamente le funzioni legislative come parlamento o gran consiglio, e le funzioni giudiziarie come *aula regis*, non si rinviene traccia alcuna d'una corte di equità. Se in un caso particolare presentavasi una circostanza che rendesse impossibile od iniqua l'applicazion delle leggi o delle forme ordinarie (1), questa corte istessa

(1) Se ne trovan molti esempi nell'anno 14.° d'Eduardo II; dietro una petizione relativa a un fondo stabile tenuto in feudo dai

aveva tutti gli elementi necessari per apporvi rimedio: i tribunali inferiori non poteano erigersi sopra le leggi, ma le parti potevano provvedersi in via d'appello nanti i tribunali superiori, ed ascendere sino al consiglio del re, a motivo della mancanza di diritto o del mal giudicato; i giudici ambulanti avevano il mezzo di sottoporre al gran consiglio tutti i casi straordinari che si presentassero nel loro giro; finalmente le parti poteano rivolgersi direttamente al re o al consiglio per via di petizione. Allorchè i comuni furono ammessi al parlamento, e alquanto assodati nella concorrenza all' autorità legislativa, allorchè la corte reale fu in parte smembrata dallo stabilimento permanente delle tre corti di giustizia, e la sua autorità fu ristretta alla sola cognizione in ultima istanza, operossi un duplice rivolgimento intorno a ciò: le corti che prendean cognizione della massima parte dei casi non si videro più investite dello stesso potere, e la legislazione non avea più verun esercizio del poter giudiziario; la stessa camera dei pari, quantunque avesse conservata l' ultima istanza in materia di giustizia, non poteva più, senza la regia approvazione, fare o mutare le leggi (1).

Si continuava sempre a dirigersi al re nel suo consiglio, ma insorgevano spessissimo dubbi sulla quistione del

Templari, il cui ordine era stato allora soppresso, fu detto *non est lex ordinata*. In un' altra specie, sotto il regno d' Eduardo III, *ley n' est my uncor ordein en ce case ci*; lord Hale, *Jurisdiction of the House of Lords*, capit. 17.

(1) Dietro una petizione sotto Eduardo III fu detto: *Ceo ne poet estre fait sans ley, à que les communes, ne sont encore advise d' assenter*. Hale, *Jurisdiction of the House of Lords*, capit. 17.

dove doveano esser rimesse cotali petizioni (1); d'altronde, siccome le parti celavano spesso i fatti ed otteneano certe disposizioni contrarie alle leggi stabilite e alla giustizia, cominciossi fin dai tempi di Eduardo III (2) a limitare i diritti del consiglio reale, col proibire gli arresti in materia criminale dietro petizione privata, e col rendere i petenti passibili di gravi pene e di rifazione dei danni, spese e interessi, qualora esponessero fatti che fossero poi riconosciuti falsi. Impediti in codesto esercizio del poter supremo, i re immaginarono un mezzo per mantenersi indirettamente in codesta prerogativa mediante il cancelliere, il quale in que' secoli d'ignoranza era un funzionario assai più alto di tutti quelli che oggidì si conoscono in Europa. Gli atti in generale, pubblici o privati, non ripeteano la loro autenticità che dal sigillo appostovi, e l'ignoranza generale della scrittura avea fatta adottare questa massima in tutti i paesi; quegli che aveva in custodia i sigilli del re, che mediante l'apposizione dei medesimi dava alle lettere la forza obbligatoria, era un personaggio importante, non solo perchè avea contezza di tutti gli affari, ma perchè era padrone di spedire, di ritardare e sin anco di rendere illusorii gli ordini dati dal re (3): era il cancelliere

(1) Hale, *Jurisdiction of the House of Lords*, capit. 24, n.° 2.

(2) Statuto dell'anno 25.° d'Eduardo III, capit. 4, e dell'anno 38.° statuto 1, capit. 9.

(3) Era ciò specialmente riconosciuto in Francia, dove si poteva opporsi alla spedizione di parecchi atti emanati o ritenuti emanati dalla volontà del re, come nelle *opposizioni al sigillo delle lettere di ratifica*. Si vegga il *Repertorio di Giurisprudenza* su questa parola. Codesta resistenza del cancelliere era talvolta autorizzata dai monarchi, e non mancano ordinanze dei re, i quali proibivano al loro cancelliere di sigillar quelle lettere che avesser

quegli che sigillava e spediva i brevi e le lettere regie, anche assente il re (1), e che dava loro la forma esecutoria; egli avrà dunque dovuto essere spesso riguardato come la sorgente dei rimedi giudiziari, dei quali poi non era in sostanza che il canale; e i memoriali dianzi diretti al re nel suo consiglio circa a certi obbietti d'interesse privato vennero generalmente indiritti al cancelliere. Un tal uso favorito dai re, i quali spesso faceano assistere il cancelliere da alcune commissioni del loro gran consiglio, autorizzato pure dal parlamento, che rimetteagli talora qualche petizione, fe' ben tosto prendere gran voga alla corte tenuta dal solo cancelliere. Siccome a lui chiedeasi la facoltà di far uso dei mezzi concessi dalla legge nei brevi o nelle lettere regie indiritte ai giudici ordinari, poco stante gli si chiesero soccorsi o vie straordinarie, allorchè la legge non ne presentava o alcune circostanze particolari non permettevano di battere la solita strada.

Questa giurisdizione del cancelliere la quale incominciò a stabilirsi sotto il successore immediato del re Eduardo III, verso il finire del secolo quattordicesimo (2), mediante l'esercizio del potere, in certa guisa arbitrario, inerente alla corte reale, nella quale erasi riunita la podestà legislativa con quella del giudice, eccitò ben tosto la gelosia

concesse per debolezza. Ordinanza di Carlo V, del 6 dicembre 1373, artic. 6. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, vol. 5, pag. 647.

(1) Questo punto è trattato con molta profondità dal sig. Secousse, nella dotta prefazione del 3.° volume della *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*.

(2) Reeves, *History of the English law*, capit. 17, tomo III, pag. 188. Hallam, *View of the middle Ages*, capit. 8, pag. 3, tomo II, pag. 381.

delle altre corti del regno e del parlamento, i cui diritti venivan da lui usurpati; quindi scorsi appena ventiquattro anni dalla morte di Riccardo II, subito nel secondo anno del regno di Eurico VI (1424), si ebbe ricorso al parlamento per ottenere uno statuto mediante il quale fosse inibito, sotto pena di multa, di insinuare davanti al cancelliere una causa che potesse esser decisa dalla legge comune (1). Quantunque una tale domanda fosse allora rigettata, e lo statuto che prescriveva certe pene contro coloro che esponessero fatti riconosciuti falsi fosse confermato non ostante da uno statuto dell' anno 16°. dello stesso re Enrico VI, pure l' autorità del cancelliere venne ristretta a quelle cause nelle quali il petente dasse cauzione di pagare le spese e gl' interessi in caso di condanna (2). La corte del cancelliere vide aumentare la sua considerazione specialmente sotto i regni di Enrico VI e di Eduardo IV: riconosciuta da uno statuto dell' anno 15.° del re Enrico VI, il quale prescrive alcune disposizioni sull' esercizio della sua giurisdizione, la divenne tanto potente, che uno dei più distinti autori le attribuisce il potere di giudicare per appello degli statuti e delle consuetudini del regno secondo l' opinion particolare d' un solo magistrato (3). Finalmente

(1) Nel secondo anno del regno di Enrico IV (1401) i comuni avevano già chiesta la soppressione della procedura detta *sub poena*, e dei brevi intitolati *datum est nobis intelligi*.

(2) Reeves, *History of the English low*, capit. 20, tomo 3, pag. 274.

(3) « *This was in effect an oppeal from the ancient customs* » *and statutes of the reolm, to the conscience and discretion of* » *a single person*. » Reeves, *History of the English law*, capit. 22, tomo III, pag. 380.

il cardinale Wolsey, cancelliere, primo ministro e favorito del re Enrico VIII, fece salir tant' alto il potere di questa corte, che vi eran giudicate tutte le cause, il capo della giustizia non potea solo bastare a tutta la bisogna, e la cancelleria fu divisa in quattro corti, le quali sedevano separatamente (1).

L'abuso che il cardinale Wolsey avea fatto del suo potere (2) contribuì a ristringere la giurisdizione della cancelleria come corte d'equità, segnatamente allorchè l'esempio del suo successore, il celebre Tommaso Moro, il quale ad una profonda cognizione delle leggi e al saldo mantenimento delle prerogative della sua carica accoppiava una moderazione estrema nell'esercizio del suo potere, ebbe fatto vedere qual potea trarsi profitto da una corte d'equità senza che si avessero a temere quegli eccessi che pur troppo s'eran sentiti. I limiti dell'autorità della corte d'equità furono obbietto d'una vivissima controversia fra i giureconsulti sotto 'l regno d'Enrico VIII, e fra le corti medesime sotto Carlo I; ma scorso quel tempo, e specialmente dopo l'amministrazione di lord Finch, poi conte di Nottingham, verso la fine del secolo decimosettimo, questa giurisdizione venne fissata dall'uso.

Le corti d'equità, che è quanto dire il cancelliere (3) e lo scacchiere, il quale in alcuni casi esercita egualmente

(1) Reeves, *History of the English law*, capit. 30 tomo IV, pag. 368.

(2) Un tale eccesso è del novero delle accuse profferite contro di lui. Rapin Thoyras, *Istoria d'Inghilterra*, lib. 15, *ad ann.* 1529.

(3) Le molte occupazioni del cancelliere, e l'aumento delle giornaliere transazioni ha renduta necessaria negli ultimi tempi la creazione di un vice-cancelliere, il quale si assume porzione delle

una giurisdizione equa (1), non posson sospendere il corso ordinario della giustizia, nè riformare i giudizi dati in altre corti; ma elle possono ammettere certe azioni le quali non potrebbero essere introdotte davanti alle altre corti per difetto di forme ricevute pel loro esercizio; elleno hanno un andamento diverso nell' esame delle cause, e permettono alle parti d' interrogarsi reciprocamente, lo che non si pratica nelle corti di legge comune; esse offrono certi mezzi coattivi (*sub poena*) contro coloro che volessero sottrarsi alla comparsa personale; presentano certe risorse contro parecchie difficoltà che incontransi nell' esecuzion delle leggi. Per altro le corti d' equità non son superiori alle leggi, e non hanno la facoltà di mitigarle o di temperarle; esse ponno soltanto supplire a qualche lacuna della legislazione, estendendo per analogia l' applicazion della legge a que' casi che non vi son nominatamente soggetti; le sono egualmente astrette alla legge comune, cioè sono obbligate a battere la strada segnata dai giudizi precedenti, perchè questi giudizi dimostrano la disposizione della legge non iscritta (2): finalmente son tenute

sue cause; ma una tale innovazione non ha avuta alcuna influenza sul corso dell' ordine giuditiario.

(1) La corte dello scacchiere ha cominciato ad arrogarsi la cognizion delle cause secondo i principii dell' equità sin dai tempi del re Enrico IV, o perchè essa non giudicava se non le cause dei contabili e debitori del re, verso i quali il re poteva usare indulgenza, o perchè la corte dello scacchiere teneva di sua natura alla cancelleria, col dritto stesso onde il cancelliere è surrogato nelle sue funzioni, in caso d' impedimento, dal capo-barone dello scacchiere, che in tale qualità ha presieduta la camera-alta del parlamento aperto del gennaio 1819.

(2) Non puossi meglio paragonare la giurisdizione equa che alle restituzioni in intero. In principio un tal mezzo non era che una

per la stessa ragione ad osservare la loro propria giurisprudenza, la quale è parimente obbligatoria per le altre corti, di modo che un giureconsulto odierno ha detto con ragione che siccome qualunque decisione d' una corte d' equità diventa regola di condotta pei casi che seguono, e, come tale, parte della legge comune, così questa legge va ogni dì più prendendo piede in fatto d' equità (1).

grazia del sovrano, e come tale non era soggetto a veruna regola; in processo di tempo l' uso ne divenne frequente: e come mezzo di giustizia ordinaria, venne assoggettato alle disposizioni delle leggi, dalle quali la sua tendenza allontanavasi naturalmente.

(1) L' idea che Delolme reca dell' origine di codeste corti, *Const. of England*, lib. 1, capit. 11, è falsa il più delle volte; ma rispetto al loro potere attuale, egli è più esatto di Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, capit. 4, n.° 8.

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Osservazioni sulla giurisdizione reale.

Il concatenamento delle diverse istituzioni inglesi ci ha tratti nelle nostre indagini lungi dalla prima origine del poter giudiziario in Inghilterra; v'ha tuttavia però alcune considerazioni sulle cause della *centralizzazione* di questo potere nella corte reale, le quali non ponno sfuggire all'attenzione di chi disamina l'origine e l'istoria delle leggi della Gran-Bretagna. Nei primi tempi, allorchè sotto i Sassoni gli uomini liberi del regno riunivansi nelle sedute e giudicavano gli affari contenziosi, le sentenze derivavano la loro forza obbligatoria dall'autorità nazionale; e se venivano pronunciate in nome del re, se a lui incombeva d'assicurarne l'esecuzione, non era egli considerato che come primo magistrato e rappresentante l'intera società presa collettivamente: in questo senso debbon essere intese le leggi anglo-sassoni le quali incaricano il re dell'esecuzione delle sentenze.

La feudalità generale introdusse un rivolgimento in questa organizzazione: ciascun signore esercitava una piena e totale giurisdizione sui suoi vassalli; egli solo aveva e il diritto e il debito di sentenziare, d'eseguire o di

fare eseguire dai suoi magistrati certe sentenze che non erano obbligatorie se non mediante la sua sanzione. Un signore non poteva mai esser giudicato dai vassalli d' un altro: è questa la disposizione espressa delle leggi di Enrico I (1): « Ove insorga controversia fra gli uomini dello » stesso barone avente giurisdizione, la controversia sarà » portata davanti alla corte del signore comune; se fra » due uomini dipendenti da baroni i quali abbiano ciascuno » una giurisdizion separata, il reo risponderà nella corte » del suo signor principale (*suzerain*). » Il vassallo minore poteva declinare la competenza della corte del re, e ricusare di comparire in tutt' altra corte che quella del suo signore immediato (2).

Osservammo già che l' estensione dei dominii dei re d' Inghilterra somministrò loro il mezzo di estendere la loro giurisdizione più oltre assai che i sovrani del continente; ma sembra che sin dai primi tempi che vennero immediatamente dopo la conquista, i re non mancassero di cogliere tutte quelle occasioni che si presentavano, favorevoli a codesta estensione; e noi vediamo nelle leggi

(1) « *Si exurget placitum inter homines alicujus baronum » socnam suam habentium, tractetur placitum in curia domini » sui de causa communi. Si est inter homines duorum baronum » socnam habentium, respondeat accusatus in curia domini sui » de causa communi.* » Leggi di Enrico I, artic. 25.

(2) Gli è quel che fece tra gli altri l' arcivescovo d' York sotto il regno di Riccardo I, « *Ad vocationem justitiariorum regis venire noluit, nec juri stare de predicta receptatione raptorum, » sed respondit se esse hominem comitis Johannis et velle in curia » sua juri stare.* » Questa difesa fù poi trattata di crimenlese, allorchè si espiscavano tutti i pretesti d' opprimere codesto arcivescovo; ma questo motivo d' accusa venne rigettato. *Cronaca di Hoveden, ad ann.* 1194.

stesse di Enrico I la distinzione conosciuta in Francia dei casi reali e signoreschi. Queste leggi riservano esclusivamente al re la cognizione delle infrazioni alla pace in occasion dell'esazione del *Danegeld*, imposizione conosciuta sotto gli Anglo-Sassoni per far fronte ai dispendii della guerra od ai sagrifici che volontariamente s'imponea la nazione verso i Danesi, e che Guglielmo il Conquistatore ristabilì, quantunque i Danesi non fosser più da temersi: contribuzione odiosa alla nazione, che molte doveva eccitare turbolenze. Del novero dei casi riservati erano il disprezzo degli ordini del re, l'assassinio od altri delitti commessi sulla persona de' suoi domestici (1), le ingiurie profferite contro la persona del re; l'alterazione delle monete e dello stagno (2); e infiniti altri che si riconoscono difficilmente nella barbara e oscura redazione di codeste leggi, ma che poteano comprendere la massima parte della giurisdizion criminale. Le cause dei poveri e degli stranieri (*alienigenae*), i quali non avevano altro protettore tranne il re, dovevano esser portate alle sue corti. Finalmente il re aveva non solo la giurisdizione nei suoi dominii, ma ne aveva infeudata una parte con riserva espressa della giurisdizione (*socnam sibi retinuit*) (3).

(1) I re d'Inghilterra avevano ed han tuttavia una corte privata, la quale giudica tutti i delitti commessi nel palazzo del re o in un certo territorio circostante, chiamato *verge of the palace*. Questa corte, detta in Inghilterra *Court of the Marshalsea*, corrisponde alla giurisdizione del *prevôt de l'hôtel* in Francia; ma non può menomamente influire sull'ordine giudiziario.

(2) Evvi tuttora una corte speciale sulle mine di stagno della Cornovaglia. Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, capit. 6, n.° 8.

(3) Leggi di Enrico I, art. 10 e 19.

Il pretesto della protezione reale assicurava inoltre ai suoi tribunali la cognizione di tutte quelle cause nelle quali erano interessati gli ecclesiastici che avean ricevuti gli ordini (*ordinati*): e questa giurisdizione era totalmente estranea a quella dei tribunali della Chiesa, i quali non conoscevano che delle cause ecclesiastiche risguardanti i sacramenti del battesimo, del matrimonio, dell'estrema unzione e dei giuramenti (1). In virtù della prerogativa reale le assisie *ultimae presentationis*, che risguardavano il juspatronato delle chiese e la presentazione dei curati o altri, non potevano aver luogo che davanti i giudici del re. Le corti ecclesiastiche sonosi mantenute, anche dopo la riforma dell'Inghilterra, in tutte le loro attribuzioni; esse continuano a giudicare secondo il gius canonico, e lo studio della loro procedura, esorbitante di tutti i principii adottati negli altri tribunali del regno, forma un ramo assolutamente separato dalla giurisdizione inglese (2).

I vantaggi dei tribunali occupati dai giudici ambulanti del re nelle parti de' suoi dominii, e dalle corti permanentemente stabilite nella città di Londra, indussero sovente i vassalli minori a fare avocare le loro cause pendenti davanti alle corti signoresche, col pretesto di giustizia dinegata (3), od a provvedersi in via d'appello a cagione di

(1) A questo titolo i tribunali ecclesiastici conoscono anche oggidì della validità o nullità dei matrimonii, dei divorzii, della legittimità dei figliuoli, e della massima parte delle quistioni sui testamenti. Al giuramento si riferisce la dottrina di Glanville, lib. 10, capit. 12. Si vegga intorno a queste corti Lord Hale, *Analysis of the civil law*, capit. 10.

(2) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, cap. 5, n.° 1.

(3) Glanville, lib. 12, capit. 1.

un mal giudicato: quest'uso diventò sì generale, che i giudici credettero poter avocar le cause, di loro propria autorità mediante un *writ de tolt*, anche allorquando non ne fosser richiesti; e questi mezzi riuniti fecero totalmente cadere le giustizie signoresche. Sì fatte intraprese per altro non vennero sempre bene accolte. Sotto 'l regno di Riccardo II, nel 1377, i comuni si opposero a qualunque intervento dei signori ed ufficiali del consiglio regio, ammettendo però una eccezione che rendeva illusoria questa medesima opposizione, allorchè la persona tradotta in giudizio era sì potente che non si potea riprometteṙsi di ottenere una sentenza nelle corti particolari (1). Sembra che il sistema d'avocar le cause avesse talmente preso piede, che si cercasse per sino d'avocare davanti la camera dei pari certe cause pendenti nanti la corte del banco del re, ma i re non mancarono di opporsi a questa pretesa (2).

Per sì fatti mezzi i re han saputo in Inghilterra acquistare e conservare la prerogativa che qualunque causa, tranne quelle che pel poco valore dell'obbietto o per

(1) I registri del parlamento fanno menzione di una tale domanda dei comuni nei seguenti termini: « *Que quereles inter parties ne soient attemptes ne terminés par seigneurs ne officiers de Couneell, mes que la eommune ley courge sans être terry par eux eins lieux, où ils solaient d'ancient temps être terminés, se ni soit tiel querele et encontre si grand person que home ne suppose aillours d'avoir droit.* » La risposta è: « *Le roy le voet.* » Nondimeno gli atti del primo anno di Enrico IV provano che si continuava sempre ad avocar le cause.

(2) Nel 1316, T. Hobbedon presentò una petizione a questo effetto, ma la risposta fu: « *Sequatur placitum coram rege quousque revocatum vel affirmatum fuerit.* »

qualche particolar ragione sommamente rara, si trattano sopra luogo, sia portata nei loro tribunali: prerogativa unica in confronto dello stato di tutti i regni del continente prima delle organizzazioni, venute in seguito della rivoluzion francese. È pure il re solo quegli che fa eseguire in suo nome e da'suoi officiali tutte le sentenze proferite in tutto quanto il regno. Questa unità di poter giudiciario concentrata nell'autorità reale e delegata a ben pochi giudici, i quali soli esercitano un tal potere in tutta l'estensione dell'Inghilterra, è una sicura garanzia della unità di giurisprudenza, desiderabile ovunque, ma indispensabile poi in un paese che difetta di leggi ed anche di consuetudini scritte, dove gli esempi delle sentenze antecedenti sono le sole guide delle decisioni giudiziarie, e dove la menoma variazione fra i tribunali coesistenti rovescierebbe tutta la giurisprudenza. Questa unità è il solo mezzo che abbia potuto mantener pura ed uniforme quella celebre legge comune invocata da tutti i giureconsulti inglesi, e che, senza esistere in veruna parte, senz'esser depositata in veruna raccolta, dirige da più secoli con invariabil fermezza su tutti i sommi punti di dritto i decreti delle corti inglesi.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Di alcune particolarità delle leggi inglesi. Pena forte e dura.

Non è intendimento nostro di seguitare in tutte le loro particolarità le disposizioni della legislazione inglese, per quantunque diversa esser possa da quella del continente, ma di dare un sunto delle principali istituzioni giudiziarie, e tanto estimiamo aver fatto nei precedenti capitoli: passar potremmo alla disamina sì dei vantaggi che degli svantaggi di codeste istituzioni, se non si dassero alcune particolarità in questa legislazione assolutamente unica, che non possiamo passar sotto silenzio: dir vogliamo della pena forte e dura e della corruzione del sangue.

Allorchè il gran-giurì ha visto che l'accusa è fondata (*a true bill*), l'accusato viene presentato nanti 'l tribunale e gli si notifica la natura del delitto imputatogli o gli si fa lettura dell'atto di accusa (*indictment*); questa formalità si chiama *arraignment*; dopo del che gli si chiede qual difesa e' proponga (*plea*). È in suo arbitrio di declinare la giurisdizione del tribunale, di negare la colpabilità del fatto ch'e' riconosce (*demurrer*), o difendersi in qualunque altro modo; nondimeno, siccome è cosa rara il veder persone tradotte in giudizio per fatti che non siano

evidentemente passibili di pene qualunque, così la più ordinaria difesa in Inghilterra, come ovunque, è la negazion del fatto; e l'accusato che si fa forte colla negativa mera e semplice, o che imprende a provare la falsità o la inverisimiglianza dell'accusa, si pretende non colpevole (*pleads not guilty*). Allegata la difesa, il giudice di bel nuovo domanda in qual modo l'accusato vuole che abbia luogo l'esame del fatto, e d'ordinario e' risponde di voler essere giudicato per Dio e la sua patria (*tried by God and his country*); potria però darsi che nei casi autorizzati dalla legge, l'accusato si eleggesse difendersi col suo corpo e disfidasse a battaglia, si come se n'ebbe un esempio nella corte del banco del re a' 17 novembre 1817. Se l'accusato d'un delitto che importi pena corporea ricusi di rispondere alle domande che il giudice gli fa su la sua difesa e il modo d'esame della sua accusa, ovvero se nella sua risposta all'ultima domanda relativa al modo di procedura non si decide per un modo ammesso dalla legge, gli si applica ciò che le leggi inglesi chiamano *penance forte et dure*, o *pena forte e dura*, per costringerlo a scegliere.

Il giudice, prima di profferir questa pena veramente barbara, fa esaminare da un giurì a ciò destinato, se il prigioniero sia muto dalla nascita o per caso fortuito (*mutus visitatione Dei*), o se il rifiuto di rispondere provenga dalla sua ostinazione (*mutus voluntarius*): la quale indagine, per quel che si vede, non è necessaria ove l'accusato abbia date risposte incongruenti. Allorchè è riconosciuto volontariamente muto, vien ricondotto in carcere, dove è sdraiato supino, a' piedi scalzi e in camicia; gli si mette sul petto un piombo pesante al segno che possa sopportarlo per non rimanerne schiacciato, senza dargli altro

cibo che ogni due giorni alternativamente un pezzo di pane secco e muffato, e un po' d'acqua limacciosa: questa pena continua, secondo gli uni, sino a che ei risponda; secondo altri, sino a che muoia. Una tal pena per altro non ha luogo che dopo un'ammonizione tre volte ripetuta con un intervallo conveniente per lasciare all'accusato il tempo di riflettere; la non è applicata nel delitto di alto tradimento, nè manco in que' delitti minori i quali non importano una pena corporea, ma in questi casi il rifiuto di rispondere equivale a una convinzione (1).

Per quanto barbara sia una tale istituzione, non ha nulla di comune colla quistione preparatoria conosciuta sul continente, come mezzo d'estorquere una confessione dell'accusato, e d'aumentare la forza delle prove contro di lui; essa non è considerata come atta a scoprire la verità; la non è punto annoverata fra le prove o i supplementi di prova (2). La questione preparatoria non è mai stata usata in Inghilterra, quantunque di tempo in tempo siasi tentato d'introdurla, quantunque siano stati conservati nella Torre gli stromenti preparati per ordine di Enrico VI, e se ne sia fatto uso come d'un mezzo di polizia sotto 'l regno d'Elisabetta (3). Per l'assassinio del duca di Buckingham, favorito del re Carlo I, fu proposto al consiglio privato di dare

(1) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 4, capit. 25.

(2) Fortescue, *De laudibus legum Angliae*, capit. 22.

(3) Matt. Paris, *ad ann.* 1238, riferisce che fu messo alla tortura un uomo che avea tentato d'assassinare il re Enrico III: ma siccome pare, secondo le sue espressioni, che i cortigiani che stavano intorno al re gli abbiano fatta subire la quistione di loro proprio moto, senza decreto del giudice, quest'esempio non prova nulla contro la nostra asserzione.

la quistione all' assassino Felton; ma quantunque codesta quistione non fosse destinata a convincere l' accusato, e solo si volessero conoscere i suoi complici (lo che nell' antica usanza francese chiamavasi *question préalable*); i giudici rigettarono unanimemente una tale proposizione, come contraria al loro onore e a quello delle leggi inglesi (1). Infatti, se la tortura, o fisica o morale, è necessariamente vincolata al sistema dell' istruzion segreta, sì come avremo in breve occasione di provare (2), è egualmente incompatibile colla pubblicità di questa istruzione e colla libertà della difesa che caratterizza le leggi inglesi; e i duchi d' Exéter e di Sussex, i quali volevano introdurla sotto il regno d' Enrico VI, erano pienamente coerenti legando questo progetto colla recezion delle leggi e della procedura del diritto romano (3).

(1) Hume, *Hist. of England (King Charles I)*, capit. 52, *ad ann.* 1628.

(2) Più abbasso, lib. 4, capit. 14. Ed ecco perchè nelle sentenze date sotto il regno di Enrico VIII, per delitti d' eresia, nei quali osservavansi, o per lo meno si cercava d' introdurre le leggi e gli usi della Chiesa, rinviensi l' usanza della tortura. Reeves, *Hist. of the English law*, capit. 30, tomo IV, pag. 411. A questa procedura in materia ecclesiastica vogliomsi anche attribuire le quistioni proposte dall' arcivescovo d' Yorck, relativamente all' uso della tortura, nel processo dei templari, sotto Eduardo II. Hallam, *View of the middle Ages*, capit. 8, pag. 3, tomo II, pag. 365, *in not.*

(3) Parlammo del ristabilimento della quistione preparatoria nel regno di Annover, senza dissimulare i sentimenti che ci veniano da una tale misura inspirati. Introduzione, pag. XLVI, *in notis*. Ora ci rechiamo a dovere di render giustizia alle intenzioni liberali e paterne del sovrano di quel regno, il quale, dopo la stampa del primo volume di quest' opera si è arreso alle rappresentanze degli stati, abolendo nuovamente questa assurda e barbara procedura.

La pena forte e dura era assolutamente ignota prima del regno del re Eduardo I; nè gli statuti conservatisi, anteriori a questo regno, nè le opere di Glanville o di Bracton ne fan menzione; ma se ne tien parola nelle opere conosciute col nome di *Britton*, e di *Fleta*, ambe del regno d'Eduardo I, e in uno statuto del terzo anno dello stesso regno, capitolo 12, sotto il nome di *prisone forte et dure*. Lo statuto vuole che certe persone notoriamente ree di fellonia, o d'un cattivo nome, le quali sopra un ricorso d'ufficio al re, contenente un'accusa, non vorranno assoggettarsi ad una indagine, *soient mys en la prisone forte et dure, come ceux qui refusent être à la commune ley de la terre*: lo che presuppone che la prigione forte e dura fosse già in uso contro coloro i quali ricusassero d'arrendersi alle disposizioni ordinarie della legge. È provato per molti esempi che sotto il regno precedente il rifiuto di rispondere era paragonato a una confessione, e che erano stati impiccati certi muti volontari; tutti gli autori tacciono su di una procedura particolare contro chi ricusa di rispondere; convien dunque supporre che siasi presa questa usanza da una consuetudine locale, o che siasi stabilito durante l'intervallo dalla pubblicazione dell'opera di Bracton a questo statuto. Gli autori del regno d'Eduardo I descrivono questa *prisone* (1), e ne insegnano ch'era questo un mezzo

Possano tutti i sovrani d'Europa seguir questo esempio e quello di S. M. il re di Prussia, col rendere omaggio nelle nuove loro legislazioni ai progressi dello spirito umano e dei lumi! Cessi il Cielo che i monarchi si ristiano per falsa vergogna dal riformare le loro proprie disposizioni, allorchè le si ravvisan contrarie ai voti dei loro sudditi!!!

(1) « *Consideratio vero erit talis, quod unico indumento indutus* » *et discalceatus in nuda terra quadrantalem panem hordeaceum*

di costringere gli accusati a chiedere la loro sentenza nella forma voluta dalla legge, e che per conseguenza non eran tenuti in questa prigione che sino al momento in cui, ravvedutisi del loro primo errore, acconsentissero d' essere solennemente giudicati. Ciò che può aver dato luogo a sì strana consuetudine si è il desiderio d' estendere la procedura per giurati, allora allora stabilita, e che altro fondamento non aveva fuorchè il consenso delle parti a ricevere la loro sentenza *per juratam*. In materia civile Enrico II aveva introdotta l' assisia, che si poteva chiedere ove non fosse anzi piaciuto di finir la quistione con un duello; quegl' incidenti che non ispettavano alla quistion principale non potevano esser decisi che per l' antica via del combattimento, della prova o dei *conjuratores*; in seguito, fu convenuto di lasciare ai giurati dell' assisia la facoltà di giudicare codesti medesimi incidenti, e allora l' assisia convertivasi in giurì, ma questa conversione non potea farsi che col consenso delle parti. Non altrimenti negli affari criminali, e chi era accusato poteva disfidare a battaglia l' accusatore; ei potea purgarsi con un certo numero di compurgatori (*secta*), o poteva rimettersi alla decisione del suo paese, cioè ad un giurì, ma egli solo aveva il diritto della scelta (1). Adunque allorchè un accusato ricusava

» *tantum pro duobus diebus habeat ad victum, non tamen quod* » *qualibet die comedat, sed altero tantum, nec quod singulis die-* » *bus bibat, sed die quo non comederit aquam bibet tantum, et* » *haec dieta omnibus legem refutantibus injungatur, donec pe-* » *tant quod prius contempserint.* » Fleta, lib. 1, capit. 34, § 33.

(1) Ecco perchè anche colui che si rimetteva alla scelta della corte senza decidere da sè era messo prigione. I termini del Fleta sono positivi, e non possono essere spiegati diversamente da quel che noi li spiegammo. « *Si autem appellatus nihil respondere velit,*

di scegliere, ed era caricato di prevenzioni bastantemente gravi perchè non si potesse dimetterlo dalla carcere senza pericolo, bisognava bene o tenerlo per convinto e punirlo colla pena ordinaria del delitto, o costringerlo a manifestare la sua scelta, ed è la *prisone forte et dure* nel suo primo stato; la doveva essere applicabile a tutti quelli che o per un mero rifiuto, o per un ostinato silenzio, o per certe risposte ambigue o sconvenienti, o finalmente per alcune ricusazioni di giurati, avesser reso impossibile il decidere come volevano esser giudicati; finalmente, in delitto del maggior momento, come il tradimento, l'interesse pubblico esigeva che non si lasciasse agli accusati la facoltà di sottrarsi alla pena pubblica, e di distruggere il più grande effetto di questa pena, il terrore ch'ella inspira.

Cominciando per altro a perdersi fra l'obblio la prima origine di questa *prisone forte et dure*, essa fu considerata come una pena, e conosciuta sotto nome di *penance* al tempo del regno d'Eduardo III; pare che in seguito qualcuno siasi avvisto che una tale procedura traeva con sè certi inconvenienti che non potevano mettersi in armonia colle istituzioni generali. I giudici ambulanti erano stati investiti

» *vel si patriam loci in appello contenti refutaverit, quamvis* » *aliam habere petierit, vel si dicat quod omnem feloniam defen-* » *dit, et quod non est culpabilis de sibi impositis, paratus se* » *defendere sicut curia consideraverit, vel sic per corpus vel per* » *patriam sicut curia consideraverit, quia vero per curiam non* » *debet quis ad aliquam defensionem arctari, vel instrui, ideo* » *si aliud nolit dicere pro defensione.* » Fleta, lib. 1, capit. 34, § 33. Giusta questi principii, nel 1468 avendo un accusato dichiarato di voler essere giudicato *per Dieu, et per notre dame Marie et per sainte église*, senza dipartirsi da questa dichiarazione, fu condannato alla pena forte e dura dal gran-giudice Danby.

del potere di terminare le procedure criminali medianti le così dette commissioni di *gaol-delivery*, dopo lo statuto dell' anno 27.° d'Eduardo I, ed incontravansi di tempo in tempo in alcuni accusati di fellonia i quali ricusavano di prendere la loro sentenza: mettendoli nella prigione forte e dura, bisognava aspettare la loro dichiarazione; e siccome s'eran veduti alcuni esempi d'accusati i quali avevano prolungata per lo spazio di quaranta giorni una sì misera vita, così i giudici erano obbligati a rimanersi nel luogo stesso per lasciar loro libera la scelta; e' potevano continuare il loro giro solo per questa dichiarazione o per la morte dell'accusato. Per evitare codesto ritardo, la *penance* venne considerata come una vera pena dell' ostinazione dell'accusato; e dopo il regno di Enrico IV la si trova come *pena forte e dura*. D'allora in poi non poteva più essere in facoltà dell' accusato di liberarsene con una elezione qualunque, ma doveva durare sino alla sua morte; e per abbreviare i tormenti d' un' angoscia prolungata, l'uso aumentò sì fattamente il modo d'esecuzione della pena, che l'accusato non potea durarla gran tempo (1). Dall' altro canto cercossi di scemarne la frequenza; e se precedentemente colui il quale con le ricusazioni de' giurati impossibil

(1) Ecco come, al tempo d' Enrico IV si descrive questa pena: « *Les condamnés sont placés en diverses measons bases et estoppes; que ils gisent par la terre toutes nuds forsque leurs braces; que il mettroit sur chacun d'eux tant de fers et poids qu' ils puissent porter, et plus, issint qu' ils ne puissent se lever, et qu' ils n' aver ascun menger ne boire si non le plus pier pain qu' ils puissent trouver et de l'eau plus près al gaole, excepte eau courant, et que le jour qu' ils ont pain ils n' ayent de l'eau, et econtra, et qu' ils gissent issint, tant qu' ils furent morts.* » *Yearbooks, 8.th year of Henri IV.*

rendeva l'istruzione del suo processo, veniva paragonato al muto volontario, fu detto in processo di tempo, sotto il regno d'Enrico V, che se l'accusato non avesse rifiutati tutti i giurati, si potrebbero chiamare alcuni supplenti (1), e finalmente sotto il regno d'Eduardo IV, che basterebbe che l'accusato avesse fatta la sua scelta, per sottrarlo alla pena, quantunque nel seguito dell'istruzione ricusasse di rispondere (2).

Ad onta della poca coerenza di codesta pena forte e dura colle altre istituzioni liberali dell'Inghilterra, non v'ha una legge che abroghi un tal uso, quantunque sin dalla metà del secolo scorso il celebre *Blackstone* abbia manifestata la sua dispiacenza che la legislazione non se ne sia occupata, e che d'allora in poi molti autori abbiano espressi sentimenti egualmente sfavorevoli circa una sì barbara consuetudine. Il disuso in che è caduta pare che abbia sin qui distratta l'attenzione del governo, e forse fa mestieri di un avvenimento inatteso, come quello che ebbe luogo riguardo al combattimento giudiziario, perchè il pubblico e il legislatore gitti gli occhi sovra una disposizione cotanto indegna d'un secolo di lumi e d'un popolo veramente libero.

(1) Allorchè non si presenta un sufficiente numero di giurati, o che i rifiuti ne abbian ridotto il numero a meno di dodici, lo Sheriff dee citare altre persone dello stesso grado (nel latino di quel tempo *tales personae*): da ciò il supplente del giurì si chiama in Inghilterra, *Tales*, ed ogni supplemento *talesman*.

(2) Reeves, *History of the English law*, capit. 22, tomo III, pag. 419.

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Corruption of the Blood. (Corruzione del sangue).

Un' altra singolarità delle leggi inglesi, egualmente esorbitante dallo spirito liberale che le distingue, è l'aggravazione della pena di morte. Non intendiamo parlare della maniera crudele d' applicar questa pena contro coloro i quali si rendono rei di alto-tradimento, quantunque la sia poco conforme allo spirito del secolo; la rarità di questo barbaro supplizio può servire di scusa all' avere sin qui trascurato di metter mano in una disposizione la cui origine si perde nella notte dei secoli: ma noi ravvisiamo siccome un esasperamento della pena di morte l'uso di considerare come *corrotto* il sangue di colui che è condannato per tradimento e fellonia, ad oggetto d' escludere da que' diritti che potessero reclamare per eredità del condannato tutti coloro che da lui discendono. I figliuoli o i discendenti non sono soltanto privati della successione del loro padre od avo dichiarato fellone, ma ben anche da quella di qualunque ascendente d' un grado più lontano, alla quale non fossero chiamati se non come rappresentanti il condannato, non che di qualsiasi altro diritto o sostanza che loro spettar potesse non già per eredità paterna, ma unicamente quali

succedenti ai diritti del fellone. Non è questa soltanto una confisca dei beni presenti del condannato, o dei diritti a lui competenti nel momento della sua condanna; ma per una finzione di diritto, il condannato, quantunque giustiziato e messo a morte, lo si considera come vivente; qualunque diritto che gli spettasse in processo di tempo, in qualunque siasi epoca, è colpito della confisca; un tal diritto non può adunque passare ai suoi discendenti, ma appartiene o al fisco, o al signore che ha diritto di profittare della confisca: e ciò chiamasi *escheat* (1). Il re ha bensì il diritto di grazia, quello non già di dispensare dalle leggi esistenti o dai diritti d'un terzo; nulli sono tutti i favori che accordar possa il sovrano, ove siano contrari alle leggi (2), e contengon mai sempre la riserva espressa o tacita dei diritti d'un terzo. Giusta questi principii inerenti alla costituzione inglese, il re può far grazia della pena, ma non può rimettere la corruzione del sangue, imperciocchè una tale disposizione sarebbe in contraddizione colla legge comune, e pregiudicherebbe al diritto d'*escheat* che può competere a un privato.

In nessuna legislazione conosciuta si rinviene assolutamente una consuetudine tanto ingiusta. Le leggi romane, le cui disposizioni sul delitto di lesa-maestà son famose per la loro atrocità, non son ite mai tant'oltre: la famosa legge degl'imperatori Arcadio ed Onorio (3) punisce i rei di questo delitto colla pena di morte e colla confisca dei

(1) Blackstone, *Comm. on the law of England*, lib. 2, capit. 15, n.º 7; e lib. 4, capit. 29, n.º 2.

(2) È la disposizione del famoso *Bill of rights*, stabilito all'avvenimento di Guglielmo e Maria.

(3) L. 5 *ad Leg. Jul. Majestatis*.

beni, dichiara i loro figliuoli incapaci di succedere in qualunque modo, e li abbandona all' infamia e ad una perenne indigenza; dichiara che se per clemenza si lascia la vita ai figli d'un traditore, i quali avrebber meritato l' ultimo supplizio, perchè è da temersi che non seguisser l' esempio del loro padre, e' siano ridotti a tale condizione, che la vita loro sia un supplicio e la morte una consolazione: ma per quantunque barbara sia stata questa legge, che sembra essere stata più fiate consultata dagl' Inglesi (1), la non estende le sue pene oltre ai figli del primo grado. Le consuetudini feudali privavano parimente il figlio d'un condannato di tutti i diritti sul suo feudo, a meno che il signore (*suzerain*) non gli avesse di nuovo concessa l' investitura, quantunque ammettesser talora qualche collaterale (2); ma non arrivano a discendenti d'un grado ulteriore.

Sembra per altro doversi attribuire il principio della corruzione del sangue a quest' ultima disposizion feudale, aggravata nelle guerre crudeli che desolarono l' Inghilterra pendenti le rivalità delle case d' York e di Lancastro; per lo meno il dritto di *escheat* (3) è d' un' origine feudale, e la stessa parola dimostra essere posteriore alla conquista del regno fatta dai Normanni. La confisca dei beni, che si vede menzionata in tutte le leggi dei Germani, e in quelle

(1) « *Si culpabilis inveniatur, ultimum supplicium sustinebit » cum poenae aggravatione corporali, omniumque bonorum amis- » sione et heredum suorum exheredatione perpetua: et vix est » permissibile, quod heredes vivere permittantur.* » Fleta, lib. 1, capit. 21, § 1, espressioni evidentemente imitate dalla citata legge.

(2) Libro 2 dei feudi, tit. 31.

(3) Dalla voce *échoir* (venire, cadere in mano, in potere).

degli Anglo-Sassoni e dei Danesi (1), era la necessaria conseguenza di qualunque pena escludesse il condannato dai vantaggi della società, e quindi dal dritto di proprietà che vi è inerente: sotto questo aspetto lo straniero e il nemico non potevano possedere; ma que' beni ai quali potevano aver diritto eran considerati come vacanti, e la confisca dei beni del condannato apparteneva alla società, in virtù di quello stesso principio che aveva stabilito il dritto sopra il forestiere, o profitto casuale, sì come quello sui beni di chi muore senza legittimo erede, sovra i beni derelitti e sui vacanti, e questi beni spettar non potevano che alla società presa collettivamente, o al re che la governa; essa andava al fisco regio, a meno che il re non ne avesse disposto in favore di qualche individuo: l' *escheat* all' incontro non è che il ritorno del feudo al signore feudatario principale (*suzerain*) per l' incapacità del vassallo, e per conseguenza non può aver luogo che in un paese governato da consuetudini feudali (2), e a vantaggio del signore dal quale emana il feudo. Questa incapacità del vassallo, unita alla finzione che suppone il condannato

(1) Leggi anglo-sassoni d' Alfredo, artic. 4. Leggi temporali di Canuto, art. 12.

(2) Le terre tenute in *gavelkind* non son soggette all' *escheat*, e Blackstone da ciò conchiude che queste terre son tenute conforme alle antiche leggi anglo-sassoni. Se con ciò bisogna intendere che siano allodi, siccome ne avevano i Sassoni, al pari di qualunque altra nazione, la conseguenza può esser giusta, benchè contraria alla regola che pone d' altronde, essere in Inghilterra tutte le terre feudi mediati o immediati della corona; ma se vogliasi riferire questo diritto a qualche particolarità delle leggi sassoni, o inferirne che queste terre osservano tutte le regole stabilite dai Sassoni, noi non possiamo ammettere questa prova.

sempre esistente allorchè si tratta di trasmettere un diritto che gli sarebbe stato devoluto, fa cadere in potere (*échoir*) del signore dal quale dipende, questo diritto; e un tale *escheat* differisce dalla confisca dei beni sì per la sua origine come pe' suoi effetti.

Per quanto generalmente gl' Inglesi inchinino in favore delle antiche loro usanze, da gran tempo non si ristanno dal reclamare l' abolizione d' un diritto di cui riconoscono la durezza e l' inumanità. Blackstone esprime non solo un tal desiderio a più riprese; ma annovera fra i vantaggi del famoso statuto di Guglielmo e Maria, conosciuto col nome di *Bill òf rights*, la speranza che questa legge porge di vedere abrogare siffatta disposizione, e nella seduta del parlamento del 1817, il dotto e virtuoso sir Samuele Romilly, lustro e decoro del fòro inglese, la cui perdita, irreparabile forse, piange in oggi la Gran-Bretagna, ha proposto alla camera dei comuni un *bill* per la soppressione della còst detta corruzion del sangue, sostenutasi finora per la somma ripugnanza degli Inglesi a fare alcun cangiamento alle loro antiche consuetudini.

CAPITOLO DECIMONONO.

Sommi vantaggi delle leggi inglesi.

Per noi si esaminarono i punti principali della legislazione inglese, e specialmente quelli che risguardano le istituzioni giudiziarie, e a sufficienza fu dimostrato quello spirito di feudalità che domina per entro la maggior parte di codeste istituzioni: potrebbesi aggiugnervi una quantità di particolarità che confermano una tale verità; ma è tempo ormai d'esaminare i sommi vantaggi di questa legislazione, molto considerevoli non solo per bilanciare e distruggere l'influenza d'una organizzazione che ha sua base sui principii feudali e calcolata a spegnere per sin la menoma scintilla di libertà e di spirito pubblico, ma per assicurare al popolo della Gran-Bretagna una libertà individuale che non ha pari negli odierni stati del continente o nella storia delle repubbliche antiche; per legarlo alla sua patria con vincoli sì durevoli che gli fan sopportare senza mover lagno le più dure e le più lunghe privazioni, per renderlo capace di quei sagrifizi de' quali sonosi in questi ultimi tempi sentiti l'estensione e l'importanza. A codeste istituzioni amministrative, giudiziarie e politiche, l'Inghilterra va debitrice di questa felicità; e sotto un tale aspetto le meritano un profondo esame.

La prima e principale delle istituzioni alle quali crediamo potere attribuire il ben essere dell' Inghilterra e degli Inglesi, è, come abbiamo parecchie volte notato, quella delle associazioni, o mutue garanzie, delle centurie, dei *boroughs*. Facemmo vedere l' utilità di codeste garanzie nei tempi d' anarchia e di turbolenze, allorchè il sovrano non aveva bastante potere per proteggere efficacemente i deboli contro i potenti; allorchè il governo difettava d' attività e di mezzi per farsi rispettare; allorchè niuno si vedea sicuro della propria vita, della propria libertà, dei propri beni se non coll' opporre la forza difensiva a quella che avesse osato assalirlo. Dacchè è accresciuta l' autorità dei magistrati, non è più necessaria quella vigilanza che ciascun individuo esercitar doveva sovra i suoi socii, onde non esser responsabile dei loro misfatti e delitti; dopo che è regolato il corso della giustizia non si richiede più la solidarietà per garantire all' offeso la reintegrazione a lui dovuta; ma il vero conservatore dello spirito pubblico è l' interesse comune che dà a ciascuno il diritto d' immischiarsi in tutto che può risguardare l' amministrazione della sua centuria o del suo borgo; che gli garantisce la scelta de' suoi magistrati locali e de' suoi rappresentanti al gran consiglio della nazione; che obbliga queste autorità, per quanto esser possano elevate, a ricercare la benevoglienza di tutti i loro rappresentanti, a rispettare l' opinion pubblica, a render conto di tutti i loro passi, della loro gestione, del loro voto. Cooperando alla nomina dei funzionari, i quali unitamente al re compongono l' alta amministrazion del regno, e riuniscono i rami dell' autorità suprema, non che alla nomina delle autorità subalterne; dirigendo i passi di questi magistrati, chiamato ad

esaminarne i diportamenti, ogni Inglese, per piccola ed insignificante che sia la sua individuale influenza, fa parte del suo governo; ei non può essere indifferente al menomo suo passo, cui prende parte egli stesso, mediante un'approvazione o espressa o tacita; ei si fa un sistema fisso; e siccome quell'impercettibil grano che un sol cittadino pone sulla bilancia può farla pendere dall'una o dall'altra parte, così ciascuno sentesi obbligato a sostenere quel partito al quale aderisce.

La mutua garanzia inoltre ha per effetto d'assicurare a ciascuno la facoltà di discutere, nella forma dalle leggi prescritta, tutto ciò che spetta alla eliggibilità e capacità dei candidati che si presentano, al dritto di voto degli elettori, alla mancanza di formalità in qualunque pubblica bisogna, alla gestione degli amministratori e al loro resoconto, senza che possa esser rifiutato come non avente in tutto ciò verun interesse. Ella stabilisce quella cauzione alla quale ponno essere astretti tutti coloro i cui diportamenti dan qualche soggetto di timore per l'avvenire: la qual cauzione va incontro ai delitti futuri o purga la società da quelli che han dato motivo alle querele del pubblico; ella fa esigere certe sicuranze dei buoni diportamenti per l'avvenire di coloro che han già turbata la quiete pubblica, allorchè, scontata la pena, son rientrati in grembo alla società; finalmente porge a ciascun individuo il mezzo di concorrere direttamente a formare la rappresentanza nazionale, la cui scelta è tanto essenziale al mantenimento dei diritti e alla integrale conservazione della carta costituzionale.

Codesta rappresentanza nazionale nel parlamento è un secondo vantaggio della legislazione inglese; in niuna parte

è sì pura, in niuna parte emana sì direttamente dal popolo, in niuna parte è sì capace di conoscere i suoi bisogni, sì interessata a vegliare sui suoi diritti. Ci son note le lagnanze che movon gli Inglesi istessi circa l'attual condizione della camera dei comuni: elle son forse fondate; ma vertono più sull'esecuzione delle leggi che sulle istituzioni; le risguardano l'inviolabilità degli usi dell'Inghilterra, anche allorquando pel cangiamento delle circostanze sarebbe necessaria una revisione delle leggi (1). Le elezioni dei rappresentanti si fanno direttamente da codesto popolo istesso, senza che alcuno siavi di mezzo e in un grado solo; le condizioni alle quali è annesso il diritto di voto sono di tal natura che fanno partecipare alle elezioni il maggior numero dei cittadini; il modo di sollecitare i voti, qualunque sia spesso lo scandalo che cagiona, specialmente agli occhi degli stranieri, i quali, non essendo avvezzi a siffatte cose, non le osservano dal lato utile, assicura ai cittadini più di qualunque altra istituzione un'influenza assai più diretta

(1) Per questo motivo hanvi in Inghilterra i così detti *bourgs pouris (rotten boroughs)*, vale a dir certi borghi i quali anticamente, in forza della loro importanza avevano il diritto di inviare deputati al parlamento, e che hanno conservato questo diritto quantunque sian ridotti a un picciol numero d'abitanti, od anche ad una sola abitazione; mentre alcune città, floride sì, ma giunte a questo grado di splendore dopo il primo stabilimento della camera, non nominano alcun deputato. Disdice per certo questa conseguenza dell'attaccamento alle regole antiche, senza badare ai cangiamenti avvenuti di poi; ma ell'è men nociva in Inghilterra che altrove, perchè i deputati non son nominati da amministrazioni provinciali o comunali, rivali e gelose tra loro, ma sì dalla massa del popolo, e perchè i voti non son ristretti agli abitanti del borgo.

sulla condotta da tenersi dai loro rappresentanti, e una censura più severa su quella che hanno tenuta precedentemente.

La legge in Inghilterra è il composto della volontà delle due camere del parlamento, e dell' assenso del re, ovvero è un uso immemorabile; ma qualunque siane l'origine, ell'è inviolabile, ed è questo il terzo vantaggio delle sue istituzioni amministrative e giudiziarie; niuna autorità, fuor quella che può fare la legge, è capace di sospenderla o di esimere dalla sua esecuzione: egli è questo uno degli articoli del famoso *bill of rights*, delle condizioni sotto le quali è stata deferita la corona al re Guglielmo III e alla sua sposa regina Maria, della legge dello stato dopo la rivoluzione del 1688. Sino allora avevano i re preteso di concedere alcune sospensioni all' esecuzion delle leggi, o di paralizzarne gli effetti con certe dispense in qualche caso particolare (1); i parlamenti avevano sempre contrastata una prerogativa che metteva la legislazione in poter del monarca, qualora non dipenda che da lui di rivocare la disposizion delle leggi; ma il *bill of rights* stabilì in modo assoluto e incontrastabile, che se il re ha la facoltà di far grazia a un condannato in virtù della sua prerogativa reale, ei non può rimettere nè ciò che spetta all'interesse d'un privato (2), nè ció che riguarda l'interesse diretto ed immediato

(1) Ad esempio della corte di Roma i re d'Inghilterra pretesero poter dispensare dalle leggi stabilite, e concedevano alcune carte speciali, colla clausola non *obstante statuto vel lege*. Queste dispense, conosciute nell'istoria dell'Inghilterra sotto il nome di *non obstante*, risalgono ai tempi del re Enrico III. Rapin Thoyras, *Storia d'Inghilterra*, libro 8, *ad ann.* 1251.

(2) Questo si conosceva una volta per tutto. « *Et ces choses* » *avons nous octroyées, sauve autruy droiture* » dice il re di

del pubblico. La dispensa dalla legge, la quale, ove non sia autorizzata da questa medesima legge in certi casi, è una disposizione legislativa quanto la confezione d'una nuova legge, dopo d'allora ha cessato d'appartenere al re; o piuttosto dopo d'allora uno statuto formale ha condannata una pretesa così poco compatibile colla verace idea del poter monarchico in un governo rappresentativo (1).

Il quarto vantaggio delle leggi inglesi è il famoso statuto fatto dopo la ristaurazione di Carlo II, e conosciuto col nome di *Habeas Corpus*. In virtù di quest'atto, confermatorio degli antichi diritti, e suprema guarentigia della libertà individuale, niun cittadino inglese può esser carcerato o privato della libertà, se non mediante ordinanza del giudice nella forma voluta dalla legge. Questa disposizione non è nuova, imperciocchè nella gran carta del re Giovanni rinviensi un articolo simile; la non è esclusivamente propria all'Inghilterra, e molte leggi antiche del continente, molte costituzioni recenti l'hanno adottata; ma ciò che la rende più energica che in niun altro paese, si è che la libertà sotto cauzione non è in Inghilterra, sì come nel rimanente d'Europa, un favore esclusivo; all'opposto, questo rilascio è di dritto, e il rifiuto a concederlo è un'eccezione la quale non può essere ammessa che per gravissimi motivi: diversità nei principii, di

Francia, Filippo l'Ardito, in un'ordinanza del mese di luglio 1283. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo I, pag. 311.

(1) Gli Inglesi annettono con ragione molto pregio a una tale disposizione. Hume, *Hist. of England (King James II)*, capit. 71, pag. 262, *in not.* Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 4, capit. 33, n.° 6,

grandissimo momento, e dalla sperienza riconosciuta assai favorevole alla libertà dei cittadini.

La procedura per giurati in materia criminale è il quinto vantaggio degl'Inglesi; e le loro leggi han voluto che ninno potesse venir condannato ad una pena capitale od afflittiva, qualora non sia riconosciuto reo dall'unanime consenso di ventiquattro suoi concittadini imparziali, superiori a qualunque considerazion personale, non che a qualunque influenza dell'autorità. Per metterlo in istato di accusa, occorre almeno il concorso di dodici giurati, scelti nel modo il più atto a guarentirne l'imparzialità, resi anche più retti dai rifiuti che il prevenuto ha la facoltà di dare; per condannarlo, è mestieri dell'unanimità di altri dodici giurati egualmente neutri ed estranei a qualunque passione, per quanto aspettar si possa dall'umana fralezza; e dopo la sentenza, il re può inoltre far grazia o in tutto o in parte. Quante venture per un accusato e in favore dell'innocenza o della sventura! Quante precauzioni contro l'arbitrio e l'abuso dell'autorità!

Me le leggi inglesi non son limitate a queste disposizioni legislative; elleno han previsto il caso in cui le autorità potrebbero abusare del potere; e le precauzioni da esse prese meritan l'attenzione di chi voglia conoscere le loro istituzioni. I giudici inglesi son pochi, ma riputati così, che non se ne veggono in verun altro paese; il loro onorario è fissato in modo da renderli superiori a qualunque sorta di desiderio; la loro inamovibilità li guarentisce da qualunque timore; il diritto di sedere nel primo corpo della nazione assicura ad essi una assai marcata influenza, e li identifica con questo corpo depositario dei diritti di tutto il popolo. Non soddisfatta di questa guarentigia, la legge ha

loro data la facoltà, o piuttosto ha ad essi imposto l'obbligo di non obbedire a qualunque ordine fosse lor dato in nome del re, contrario alle leggi fondamentali e agli usi stabiliti del regno; e'sono obbligati a dar contezza al re e alla nazione delle cagioni della loro disubbidienza e dei motivi che hanno di dubitare che un tal ordine, quantunque in nome del re, non emani propriamente dal sovrano. Questo grado di lecita resistenza, che riguardasi con ragione come la garanzia delle libertà del popolo inglese (1), e in virtù del quale ogni Inglese può stimarsi veracemente indipendente, è obbligatorio pei giudici; è facoltativo per tutti gl'individui, a tale, che se taluno uccida un ufficiale incaricato d'eseguire un ordine contrario alle leggi fondamentali, si considera aver commesso un omicidio in difesa legittima (2).

(1) Parlando del tempo trascorso dopo la rivoluzione del 1688, il celebre Blackstone esprimesi nei termini seguenti: « *In this » period many laws have passed, as the bill of rights, the tole- » ration-act, the act of settlement with its condictions, the act » of uniting England with Scotland, and some others, wich have » esserted our liberties, in more clear and emphatical terms... » have confirmed and exemplified the doctrine of resistance, when » the executive magistrate endeavours to subvert the constitution; » have maintained the superiority of the laws above the King.... » and have made the judges completely independent of the King, » his ministers and his successors.* » *Commen. on the laws of England*, lib. 4, capit. 33, n.° 6.

(2) Delolme, *Constitution of England*, lib. 2, capit. 14.

CAPITOLO VIGESIMO.

Della pubblicità.

Per altro gli enunciati vantaggi delle leggi inglesi avrebbero incontrata la sorte di tutte quelle istituzioni che negli stati antichi e odierni erano destinate a garantire i dritti individuali e la libertà degli abitanti; da molto tempo avrebber eglino dovuto soccombere per le imprese di coloro i quali, costituiti in potere, agognano d'aumentare la loro influenza, e per la non curanza, la negligenza o la complicità di coloro che, incaricati di difenderli, al loro dovere antepongono il riposo e la quiete, o sagrificano il deposito loro affidato a una vile compiacenza, alla speranza di cattivarsi 'l favore dei governanti, e alle personali promozioni che hanno in vista; avrebbe un profondo obblio coperta la tomba in cui la desuetudine sepolte avrebbe codeste guarantigie con quelle de' popoli dell'antichità e di quelle nazioni odierne la cui politica costituzione non è molto recente, se il genio dell'Inghilterra stabilito non avesse un custode incorruttibile, che veglia continuo alla conservazione de' suoi diritti, che denuncia qualunque attacco tentar si volesse a suo danno, che adopera senza posa ad abbattere qualsiasi ostacolo, e che riesce mai sempre,

o presto o tardi, a vendicare questa costituzione tanto saggia e sì artatamente combinata: questo custode è la pubblicità.

Qualunque procedura, qualunque sentenza, è pubblica in Inghilterra: dal primo mandato spedito contro un prevenuto, dal primo momento del suo arresto, sino alla sua condanna, il pubblico è ammesso a tutti i suoi interrogatorii, a tutti gli atti della procedura. Un giudice o un officiale di polizia non può in conto alcuno dipartirsi da quanto gli prescrivono le leggi; e' non può celare sotto la maschera della giustizia alcuna passione, alcun odio, alcuna prevenzione particolare; in qualunque stato trovisi la causa, il prevenuto, l'accusato, può reclamare la protezion delle leggi; ei può chiamare in suo aiuto coloro che assistono ai suoi interrogatorii; può invocare la loro testimonianza, chiedere i loro consigli, implorare la loro assistenza. Egli ha sempre la facoltà di provare que' fatti che reputa poter servire a sua discolpa, e di constatare la dinegata giustizia allorchè gli si ricusano i mezzi dalla legge concessi, o autorizzati dall'uso; egli ha la facoltà di giustificarsi in faccia al pubblico, di interessare al suo destino l'opinion generale, di fissar l'attenzione de' suoi concittadini, di denunciare al tribunale della nazione quel magistrato che abusasse della sua autorità: e i giornali inglesi dimostran tuttodì che qualunque Inglese credasi leso nell'esercizio della sua libertà usa amplamente d'un tal diritto.

Non altrimenti delle sedute del parlamento e di tutte le amministrazioni: dal momento che gli affari non sono di tal natura da esigere imperiosamente il segreto, niun cittadino è escluso dal diritto di assistere alle più importanti

deliberazioni, di conoscer da sè i motivi di qualunque decisione, di assicurarsi del come abbian corrisposto alla sua espettazione coloro ch'egli ha incaricati, mediatamente od immediatamente, de' suoi interessi. Allorchè alcune cause maggiori non consentono la pubblicità, l'Inglese debb'esser chiarito del perchè; e' può reclamare e star certo d'aver contezza di tutto ciò che è stato conchiuso, ed anche di tutto ciò che è stato detto, dal momento in che cessa la necessità del secreto. Le sedute del parlamento e quelle di tutte le amministrazioni son pubbliche; e tranne una eccezione motivata, ciascuno è ammesso a udir discutere o i maggiori interessi della patria, o i più ristretti della città cui appartiene, e quelli persino dell'amministrazione dei poveri della sua parrocchia. E' può mettersi al fatto del pro e del contra, e sa a che attenersi circa le opinioni, i diportamenti e i principii di ciascun magistrato. Escluderlo dalle sedute non si potrebbe; come cointeressato, egli ha diritto di sapere quai siano i motivi d'ogni deliberazione; come elettore, ha la facoltà d'informarsi quale de' suoi rappresentanti abbia giustificata la sua fiducia e meritato il suo voto per una prossima elezione.

Ogni amministratore dee pubblicamente render conto della sua gestione, ed ogni interessato ha diritto di esaminarlo: non si può far nulla in segreto, senza che il magistrato, sicuro che al termine della sua gestione sarà tolto questo segreto, non espongasi a una duplice censura per parte di coloro ai quali avesse preteso di fare un mistero delle proprie azioni. Egli ha inoltre un interesse diretto ad emettere in pubblico le ragioni che gli fanno adottare la tale o la tal altra misura, ad oggetto di convincere anticipatamente coloro che in progresso dovranno

disaminare la sua condotta, ch' e' non ha fatto nulla senza aver maturamente pesato e indagato il partito più vantaggioso, ad oggetto di cattivarsi la loro benevoglienza quando anche il risultato fosse contrario alla sua espettazione, ad oggetto di non esporsi ad esser giudicato sull' esito sfavorevole di ciò che fosse stato adottato colle migliori intenzioni.

La pubblicità non si limita già ai diportamenti delle autorità, ma ciascun cittadino ha il diritto di emetter liberamente la sua opinione su tutti gli atti del governo e della legislazione, fatti o da farsi; egli ha il diritto d' esporre mediante petizione le sue rimostranze a tutte le autorità, e, se è obbligato ad osservar la decenza nelle sue espressioni, è stato deciso nel modo il più luminoso che niuno esser possa molestato pel contenuto delle petizioni che dirige al parlamento e pei fatti che vien narrando, qualunque sia l' autorità di cui si lagna e l' esagerazione di che si vale nella sposizione delle sue rimostranze: tanto si è temuto d' inceppare il ricorso d' ogni cittadino a chi è incaricato di difendere i suoi diritti (1)!

Non ogni abitante può assistere alle sedute delle autorità amministrative, ma tutti hanno il diritto di sapere

(1) Gli è quanto fu solennemente dichiarato nel 1669 in occasione d' una petizione presentata al parlamento da sir Samuele Barnadiston, che erasi acerbamente lagnato della camera-alta del parlamento: « *In case men should be punishable in other courts for* » *preparing and presenting petitions fort redress of grievances to* » *the house of commons, it may discourage and deter his majes-* » *ty's subjects from seking redress of their grievances, and by* » *that means frustrate the main and principal and for wich par-* » *liaments were ordained.* » Hargrave, *Preface to lord Hale's,* » *Jurisdiction of the house of lords*, pag. 121, not. *f.*

ciò che vi si fa; han tutti un eguale interesse a conoscere le ragioni che han motivate le deliberazioni che li obbligano, a conoscere in qual senso ogni magistrato ha votato, a giudicare di per sè stesso dei talenti e delle qualità morali che per l'avvenire debbono determinare la sua scelta: è dunque di dritto e di necessità assoluta una libera circolazione delle operazioni di tutte codeste autorità e dei bollettini specificati delle loro sedute; ell'è il compimento indispensabile della pubblicità delle sedute (1).

Ma se ciascun cittadino è chiamato a concorrere all'esercizio del dritto di sovranità, se ha il dritto d'assistere a tutte le deliberazioni, se è ammesso a disaminare qualunque resoconto, se all'occasion d'una nuova elezione ha non solo la facoltà, ma in certo modo l'obbligo d'esaminar la condotta passata di ciascun candidato per istituire un giudizio sulla sua condotta futura; se ogni magistrato è interessato a far approvare anticipatamente dai cittadini stessi le misure che da lui si prendono e a giustificarne l'esecuzione per l'avvenire; se niuno può essere escluso dall'esame di tutto che spetta alla cosa pubblica col pretesto di mancanza d'interesse diretto, ne consegue che ciascuno, sì magistrato e sì amministrato, sì potente e sì debole, sì ricco e sì povero, dee poter comunicare al pubblico le sue osservazioni sulle misure prese dal governo

(1) La camera dei deputati del regno di Baviera lo ha formalmente proclamato nelle sue prime sedute. Ci piace di coglier questa occasione per congratularci della ridente prospettiva che schiudesi ai popoli della Germania mediante gli esempi della liberalità di S. M. il re di Baviera e di S. A. il granduca di Baden, non che i sentimenti esternati da quei Bavari che sonosi mostrati degni di concorrere col loro augusto sovrano a completare la loro organizzazione.

e da ciascuna amministrazione, e su quelle da prendersi in seguito. La maggior parte dei cittadini è incapace di giudicare da sè stessa; ell'ha bisogno d'esser guidata dalle opinioni altrui, e la libera emissione di una opinione qualsiasi, la sua circolazione mediante gli scritti e la stampa, è di dritto in Inghilterra, salvo, a chi si chiama leso, di proceder davanti i tribunali contro quel tale che renduto si fosse reo verso di lui (1).

Senza la pubblicità degli atti del governo e delle opinioni particolari, la mutua garanzia, la franchigia delle elezioni, la rappresentanza nazionale, la proibizion delle spese, la libertà individuale, la procedura per giurati, la disobbedienza legale dei giudici, il dritto di resistenza, non sono che sicurezze ideali, espressioni vuote di senso, che servir ponno di pretesto per nascondere interessi privati, smodate passioni o pretese esorbitanti; elle ponno guarentire la libertà degli individui contro alcune picciole vessazioni, ma sono insufficienti contro oppressioni di maggior momento. Se la pubblica opinione non può esser chiarita, se i casi esistenti non ponno esser denunciati a questo supremo tribunale, tutte le forme stabilite sono illusorie, e la loro forza può venire estinta. Questa sola opinione, quantunque capace d'essere indotta per alcuni momenti in errore, è la sola e vera forza contro la quale tornan vani tutti gli sforzi d'una tirannia qualunque; ella sola preserva la libertà in modo stabile e permanente contro il dispotismo, contro l'oligarchia, contro la demagogia che si maschera

(1) Specialmente il bill presentato dal celebre Fox, e passato in istatuto l'anno 32.° del re attuale (1792), ha messo il colmo alle disposizioni della legge inglese sulla libertà della stampa.

dell' autorità popolare, e contro l' anarchia, di tutti i mali il peggiore.

L' impero di questa opinione è talmente stabilito in Inghilterra, che il più assoluto ministro la careggia e le rende omaggio; che il giudice il più elevato in grado, quantunque inamovibile pei diritti della sua carica, quantunque indipendente dalla nomina del popolo, quantunque noto pe' suoi talenti e per la sua imparzialità, quantunque non astretto dalla legge a motivare il suo giudizio, farebbesi uno scrupolo di daro una sentenza del più lieve momento senza enunciare i motivi; e un tale scrupolo è spinto al segno, che i giudici odierni danno pubblicamente le ragioni che li inducono a rimettere una causa anzi alla tale che alla tal altra udienza, o per le quali non tengono in persona certe sedute nel tal giorno determinato. La legge non aveva ordinato se non la pubblicità dell' istruzione e della sentenza; ma è tanto il rispetto dei giudici inglesi pel pubblico, tanta la considerazione che riscuotono dall' imparzialità de' loro giudizi e de' loro diportamenti, tale finalmente è l' effetto d' una legge della quale non può non vedersi l' utilità, che il giudice inglese crederebbe mancare ai doveri più essenziali della sua carica, se non pubblicasse i motivi della sua sentenza, e sin anco del suo sentimento personale. Di più: il cancelliere aveva, negli anni 1817 e 1818, per un riguardo a certi interessi di famiglia e ad istanza delle parti, assunte alcune informazioni relative ad una causa di privato interesse, nella sua camera, assente il pubblico; ecco di subito i giornali impugnare questa procedura come *incostituzionale*, e tendente a sovvertire le disposizioni della legge comune sulla pubblicità dell' istruzione e del giudizio. In qualunque altro paese

sarebbesi intentata una procedura contro quell' indiscreto giornalista, che, senza essere interessato, fosse stato oso di censurare la condotta del capo della giustizia; questo magistrato avrebbe esternato il suo malcontento, o almeno avrebbe provata la sua superiorità con uno sdegnoso silenzio; ma no, chè anzi il cancelliere ha côlta la prima occasione per dichiarare pubblicamente i motivi della sua condotta, e per manifestare, davanti a tutto il fôro e all' udienza, le ragioni per le quali ei teneva poter giustificare legalmente il suo modo di agire. Se la sua dichiarazione non ha pienamente soddisfatto a tutte le obbiezioni; se dopo qualche giorno i giornali han rifiutati gli argomenti del cancelliere, un tale avvenimento però dimostra quanto il primo magistrato del regno rispetti l' opinion pubblica, e quanto ella servir possa a mantenere le leggi fondamentali.

L'opinion pubblica, che dà a tutti gl' Inglesi la coscienza dei grandi vantaggi della loro costituzione e delle loro leggi, ha fatto nascere quello spirito pubblico, quel carattere nazionale che li induce alla difesa dei loro diritti contro qualunque usurpazione dell' autorità, sì come contro qualsiasi estera invasione; essa loro procura la vittoria nella più terribil lotta che un popolo abbia mai sostenuta, e alla quale tutte le altre potenze d' Europa sono o sarebber soccombute (1). Questa opinion pubblica ha loro fatto tollerare con rassegnazione, con pazienza, con coraggio, tutti

(1) Non vogliam negare che la posizione isolana dell' Inghilterra non l' abbia preservata da un' invasion territoriale; ma il fatto asserito è troppo riconosciuto perchè abbia d' uopo d' una dimostrazione.

i sagrifizi; li ha preservati dal contagio delle idee rivoluzionarie; ha impresso nei loro costumi e nella loro maniera d'essere quel cieco rispetto per le leggi, la più solida garantia della loro esatta osservanza; finalmente a lei l'Inghilterra è debitrice d'una magistratura si rispettabile per la sua imparzialità, la sua giustizia e la sua liberalità nella interpretazion delle leggi, che illustre per la più profonda cognizione della legislazione politica e civile.

CAPITOLO VIGESIMO PRIMO.

Difetti delle leggi inglesi.

Ad onta di tutti i vantaggi che alla legislazione della Gran-Bretagna assegnano il primo posto fra quelle di tutte le nazioni incivilite, egli è impossibile di conoscerle alquanto senza maravigliarsi dei gravi difetti di codesta legislazione, o piuttosto di quella massa informe e indigesta di consuetudini e d'usanze che suppliscono alla mancanza di leggi scritte, e che non è possibile conoscere se non mediante l'esempio dei giudicii precedentemente dati (*precedents*). Questi precedenti, come provano tutte le relazioni dei piati inglesi, esigon per parte dei giureconsulti una mirabile memoria e una sagacia meglio esercitata che in altro paese, ma avviliscono la scienza stessa e ne fan trascurare i veri principii, per non intendere in qualunque fattispecie si presenti che a investigare i decreti e a dedurne la somiglianza o la diversità dal caso di che si tratta. Quel giureconsulto che voglia meritar questo nome esamina le disposizioni di tutta quanta la legge: se è muta sul caso che si presenta, ei dà opera a penetrarne lo spirito, a svilupparne i principii, a determinare ciò che il legislatore, conseguentemente al suo scopo e al suo

modo di vedere, avrebbe statuito su ciascuna fattispecie non espressa; stabilisce con chiarezza l'affare di cui si tratta, distingue i suoi caratteri generali dagl'individuali; supplisce al raziocinio di quella legge che non sia espressa; mentre colui che litiga solo secondo ciò che è stato deciso in altri casi consimili, e che altro non conosce se non la giurisprudenza dei decreti, dimentica spesso che codesti decreti non fan che accennare la legge e la sua applicazione, e limita tutta la scienza a provare che l'attuale fattispecie è la stessa di quella che è stata giudicata nella tale o nella tal altra causa, ovvero che ne differisce essenzialmente (1).

Noi non ci occupiamo se non delle istituzioni giudiziarie, e non è del nostro assunto l'esaminare le disposizioni del diritto (2); quindi omettiamo di parlare di parecchi principii ammessi dalle leggi inglesi, contrari a quanto è sempre stato da tutte le nazioni considerato come

(1) Un autore inglese noto per molte opere le quali tutte portan l'imprenta di vaste cognizioni e d'una rara sagacia, unite ad un ingegno singolare, il sig. Geremia Bentham, ha teste rilevato un tal difetto in un'opera intitolata: *Papers on codification*. Anche uno dei migliori giornali, dando ragguaglio di questo lavoro, ha fatto conoscere l'inconveniente della legislazione inglese sotto questo aspetto. *Edinburg Review*, novembre 1817, fol. 29, pag. 217. E più recentemente il sig. Hallam, *View of the middle Ages*, capit. 8, pag. 2, tomo II, pag. 193, ha segnalato quest'abuso in un modo sì elegante e conciso che vero.

(2) Per questa ragione istessa non abbiam detto nulla delle leggi penali, delle quali si conoscon sì forte i difetti, che la città di Londra ne ha reclamata la revisione presso il parlamento: quanto sia alla mancanza d'un magistrato che proceda d'officio contro i rei, ci cadrà in acconcio di tenerne parola nel corso di quest'opera.

di dritto naturale, e che si possono riguardar quali mende nella legislazione inglese; ma noi non possiam fare a meno di notare anche qui il molto pregresso che sin nel dritto civile ha fatto in Inghilterra più che altrove lo spirito di feudalità. In tutta Europa le successioni si dividono e sempre divideansi egualmente fra i figliuoli del defunto; eravi tutt' al più eccezione pei feudi, o un qualche vantaggio in favore del primogenito. In Inghilterra, dove tutti gli stabili son considerati feudali, ha regolarmente luogo il privilegio d'età e di sesso, e il figlio primogenito succede a tutti gl'immobili, esclusi i suoi fratelli e sorelle; nei tenimenti in *gavelkind*, la successione è alquanto diversa, ma le femmine rimangono escluse (1). Da molte altre disposizioni è provato quanto sino al giorno d'oggi abbia conservato di forza lo spirito di feudalità nelle leggi inglesi.

Non altrimenti della procedura inglese, che non fa direttamente parte del nostro assunto: noi possiamo adunque tralasciare di far menzione delle insulse formalità di cui è piena zeppa, come sarebbe d'una cauzione che ciascun instante dar debbe di proceder oltre nella sua azione, e che è divenuta una disposizione talmente oziosa, che i nomi de' mallevadori sono assolutamente fittizi e i medesimi per tutte indistintamente le cause (2); di certe difficoltà che presenta una complicazione e bizzarra e superflua di finzioni di dritto, che mandano in lungo le procedure e ne aumentan le spese in modo strano ed anche incredibile in altri paesi. Vedemmo che le tre corti del regno avevano

(1) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 2, capit. 14.

(2) *John Doe* e *Richard Roe*. Blackstone, *Comm. on the laws of England*, tomo III, app.

una competenza affatto distinta: la corte delle liti comuni, pegli affari civili; quella del banco del re, pegli affari criminali; e quella dello scacchiere, per le cause fiscali. I pratici per altro suppongono che una delle parti sia sotto il vincolo d'un'accusa criminale, o che sia debitrice del re, per portare un affar civile davanti alla corte del banco del re o a quella dello scacchiere; e benchè una tale supposizione sia evidentemente falsa, la procedura inglese non permette di contrastarla, lo che lascia libera alle parti la scelta di attitare la stessa causa nanti a quella delle tre corti che loro piace di preferire (1).

Il primo difetto che teniamo aver rimarcato nelle istituzioni giudiziarie dell'Inghilterra è l'usanza della procedura per giurati in materia civile. Per quanto esser possa vantaggioso di non consentire che la parte avversaria riporti un giudicato favorevole su la vita, l'onore e la libertà d'un cittadino, senza che sia stata dichiarata la sua reità da un certo numero di suoi concittadini, imparziali circa all'accusa stessa, estranei a qualunque influenza e a qualunque personale riguardo, di cui le abituali occupazioni non hanno indebolita la sensibilità, e i quali, non famigliarizzati colle istruzioni e coi processi criminali, non veggonò un reo in ciascun accusato; altrettanto poco ragionevole può essere d'affidar l'esame d'un affare civile a certe persone che non hanno pratica degli affari. Il civile offre, con molto minore interesse per chi è chiamato a conoscerne, un'assai maggior varietà che il criminale: ponno darsi certi motivi per cui un reo convenuto nel civile non voglia

(1) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, capit. 4, n.° 3, 6 e 7.

presentar per intero la sua difesa, e ch' ei ritragga un vantaggio dalla sua stessa condanna; non può supporsi che il giurato metta tanta attenzione in un affare che non presenta lo stesso grado d' importanza, mentre la sua decisione è realmente assai più difficile. Egli è vero che i giurati non vengono interrogati che sulla quistione di fatto, salvo di disputarne le conseguenze nanti 'l tribunale, ovvero sull' ammontare dei danni, spese e interessi; gli è vero ch' essi hanno la facoltà di dare un *verdict speciale*, che è quanto dire allorchè la questione è complicata, in parte di dritto e in parte di fatto, di non ispiegarsi che sul fatto solo, e di lasciarne l' applicazione alla corte (*to the court above*) (1); ma bisogna convenire che è mestieri di molta più sagacia per conoscere la verità nel civile che nel criminale. Un accusato non cerca che discolparsi, o sulla insussistenza del fatto di cui è prevenuto, o sulla parte che vi ha presa, o sui motivi che rendono la sua azione scusabile o legittima. Un reo convenuto nel civile può similmente discutere la verità dei fatti allegati o cercare di modificarne le circostanze, ma può a bella posta occultare una parte della verità; e un giurì composto di persone assolutamente estranee alla fattispecie loro sottoposta, come nel corso ordinario della giustizia, in qual modo potrà egli giudicare di ciò che è avvenuto? Posto che il reo abbia un mallevadore qualunque, e che per collusione

(1) Come, per esempio, il giurì è consultato circa un prestito, e riconoscendo la rimessa della somma dubita sul titolo di questa rimessa, il giurì può dichiarare costante che il danaio è stato dato nelle tali circostanze, e lasciar poi che il tribunale apprezzi la natura del contratto; allora il *verdict* è speciale.

coll' istante, celi i fatti che stanno contro di lui per dividere le spoglie di colui che debbe indennizzarlo delle sue condanne, un siffatto maneggio in qual modo verrà scoperto da un giurì, il quale non ha, come un giudice permanente, alcuna pratica degli affari, e che non può aver motivo di dubitare delle parti?

D' altronde in Inghilterra, la procedura per giurati in materia civile non è che una istituzione illusoria. Il giurì non dà il suo *verdict* se non dopo il riassunto dell' intera procedura fatto dal giudice commesso; e questo *verdict* può, anche quando non siavi alcun difetto nella forma, esser cassato dal tribunale superiore, o a motivo della condotta delle parti o d' una di loro che potesse aver esercitata qualche influenza sull' animo dei giurati, o in causa della condotta dei giurati che potesse far render sospetta la loro imparzialità, o a cagione dell' esorbitanza dell' indennizzazione aggiudicata, o in forza del riassunto del giudice che non fosse conforme all' istruzione, o in vista del contenuto del *verdict*, se il giudice non l' approva e il trova mal fondato (1). Se il *verdict* è cassato, la corte ordina una nuova istruzione davanti ad altri giudici, e conserva sempre lo stesso diritto d' annullare il secondo *verdict*, quantunque conforme al primo: abbenchè i giudici siano scrupulosissimi a cassare il secondo *verdict*, e ad ammettere un terzo esame, pure niuna legge limita questo potere della corte. Qual è adunque la procedura per giurati, che è soggetta alla censura d' un tribunal superiore non tanto per la forma, quanto per la sostanza, per la

(1) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 2, capit. 24, n.º 1.

validità delle prove e la valutazione dei danni, interessi e spese? Qual è la libertà d'un giurì, che vede cassato un primo *verdict*, perchè non ha avuta l'approvazion del giudice che presiede all'istruzione, allorchè dopo un riassunto conforme al primo ei sa che il suo *verdict* sarà soggetto a quei giudici i quali han già infirmata la decisione d'un giurì precedente? E l'intervento in materia civile del giurì soggetto alla correzione del tribunal permanente non è egli il mezzo di mettere in ridicolo una tale istituzione, e di farne torcere in dubbio l'utilità, anche in materia criminale?

La concentrazione di tutti i tribunali in un luogo solo è un altro inconveniente della legislazione inglese (1). I veri e soli giudici del regno d'Inghilterra sono il gran-giudice e i tre giudici (che con nome francese chiamansi *puisné*) della corte del Banco del re, il gran-giudice e i tre giudici della corte delle liti-comuni, il capo-barone e i tre *puisné*-baroni della corte dello Scacchiere, non che il cancelliere, il quale è da qualche anno assistito da un vice-cancelliere (2). Tutti questi giudici, i quali hanno in mano i poteri

(1) Noi non parliamo di alcuni tribunali d'attribuzione particolare, sì come le corti ecclesiastiche, quella dell'ammiragliato, le corti della università, le corti marziali e simili; ma sì della giustizia ordinaria. I giudici o tribunali locali non conoscono che delle cause al di sotto di quaranta scellini, e nel criminale i giudici di pace non esercitano che certe funzioni di polizia.

(2) Il maestro dei ruoli (*master of the rolls*), e i maestri in cancelleria (*master in chancery*) non sono giudici, abbenchè talvolta conoscano di que' punti determinati che son lor rimandati dal cancelliere, a un di presso come gli arbitri necessari nel dritto commerciale della Francia, o i *judices pedanei* a Roma. Le corti dei conti palatini di Lancastro, di Chester e di Durham non hanno autorità che nelle contee.

esercitati dalla corte del re (*aula regis*) o dalla camera stellata (*star-chamber*) (1), seggono, a termini della gran carta, permanentemente in una sola città, in quella parte di Londra che dicesi Westminster. In Londra adunque tutti gli abitanti del regno, qualunque sia la distanza del lor domicilio, debbono attitare tutte le cause, senza distinzion della somma cui ascende la contestazione, purchè ecceda quaranta scellini; e non è necessario di far rilevare le conseguenze d'una disposizione sì onerosa per tutti quelli che abitano lontano dalla capitale.

Gli è vero che ogni semestre i giudici delle diverse corti fanno un giro e tengono regolarmente due assise all'anno in ogni contea; ma quantunque gl'Inglesi menin vanto che le loro istituzioni adducono la distribuzione della giustizia alla porta di ciascun cittadino (2), non ostante, queste assisie servir non ponno che a disaminare que'fatti che vi sono stati rimessi da qualcuna delle corti residenti in Londra. L'assegnazione debb'esser data davanti alla corte; davanti a lei vengon terminate tutte le quistioni che nascer ponno in diritto sovra eccezioni qualunque, sì come tutte quelle che tendono a stabilire il punto controverso; in Londra sono esaminate tutte le quistioni che

(1) Questa camera era fuori del sistema generale delle leggi inglesi; la non è sussistita che breve tempo, e perciò non ne abbiam parlato in questo libro.

(2) « *The great charge and attendance is at the trial, wich » is therefore brought home to the parties in the countries, and » for the most part near where they live.* » Hale, *Hist. of Common law*, capit. 12. « *The policy of our ancient constitution, as » regulated and established by the great Alfred, was to bring » justice home to every man's door.* » Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, capit. 4.

non vengon soggette al giurì; colà, dopo la decisione del giurì, la corte conosce delle domande in cassazione del *verdict*, e può essere ordinato un secondo rinvio; in Londra son discusse le conseguenze giuridiche del *verdict*, ed ivi è profferita in caso di opposizione la vera sentenza; finalmente in Londra esser debbono agitati tutti i dibattimenti che nascer ponno sulla esecuzione della sentenza. Questo solo prospetto può far conoscere quanto nociva esser debba una tale istituzione a litiganti che abbian lor domicilio cento e più leghe lontano dalla capitale, quanto ne soffrano i loro interessi, e quali enormi spese debba loro cagionare la distanza del luogo in cui amministrasi la giustizia: spese il cui ammontare equivale spesso a un diniego di giustizia.

Il picciol numero di giudici, la lor riunione in un solo e medesimo luogo, la composizione della corte suprema detta *Excheques-Chamber*, nella quale i dodici giudici deliberano insieme su certi punti difficili riservati alla loro decisione da una delle corti, ovvero nella quale due delle corti riunite giudicano gli appelli della terza; la presenza degl' istessi pratici alle udienze di tutte le corti alternativamente, e l' occasione che tuttodì si presenta di conoscere e di dare un ordine alle diverse opinioni, ban per altro l' incontrastabile vantaggio di stabilire la giurisprudenza dei decreti, la cui divergenza infinita sarebbe in un paese in cui, per difetto di leggi scritte, ogni sentenza diventa una norma decisiva pei casi successivi; ma siccome noi estimiamo potersi in altro modo conseguire una tale uniformità di giurisprudenza, senza arrecare un danno di tanto rimarco a coloro i quali non sono domiciliati nel luogo di residenza dei tribunali, così non possiamo esimerci dal

considerare la residenza dell' intera amministrazione della giustizia in una sola e medesima città come uno degli inconvenienti delle istituzioni inglesi.

Il terzo dei difetti ai quali, a parer nostro, van soggette queste istituzioni, sono i molti gradi di giurisdizione: difetto che può sembrar singolare dopo aver osservato che il regno d' Inghilterra non conta che il cancelliere, il vice-cancelliere e dodici giudici: non ostante, non si dà causa alcuna in cui la sentenza di prima istanza non possa venire assoggettata a due appelli. In qualunque corte sia deciso un affare, la sentenza può essere impugnata da una provocazione davanti le altre due corti riunite, formanti allora la corte della camera dello scacchiere (*Exchequer-Chamber*); le sentenze del cancelliere e del vice-cancelliere ponno esser parimenti deferite a codesta corte; e tutti i decreti della camera dello Scacchiere son soggetti all' appello nella camera-alta del parlamento o corte dei pari. Questi tre gradi di giurisdizione non sarebber nè anco se non un lieve inconveniente, simile a quello che in altri stati si conosce, se in ogni causa la corte non rimandasse l' esame del fatto a un giurì adunato in una delle contee sotto la presidenza d' un giudice commissario; se la procedura generalmente ricevuta non volesse che il primo termine per la convocazione dei giurati altro non sia che una formalità onde ottenere la mancanza indispensabile di comparsa per avere una preliminar cognizione degli affari da terminarsi in ciascuna assisia (1); se il *verdict* del giurì non fosse di bel nuovo assoggettato alla corte, e

(1) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, capit. 23

questo *verdict* cassato con un nuovo rinvio, per poco che facciasi luogo a rivocare in dubbio il ben giudicato; se il *verdict* speciale non cagionasse nuove procedure sul diritto; se i decreti del vice-cancelliere non fossero soventi volte passibili d'una riforma per parte del cancelliere; se tutte le ingiunzioni fatte sul rinvio d'un magistrato non potesser da capo esser messe in quistione davanti a questo magistrato in persona; se finalmente la pratica inglese non avesse più incidenti di tutt'altra (1). Codesti gradi di giurisdizione, e i cavilli cui pare si prestino grandemente le leggi inglesi perpetuano poi le cause, tostochè il loro obbietto è assai rilevante per importare le spese enormi dei pratici e del bollo; per questo si veggon certe cause prolungarsi trenta e più anni, pria d'arrivare al grado più alto di giurisdizione, e prescindendo dai procuratori e dagli altri pratici di campagna, la città di Londra conta maggior numero di giureconsulti per condizione, che varii regni del continente; e ad onta del loro numero e'godono d'una considerazione e di agi tali di cui in altre parti non si può formarsi un'idea.

(1) E nulla abbiam detto delle procedure davanti alle corti d'equità, degli appelli della Scozia, o delle procedure davanti alle corti ecclesiastiche. Ci sovvien d'una causa nanti queste ultime sulla validità d'un testamento, spinta, dopo una divisione in prima istanza, davanti ai dodici giudici con un immenso numero di istanze.

CAPITOLO VIGESIMOSECONDO.

Riepilogo del presente libro.

Dopo aver discorse le istituzioni amministrative e giudiziarie dell' Inghilterra, per tutto s' incontrarono le tracce dell' antica feudalità profondamente impresse in tutte le disposizioni legislative. Il parlamento è in origine l' antica corte del re, alla quale e' chiama gli alti-baroni sì ecclesiastici e sì laici perchè il sovvengano co' loro consigli, allorchè gli par buono di chiederli; e questa corte ha conservato sino al giorno d' oggi l' amministrazione della giustizia in ultima istanza. Un'altra parte del parlamento, infinitamente meno importante, era composta dei vassalli immediati del re a motivo de' suoi dominii particolari, i quali non eran considerati se non come vassalli minori della corona, poichè il re, quantunque non prestasse verun omaggio, chè non ne avrebbe potuto ricevere da sè stesso, consideravasi nondimeno tenere codesti dominii dalla corona. L' estensione di questi dominii, cagionata e conservata da certe circostanze particolari all' Inghilterra; la cura ch' ebbero i re di non subinfeudarli che per abitazioni e picciole porzioni, assicurò a questa parte inferiore del parlamento una tal preminenza sugli alti-baroni, che rese in breve i re

d'Inghilterra più potenti nel loro regno di quello nol fossero gli altri monarchi dell'Europa.

Per la ribellione dei baroni contro 'l re Giovanni, ed assai più per quella contro Enrico III, il regno fu lì lì per cadere, e poco mancò che al governo monarchico sostituita non venisse una oligarchia: furono i re obbligati a concedere ai loro baroni e privilegi e carte, fra l'altre la grancarta, che passa per la prima base delle libertà inglesi, ma che, considerata a dovere, altri non promette favori od altre franchigie, se non le già dappertutto esistenti a quell'epoca. In alcuna parte il signore feudatario principale (*suzerain*) non poteva senza espresso loro consenso porre aggravii sui suoi vassalli, oltre alle imposizioni ordinarie del loro tenimento; in alcuna parte il signore non avea dritto di far sequestri, di carcerare o di punire il suo vassallo senza il parere de' suoi pari; e se l'Inghilterra è più libera, non è già che simili principii vi siano stati esclusivamente adottati; gli è chè sono stati mantenuti od estesi, mentre più e più volte sul continente sono stati mandati in obblio.

Il retto giudizio degl' Inglesi di reintrodurre, fra i vassalli minori che tengono le loro terre in primo grado dal re in persona, e i quali non debbono per conseguenza fede nè omaggio a verun signore, la stessa associazione e mutua garanzia che prima della feudalità generale era stata stabilita fra gli uomini liberi; e la divisione di codesti piccioli vassalli in decanie, centurie e *boroughs*, agevolarono l'estensione delle giustizie reali; la manumissione delle città originò un nuov' ordin di cose dello stato, senza quegli inconvenienti che lo spirito di comune fe' nascere sul continente. Alcuni baroni ribellati chiamarono i deputati del

terzo-stato (1) nel parlamento: i re, che avevano trattato solo individualmente con ciascuna città circa 'l sussidio che dovea fornire, trovaron più opportuno di riunirle insieme per governarle ad un tempo; ed è questo il primo oggetto per cui la camera-bassa fu organizzata nella presente sua forma; sì come è quello del quale essa va occupandosi ad esclusione della camera-alta. La crescente opulenza del terzo-stato, l'influenza che le sue ricchezze gli procacciarono e che ai re piacque concedergli all'opposto che ai grandi vassalli, accrebbe la sua potenza, e pose la camera-bassa al di sopra dei signori: i re, gelosi della forza di che sì spesso abusavano gli alti-baroni, cominciarono ad assimilare i loro vassalli a que' della corona; convocarono alcuni vassalli de' loro dominii, e trascurarono qualche gran-vassallo, e per codeste innovazioni i baroni cessarono di sedere in parlamento per dritto di nascita o di possesso: e se in principio i baroni per rescritto erano un'eccezione alla regola, nella presente condizione non v'ha che i pari ecclesiastici e i giudici che seggan nella camera-alta di dritto e indipendentemente dalle lettere di convocazione che il re ha loro emesse.

L'introduzione nelle giustizie reali del giurì, la cui origine è assolutamente feudale, la giurisdizione delle corti del re; i *writs* di *tolt* e di *pone*, che vi fissarono la

(1) L'Inghilterra conosce, come tutte le antiche monarchie europee, i suoi tre stati, il clero, la nobiltà e il popolo: gli è un error madornale quello di alcuni autori i quali han creduto che i tre stati dell'Inghilterra fossero le tre autorità che riunite formano il parlamento nel più lato senso del termine, che è quanto dire il re e le due camere. Hallam lo ha provato, *View of the middle Ages*, capit. 8, par. 3, vol. 2, pag. 313, *in not.*

competenza in ogni causa di qualche momento; le assisie *et nisi prius* le quali diminuirono l'inconveniente della traslocazione dei giudici e de' testimoni, fecero cessare tutte le giustizie signoresche e particolari, o le ridussero ad una condizione di nullità quasi assolnta, concentrarono in queste corti tutta l'autorità giudiziaria, e produssero l'organizzazione della giustizia in Inghilterra.

Esaminammo i rilevanti difetti di codesta organizzazione e i suoi vantaggi, il cui effetto basta non solo a bilanciare le male conseguenze delle istituzioni essenzialmente viziose, ma a rendere la condizione del popolo inglese assai più avventurosa di quella d'alcun altro popolo d'Europa, e questa condizione debbe anche migliorare per lo spirito liberale che da certe leggi organiche è passato nella giurisprudenza e nella maniera d'applicare le più dure disposizioni. Quindi allorchè imprenderemo a tracciare i miglioramenti che crediam possibili nelle attuali legislazioni, noi li attingeremo particolarmente nelle istituzioni inglesi. Non demmo un trattato completo del diritto e della procedura in Inghilterra; ma siam d'avviso d'aver toccati i punti principali ch'entravan nel nostro argomento, e molti de' quali diverran subbietto delle nostre osservazioni nel seguito della presente opera.

LIBRO QUARTO.

Delle istituzioni giudiziarie dell' antica monarchia francese.

CAPITOLO PRIMO.

Stato politico ed amministrativo della Francia.

Se di tutte le parti d'Europa non havvene alcuna dalle altre diversa quanto la Gran-Bretagna; se il suo isolamento fisico, se le differenze morali, se le poche relazioni un tempo esistenti fra essa e il continente vi han consacrati certi usi totalmente lontani dalla regola comune; se le nuove comunicazioni aperte dai cambiamenti nella natura del commercio e dei politici rapporti non bastarono a ristabilire l'uniformità di que' principii che veggonsi quasi unanimemente adottati negli altri stati; se per conseguenza quanto sin qui si è presentato alle nostre osservazioni è spesso estraneo a ciò di cui c'interterremo in seguito, per altro noi portiamo opinione che il quadro delle istituzioni continentali dell'Europa non lasci di mostrare una variazione che ci obbliga ad esaminarle partitamente.

Fra tutte le monarchie dell'Europa la Francia è quella che per la sua antichità, per la più lunga successione di principi in una medesima famiglia, per la maggiore stabilità delle sue istituzioni, e specialmente per la grande

influenza da lei esercitata su tutta quanta Europa, vanta primiera il dritto di fissare l'attenzion nostra. Dall'avvenimento di Ugo Capeto sino alla rivoluzione che abbiam vista a' nostri giorni, il trono francese è stato occupato da una non interrotta serie di monarchi della stessa dinastia; il suo governo è rimasto fermo e senz' alcun' altra alterazione che quella arrecatagli dai cambiamenti sopravvenuti in varie circostanze; niuna potenza estera vi ha esercitata una influenza sì grande e sì durevole da cagionare alcuna variazione nelle sue forme; ne sono stati estesi i limiti senza che il nucleo di questo regno sia mai passato in altre mani: finalmente in uno spazio di nove secoli non si scorgon nelle sue istituzioni che il corso regolare del tempo e il progredimento successivo dei lumi e della civiltà.

Nè è già che codesta successione non sia stata spesso turbata, che l'ordine della monarchia non sia stato scosso da guerre straniere portate sin nel bel mezzo della Francia, o da intestine querele che poneano in pericolo il regno intero; non è già che i re di Francia abbian sempre pacificamente goduto della più bella corona, o che per la Francia sian sempre sorti giorni sereni e puri: ma ove si raffronti l'istoria di codesto regno con quella di tutta altra parte del continente, vi si rinvengono il potere dei re molto più consolidato, le leggi più positive, le istituzioni più forti. Inferiore sotto questo aspetto all'Inghilterra, che per la sua posizione isolana è messa in salvo dalle incursioni straniere, e che non può immischiarsi degli affari dell'Europa se non dopo l'aumento delle relazioni commerciali e l'influenza di una potenza marittima e coloniale, la Francia non la cede a verun altro paese per la

stabilità di tutto che eravi stato ricevuto sino all'ultima rivoluzione.

Ad onta di qualche istante d'oscurità, la Francia ha sempre brillato nell'ordine delle prime potenze d'Europa; ell'ha spesso primeggiato sulle altre per l'influenza politica o militare, e per quella dei costumi, delle scienze e delle lettere. Tutta Europa ha gran pezza riguardata la Francia come la sede della civiltà, e da varii secoli l'urbanità e la pulitezza hanno assicurato ai Francesi un posto elevatissimo fra le nazioni europee. Più particolarmente mediante la legislazione, nei primi secoli della terza dinastia, la Francia ha esercitata una marcatissima influenza sul rimanente d'Europa, influenza di molto accresciuta in seguito per l'universalità della lingua francese. Finalmente, se trovansi certe istituzioni particolari a ciascun paese, si può esser certi di trovare in Francia il tipo di ciò che è comune a tutte le parti del continente.

Sin dal secolo nono, l'impero che Carlomagno avea fondato, e che abbracciava tutta l'Europa cristiana, tranne la Gran-Bretagna, rovinava sotto i suoi deboli successori. I riparti aveano indebolita quella monarchia, e se Carlo il Calvo, Luigi il Balbo e Carlo il Grosso riunirono, per pochi anni le province che aveano obbedito a Carlomagno e a Luigi il Buono, il potere n'era diminuito, e non rimanea loro che il mero titolo d'imperatore coll'ombra della grandezza de'loro antenati. Avanti la fine di quel secolo, l'Impero, coi regni di Germania e d'Italia, era stato immerso nell'anarchia; e se il bastardo Arnoldo, nell'896, e Luigi IV, nel 912, han portato il titolo d'imperatore, era questo l'unico segno di rispetto pel sangue di Carlomagno: sin dalla deposizione di Carlo il Grosso nell'888 i

suoi discendenti avean cessato di regnare; ed è assai difficile provare qual fosse il vero sovrano, sino all'elezione di Corrado di Franconia, nel 913.

Malgrado l'elezione d'Eudes o Odone, conte di Parigi, al regno di Francia, dopo la deposizione e la morte di Carlo il Grosso, quella di Roberto e l'invasione del trono per parte di Rodolfo o Raoul, duca di Borgogna, i Carlovingi rimasero più lungo tempo in possesso della corona di Francia; e quantunque gli ultimi re di questa razza non abbian regnato che di nome semplicemente, e d'allora in poi la famiglia che poscia occupò quel trono, e che avea già dato il giorno ai re Eudes e Roberto avesse tutta la potenza d'un re concentrata nelle mani di Ugo, abate di san Dionigi, solo nel 987 Ugo Capeto si assunse la dignità reale, che senza interruzione conservossi nella sua famiglia sino al 1792, e che vi rientrò dappoi.

A parlar propriamente, non può incominciarsi l'istoria del regno di Francia se non da Ugo Capeto e dal suo avvenimento al trono. Sotto i Carlovingi essa fa parte inseparabile di quella degli altri possessi di codesta famiglia; e le divisioni territoriali tra i figliuoli di Luigi il Buono e di Carlo il Calvo eran troppo precarie e gl'interregni avvenuti nel secolo immediatamente successivo a quest'ultimo riparto, troppo frequenti, perchè si possa considerare la monarchia francese come un tutto separato e distinto dai popoli vicini: ma a datare dal regno di Ugo Capeto, ad onta dei cambiamenti subiti dal territorio francese, ad onta degli eventi di tutti i secoli successivi, quella monarchia si mostra sempre ed ovunque come indipendente da tutti i suoi vicini, coi quali non ha cessato d'essere in relazione diretta ed immediata. Dopo questo regno pure

veggonsi i monarchi francesi tenere costantemente un solo e medesimo sistema, tendente ad umiliare a fronte del loro potere tutte le autorità subalterne, e ad appianarsi, con una rigidezza notabile, la via che ha condotto Luigi XIV al più assoluto potere che un sovrano abbia mai potuto esercitare sulle persone, sui beni e persin sulle volontà dei propri sudditi. Rattenuto sovente da alcune circostanze, sviato da false direzioni, stornato dal carattere debole od impetuoso di taluno de' suoi re, il governo reale non ha mai perduto di vista il grande obbietto d'assicurare la potenza del monarca a danno di tutti coloro che avrebber pur voluto imporvi un limite; ei non si è mai ristato dal mettere in opera i mezzi più sicuri per aggiungere un tale scopo, e per riparare gli sbagli causati dall'imprudenza, dalla debolezza, dalla ignoranza o dal concorso degli eventi. Da Filippo Augusto e san Luigi sino all'amministrazione dei cardinali de Richelieu e Mazzarino, la maggior parte delle istituzioni non hanno avuto altro scopo che quello di consolidare il poter reale; e i bei dì non che i sinistri casi del regno di Luigi XIV, la debolezza di quello di Luigi XV e le sciagure di quelle di Luigi XVI han fatto chiaro la giustezza ond'erano calcolate. Un tal potere, abbattendo tuttochè gli si parava dinnanzi, costituì per un determinato spazio la gloria di Francia; ma coprilla di vergogna allorchè dopo alcuni momenti di grandezza il rifinimento delle sue forze palesò il suo avvilimento; abbandonolla a tutti i mali della rivoluzione, allor quando, abbattuto il trono, il total vuoto di potere mise a disposizione d'una plebe effrenata tutta l'autorità dianzi concentrata nella persona d'un solo.

Riflettendo attentamente all'istoria della formazione delle monarchie, non si vede che l' Inghilterra in salvo da tutta invasione straniera, situata in una posizione assolutamente particolare, guidata da ottime tradizioni, la quale, conservando gran parte delle antiche sue istituzioni, abbia potuto, colla forza del suo governo e colla possanza dei re, assicurarsi un sistema di potere diviso tra 'l sovrano e il popolo: bel mescuglio di monarchia e democrazia, che alla nazione e agli individui che la compongono guarentisce la vera felicità politica, e che gli altri popoli non comincieranno a gustare se non allorchè avranno introdotto non solo nelle loro leggi scritte, ma sì nelle loro abitudini, nei loro modi, nei loro sentimenti e persin nei loro pregiudizi, i veri elementi della monarchia, limitata da una rappresentanza nazionale. In Francia, i re, sprovvisti della necessaria autorità, stretti si videro a lottare, prima coi grandi vassalli, indi contra 'l corpo della nobiltà, finalmente contro la magistratura; in vece di circoscriverli in giusti confini, soggiogar li dovettero, acciò eglino stessi non avessero ad obbedire; e la Francia era divenuta uno stato dispotico, per difetto di forza bastante a mantenerla monarchica. In Germania il potere imperiale avea, sin dai primi tempi, dovuto soccombere sotto quello dei grandi vassalli; la monarchia non era più; e molti e molti piccoli principi, tutti sovrani indipendenti, tanto più tirannici quanto meno potenti e più prossimi ai loro sudditi (1), avea formata una federazione, sotto la quale il popolo

(1) Non è già che i sudditi d'un picciol principe la cui autorità è illimitata non possano esser felici: ma, siccome dipendono dalle qualità morali di questo principe, così una tale felicità è precaria.

gemeva. Nei Paesi-Bassi il poter sovrano, conservato per più lungo spazio, era stato costretto di cedere all'autorità della piccola nobiltà in alcune provincie, dei comuni in altre: un'oligarchia federativa avea prodotte altre istituzioni, le conseguenze e la degenerazione delle quali si fan tuttavia forte sentire.

Allorchè cessò di regnare la razza dei Carlovingi, nel momento in cui la monarchia francese incominciò a reclamare un'istoria particolare, il suo territorio trovavasi diviso fra sette gran signori, dai quali dipendeano tutti gli altri, o perchè fossero in origine loro vassalli, o chè per forza o per timore si vedessero obbligati a riconoscersi tali: erano i duchi di Francia, d'Aquitania, di Borgogna, di Normandia, i conti di Fiandra, di Vermandese e di Tolosa (1): nè la Bretagna (2), nè il Delfinato, nè la Bearnia, nè la Provenza, nè la Franca-Contea, nè la Lorena, nè l'Alsazia, ne faceano per anche parte. Ugo Capeto, duca di Francia e conte di Parigi, il più potente di codesti signori, essendo stato investito della dignità reale, videsi circondato da grandi vassalli gelosi della potenza da loro affidatagli, e ciascun de' quali cercava spogliare il nuovo monarca dei diritti della corona. Se il bisogno di darsi un capo aveali indotti a mettere un di loro sul trono, se le qualità personali e la potenza d'Ugo avean messa d'accordo la loro scelta, parea che ciascun d'essi non avesse voluto assicurare il potere del re che a spese dell'autorità de' suoi eguali, e bramava conservarsi tutta

(1) *Raccolta degl' istorici di Francia*, tomo XVII, prefazione.

(2) La Bretagna era sempre trattata come paese estero; allora essa era un feudo della Normandia.

l'integrità di que' diritti de' quali avea goduto sotto un monarca debole o durante un interregno. Il re, pel contrario, non avea in vista che la solidità della sua influenza e l'accrescimento della sua prerogativa con tutti que' mezzi che usar poteva senza mettere in pericolo quello scettro che testè erasegli posto in mano.

Per mettere un freno a que' grandi vassalli, i re posero in pratica gli stessi mezzi usati con molto successo dai re d'Inghilterra, ma non produssero gli stessi effetti sul continente. La protezione concessa ai vassalli minori, l'affrancamento dei comuni, lo stabilimento delle compagnie d'ordinanze ed altre truppe sempre in piedi, l'introduzione delle giustizie permanenti, la convocazione degli stati-generali, ai quali vennero ammessi i vassalli minori, il clero e il terzo-stato, minarono il potere di codesti gran signori. La loro potenza per altro era tale, che, specialmente coll'aiuto delle potenze estere, sfidaron più volte l'autorità reale, e il re difettava di forze per ridurli in obbedienza. Non potendo conservare il *giusto mezzo*, equilibrio sì necessario al riposo, alla libertà, alla pubblica quiete, i re di Francia dovettero scegliere tra due partiti: o d'abbandonare la loro autorità e di costituirsi capi d'una confederazione di piccioli sovrani, come il furono in seguito gl'imperatori di Germania; o di avvilirli totalmente: seguissi quest'ultimo partito. O per forza, o per astuzia, riescì ai monarchi francesi di unire al demanio tutti i grandi feudi del regno; e allorchè negli ultimi tempi, alla consacrazione dei re, i grandi vassalli doveano coprir le cariche inerenti ai loro tenimenti, si dovevano far surrogare da alcuni titolari. Erano persino scomparsi tutti i titoli di que'gran feudatari; e tranne i principi di sangue regio, i quali pure non

li avevano se non per la forma e senz'alcun dritto di proprietà o di successibilità, non si ritrovan più, nel secolo decimosesto, duchi di Borgogna, di Bretagna, di Guienna, nè conti di Tolosa, di Sciampagna, di Provenza, nè verun altro di quegli antichi nomi che furono il terrore dei re.

Ma servendosi dei vassalli minori, del clero e del terzo-stato per umiliare i grandi vassalli, i re non aveano aggiunto che in parte il loro scopo; e poco stante queglino stessi che aveano servito di strumento per aumentare la potenza reale cominciarono a ingerir sospetto. Il clero in Francia non ebbe mai bastante potere per formare un'autorità separata: nei primi tempi ne' quali la santa sede incominciò ad esercitare quel potere sì formidabile pegli imperatori, i re di Francia, e specialmente Filippo il Bello, aveano costantemente rigettate le pretese oltramontane; e il gran scisma d'Occidente, lo stabilimento della sede pontificale in Avignone, in mezzo al regno, avea consolidata l'indipendenza politica della Francia dalle imprese che il papa e il clero tentaron con successo in Germania e in Italia: nè gli ecclesiastici poteron mai arrivare alla indipendenza territoriale come in Germania, o a quella influenza politica che han conservata in Inghilterra (1).

Quella nobiltà che possiam dir piccola, composta di vassalli minori dipendenti o dai dominii reali, o dai grandi vassalli, è opposta a questi grandi vassalli o pari di Francia; codesta nobiltà, costituita in ordine dello stato,

(1) Tutti gli arcivescovi e i vescovi dell'Inghilterra seggono coi pari del regno: in Francia, il clero faceva uno dei tre ordini dello Stato; ma la sua influenza, come tale, era tenuissima, quantunque molti ecclesiastici abbiano individualmente coperte le prime cariche del regno.

impadronissi in breve di porzione dell'autorità, divenuta vacante per l'avvilimento dei grandi vassalli; e se il numero di coloro che ne facean parte favoriva i progetti del monarca facilitando la loro disunione, le turbolenze civili, e specialmente la lega, dimostrarono quanto esser potevano pericolosi. I mezzi di seduzione intrapresi sotto Francesco I ed Enrico II, e terminati in sull'incominciare del regno di Luigi XIV, la forza autorizzata dalle guerre civili ed usata con successo dal cardinale di Richelieu, giunsero a cambiare una nobiltà di campagna, irrequieta e turbolenta, in una corte sommessa ed obbediente alle menome brame del monarca, de' suoi ministri, de' suoi favoriti o delle sue belle. I nobilitati di fresco ebber qualche parte in questo cambiamento, ma ben piccola parte, sì perchè i nobilitati eran rari, come perchè faceano subito corpo coi nobili antichi; i titoli conceduti dai re, senz' alcun vantaggio reale, furono un mezzo assai più efficace per far perdere a ciascuno la memoria della famiglia alla quale apparteneva, per eccitare la vanità degli uni e la gelosia degli altri, per fomentare certe divisioni che impedirono ai nobili d' intendersi pel loro comune interesse. La Francia, coperta di duchi, di principi, di conti, di marchesi, senza ducati, principati, contee nè marchesati, vide la sua nobiltà servilmente dipendere dal re che questi titoli concedeva, che disponeva di tutti gl' impieghi onorifici o lucrosi, che distribuiva pensioni o gratificazioni, che per via d' onori od elargizioni ricompensar poteva coloro che curvavano la fronte sotto il giogo della servitù.

Tutti questi mezzi per altro sarian tornati vani contro il terzo-stato, il quale per l' opposto doveva aumentare in potere mano a mano che gli altri ordini perdevano della

loro influenza: altri ne occorsero a frenarli, e si cessò d'adunare gli stati-generali, uniche assemblee cui fossero ammessi i comuni; si circonvenne la vanità di coloro che si trovavano alla testa del popolo, con distinzioni personali; s'introdusse una nobiltà di toga, tanto per contenere e mortificare l'antica nobiltà, che si qualificava di spada, quanto per istaccare i magistrati dal partito popolare, o per render sempre sospetti i loro diportamenti (1); impedironsi ad ogni modo le riunioni di questa numerosa parte della nazione; si suddivise l'amministrazione, della quale a lei non venne affidata la menoma parte. Anzi in qualche provincia, in cui la rappresentanza nazionale era mantenuta medianti particolari costituzioni, nei paesi dello stato, come la Bretagna, la Linguadoca e la Provenza, questa rappresentanza era esclusivamente fra le mani della magistratura, che si cercava d'isolare dal popolo propriamente detto.

Se un tale stratagemma riuscì per togliere al popolo tutta sorta d'influenza sul governo, mancò di produrre un effetto contrario ai voti dei re. La magistratura, surrogata in qualche guisa al poter popolare e sentendosi separata sì dalla nobiltà che dal terzo-stato, cominciò ad annunziare delle pretese; bramò di esercitare quella parte

(1) Di tal guisa i parlamenti pretesero di sedere negli stati-generali come un ordine separato. *Istoria del presidente de Thou*, lib. 9, dove riferisce che fu ammessa una tale pretesa negli stati-generali del 1558. In processo di tempo il parlamento ritenne dover votare con la nobiltà e 'l clero; finalmente, vedendo che non poteá far passare codesta dottrina, e' non volle più far parte degli stati-generali. Mably, *Osservazioni sull' Istoria di Francia*, lib. 8, capit. 4, not. 4.

del potere di cui non erasi voluto affidarle che l'apparenza; una tale pretesa era tanto più pericolosa, in quanto che quello spirito di corpo che dirige tutte le grandi compagnie, e i lumi di molti magistrati presagir doveano una tenacità nelle loro misure d'esecuzione e una direzione assai prudente per fare andar in fallo tutti i mezzi che loro si opporrebbero. A forza di lentezza e di precauzione, col farsi forti ora dell'autorità dei pari contro il re, ora del poter reale contro i pari, il parlamento di Parigi era giunto a rendersi arbitro delle controversie di maggior momento: egli avea fatto valere il suo intervento specialmente nei momenti di debolezza e duranti le minorità; e se la fermezza aspra ed imperiosa spiegata da Luigi XIV contro il parlamento, appena uscito di minorità, la sua condotta durante tutto il suo regno e la cieca obbedienza cui ridotto avea tutto il regno, impedirono qualunque intrapresa di codesto corpo, il momento della sua morte gli rese la sua pristina energia colle sue antiche pretese; il parlamento cassò il testamento del re e dispose della reggenza. La minorità di Luigi XV, la debolezza e le sciagure del suo regno inanimarono il parlamento; se la intese cogli altri corpi di magistratura; e le classi del parlamento avrebber finito per mettere il monarca sotto tutela, e convertire la monarchia in oligarchia, se la vigorosa misura del cancelliere Maupeou non avesse provato sino a qual punto i principii introdotti dal cardinal de Richelieu e renduti generali sotto Luigi XIV guidavano tutta la Francia. I parlamenti furon disciolti, e con essi finì l'importanza di quei gran corpi di giudicatura, che Luigi XVI ristabilì di nome, allorchè successe al trono dell'avolo.

In tal guisa i re di Francia umiliando successivamente i pari col mezzo della nobiltà, la nobiltà col mezzo del terzo-stato, questo col mezzo della magistratura, senza avere la forza di conservare ciò che queste istituzioni potevano avere d'utile, almeno in date circostanze, vidersi contrariati dai parlamenti; ed essendo stati costretti a sopprimere codesti corpi, ai quali e' non voleano cedere, trovaronsi in opposizione contro l'autorità del popolo; in tal guisa, dopo avere stabilito in massima, *si veut le roi, si veut la loi* (1); dopo aver motivate le ordinanze sopra un *car tel est notre bon plaisir;* dopo aver distrutta, una dopo l'altra, tutte le istituzioni intermedie; dopo aver sormontati tutti gli ostacoli che opponeansi al potere illimitato (2), il primo colpo che scosse il trono fe' cadere la dignità regia e con essa lei ogni e qualunque autorità, trasse con seco nelle sue ruine tutto che avrebbe potuto sostenere l'edificio sociale o salvarne alcune parti isolate, ed immerse il popolo francese in una anarchia di cui non v'ha esempio nella storia. Per tutti questi mezzi la Francia è passata dal più assoluto dispotismo ad una sfrenata licenza, la quale a vicenda fece rivivere il dispotismo:

(1) Sappiam benissimo che questa regola può interpretarsi in modo diversissimo, ma qui non parliamo che del senso generalmente attribuitole.

(2) Non ci si dia biasimo d'esagerati nel riguardare il potere dei re di Francia, prima della rivoluzione, come assoluto ed illimitato; una tale opinione è confermata da tutti gli autori che hanno scritto del governo francese. Si veggano Mably, *Osservazioni sull' Istoria di Francia;* de Montlosier, *Della monarchia francese;* Bernardi, *Origine e progressi della legislazione in Francia.*

inevitabile sorte di tutte le turbolenze, ove i poteri non siano divisi tra i governanti e i governati.

Disamineremo ora le principali istituzioni della monarchia francese sotto questo punto di vista, e crediamo potere non solamente tracciare la loro origine, ma sì anco dimostrarne la tendenza e le molle segrete, delle quali non può non conoscersi l'influenza.

CAPITOLO SECONDO.

Stati-generali. Gran giorni. Assemblee di notabili.

Sotto gli ultimi re della seconda razza la Francia trovavasi nella stessa condizione delle altre parti d'Europa. La feudalità avea preso piede, e fatto quasi sparire qualunque traccia di libertà personale o d'indipendenza patrimoniale; non si conosceano omai più arimanni, e, tranne alcune poche eccezioni, ogni individuo era uomo o vassallo d'un signore (*suzerain*) a meno che non fosse servo o addetto alla gleba; gli allodi erano stati mutati in feudi, e questa rivoluzione, quantunque lenta, aveva ingenerato un novello stato di cose, una relazione totalmente nuova tra il sovrano ed il popolo, nuovi rapporti delle diverse parti della nazione fra loro, alle quali non poteano più confarsi le vecchie istituzioni. Esisteano tuttavia in Francia alcuni uomini liberi e indipendenti, si davano alcune proprietà allodiali che non dipendevano da verun signore (1); ma il loro numero e segnatamente il loro potere eran

(1) La signoria di Mercoeur, poscia eretta in ducato, era un allodio nel secolo decimoquarto; quelle di Boisbelles e d'Henrichemont eranlo nel secolo decimosesto.

troppo piccioli per essere in grado d'opporsi al torrente che li trascinava. La debolezza dei Carlovingi, le felici imprese d'un conte di Parigi o d'un duca di Borgogna, i quali impadronendosi del trono aveanlo scosso; l'esempio della Germania e dell'Italia, le quali eransi date ad una altra dinastia, e che, dopo aver obbedito ad Enrico l'Uccellatore e ad Ottone il Grande, cominciavano sin dal regno d'Ottone II a distaccarsi dalla casa di Sassonia; la stessa potenza di Ugo, abate di Saint-Denis, che lavorava sotto mano all'ingrandimento di sua famiglia, la quale era già stata due fiate in possesso del trono; tutte queste cause insieme unite aumentarono il potere e l'indipendenza dei gran signori i quali tenevano immediatamente i loro feudi dalla corona.

Era allora allora mancato ai vivi Luigi V senza lasciare posterità; non rimanea di discendenti di Carlomagno se non Carlo, zio del defunto re; ma questo principe avea renduto omaggio all'imperatore Ottone II, pel ducato di Brabante e per le terre adiacenti, deboli avanzi del regno di Lotaringia o di Lorena, che molte fiate era stato il patrimonio d'un cadetto della famiglia regnante; aveva egli acconsentito di essere feudatario d'un duca di Sassonia innalzato all'impero dai grandi vassalli tedeschi e italiani, ma in origine vassallo egli stesso degli antenati di Carlo. L'unico rampollo di Carlomagno avea rinunciato con questo omaggio a tutti que' diritti che il suo sangue avrebbe potuto conferirgli; avea degradata la sua stirpe, e quindi i signori francesi non poteano più eleggerlo a loro capo. Nondimeno, qualunque fosse la potenza di codesti grandi vassalli, capiron benissimo che così isolati non potrebbero sostenersi. Gl'imperatori Carlovingi aveano già voluto far valere

sulla Francia certi diritti ai quali la loro primogenitura poteva dare qualche apparenza di ragione; gl' imperatori della casa di Sassonia aveano già annunziate le stesse pretese, alle quali era stato obbligato ad accedere uno dei re Carlovingi, Luigi d' Oltre-mare; l' esempio del duca di Brabante, egli pur discendente dalla famiglia dei Carlovingi, figlio di quel Luigi d' Oltre-mare, fratello del re Lotario e zio del re Luigi V, dimostrava già che i signori francesi consideravansi quai feudatari dell' impero: bisognava dunque prendere il partito o di sottomettersi volontariamente a un re francese, o di riconoscere la signoria (*suzeraineté*) dell' imperatore.

Coll' eleggere un padrone nella persona d' uno infra di loro, ciascun signore nutriva speranza d' arrivare a quella corona, cui tutti avevano egual diritto; se non veniva eletto, potea serbar la speranza che egli o la sua famiglia giugnerebbero al trono alla prima consimile occasione; finalmente contava sulla riconoscenza del nuovo re, e più ancora sulla sua propria potenza, perchè il giogo che s' imponeva volontariamente non gravitasse di soverchio sulle sue spalle; ei preparavasi un' indipendenza assoluta, e guarentivasi i mezzi per cui difenderla. La sommessione all' imperatore, già potente monarca per la corona che cingeva e le forze di cui poteva usare contra un barone ricalcitrante, presentavano un aspetto men favorevole per l' indipendenza dei vassalli, e forse il riflesso della possanza dell' imperatore contribuì, per quanto poco rispetto inspirasse un re che poco prima aveva egli stesso obbedito, a far eleggere uno tra i signori della nazione. E tale è spesso la conseguenza dei progetti meglio combinati; l' elezione d' un principe meno potente ha deciso del totale

assoggettamento dei baroni francesi, mentre gl' imperatori impicciati dalla troppo grande estensione della loro monarchia, avviluppati in guerre estere, tribolati dalle discordie intestine e dalle ribellioni quasi continue, stancati dalle controversie colla santa sede, posti spesso nelle più difficili circostanze e nel più assoluto spogliamento, sonosi visti costretti a lasciare ai loro vassalli un' indipendenza assai più grande di quella di cui i Francesi sonosi veduti privati.

Infra tutti i grandi baroni, che è quanto dire, tra tutti quelli che tenevano feudi dipendenti dalla corona, soli sette signori pretender potevano al trono. Il duca di Lorena o di Brabante erasi fatto vassallo dell' impero, e questo motivo o pretesto lo escludeva dalla dignità reale: que' signori francesi, i quali non volevano esser vassalli immediati dell' imperatore, avrebbero a più forte ragione sdegnato d' esserne i vassalli minori. La Bretagna formava uno stato separato dalla Francia pei costumi e per la lingua. Il rifugio degli antichi Galli e dei Bretoni d' Inghilterra, dai quali avea preso il suo nuovo nome, l' Armorica, era isolata da tutta l' Europa; e a tempo di Carlomagno questa provincia era stata trattata come paese straniero (1). La Bearnia spettava alla Spagna; metà cristiana e metà maomettana. La Provenza e il Delfinato faceano parte del regno d' Arli, eretto in favore d' un discendente di Carlomagno; la Lorena, l' Alsazia, la Franca-Contea, col

(1) Aimoin, libro 4, capit. 78. *Conventus I apud Marsham*, art. 10 (Baluze, tomo II, fol. 42); *Concilio di Tol.*, nell' 859, art. 8 (*ibid.*, fol. 131); *Editto di Cressy*, di Carlo il Calvo, nell' 877, artic. 23, *ibique* Sirmondo *in notis* (Baluze, *ibid.*, fol. 266 e 809).

Brabante e con parte dei Paesi-Bassi, del regno di Lorena ch' era stato possednto da un altro principe carlovingio. I duchi di Francia, di Borgogna, d'Aquitania e di Normandia, i conti di Tolosa, di Fiandra e del Vermandese, erano, non già i soli grandi vassalli del regno, chè molti altri signori dipendevano immediatamente dal re (1), ma i soli che innalzar si potessero sovra gli altri ed aspirare alla dignità reale. Forti di questa potenza, disposero tra loro d'una corona alla quale niun altro potea pretendere, sì come, molti secoli dopo, gli elettori di Germania s'impadronirono del dritto esclusivo di eleggere un capo dell'impero in pregiudizio degli altri principi, sovrani, e vassalli immediati al par d'essi.

Infra i concorrenti, il duca Ugo di Francia era quegli che per la sua nascita, per le sue qualità personali, pel suo potere, parea destinato al trono. Già Odone o Eudes, e Roberto, ambi della sua famiglia, aveano occupato quel trono; e come che fosse momentanea la loro usurpazione, pure l'elevazione di Ugo Capeto saltava meno agli occhi de' suoi rivali che quella di tutt'altro signore. Già suo padre Ugo, soprannominato il Grande o l'Abate, che governava col nome di re, avea renduti segnalati servigi alla sua patria opponendosi ai successi dell'imperatore Ottone il Grande e liberando il debole Luigi d'Oltre-mare dalla sua cattività; finalmente, discendeva o pretendeva discendere da Carlomagno dal lato di donne. Ugo sapea farsi amare dagli eguali e dagli inferiori, e l'istoria del suo regno prova ch'era dotato di valore, virtù essenziale

(1) Mably, *Osservazioni sull' Istoria di Francia*, libro 3, capit. 6, nota 1.

in un sovrano, specialmente in que' tempi di perpetue guerre e nimistà; e che alla dolcezza, all'amenità dei costumi, accoppiava la fermezza e la perseveranza; che non era alieno dallo spirito di conciliazione e dalla docilità, spesso più della forza utili all'andamento delle bisogne; ch' e' possedea finalmente le qualità necessarie per fondare una nuova dinastia. Come conte di Parigi, era padrone della città capitale; duca di Francia, erano a lui soggette le province costituenti il nucleo della monarchia (1); ei possedea molti altri feudi e allodi (2), e l'influenza del clero, di cui suo padre, che avea possedute molte abbazie, avea fatto parte, non poteva che essergli favorevole (3). E' fu eletto di comune consenso (4); e da Ugo Capeto incomincia la non interrotta serie dei re di Francia in codesta famiglia, dal 987 sino al 1792.

(1) Il ducato di Francia comprendeva gli antichi governi dell' Isola-di-Francia, del Lionese e dell' Orleanese.

(2) A questo titolo Ugo possedeva la Piccardia e gran parte della Sciampagna.

(3) Vuolsi mai sempre aver riguardo ai costumi dei tempi: non di rado vedeansi alcuni ecclesiastici trasmetter beneficii ai loro figliuoli legittimi o bastardi: gli è almeno quanto presuppongono certi rescritti dei papi Alessandro III e Clemente III, alla fine del secolo XII: *cap.* 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, *et* 14. X *de filiis presbyterorum non ordinandis*: la stessa cosa avea luogo nel principio del secolo XIII: *cap.* 15, 16 e 17, *ibib.* La costituzione di papa Innocenzo III, che fa il cap. 16.° prova ch' era questo un uso generale: « *Ad abolendam pessimam, quae in pluribus inolevit* » *ecclesiis corruptelam, firmiter inhibemus ne canonicorum filii,* » *maxime spurii, canonici fiant in secularibus ecclesiis, in quibus* » *instituti sunt patres eorum:* » La stessa cosa era stabilita dal concilio di Vestminster, del 1102.

(4) Così noi crediamo poter conciliare tutte le difficoltà istoriche: Veggasi Mably, *Osservazioni sull' Istoria di Francia*, libro 2, capit. 6, e i rilievi sovra questo capitolo.

Contuttociò il nuovo re e i suoi successori, dal momento che si videro nel pacifico possesso del regno di Francia, nulla ebbero più a cuore che di ridurre gli altri grandi vassalli alla dipendenza che dovevano come vassalli; e l'estensione dei loro dominii ne porse loro ben tosto l'occasione. I sei elettori che eran concorsi col duca di Francia all'elevazione della nuova dinastia si erano riservata di fatti un'influenza che i loro particolari possessi doveano servire a sostenere e fors' anche ad accrescere in processo di tempo. Più potenti degli uomini liberi che aveano tuttavia conservati i loro antichi diritti, e degli altri vassalli immediati della corona, e' non poteano vedere nel re se non un loro eguale, che per loro solo consenso avea più presto una preminenza che un potere superiore; e la prima misura dei re per ridurli alla sommessione si fu il dar loro certi concorrenti sulla cui dipendenza non fosse a dubitare: ma era mestieri di gran prudenza per non inasprire vassalli potenti troppo, e non iscoprire un progetto che il tempo solo ed una costante applicazione potevano far riuscire.

Col pretesto che pochi erano i grandi vassalli che formavan col re una specie di reggenza, che poche avean cognizioni, tranne quanto spettava alla guerra e all'amministrazion diretta dei loro beni, fors'anco ch'erano incompetenti in materia di religione, il re aumentò il suo consiglio e vi ammise alcuni grandi ecclesiastici, coi quali niuno dei signori sarebbe stato oso di compromettersi. e che potevano essere ammessi come eguali di tutti i grandi vassalli de' primi monarchi d'Europa. La scelta di codesti ecclesiastici palesa evidentemente il verace oggetto

della loro nomina (1). I re, procacciando consolidare la loro autorità particolare, non istettero a scegliere pe' loro consigli coloro i cui benefizi situati nelle terre dei vassalli ne li rendevano dipendenti, ma li presero nei loro propri dominii. Furono chiamati nella contea coll' arcivescovo di Reims i vescovi di Laon, di Noyon, di Beauvais, di Châlons-sur-Marne. Non solo il re potea ripromettersi d' una maggior docilità e fedeltà in codesti prelati allorchè si trattasse de' suoi interessi privati, in opposizione a quelli dei grandi laici, ma veniva così assuefacendo insensibilmente codesti signori ad agguagliarsi cogli altri vassalli immediati, non già della corona, ma sì del re: la qual politica avemmo già occasione di notare in Inghilterra. Occorrea non di meno ammantare artatamente un tal progetto, e fu egualmente chiamato altro ecclesiastico, non vassallo del re; questi fu il vescovo di Langres: ma codesta scelta non era senza un motivo; e se questo vescovado era situato nelle terre del duca di Borgogna, non ostante il vescovo avea sempre posseduti i suoi beni, sia in allodio sia in feudo dipendente direttamente dalla corona, e si trovava indipendente da questo duca (2).

(1) Il numero duodenario godeva di gran favore: era il numero dei pari che il famoso arcivescovo Turpino, senza il suo romanzo, dà a Carlomagno, come di quelli che si son dati i re e i signori in molti paesi. Du Cange, *in voce Pares*, tomo V, col. 142, ediz. del 1733. Si vegga qui sopra, lib. 2, capit. 11, *in notis*.

(2) Allor quando i re riunirono alla corona molte *pairies* o grandi feudi, eressero altre terre in *pairies*. Nel 1297, la contea d'Anjou fu eretta in *pairie* da Filippo il Bello; Luigi Hutin concesse gli stessi diritti alla contea di Poitou. Mably, *Osservazioni sull'Istoria di Francia*, lib. 3, capit. 1, crede che i re fossero incoerenti col soggiogar da un lato i grandi vassalli, e dall'altro col crearne

Se i primi vassalli avevano una più diretta influenza sull'andamento del governo, una tal preminenza non toglieva che i re convocasser nel loro consiglio tutti coloro che tenevano feudi dalla corona, ai quali furon ben tosto mischiati coloro che non erano feudatari che del re nel suo particolare; una tale convocazione era anche necessaria dacchè i re volevano certi sagrifizi che non eran compresi nei doveri ordinari dei vassalli. Era privilegio degli uomini liberi, come abbiamo spesso fatto osservare, di non poter esser costretti a pagare tassa alcuna, o a servire in guerra se non per loro consenso; i vassalli aveano inoltre contratto l'impegno particolare di seguitare il loro signore alla battaglia verso e contro tutti; eransi assoggettati a certe corresponsioni, specialmente in alcune circostanze straordinarie, allorchè il signore fosse stato prigioniero o dasse uno stato a' suoi figliuoli, sia col fare armar cavaliere suo figlio, sia collocando in matrimonio la sua figliuola; ma fuor questi casi già previsti dal contratto d'infeudazione espresso o tacito, il signore non poteva esiger nulla da' suoi vassalli. Tosto che abbisognava di sussidii, era obbligato a chiedere il consenso di coloro che tenevano qualche feudo da lui dipendente. Era questo l'obbligo che ad ogni signore correva nelle sue terre; e al re, qual capo della monarchia, verso i grandi vassalli,

de' nuovi: noi opiniamo in vece che un tal sistema fosse benissimo combinato. Collo stabilire nuove *pairies*, i re diminuivano il potere, la considerazione e l'influenza degli antichi pari; assicuravano la loro supremazia; si riservavano i mezzi di spargere la zizzania tra que' pari che avessero avvisato di collegarsi contro la potenza reale; finalmente non usaron ne' primi tempi di una tale prerogativa che in favore di quei principi i vincoli di sangue dei quali facevan loro sperare un saldo appoggio.

come duca di Francia, verso i feudatari de' suoi dominii: questa duplice relazione producea necessariamente una duplice convocazione dei grandi vassalli e dei vassalli minori, feudatari del re nel suo particolare.

L'assemblea dei grandi vassalli della corona, allorchè si trattava d'imporre contribuzioni o sussidii straordinari, di assumere qualche altra misura di stato, di fare qualche grande innovazione, era necessaria in Francia quanto in tutt'altro regno (1); nè è diversa dai parlamenti inglesi prima di Enrico III, dalle antiche diete germaniche e dalle diete di Polonia. Sì fatte riunioni chiamavansi parlamenti, come que' d'Inghilterra; ma questo nome, che si è conservato nella Gran-Bretagna, avea mutato significato in Francia, e vi si era sostituito quello di stati (2). Decretato il riparto dei fondi o delle altre imposizioni accordate dai grandi vassalli, ciascun d'essi adunava i suoi

(1) Veggasi qui sopra, libro 3, capit. 2. Gli antichi parlamenti o consigli feudali non partecipavano all'autorità legislativa, ma davano il loro parere, facevano alcune rimostranze; il re solo decideva; e se per lo più seguiva i dati consigli, era perchè li approvava od avea d'oopo dell'assistenza dei vassalli per eseguire i suoi ordini: le sole materie di finanza erano dipendenti dal consiglio della nazione. Tal era l'antica forma di governo. Si vegga Kluit, *Storia dell'Amministrazione politica dell'Olanda, parte 1.ª quadern. 5*, pag. 76. *Memorie dell'Accademia delle Inscrizioni*, tomo XXX, pag. 607 e seg.

(2) Facemmo già osservare che l'Inghilterra ha i suoi tre stati, del clero, della nobiltà e del popolo, tutti e tre rappresentati nel parlamento; era ovunque lo stesso. Le assemblee dette degli Stati, in Francia, in Germania, nei Paesi-Bassi, non erano gli Stati istessi, ma rappresentavano i tre Stati del regno. Reca stupore che siasi ritorta in dubbio una sì semplice verità, e che sia stato mestieri dimostrarla in Olanda. Si veda, *Storia dell'Amministrazione politica dell'Olanda, parte 1.ª quadern. 3*, pag. 32.

vassalli minori per chieder loro que' sussidii ai quali erasi obbligato, e in difetto del loro assenso dovea levare dai suoi propri fondi di che satisfare ai sussidii. Anche questa nuova riunione dei vassalli minori, o di que' dei dominii reali, dicevasi parlamento; e allorchè applicossi una tale denominazione ad altri oggetti, stati; se non che, per contraddistinguere queste assemblee, si chiamavano stati generali quelli di tutta la nazione, e stati particolari, stati provinciali, quelli che un gran vassallo teneva nei suoi feudi, o il re ne' suoi dominii. Il nome di stati generali si era sempre mantenuto in Francia; eralo anche a' nostri dì nei Paesi-Bassi, dove è stato pur ora stabilito: gli stati di provincia adunavansi regolarmente in alcune parti della Francia, che, giusta un tal modo d' amministrazione, portavano il nome di paesi di Stati; aveva egualmente luogo nei Paesi-Bassi, dove gli stati provinciali son di nuovo introdotti di nome, quantunque con attribuzioni alquanto dissimili.

Dopo avere introdotto nel gran consiglio della nazione i loro vassalli particolari, i re di Francia non duraron gran fatica a far partecipare i vassalli immediati dei loro dominii ai diritti dei vassalli della corona, quantunque in fondo in fondo non ne fossero che i vassalli minori: i dominii del re, il ducato di Francia, dipendevano dalla corona, sì come il ducato d' Aquitania, e i baroni dell' Orleanese o del Tursese erano i vassalli minori del re di Francia come tale, al pari di que' della Guienna: per altro la riunione del ducato di Francia alla corona reale confuse a poco a poco la qualità di vassallo del re e della corona; coloro che tenevano i loro feudi immediatamente dal re si misero insensibilmente sur un piede d' eguaglianza coi

grandi vassalli, e i re furon solleciti di favorire un tal cangiamento che dava loro un'assai maggiore autorità su quei grandi vassalli (1). Abbiamo già notato lo stesso andamento in Inghilterra, ma furono in codesti due paesi molto diverse le conseguenze delle medesime cause.

Avevano i re d'Inghilterra non solo ragguardevoli dominii, ma si vedevano assai meno dei re di Francia nella necessità di ricorrere ai loro vassalli; e' non avevano a paventare guerre straniere: quelle colla Scozia non davano a temere verun pericolo, e parecchie volte tutto quel regno fu dalle loro armi conquistato: l'invasione dei Francesi in Inghilterra, nel secolo decimoterzo, non fu che momentanea: d'altronde, dopo che Guglielmo ebbe fatta la conquista dell'Inghilterra, il ducato di Normandia fu posseduto per alcun tempo dai re inglesi, ed Enrico II, col suo ammogliarsi ad Eleonora, acquistò il ducato d'Aquitania; i possessi e le avventurose guerre degli Inglesi in Francia davano ai re la facoltà di disfarsi dei loro vassalli più irrequieti, di ricompensarli e di comprare i loro servigi con qualche feudo in Francia: e' conservarono i loro dominii, i quali non furono ripartiti che tra feudatari meno potenti e più numerosi: e dopo aver applicato a questi vassalli il sistema antico delle garanzie, composero il loro parlamento di due camere, come

(1) Mably, *Osservazioni sull' Istoria di Francia*, lib. 3, capit. 6. Mal si appone il sig. conte de Montlosier, *Della monarchia francese*, lib. 2, sez. 1, vol. I, pag. 125, supponendo che coll'elevazione del duca di Francia alla dignità reale i suoi vassalli particolari fossero ammessi nella classe dei grandi vassalli: un tale rivolgimento operossi molto lentamente, e fu più tosto prodotto dalla riunione di tutti i grandi feudi ai regii dominii.

abbiam veduto nel precedente libro. I re di Francia, e converso, i quali non avevano alcun dominio in paese estero, che lottavano contro alcuni grandi vassalli potenti, che sostenevano la guerra nel loro proprio paese, che provavano sempre rinascenti bisogni, si videro nella situazione istessa dei carlovingi: dovetter dare i loro dominii in feudo a certi vassalli, i quali, per non essere propriamente che vassalli minori della corona, non aspiravan meno all'indipendenza; e se lor riescì di renderli eguali dei grandi vassalli, non fu soltanto umiliando questi ultimi, ma forse innalzando codesti feudatari dei dominii regii. I vassalli di questi dominii, sedendo allato dei vassalli della corona, costituivansi loro eguali e in diritto e in potenza, e partecipavan con loro a quelle stesse pretese che erano stati chiamati a combattere: non operossi già una divisione del parlamento in due camere, ma i vassalli ecclesiastici e laici dei regii dominii mescolaronsi intimamente con quei della corona: e' non erano più i grandi vassalli, ma sì gli ordini del clero e della nobiltà.

Allato di questi due ordini dello stato, che conservarono in Francia il loro isolamento e la loro presidenza fino alla rivoluzione, incominciava a sorgerne un terzo. Quelle stesse cause che avevano indotto gl'imperatori e i re d'Inghilterra ad affrancare i comuni ebbero effetti assolutamente simili in Francia. Sin dal principio del secolo XII, Luigi il Grosso concesse alcune carte di franchigie e d'incorporazione a qualche comune, che è quanto dire alcune lettere medianti le quali erano esentati da molti carichi e ammessi a un grado di libertà da molto tempo sconosciuto: questi atti divennero più frequenti sotto i regni successivi, e più specialmente sotto san Luigi. Quanto più i re di

Francia s'eran visti nella necessità di usar riguardi ai loro vassalli, tanto più avevan dovuto lasciar loro quei pochi uomini liberi che non aveano rinunciato ai loro diritti, e tanto più codesti vassalli erano stati in grado di poter opprimere i loro soggetti, e tanto più infine gli affranchimenti furono visti di buon occhio. Rimaneano alcune rimembranze di quella libertà municipale di che anticamente tutti aveano goduto, e queste rimembranze erano più vive nel mezzodì della Francia, in que' paesi che erano appartenuti ai Goti, più che altrove; perchè i Goti, e segnatamente gli Ostrogoti, aveano conservate le forme romane lunga pezza dopo che in altre parti furono abrogate: eranvi alcuni uomini liberi i quali non aveano voluto obbedire a tiranni subalterni, e che possedevano certi allodi, non ostanti gli affronti loro fatti; d'altro canto la servitù ed anche la subinfeudazione era più insopportevole in Francia, dove il sovrano non avea potere alcuno sui suoi vassalli, di quel che in Inghilterra, dove la potenza reale era più consolidata, dove i vassalli eran meno potenti, dove la mutua garanzia introdotta fra questi vassalli medesimi andava incontro alle più vessatorie oppressioni. Quindi le ragioni che in Francia doveano far temere e detestare il potere dei vassalli e ricercare la libertà dei comuni, erano di gran lunga più forti che in Inghilterra; la conseguenza necessaria ne fu, e la sperienza ce'l dimostra, che sin dai primi momenti i comuni divenner più frequenti in Francia, e lo spirito feudale all' incontro penetrò ognor più nelle più intime relazioni in Inghilterra. La minore autorità degl' imperatori rendè questi comuni anche più generali in Germania, come vedremo nel libro sesto.

L'istituzione dei comuni trasse con sè conseguenze di molto maggior momento, poscia che Filippo il Bello nel secolo decimoterzo li ammise agli stati-generali, dove non furono conosciuti che sotto la denominazione di terzo-stato (1). Filippo abbisognava di soccorsi dal suo popolo, non tanto per sovvenire ai bisogni delle sue finanze, quant' anche perchè il sostenessero nelle discordie insorte col papa, nelle quali doveva incutergli spavento l'esempio degl'imperatori, e specialmente di Enrico IV e di Federigo Barbarossa. Era duopo assicurarsi dei mezzi per cui far fronte alle spese necessarie d'una guerra inevitabile, e mettersi in salvo dagli effetti d'una scomunica che certi vassalli irrequieti potevano favorire colle loro forze; bisognava riflettere alle conseguenze prodotte in Germania da discussioni siffatte. L'esempio tante volte reiterato dei baroni tedeschi, i quali davansi un nuovo capo, ed organizzavano la ribellione contro i loro sovrani, facea temere le stesse conseguenze in Francia: e tutti questi riflessi indusser Filippo ad ammettere il terzo-stato non solo alle assemblee degli stati, ma si anco a quelle degli stati generali. I comuni esser non potevano affrancati che da coloro i quali aveano su loro qualche diritto: i grandi vassalli affrancavano le città dei loro feudi, se così loro piaceva; ma non potendo il re dispensare dalle prerogative de' suoi vassalli, non poteva esercitare questo diritto che riguardo alle città

(1) Non possiam esser del parere di Mably, *Osservazioni sull'Istoria di Francia*, lib. 4, capit. 3, che Filippo il Bello avesse egli primo convocato alcuni stati-generali. Si ponno bensì ammettere tutti i suoi raziocinii, ma non altro conchiuderne se non che gli stati-generali ebbero sotto Filippo il Bello una nuova denominazione e una forma novella.

o ai borghi de' suoi dominii particolari: erano questi per conseguenza altrettanti affrancamenti del duca di Francia, il quale era lo stesso individuo che il re, ma il poter reale non avea che fare in questa misura, che il duca di Borgogna nel suo ducato poteva mettere in pratica al modo stesso (1). I comuni, la cui costituzione, che disamineremo in breve, era totalmente feudale, rappresentavano i vassalli del loro signore; e que' che erano stati affrancati non potevano entrare che nella corte del loro signore; quelli per conseguenza ch' erano situati nei dominii regii e che dovevano a ciò la loro libertà, eran vassalli, della corona non già, ma del re nel suo particolare. Ammettendo questi comuni al parlamento o all' assemblea degli stati-generali, il re vi accresceva il numero de' suoi vassalli particolari; egli opponeva i comuni ai nobili, perchè queglino eran composti di ignobili, e ai gran signori, perchè tenevan

(1) Nel principio, ogni alto-barone affrancava qualche città nei suoi dominii, e da ciò alcuni esempi di carte di comuni concesse da qualche barone. Carta del conte di Dreux per la città di Dommart, del 1246; e del duca di Borgogna, del 1274, per la città di Saumur; faceasi di sovente confermar questa carta dal re. *Raccolta delle Ordinanze*, tomo VII, pag. 625, tomo II, pag. 311, 313, ecc.; prefazione del volume II, pag. 25 e seg. Allorchè fu ammessa la dottrina che non si potesse *apeticer* (appiccolire) il proprio feudo senza il consenso del suo signore, si fe' necessaria questa conferma. Beaumanoir, *Consuetudine del Beauvaisis*, capit. 50. In questo senso dicesi da Luigi VIII, nell' Istoria del vescovado d'Auxerre (*Raccolta degl' Istorici di Francia*, tomo XII, pag. 304), « *Omnes civitates suas esse reputabat, in quibus communiae essent*, » lo che non venne generalmente riconosciuto che molto tempo dappoi; *Raccolta delle Ordinanze*, tomo 13, prefazione, pag. 40; allor quando come in Inghilterra i comuni furono considerati spettare al dominio regio, o dipendere immediatamente dal re. Veggasi qui sopra, lib. 3, capit. 3, *in not.*, e capit. 5, *in not.*

le loro franchigie immediatamente dal re. Fortificavasi contro le imprese dei grandi vassalli; opponeva un argine agli altri ordini dello stato; aumentava il contrappeso contro il clero, che avrebbe pur voluto sostenere le pretese oltramontane; assicuravasi un appoggio contro la nobiltà, che avrebbe intrapreso qualche cosa sull' estensione del regio potere; cattivavasi l' amore do' sudditi; finalmente disponeva dei loro soccorsi pecuniarii ogni qual volta ne avesse avuto d' uopo (1).

La prova che tale era veramente l' intenzione dei re è assai facile ad aversi, e per convincersene e' basta dare un' occhiata agli stati delle province. Gli stati di ogni gran feudo furon ben presto composti quali eran quelli di tutta la Francia, vale a dire, di tre ordini: ora, se il clero di tutto quanto il regno, se tutti i vassalli, se tutti i comuni fossero stati chiamati al consiglio generale della nazione, queste parziali assemblee non avrebbero avuto oggetto alcuno. I grandi vassalli deliberavano in comune; ciascuno assumeasi di sovvenire in parte ai bisogni dello stato, e ritornava nel suo feudo per far sopportare a' suoi vassalli minori la loro parte in ciò che aveva promesso; e in queste assemblee del secondo grado eran chiamati i comuni,

(1) Gli stati-generali, anche nella loro nuova forma, composti di tre ordini, non erano indispensabili se non allorchè trattavasi d' ottenere qualche sussidio, e profittavano di tale occasione per ottenere alcune riforme: ma si dà qualche esempio che fossero convocati solo per dare alcuni consigli al re in qualche affare maggiore. Così gli stati-generali del 1369 non si occuparono esclusivamente che di consigliare il re circa al dover egli ricever l' appello dei vassalli del principe di Galles, duca di Guienna. Prefazione della *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo VI, pag. 2 e 3.

sempre vassalli minori della corona: solo per un abuso che fece confondere i dominii del re coi beni della corona, i vassalli di codesti dominii e le città affrancate dal re poteano sedere negli stati-generali: il terzo-stato dei grandi feudi non potè essere ammesso agli stati-generali se non allor quando trovandosi questi grandi feudi totalmente estinti o riuniti alla corona, dipendeva immediatamente dal re (1). La brama di accrescere la loro influenza particolare indusse i re a non limitare la convocazione agli stati-generali ai soli comuni dei loro dominii e che ad essi andavan debitori della loro franchigia; ma vi furono ammesse tutte le corporazioni da loro fondate: in tal guisa l'università di Parigi, i corpi dei giudici creati dal re e detti parlamenti vi furono ricevuti; argomento che non ha replica per dimostrare che una tale ammissione agli stati-generali non era la conseguenza d'alcun diritto, ma unicamente il mezzo di rafforzare il partito dipendente dal re.

La regolare adunanza degli stati-generali fu parecchie volte impedita dalle circostanze del momento, e segnatamente dalle guerre che straziavan l'interno della Francia, specialmente da quelle coi re d'Inghilterra che possedevano di per loro stessi due dei più grandi feudi della

(1) Per lo più i re, sia che volessero evitar delle spese, sia che credessero avere maggiore influenza separando le grandi assemblee, sia che qualche guerra od altre cause impedissero la riunione degli stati-generali, portavano le loro domande nanti agli stati di ciascun gran feudo, di ciascun tribunale di bailo e siniscalco; talora anche davanti ai prelati, ai signori e ai comuni individualmente; e questo doveva imbrogliare le nozioni del dritto pubblico. Si vegga la *Raccolta delle Ordinanze*, e specialmente le prefazioni dei tomi III, V e VI.

corona, la Normandia e l'Aquitania, i quali inoltre si eran resi padroni d'un paese adiacente annoverato di poi tra i grandi feudi, del ducato di Bretagna, ed anche di molte parti dell'antico ducato di Francia, sì come l'Anjou, il Poitou e il Tursese; che mantenevano relazioni coi duchi di Borgogna e che si videro lunga pezza più potenti in Francia dei re medesimi. S'insignivano spesso certe assemblee del nome di stati-generali alle quali non aveano potuto assistere due terzi della Francia (1); altre volte il re non convocava che quelli ch'ei credeva poter comparire o ch'ei giudicava più favorevoli a'suoi progetti, e davasi a queste riunioni il nome più modesto di *assemblee di notabili* (2). Il nome di *grands jours* è riservato a talune le quali erano ora veri stati-generali, ora assemblee di notabili, e la descrizione che gl'istorici di quel tempo ne hanno lasciata di ciascuna debbe guidare il giudizio che se ne reca (3).

L'autorità degli stati-generali, la stessa che allora esercitava e che ha conservata il parlamento inglese, doveva dispiacere ai re, dal momento che, distrutti e riuniti alla corona i grandi feudi, umiliata o doma la nobiltà, assicurati all'esterno gl'interessi dello stato, messa a disposizione del re un'armata permanente, si rese men

(1) Tali sono gli stati-generali tenuti a Compiègne nel 1358. Prefazione del III tomo della *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, n.° 74, pag. 83.

(2) Si vegga la prefazione del tomo VI della *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, pag. 1, not. *a*.

(3) Non parliam qui dei gran giorni che circa all'amministrativo; in altro senso erano sedute solenni tenute da certe corti sovrane fuori del luogo dell'ordinaria lor residenza. Du Cange, vol. 2, col. 1486, ediz. del 1733.

necessario d'implorare i loro soccorsi (1). Furon regolati i sussidii e fu immaginato di supplire, sì come vedremo in seguito, al consenso degli stati con un' attribuzion di poteri a certi corpi di magistratura (2). Continuarono a sussistere gli stati di molte province, e sarìasi ben presto capito esservi duplice impiego dei tre ordini in questi stati e in que' del regno, se non si fosse tolta affatto la riunione degli stati-generali pel corso di vari secoli. Allorchè nell' anno 1789, dopo una infruttuosa assemblea di notabili, ideossi di nuovamente convocare gli stati-generali del regno, tutte le circostanze, tutti gl' interessi eran cambiati; e a meno d' una rivoluzione nel governo, quest' assemblea non poteva essere che una rappresentanza priva d' oggetto.

(1) Sembra che nel secolo decimo quarto i re di Francia incominciassero ad imporre aggravii senza il consenso degli stati-generali. Mably, *Osservazioni sull' Istoria di Francia*, lib 5, capit. 3, nota 5. Ma la gravezza permanente, così come le compagnie d' ordinanza, non datano che dal regno di Carlo VII. *Memorie di Filippo di Comines*, lib. 6, capit. 7. Ordinanza del 2 novembre 1439 (*Raccolta delle Ordinanze*, tomo XIII, pag. 306).

(2) Dopo avere così spiegate e l' origine e le attribuzioni degli stati-generali, sui fatti autenticamente stabiliti e conformi a quanto praticavasi negli altri paesi d' Europa, torna vano il confutare partitamente il sistema che la rimembranza della rivoluzione ha fatto adottare a Bernardi, *Origine e Progressi della legislazione in Francia*, lib. 6, capit. 4.

CAPITOLO TERZO.

Affranchimento dei comuni.

Chi non conosce se non la forma attuale dei governi, o chi non li ha raffrontati con quelli della più rimota antichità, non può guari farsi un'idea del vero spirito feudale, quale il vediamo in tutta Europa nei secoli duodecimo e decimoterzo. Il regime feudale non era già costituito dall'obbligo del servigio militare; codest'obbligo è di dritto naturale; egli esiste sì nelle forme attuali che nella più alta antichità: nè eralo pure dal concatenamento dei poteri che dai re al più meschin servo ascendeva e discendeva per gradi intermedii; qualunque paese ben costituito aver debbe un'organizzazione simile o all'incirca eguale, e la gerarchia delle autorità è il grande obbietto di chi voglia amministrar con successo: ma ciò che caratterizza la feudalità è l'opposizione che passa fra i doveri e l'esistenza del vassallo e del suddito; gli è quel vincolo che attaccando il vassallo al suo signore, lo esonera da qualsiasi obbligo verso il suo sovrano e la nazione, è l'identificazione del signore col suo uomo, i quali verso tutt'altri non son considerati che una sola e medesima persona (1). Il vassallo

(1) Veggasi qui sopra, lib. 1, capit 10, tomo I, pag. 162, *in not.* Prefazione del tomo II della *Raccolta degl' Istorici di Fran-*

non vede e non conosce che il suo signore, a lui debbe i suoi servigi; da lui attende la protezione, precipuo scopo della riunion sociale; da lui riceve gli ordini d'un superiore, ai quali obbedisce solo quando li riceva dal suo signore; per lui è in relazione co' suoi vicini che dipendono da un altro signore; a lui reca i suoi reclami, e il signore gli fa ragione, ove sian diretti contro un altro vassallo, o li fa valere se contra una persona non soggetta alla sua autorità. Se occorresse designare con un sol tratto il sistema feudale, direbbesi essere l'egoismo perfetto messo in pratica. In Turchia e negli altri governi asiatici, in cui la volontà d'un despota è legge, si obbedisce ciecamente ai suoi desiderii. Talvolta in una provincia lontana un governatore o un bascià si sfoga sui suoi inferiori di ciò che il suo monarca gli fa provare; ma non già per un sistema regolare, e l'arbitrio si limita quasi esclusivamente ai capi; nei governi feudali, all'incontro, l'oppressione può esser men dura, ma ogni signore (*suzerain*) a sè riferisce tutte le azioni de' suoi vassalli: ei gode de' loro onori e de' loro profitti; patisce per la loro vergogna o per la loro perdita, e' si considera qual capo, qual parte agente, di cui i vassalli altro non sono che accessorii: il vassallo non vede, non agisce, non ispera o non teme che pel suo signore. Il dispotismo può abbrutire gli animi, la feudalità corrompe i principii: il dispotismo guida all'apatia, la feudalità all'egoismo; il dispotismo incoraggisce il disprezzo della vita ed offre esempli d'illimitato attaccamento; la

cia, segnatamente pag. 182. Mably, *Osservazioni sull'istoria di Francia*, lib. 3, capit. 3.

feudalità eccita una smisurata ambizione e può far nascere alcun tratto d'ardire e di valore.

Gli affranchimenti dei comuni (1), che datano da codesta epoca, dovean necessariamente risentirsi dello spirito del secolo; ed è un grosso sbaglio quello di paragonare una città francata del medio evo colle città libere dell'antica Grecia, o dell'Italia moderna dopo che si furono organizzate le sue repubbliche. In un tempo d'anarchia assoluta, in cui nessuno poteva esercitare i propri diritti se non coll'assicurarseli per la via delle armi proprie, di quelle dei suoi servitori e fedeli, o mediante l'appoggio del suo signore, si può ben rinvenire licenza, libertà non già. Gli antichi arimanni, i quali, benchè obbedienti ad un re, godeano di tutta la pienezza de' loro diritti, erano oppressi, e la maggior parte avea creduto dover comprare il riposo e la tranquillità col sagrifizio di codesti diritti; i servi e villani, quasi soli abitanti delle campagne e dei borghi, obbedivano ad alcuni tiranni tanto più esigenti in quanto eran vicini ai loro sudditi, e non vedeano in questi servi che una specie di bestiame, che una razza d'animali domestici, molto simili ai loro padroni per la forma esteriore e le facoltà del corpo e dell'anima, ma peraltro

(1) Le associazioni particolari sono generalmente chiamate comuni o comunità, e talvolta diconsi università: questi nomi sono spesso confusi, come in una ordinanza di Giovanni, conte di Poitiers, figlio di Francia e luogotenente del re in Linguadoca, del 26 luglio 1358. (*Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo 4, pag. 188.) In processo di tempo, il nome di comune fu più particolarmente attribuito a quelle città che avevano alcune lettere di franchigia, quello di comunità alle associazioni parziali in codeste medesime città, e quello d'università a quelle associazioni che avean per oggetto l'istruzion pubblica.

esclusivamente destinati a servir di mezzi con cui aumentare il loro ben essere o il loro potere; i vassalli minori erano in uno stato di più o meno aperta guerra tanto coi loro signori, che privarli voleano dei loro diritti e sui quali voleano usurpare l'indipendenza, quanto coi loro eguali; i grandi vassalli trovavansi in una situazione simile inverso il re; e questi, sprovvisto dei mezzi necessari per farsi rispettare, regnava per una tale apparenza di forza e di potere che ogni suddito potente sfidava impunemente; non gli venia fatto sovente di farsi obbedire che col dividere gl'interessi de' suoi vassalli e coll'opporli fra loro: la è questa la situazione in che eran poste tutte le monarchie dell'Europa (1).

Adunque allorchè qualcuno che godea di qualche diritto volea conservarlo senz'aver ricorso alla protezione d'un signore potente, il quale per lo più finiva per ispogliare i deboli di quel diritto istesso per la cui conservazione era a lui ricorso; ovvero se colui che erasi assunta la protezione non voleva o non poteva assicurarsene l'esercizio, il solo mezzo di guarentirsi dalle imprese quello si era di associarsi in numero forte abbastanza chè gli sforzi insieme

(1) Non può farsi idea più adeguata delle oppressioni dei signori che in veggendo i privilegi concessi a coloro che ne venivano esentati. « *Concedimus etiam ut eis . . . ad libitum suum puellas et* » *viduas suas nuptui tradere, et juvenes uxorare, et ballia* (tutela) » *juvenum et puellarum habere sine aliqua contradictione, libere* » *liceat et secure, et ultima testamenta sua prout voluerint ordi-* » *nare.* » Carta di comune di S. Giovanni d'Angely, di Filippo-Augusto, del 1204. (*Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo V, pag. 671.) È cosa curiosissima il veder la carta di comune di Montolieu del re Filippo il Lungo, del 1312, art. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 27, ecc. (*Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo VII, pag. 500.)

uniti degl' interessati potesser metterli in salvo dall' usurpazione. Sin dai primi tempi della confusion generale noi troviamo simili associazioni; e di nuovo le troviamo per tutto il tempo in che ha durato il disordine del medio evo (1).

Peraltro queste associazioni, le quali altr' oggetto non aveano che la comune difesa dei diritti dei socii, doveano arrecar malcontento a tutti coloro i quali sentiansi troppo deboli per opprimere alcuni inferiori che di leggieri avrebbero assoggettati disgiuntamente; e non dee far maraviglia che i signori, specialmente que' che non aveano molto potere o molta influenza, come i vassalli minori, ne fosser gelosi (2); adunque allorchè l'associazione era formata fra persone sulle quali questi vassalli aveano o pretendevano alcuni diritti, e'li riguardavano quali attentati alla loro sovranità, quai delitti di ribellione e di lesa-maestà, quali fellonie; e punivano con severissime pene coloro che avean presa parte in queste illecite e clandestine cospirazioni (3). Per

(1) Si vegga qui sopra, lib. 1, capit. 16, *in nota*, tomo I, pag. 223. La *Hanse Teutonique* non è altra cosa che una consimile associazione sopra un piano più vasto: le confederazioni elvetiche e l' unione di Utrecht ne sono imitazioni; e, molti secoli avanti, la lega achea mosse dalle medesime cause.

(2) « *Inter missas sermonem habuit de execrabilibus communiis illis, in quibus contra jus et fas violenter servi a dominorum jure se subtrahunt,* » dice Guibert, *de Vita sua*, lib. 3, capit. 10. « *Communiae autem novum ac pessimum nomen,* » dice lo stesso autore, lib. 3, capit. 7. *Raccolta degl' istorici di Francia*, tomo XII, pagine 235 e seg.

(3) « *Conjuratio turbulenta factae communionis,* » dice Yves di Chartres, *Yvo Carnot.*, ep. 77; e altrove aggiugne: « *Pacta enim et consuetudines vel etiam juramenta quae sunt contra leges canonicas, nullius sunt momenti.* » Lo stabilimento d' un

difendersi da siffatta accusa, per andare incontro al pretesto di giustizia onde si onestavano le persecuzioni contro coloro che altra intenzione non aveano che quella di difendersi, le associazioni, appena ne trovavano il modo, sollecitavano un' autorizzazione dal sovrano o dal gran vassallo, i quali, se non erano abbastanza potenti per garantire i diritti dei loro sudditi, potevano almeno permetter loro d'armarsi per difender loro medesimi: codeste autorizzazioni, codesti privilegi per conservar colla forza quanto minacciavasi di tôrre in un modo egualmente violento; codeste patenti per rispinger l'armi coll' armi sono le prime franchigie (1).

I pochi arimanni restanti e i manomessi dai signori furon primi a reclamare certi dritti, che i bisogni dei re e dei grandi vassalli o la lor cupidigia vendettero a peso d'oro (2); tutti quelli che volevano attendere pria d'ogni

comune cagionava spesso qualche piccola guerra: prefazione del tomo II della *Raccalta delle Ordinanze dei re di Francia*, pagine 8 e 9.

(1) Curioso il vedere nella *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia* quanto poco riguardo s'avesse per enunciare apertamente questi motivi. Se la città di Sens ottenne la sua franchigia nel 1189 (tomo X, pag. 262), *intuitu pietatis et pacis in posterum conservandae*, la carta d'affranchimento di Compiègne, del 1153 (tomo X, pag. 240) portava, *ob enarmitatem clericarum*; quella di Nantes nel 1150 (tomo X, pag. 197), *pro nimia oppressione pauperum*; e quella d'Abbeville nel 1350 (tomo IV, pag. 55), *propter injurias et molestias a potentibus terrae burgensibus frequenter illatas*. Veggasi la prefazione del tomo XI di codesta *Raccolta*, pag. 17.

(2) Si trova qualche traccia degli antichi arimanni in Francia nel secolo XIV, con tutte le prerogative e tutti i doveri accennati nel nostro primo libro. Parlando di coloro che non eran comparsi

altra cosa ad una occupazione qualunque, che bramavano essere scevri da quelle cure che ne li distraevano senza un utile, non furon degli altri meno solleciti; e siccome non rimaneva che qualche confusa rimembranza delle antiche libertà, così formaronsi nuove costituzioni; i comuni, gli ordini di cavallerìa, i corpi di mestieri, le università, furono incorporati, autorizzati, cioè, a formar tra loro particolari associazioni, le quali ora modellavansi sugli ordini monastici, ora sulle forme feudali, sole conosciute in quei tempi.

Non era la vera libertà, quale conosciuta l'aveano gli antichi popoli e specialmente i fieri e indipendenti abitatori della Germania, che avesse formate queste associazioni; ma sì un'esenzione dai carichi e dalle oppressioni che provavan coloro che altro appoggio non avevano che la loro potenza individuale: le associazioni non mettevano in comune una porzione della loro indipendenza per

all'ultimo bando, il re Giovanni, in un'ordinanza del 28 dicembre 1355, artic. 26 (*Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo III, pag. 34), eccettua dal perdono *coloro i quali, per composizione o di nostro diritto antico ed ordinario, ci doveano prestare un certo aiuto di uomini d'armi*, ecc.; i primi, come benissimo spiega l'autore della dotta prefazione di codesto volume delle Ordinanze, pag. 18, son quelli che, per infeudazione o per carta di comune, sono obbligati al servizio; gli altri non ponno essere che gli arimanni i quali, per dritto antico ed ordinario, concorrer debbono alla pubblica difesa e non quelli allegati dal medesimo autore e già compresi sotto la prima designazione. Nel secolo XV non si tratta più che di *coloro i quali posseggono feudi e genti delle buone città, che hanno l'uso d'armarsi* PER FORMA DI BANDO: gli arimanni non eran più, erano scomparsi. Ordinanza di Carlo VI, del 14 Ottobre 1411. (*Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo IX, pag. 641.)

guarentirsi la sicurezza e la tranquillità; all'opposto, sagrificavano una parte di codesti vantaggi per conservarsi una libertà relativa: non erano inspirati da un bisogno d'avvicinarsi, nè da una reciproca fiducia, ma sì dal sentimento di diffidenza verso gli altri e dalla necessità della difesa: quindi non guidava i loro regolamenti la brama d'accrescere la prosperità dei socii, ma sembra averli unicamente dettati l'interesse particolare e la gelosia dell'altrui felicità (1). La pace generale, il commercio facile, la libertà individuale, eran l'obbietto delle città dell'antica Germania; e se eran costrette ad isolarsi o a maltrattare gli stranieri, gli è perchè erano sempre esposte al pericolo delle irruzioni nemiche: quantunque più sicuri da questo lato, i nuovi comuni non respiravano che nimistà, odio, monopolio ed esclusione. Questa costituzione nascer dovea dalle cause che avean prodotti gli affranchimenti; esser dovea la conseguenza della corruzione dei principii operata dalle idee feudali; le condizioni degli affranchimenti doveano aumentare una tale tendenza; e senza queste circostanze la forma dell'Europa sarebbe totalmente diversa (2).

(1) Per questo istesso principio di diffidenza e di gelosia ogni comune o corporazione opponevasi alla creazione d'un'altra; e questo spirito prese talmente piede, che mentre il re d'Inghilterra, Enrico V, creò nel 1432 una università a Caen, la città e l'università di Parigi si opposero alla registrazione dell'editto. Prefazione del tomo XIII della *Raccolta delle Ordinanze*, pag. 57.

(2) Abbiam già fatto più volte notare la differenza che passa tra l'antica libertà e quella dei comuni, e la gran diversità di principii che ne consegue; appunto per non aver badato a questo vero, la maggior parte degli autori non ha potuto comprendere lo spirito dei comuni, nè le perniciose conseguenze di questo spirito. Si vegga Bernardi, *Origine e progressi della legislazion francese*, libro 3, capit. 4.

Concedendo lettere di franchigia ai comuni, i re e i grandi vassalli s'intendevano porger loro il mezzo per cui difendersi contra i vassalli minori, mezzo che la loro propria impotenza non potea loro somministrare; ma non si astenevano dal lasciare sfuggire sì bella occasione d'aumentare le loro forze e le rendite loro. I comuni vennero considerati come una nuova specie di vassalli, che tenessero in feudo dal signor principale (*suzerain*) la lor libertà, le loro franchigie e tutte mai le immunità che loro concedeva, e talvolta il terreno che occupavano: come vassalli, furono assoggettati al servizio militare nelle guerre del signore (1), e al servigio civile nelle sedute (2); furon sottoposti alle contribuzioni che pagavano i vassalli in cadaun caso straordinario; furon tassati a una certa annua corresponsione come equivalente delle tasse fortuite esatte dai vassalli in caso di morte o d'alienazione; non si potè caricarli d'imposizioni oltre a quelle da loro consentite, e ben presto ebbero, al pari degli altri vassalli, seggio nelle corti signoresche, nei parlamenti, negli stati del feudo; d'altronde esercitavano qualunque diritto feudale su que' che non erano della loro corporazione; aveano tutte le prerogative dei signori; possedevano feudi ed allodi; non eran diversi dai vassalli minori se non in ciò ch'eglino usavan collettivamente di que' dritti che questi

(1) Una carta di Filippo Augusto, del 1223, porta, riguardo al comune di Cressy: *et ipsi nobis debent exercitus et equitationes, sicut aliae communiae nostrae. Ordinanze dei re di Francia*, tomo II, pag. 308. Orderico Vital, *Hist. Eccles.*, lib. XI, *Raccolta degl' istorici di Francia*, tomo XII, pag. 705.

(2) « Il privilegio dei comuni è simile al privilegio dei grandi » vassalli, i quali son giudici gli uni degli altri, » dice Thaumas- » sière sulla consuetudine di Livry.

possedevano individualmente. Se i re avesser conosciuti i loro veri interessi, o piuttosto se il tempo fosse stato propizio per meglio discernere l'utile e il dannoso, avrebber concessa la loro protezione a ciascun individuo, e, assoggettandoli forse ad una garanzia eguale alla già esistente fra gli antichi Sassoni della Gran-Bretagna, li avrebbero indotti a confederarsi infra loro, ma senz'accordare al corpo morale que' favori che avrebber potuto concedere agl'individui; avrebber così aumentato il numero dei loro sudditi di tante persone quanti si fosser trovati membri in ciascuna associazione; ma le poche idee che si aveano delle relazioni dal popolo al sovrano, il timore di perdere sul numero e sulla potenza dei vassalli, giusta le nozioni generalmente ricevute in que' tempi, inchinò i principi ad infeudare i comuni e a rendersi totalmente estranei ai cittadini che li componevano (1). Così come il vassallo minore non aveva comunicazione alcuna col suo re se non pel canale del vassallo immediato, così i cittadini non ricevevano alcun ordine superiore o non potevano far giugnere alcun reclamo se non col mezzo del comune (2).

(1) Ciò che prova il nostro asserto si è che alcune carte d'affranchimento portano una clausola espressa del contrario; eppoi son elle assai recenti. Un regolamento di Carlo VI per la città di Lautrec, emanato nel principio del secolo XV, prescrive che i magistrati della città riconoscano solidalmente di tenere il loro carattere dal re, *non già a titolo di signore feudale, ma a titolo di sovrano. Ordinanze dei re di Francia*, tomo IX, pag. 587, art. 4.

(2) Alla medesima idea di considerare il comune come un vassallo della corona o del gran feudo vuolsi attribuire l'origine degli stemmi, di cui le città erano un tempo sì gelose. Non è per mera ostentazione, non per vanità puerile, che molte li hanno di poi reclamati, ma più presto per farsi un titolo di siffatte inezie, ad ottener poi concessioni più grandi, e funeste alla sovrana autorità.

Le medesime cause produr dovevano i medesimi effetti: se i vassalli eran dimentichi di que' doveri che loro incombeano come cittadini, per attaccarsi onninamente ai signori che si erano scelti od ai quali eran legati pel loro omaggio, i cittadini dei comuni dovetter parimenti metter da banda tutto che doveano allo stato per non vedere che il loro comune (1): ciascun comune divenne un picciolo stato separato, governato da picciol numero di cittadini che procacciavan d' estendere la loro autorità sugli altri, i quali a vicenda si venian compensando su quegl' infelici abitanti che non aveano il dritto di cittadinanza o che eran sudditi della comune: e fu visto lo spettacolo opposto a quello che si crederebbe vedere in un governo ben costituito. I vassalli e i cittadini del comune non formavano insieme la città che difendevano in comune e alla quale andavan debitori della loro esistenza; chè, all' incontro, parea soffrissero impazientemente il giogo di questa città; e' non trascuravano veruna occasione di sottrarsi agli obblighi loro; la feudalità nei paesi non affrancati e l' oligarchia nei comuni faceano all' incirca stragi eguali, e soffocavano qualunque amore d' ordine, qualunque spirito nazionale; quindi non valsero queste associazioni ad assicurare la tranquillità interna e la mutua fiducia di coloro che vi prendano parte; nuove difficoltà furon cagionate dalle passioncelle destate dal più effrenato egoismo, dalla mancanza d' oggetto comune a tutti, dalla gelosia tanto naturale fra coloro che animati non sono dall' amore del pubblico bene, dal difetto di vincolo morale tra i cittadini,

(1) E quindi non si poteva esser cittadino di due comuni. Ordinanza del re Filippo il Bello, del 1287, circa alle cittadinanze, art. 6. *Raccolta delle Ordinanze*, tomo I, pag. 314.

del medesimo comune e i membri del corpo medesimo: ne conseguitarono alcune sotto-associazioni, e i corpi di mestieri nei comuni (1) e i collegi nelle università divennero nuove società che aveano il loro fine separato, e che sottraevansi, per quanto era in loro, ai pesi comunali, per farli portare ai lor vicini. Questa sorda e lenta guerra che feano i vassalli alle corporazioni, le corporazioni tra loro, le sotto-associazioni in ogni comune, i confratelli di ogni corpo di mestiere (2), produsse lo spirito di parte, le

(1) Avrem campo di tornar sopra a questa assurda limitazione della pubblica industria, contro cui le genti non sono insorte soltanto ai nostri giorni. Giova confrontare in quanto a ciò l' opinione d' un illuminato repubblicano e grande amministratore, messo alla testa d' un popolo essenzialmente commerciante, Giovanni de Witt, colla disposizione legislativa del re d' un popolo assai più agricola e manifattore, un secolo dopo. Si vegga la bene ideata introduzione dell' editto del febbraio 1776, che porta la soppressione dei corpi degli artigiani di Parigi. L' imperatore Alessandro, penetrato dell' utilità d' una libertà generale, e sempre intento alla felicità de' suoi sudditi, con un *ukase* del mese di gennaio 1819, ha permesso indistintamente a tutti i Russi d' esercitare la loro industria, ed ha aboliti gli antichi usi che escludevano molte classi di mestieri e di manifatture.

(2) E questo quadro dell' interno dei comuni, benchè sia spaventevole, non è esagerato: ogni cittadino si vedea spesso costretto a difendersi a mano armata contra i suoi vicini, e l' interno delle città era composto di piccole fortezze nelle quali ciascuno trincieravasi contro i suoi nemici particolari. Le istorie delle repubbliche italiane dei tempi di mezzo rigurgitan d' esempli d' un tal uso. Narra Mézerai che sul finire del secolo duodecimo i primari abitanti di Tolosa e d' Avignone avean varie torri nelle loro case, e che nel 1170 un legato del papa, incaricato, alla testa d' una commissione, di proceder contro gli Albigesi, adeguò al suolo le torri della casa d' un cittadino di Tolosa, nelle quali dava ricetto ai perseguitati. *Istor. di Francia*, regno di Filippo-Augusto, sulla fine; vol. II, pag. 175, ediz. del 1685.

picciole aristrocrazie, tanto più vessatorie in quanto che han meno oggetti per esercitare la loro attività; quel mal essere generale, che rende sì discaro il soggiornare nelle picciole città a colui che ha qualche idea liberale, e che ovunque rinviensi nei comuni dei tempi di mezzo: codesta divisione, codesta opposizione di piccoli interessi, codeste incessanti vessazioni, quantunque di poco momento, di cui si fa lecito e si alimenta, per dir così, l'oligarchia, snerva il carattere nazionale, guasta gli animi, e rende gli uomini assai meno atti alla libertà, assai più incapaci di sentirne i beneficii, assai più indegni di goderne, che il più assoluto dispotismo asiatico.

I cittadini dei comuni, per essere affrancati di qualche peso od imposizione, non eran guari più liberi; e' gemevano sotto l'oppressione dei loro magistrati, contro i quali non avevano altra risorsa fuor quella della ribellione o della sommossa: non potevano dirigersi al sovrano, nè fargli giungere alcun reclamo se non pel canale del comune, che è quanto dire di coloro che l'amministravano: se avevano il diritto di eleggersi i magistrati, non avevan quello di destituirli; sovente queste magistrature venìano date senza il loro concorso; talvolta pure erano ereditarie (1). Il soggiorno del principe era un'occasion favorevole per fargli udire le doglianze de' cittadini, e di rado venìa trascurata una tale occasione; i viaggi degl' imperatori, specialmente

(1) Quindi non è raro l'esempio che gli abitanti d'un comune domandino la soppressione del comune; Carta del conte d'Evreux pel comune di Meulan, del 1320. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo VI, pag. 137. Lettere del re Carlo IV pel comune di Soissons, del 4 novembre 1325 (*Ibidem*, tomo XI, pag. 500).

nelle città libere, erano per lo più preceduti da una sedizione, e susseguiti da un cambiamento nell'amministrazione; e i magistrati temeano forse più la preseuza del principe per questa ragione che non per le spese straordinarie cagionate dal soggiorno di lui. Ogni comune era diviso in sotto-associazioni, in fazioni, in partiti animati sempre l'un contro l'altro e spesso parati a venire alle mani. Prescindendo dai guasti cagionati dalle invasioni dei nemici dello stato, dalle guerre civili tra i vassalli, nel novero de' quali figuravano egualmente i comuni, dalle ribellioni contro i sovrani, che i cittadini e gli altri abitanti portar dovevano coi vassalli minori e coi servi, vedeansi in preda a tntti i furori delle fazioni intestine; e non vi ha città alquanto antica, i cui annali non diano più volte lo spettacolo di cittadini scannantisi fra loro, per oggetti estranei a tutti quelli che non erano del comune.

Se tale non fosse stata la vera situazion dei comuni, se i cittadini goduto avessero d'una verace libertà, se abbandonando il servigio de' loro padroni o mettendosi in salvo da alcune vessazioni signoresche, non fosser caduti in una condizione sovente peggiore (1), come avrebbe la feudalità potuto coesistere ad una con questi comuni? Bentosto la felicità degli individui e la prosperità di che poteano godere avrebbero indotti i signori istessi a diventar cittadini dei comuni (2), ma avrebbe segnatamente imparato ai servi ad

(1) Se ne può trovar la prova nell'introduzione d'una carta del re Carlo V, del 6 febbraio 1370-1371, relativa al comune di Tournay, nella *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, del tomo V, pag. 372.

(2) S'incontra qualche esempio di signori e di ecclesiastici che si feano cittadini di qualche comune; il re di Navarra si mise

infrangere le loro catene doppiamente gravi in confronto dell' esistenza dei cittadini. L' esenzione di cui godevano i membri di queste corporazioni, da molti diritti onerosi, particolarmente dai pedaggi e dai passi che ciascun signore stabiliva sulle sue terre; la protezione che il comune conceder poteva ai viaggiatori e al commercio, doveań necessariamente concentrare in codesti comuni tutti i mezzi di fare acquisti; e appoco appoco divenner più potenti, più ricchi, e quindi più formidabili e agli altri vassalli ed ai sovrani (1). Là dove i re furono a bastanza potenti per mantenere la loro autorità, capirono essere del loro dovere di ravvicinarsi ai cittadini individuali, concedendo loro quell' immediata protezione che in origine aveano riservata per le corporazioni; contrapponendo gl' interessi privati a que' del comune; garantendo a codesti cittadini una sicurezza, una tranquillità, un' eguaglianza di dritti sino allora

nella cittadinanza d' Amiens, al dir d' un' antica cronaca di Fiandra: ma codesti esempli rarissimi, dettati il più delle volte da qualche personale o momentaneo riflesso, non provan nulla contro ciò che noi poniamo per tesi generale. Veggasi pure la prefazione del tomo XI della *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, pagine 33 e 34.

(1) Tutti, e persino i corpi di mestieri, immischiavansi negli affari dello stato, e doventavan pericolosi e temibili; ned è necessario ricorrere ai comuni della repubblica dei Paesi-Bassi, nè manco a que' dei grandi feudi, come la Fiandra, per rinvenirne gli esempi. I beccai di Parigi presero attivissima parte nelle turbolenze o guerre civili dei Borgognoni e degli Armagnacchi, non che nelle guerre coll' Inghilterra; e però la *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia* è piena di regie lettere e di editti, o per l' istituzione, o per la soppressione o pel ristabilimento di codesta corporazione. Si vegga il tomo III, pag. 258: tomo 6, pag. 590; tomo 7, pag. 179: tomo 10, pagine 374 e seg., 468 e seg.; tomo 12, pag 183; tomo 13, pag. 16, ecc.

sconosciuta; aumentando il numero de' loro sudditi a spese di quello de' loro vassalli: in altri paesi la debolezza dei sovrani rilasciò ai comuni gli stessi dritti di sovranità e qualunque autorità sui cittadini: essi costituironsi in piccole repubbliche, o più presto in piccole oligarchie dipendenti dal re o dall' imperatore in quanto al nome; alcuni anche scossero il giogo; e in seguito avrem campo d' osservar come, per via delle elezioni di parecchi gradi, giungessero ad assicurare alle magistrature una specie di dritto esclusivo, che equivaleva ad una eredità, in quei luoghi stessi in cui lasciavasi alla classe de' cittadini il simulacro della libertà e la scelta de' loro magistrati.

Ogni comunità, o grande o piccola, ha certamente il diritto di vegliare a' suoi propri interessi, all' erogazion dei suoi fondi, alla sua amministrazione interna; specialmente ove un più alto potere vietar possa che certi interessi parziali e locali nocciano al pubblico ben essere: certamente la *centralizzazion* generale di tutti gli obbietti d'amministrazione ha gravi inconvenienti, e trae con sè il dispotismo assoluto; ma le amministrazioni comunali, quali sonosi formate nel medio evo, vassalle del sovrano ed unico vincolo che esistesse fra il popolo e il suo re, parti non integranti del medesimo tutto, ma dissimili e tra loro opposte, indipendenti in tutto che non tiene a qualche dover generale, esercenti nel loro grembo tutti i dritti del sovrano, non son guari meno disdicevoli e fomentano una tirannide mille fiate più odiosa del dispotismo, quella, cioè, dell' aristocrazia. Anche gli antichi Germani avevano le loro amministrazioni particolari: i placiti della centuria non eran punto soggetti a que' della contea; quelli della contea si decideano i loro affari senza obbedire alle assemblee

generali del popolo: ma eravi un vincolo comune a tutti gli arimanni, vincolo che li attaccava al loro principe e alla loro patria, e il consiglio sovrano non era composto degl' inviati della tal centuria o della tale contea; erano gli stessi uomini che, in vigore dei loro dritti inerenti, faceano parte sì dell' una di codeste assemblee come dell'altra; e' non sedeano nel placito nazionale perchè la loro provincia e la loro terra facessero parte del territorio nazionale, ma perchè eglino stessi appartenevano alla nazione; il popolo era diviso in amministrazioni inferiori; ma non eran queste amministrazioni che componessero il popolo (1).

In Francia i comuni non furon giammai in istato di cagionare alcun serio timore ai re; e se nei primi tempi furono opposti ai vassalli, e specialmente ai grandi vassalli,

(1) Molti autori hanno trattato dell' istituzione e dell' origine dei comuni, e in Francia e altrove; e in generale consideran queste istituzioni come favorevoli ai progressi della civiltà e dei lumi: a noi piace d' unirci ad essi; ma in que' paesi ne' quali i comuni han continuato a sussistere, ne' quali non sono stati confusi colla massa del popolo sì come in Inghilterra, ovvero distrutti dal regio potere, come in Francia, noi portiamo opinione di dover attribuire a quello spirito d' aristocrazia e d' oligarchia che ne è inseparabile, e alle conseguenze necessarie di codesto spirito, una gran parte dei difetti nell' amministrazione politica e giudiziaria dei Paesi-Bassi e della Germania. È mestieri aver conosciuto da vicino questi stati, e specialmente i Paesi-Bassi, per convincersi delle funeste conseguenze del potere dei comuni, divenuti il cardine principale dell' amministrazione, in vece d' esser semplicemente un mezzo di transizione dalla servitù feudale alla libertà costituzionale, od anche ad una monarchia assoluta. Passeranno anni, secoli forse, prima che siano cancellate queste impressioni, profondamente scolpite nel carattere delle istituzioni ed anche degli individui.

la desuetudine in che l'aumento del regio potere fe' cadere la convocazione degli Stati-Generali, l'influenza di questo potere su tutti i rami dell'amministrazione, l'autorità affidata ai governatori delle province, ai luogotenenti dei re, agl'intendenti, quella dei parlamenti istessi, i quali giunsero a fiaccare l'orgoglio e a far tacere le pretese dei nobili e dei signori, bastarono altresì per contenere i comuni entro limiti assai angusti: e gli scabini, i giurati, i consigli di città, finalmente le amministrazioni comunali, comunque ne sia stata la denominazione, ristringeansi a vegliare sull'uso del danaro comunale, e sui soli obbietti di polizia interna (1). L'università di Parigi, che era stata una delle prime corporazioni del regno, e che era stata osa di spiegare alcune pretese al pari dei più potenti comuni, da sola sè non potè sostenersi contro il potere dei re; stette contenta a qualche onorifica dimostrazione che fe' le veci di quell'autorità che avria pur voluto arrogarsi. Per l'accrescimento della capitale si concessero al primo console dei mercatanti di Parigi alcuni onori, i quali ricordavan piuttosto ciò che avrebbe potuto essere l'influenza del comune, se avesse avuta una esistenza separata (2), di quel che costituissero un vero potere.

(1) Avremo occasione di vedere in seguito che i re non ommisero di privare i comuni stessi del loro maggiori privilegi tosto che videro la loro possanza bastantemente consolidata contro i signori: ma i comuni in Francia aveano acquistato troppo poco peso perchè fosse molto sensibile un tale rivolgimento; la loro influenza non era che momentanea, e le guerre civili conosciute sotto il nome della *jacquerie* eran dirette contro l'aristocrazia comunale e ad una contro il dispotismo dei signori.

(2) L'esperienza l'ha provato durante la rivoluzione, mentre la storia dell'infelice regno di Carlo VI dimostra che sin d'allora il comune di Parigi adoperava per una tale influenza.

Per una conseguenza della poca autorità che è stata lasciata ai comuni francesi, il qual fenomeno sarà ben presto spiegato per la rimota antichità dei tribunali dei baili, dei siniscalchi e delle giustizie reali, non che delle corti di parlamento, l'influenza dell'organizzazion comunale sulle istituzioni giudiziarie, quantunque più sensibile che in Inghilterra, lo è molto meno in Francia di quel che sia in altri paesi. Vedemmo la mutua garanzia di nuovo introdotta fra i vassalli del demanio, le giustizie di pace stabilite in tutto il regno, i giri dei giudici regii, i *writs* di *tolt* e di *pone*, i giurì ed altre istituzioni, fissare in Inghilterra la giurisdizione universale delle corti reali, vincolo che unisce i sudditi al loro re; le elezioni immediate che li identificano colla camera-bassa, han permesso in Inghilterra un regime comunale modellato sull'antica forma senza provarne i vizii, sì come il sistema feudale tuttora vi esiste, per varii titoli, senza fare le solite sue stragi: in Francia il potere delle giurisdizioni regie e la fermezza del governo non ha permesso a codesti comuni d'assumere quel grado di consistenza di che erano suscettibili, e di esercitare una troppo marcata influenza sulle istituzioni giudiziarie, quantunque ve ne siano visibilissime tracce in un solo ramo dell'amministrazion della giustizia: in Germania questa influenza è molto maggiore; ma ne rinverremo più rilevanti effetti nei Paesi-Bassi.

Estimammo dover riunire i sommi capi dell'istoria del governo amministrativo dell'antica monarchia francese, acciò poter similmente cumulare in un sol corpo tutto che tiene alla sua organizzazion giudiziaria: sarem bene spesso costretti a riaudare ciò che esponemmo; e le viste generali sui grandi principii d'amministrazione verran nel tempo

stesso a spiegare ciò che i libri successivi diran sovra altri popoli le cui forme originariamente eguali o simili sono state visibilmente alterate da maggiore o minore preponderanza d'una parte dell'edificio sociale.

CAPITOLO QUARTO.

Giustizie signoresche. Sentenze per pari.

Sviluppammo il modo onde sonosi costituite le giustizie dei signori (*suzerains*) sui loro vassalli, e il come è stato introdotto il giudizio per pari affine di temperare l'arbitrio di codesti signori; tutti i rilievi generali per noi fattisi intorno a ciò si rinvengon nelle antiche usanze di Francia. I vassalli eransi esclusivamente attaccati alla causa dei loro signori; stretti alla loro obbedienza dal giuramento da loro preso nel prestare omaggio, ritenuti dai lor doveri d'uomo-ligio, dalla riconoscenza e più ancora dal timore di perdere i loro feudi, eransi distaccati dalla nazione; e'non poteano più far parte d'un placito e non aveano interesse alcuno d'assistervi; la mancanza d'uomini liberi, di cittadini, avea fatto andare in desuetudine codesti placiti, e i soli signori erano in istato di terminare le controversie tra i loro vassalli, o di far render loro giustizia allorchè fossero in lite con un signore che non dipendesse da quello da cui dipendean essi. I vassalli del medesimo signore si facean render ragione da lui, nella sua corte; ei proteggeva i loro diritti e tenea dietro alla loro causa

allorchè dovevano litigare altrove. In modo siffatto era amministrata la giustizia in tutta Europa (1).

Il signore non giudicava da solo sè; ma per tener la sua corte chiamava que' suoi vassalli da lui creduti atti ad assisterlo coi loro consigli; e il servigio della corte era altro degli obblighi che il vassallo contraeva all' atto della sua investitura. Il signore chiedeva i consigli dei vassalli; ma in principio egli solo decideva giusta la sua opinion particolare: in processo di tempo la sua autorità venne ridotta ad esser soltanto l' organo de' suoi vassalli adunati; e seguissi generalmente la regola che niuno esser potesse condannato se non per sentenza dei suoi pari, che è quanto dire dai vassalli dello stesso signore. Quegli uomini liberi che si trovavano in Francia vidersi in tal modo abbandonati a loro stessi, e in qualche guisa posti fuor della legge, privi di placiti, e di corte signoresca da cui dipendere: il picciol numero di questi uomini liberi, la poca loro influenza, la rarità delle cause in un tempo in cui la forza e la violenza decidevano di tutte le querele, e in cui le controversie venian decise coll' armi, anche sotto gli occhi e per autorità dei giudici, dovean render tollerabile una tanto singolar condizione: fors' anche non vi si badava troppo, e vi si trascinavano gli uomini liberi davanti alle corti signoresche, nelle quali potean tanto meno ripromettersi una giustizia imparziale; non abbiam per lo meno trovata alcuna disposizion particolare nelle leggi di quei tempi circa alla competenza giudiziaria sovra coloro che non dipendevano da persona, che avevano avuti i loro

(1) Hallam, *View of the middle Ages*, capit. 2, par. 2, tomo I, pagine 174 e seg.

allodi da Dio e dalla loro spada: forse, come vedremo in appresso disaminando le istituzioni della Germania, venivano assimilati ai grandi vassalli del principe se eran potenti, ai vassalli d'un gran vassallo se non avevano poter bastante per esimersi dalla loro autorità, e ai servi se non potevano in verun modo far valere la loro libertà.

Dal momento in cui fu generalmente ammessa la regola che niuno potesse perdere i suoi diritti se non mediante sentenza de' suoi pari, e in Francia fu ammessa fin sotto i re della seconda razza; dal momento che erasi per tal mezzo ristretta l'autorità del signore sovra i suoi vassalli, non si potè permettere che una tanto salutare disposizione fosse resa illusoria dalla volontà o dalle circostanze nelle quali trovavasi il signore. A poter giudicare conforme alla decisione de' propri pari, era dunque mestieri che nella corte signoresca il signore fosse assistito da un conveniente numero di vassalli, che la sua corte fosse, gli è questo il linguaggio delle leggi e degli autori di quel tempo, *suffisamment garnie de pairs* (sufficientemente fornita di pari): senza di questo, o le parti sarebbero state rimandate senza che lor fosse stata fatta ragione, od il signore avrebbe giudicato solo, lo che era contrario allo spirito di siffatta istituzione. Quanto sia al numero di vassalli sufficiente a profferire una sentenza, sembra che le consuetudini abbian molto variato; Beaumanoir non ne richiede che due; mentre Pietro de Fontaines ne esige quattro al meno (1): ma è certo che il signore non era limitato a nessun numero al di sotto di quello che era assolutamente necessario; e che

(1) Gli *Statuti di san Luigi*, libro 1, capit. 71, adottano un partito medio, e fissano il numero a tre.

se le leggi o gli usi aveano fissato il *minimum*, niuna legge avea creduto dovere impor qualche limite a quelli che poteano concorrere: infatti era cosa importante che il signore non fosse arbitro del destino, dei beni e dei diritti de' suoi vassalli; non poteva addursi ragione per una limitazione qualunque del numero dei pari che davano il lor parere su d'una contestazione; e converso, quanto più grande era questo numero, e meno il signore faceva uso della facoltà di designare i pari che darebbero la loro opinione, e meno pure avea motivo di temere una sentenza parziale od iniqua.

Se il signore non aveva un numero di pari sufficiente per fornire la sua corte, dovea domandarne al suo signore, o rimettere alla corte di codesto signore la causa ch' e' non poteva terminar nella sua; e fu questo uno dei primi mezzi per attaccare l' indipendenza delle giustizie signoresche. I vassalli di un signore poco potente, o che per le circostanze non trovavasi in istato di adunare un numero competente di pari, non poteano rimanere in lite, e bisognava inventare un mezzo per terminare la loro causa: il signore, feudatario principale, avea promesso protezione e assistenza al suo vassallo, e in virtù di tale promessa codesto vassallo reclamava il suo aiuto per poter tenere una corte alla quale i suoi propri mezzi non bastavano. Questo aiuto potea prestarsi in due modi: o allorchè il signore mandava al suo vassallo un certo numero di pari onde fornire la sua corte, o allorchè nella sua corte ei giudicava ciò che avrebbe dovuto esserlo in quella di codesto vassallo. Era questo il vincolo reciproco che univa il signore al suo uomo-ligio; chè se questi doveva al signore il servigio della guerra e delle sedute, e il signore non poteva ricusare al suo

vassallo gli aiuti di cui abbisognava, in caso di certe controversie che esigessero la protezione dell'armi o quella di una corte di giustizia. Il vassallo minore, giudicato o dal signore dal quale dipendeva il suo fendatario principale, o dai pari che questi aveva inviati nella corte del suo vassallo, non potea lagnarsi d'essere stato giudicato con parzialità; e il minor legame che esisteva tra lui e i pari del signore, di quel che co' suoi propri pari, gli porgea la ventura d'un giudizio assolutamente imparziale: d'altro canto, sottoponendo la sua causa a certi giudici non suoi eguali, ma sì a quelli del signore da cui dipendeva, il suo punto d'onore non poteva essere in verun modo offeso (1). E' pare che il signore, feudatario principale, fosse padrone di fissare il modo di aiuto ch'ei prestava al suo vassallo, e che secondo giudicava più conveniente, inviasse i suoi pari nella corte inferiore, od avocasse la causa alla sua corte: è anche probabilissimo che il signore mandasse i suoi pari nella corte del vassallo se la mancanza di pari fosse stata solo cagionata dalle circostanze; mentre l'avocava a sè qualora l'insufficienza della corte inferiore fosse abituale, ovvero se, pel numero e per la potenza dei vassalli minori da giudicare, l'autorità del vassallo fosse stata insufficiente per eseguire la sentenza (2).

Se gli usi aveano introdotto un *minimum* al di sotto del quale il signore non potea ridurre il numero dei pari

(1) Si vegga Hallam, *View of the middle Ages*, capit. 2, par. 2, tomo I, pag. 196.

(2) Giusta questo principio, in Inghilterra si tiene una giustizia signoresca estinta, allorchè il barone non ha più due livellari che sian soggetti al diritto feudale d'*escheat* verso di lui, vale a dire, allorchè non ha due vassalli che possano tenere le sue sedute: allora l'avocazione è di dritto.

ch' ei consultava in un giudizio, niun regolamento obbligava il signore nella scelta di coloro ch' ei chiamava alla sua corte. Tutti i suoi vassalli dovevano prestargli il servigio delle sedute, e niuno poteva esimersene, a meno che non avessero addotta valida e legittima scusa, sotto pena d' incorrere certe multe ed anche di esser privato del suo feudo: può darsi che per mostrare una deferenza ai vassalli i signori avessero stabiliti alcuni turni di ruolo per non convocare ad ogni occasione la totalità, ma essi aveano un diritto incontrastabile di chiamare alle loro sedute tutti i vassalli qualunque; e' poteano averne d' uopo allorchè il numero e l' importanza delle cause facea loro desiderare di dividere il lavoro in un maggior numero di persone; erano specialmente indotti a convocarli in gran numero per far mostra della loro grandezza; finalmente vi erano obbligati allorchè la causa era maggiore o le parti erano potenti. A tutti coloro che concorsi erano alla sentenza ne incombeva la difesa, ove le parti se ne lagnassero o ricusassero d' obbedire: erano personalmente e direttamente lesi da una dichiarazione delle parti che tacciava d' iniquità il decreto profferito; e il signore stava più sicuro di vederli concorrere all' esecuzione e alla difesa della sentenza da loro proferita di quel che se fosse stata pronunciata da altri.

Ma se il signore avea diritto di chiamare alle sue sedute que' suoi vassalli ch' egli stimava a proposito, era egli quasi padrone di dare a una sentenza, nella quale prendeva un interesse più particolare, quella direzione che gli gradiva. Ei potea facilmente conoscere i suoi vassalli; e secondo le persone che erano parti in causa, secondo le lor relazioni d' amicizia o di nimicizia co' loro pari, secondo i sentimenti

di questi pari sul tale o tal altro punto di dritto o d'uso, manifestati in altra occasione, secondo la loro maggiore o minore docilità e compiacenza verso il loro signore; e' potea far cadere la sua scelta su quelli ch'erano favorevoli alla persona o alla causa ch'e' volea far trionfare; e le sentenze per pari, specialmente nei grandi feudi, allorchè il signore doveva fare una scelta fra molti de' suoi vassalli, dovevano risentirsi dell'influenza del signore. È più probabile che fossero ammesse le ricusazioni, e che una delle parti che avesse luogo di sospettare l'imparzialità del pari ch'ei vedeva nel numero de' suoi giudici, non difettasse di mezzi per rimoverlo; almeno il dritto che avevan le parti di dare una mentita a quel pari qualunque che esternasse un sentimento contrario alle loro pretese, e di provare col combattimento che questo sentimento era mal fondato, senza che fossevi d'uopo d'aspettare che fosse formata la sentenza, non può lasciare dubbio alcuno a questo riguardo. A chi potea dire a qualsiasi membro del tribunale ch'ei disimpegnava male le sue funzioni, nel momento che emetteva la sua opinione, non potea vietarsi di dirlo anticipatamente; e siccome il combattimento era la maniera di provare tutto ciò che poteva esser revocato in dubbio, così la parte che si fosse esibita di sostener con le armi che il giudice era poco favorevole alla sua causa non avrebbe potuto esser ricusata: tanto è provato da tutte le usanze di quel tempo.

Se uno dei vassalli del signore avesse avuto a trattare qualche interesse con esso lui, non eravi corte signoresca competente per conoscerne: il signore non era soggetto alla giurisdizione de' suoi vassalli; il vassallo minore non poteva litigare nella corte del signore di colui dal quale

aveva avuto il suo feudo, e col quale non poteva avere alcuna relazione immediata: quindi il vassallo non potea proceder contra il suo signore, e questo è conforme alla dottrina generale delle leggi feudali (1). Non è già che i vassalli d'un signore non potesser querelarsi allorchè trascendeva i limiti della sua autorità; ma ell'era una querela insinuata davanti al signore in forma di denuncia, e alla quale il signore non annetteva altra importanza fuor quella che a lui conveniva: allor quando gli eccessi del vassallo non costituivano veruna infrazione de' suoi doveri, il signore non aveva alcun diritto d'immischiarsi nella sua amministrazione particolare, e non proteggeva i vassalli minori che sotto pretesto della violazione di qualche condizione dell'investitura o di qualche guasto arrecato al feudo. I diritti dei servi riguardo ai loro padroni erano assai più deboli, e non v'ha esempio che abbian mai potuto esercitare la facoltà di attirare la loro causa contro l'oppressione la più ingiusta o la più tirannica (2): qualunque lor resistenza è riputata una sedizione, qualunque reclamo un disordine, qualunque difesa una ribellione.

Ove fosse insorta una contestazione tra i vassalli di due signori, o tra un signore e il vassallo d'un altro, al signore correva obbligo di difendere il suo uomo e di assumersi la sua difesa. Il signore patrocinava gl'interessi del suo vassallo sì come i suoi propri, e la corte del feudatario

(1) Beaumanoir, *Consuetud. del Beauvais.*, capit. 61. De Fontaines, *Consiglio*, capit. 21, art. 35. La disposizione degli *Statuti di san Luigi*, libro 1, capit. 55, sembra un'estensione dell'autorità regia.

(2) « Per nostra usanza, non v'ha tra te e il tuo villano altro » giudice fuorchè Dio. » Pietro de Fontaines, *Consiglio*, capit. 21.

principale (*suzerain*), dal quale dipendevano i due signori, conosceva della controversia come se fosse insorta fra i due signori istessi. Se codesti signori non erano grandi vassalli della corona, e se non dipendevano da un signore comune, ciascuno implorava nel modo istesso la protezione del suo feudatario principale; e la corte tenuta dal re e da' suoi pari giudicava la causa tra un vassallo minore del duca di Borgogna e un vassallo del conte di Fiandra, come se questo duca e questo conte avessero avuta la lite fra di loro. Era tale il vincolo esistente, giusta le idee feudali, tra il signore e il vassallo, che i loro interessi erano soventi volte identificati, e che dal momento in che trattavasi della relazione verso tutt'altri, non poteva passare differenza alcuna.

L'affranchimento dei comuni fe' nascere una nuova specie di vassalli, i quali non potevano esser governati se non giusta i medesimi principii. Dal momento che un comune era considerato come obbligato agli stessi doveri degli altri vassalli, ch'era astretto al servigio della guerra, che somministrava danaro pei bisogni del regno, che esercitava tutti i diritti feudali, è chiarissimo che gli si doveva accordare la giustizia; nè era già questo un diritto, ma sì più presto un obbligo che veníasi ad imporre a codesto comune, di vegliare a che fosser decise le controversie dei cittadini; peraltro i cittadini dipendendo soltanto dal corpo del comune, e non potendo avere alcuna relazione nè col sovrano, nè con altri vassalli se non pel suo canale, non avrebber potuto esser giudicati altrove (1). Tostochè adunque un

(1) Tutti i cittadini giuravano l'osservanza e il mantenimento della loro carta, e quindi erano spesso chiamati giurati. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo II, Prefazione, pag. 24. Adunque allor quando si tratta dell'applicazione della sentenza

comune era totalmente francato, che avea sì tutti i dritti come tutti gli obblighi feudali, si diceva con Beaumanoir: « Chiunque è del comune, il qual comune ha giustizia, » dee farsi render giustizia da coloro che sono stabiliti » nella città per amministrarvela. » Inoltre, allorchè lo spirito di separazione che aveva fatto instituire i comuni, e il bisogno di difendersi contra tutti coloro che non aveano precisamente i medesimi interessi ebbe fatto incorporare i mestieri in codesti comuni, non è raro l'esempio che questi corpi abbiano avute le loro giustizie separate da quelle del comune, al quale tutto quanto il corpo, e non già gl'individui che lo componevano, sembrava appartenere (1).

I signori non potevano sempre da soli sè attendere alla adunanza della loro corte, sia che fossero impediti in una spedizione guerresca, o chiamati alla corte del feudatario principale (*suzerain*), e a ciò delegavano uno dei loro vassalli. Colui che presiedeva in nome del signore era spesso chiamato bailo (2), specialmente allorchè non trattavasi

per pari nei comuni, queste sentenze son dette per giurati. Ma passa una gran diversità dalle sentenze nei comuni di Francia a quelle dei giurì inglesi: e solo per un equivoco cagionato dalla somiglianza delle denominazioni, troppo frequente nell'investigare l'origine delle istituzioni, sonosi confuse queste due procedure fra loro essenzialmente distinte. Si vegga Bernardi, *Origine e Progressi della legislazion francese*, libro 4, capit. 6.

(1) Veggasi l'ordinanza di Carlo VI, del giugno 1381, art. 1. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo VI, pag. 601, e specialmente tutta la nota *e*.

(2) La voce bailo, o balì, in francese *bailli*, in latino *bajulus*, *bailus*, *baillivus*, conserva in tutti i significati il senso originario di colui che fa le funzioni d'un altro. Il facchino si carica del fardello del proprietario; il precettore e il tutore fan le veci del

che di amministrare la giustizia; assai diversi dagli antichi vicari o visconti, che feano di dritto le veci del conte, e i quali, magistrati al par di lui, erano investiti della medesima autorità, questi baili non erano che delegati amovibili a piacimento, nominati spesso per una sola adunanza della corte, senz'altro potere fuor quello che ricevuto aveano dal signore che li aveva inviati. I comuni non potevano presiedere la corte cittadina e profferire la sentenza, ma il loro capo o maggiore adempiva queste funzioni in nome di tutto il comune; ed è provato da molti esempli che allor quando fu più generalmente adottato dai giudici signoreschi il nome di bailo, anche ai maggiori dei comuni fu dato codesto titolo.

padre; il capo d'una corporazione, il sindaco, il console dei mercanti; i commendatori degli ordini militari, i baili o balì dei re e dei signori, tutti rappresentano questo tal corpo o questa autorità. Du Cange, *in voce Bajulus*.

CAPITOLO QUINTO.

Appelli.

Nel secondo libro, capitolo 19, trattammo della prima origine degli appelli in generale, e più particolarmente della loro introduzione nelle corti feudali, e possiamo ora esimerci dal ripetere tutto ciò che ne fu detto. Il vassallo era uso a vedere il suo signore assoggettarsi al giudizio della corte del suo feudatario principale (*suzerain*); ei vedeva quest'ultimo dar ascolto ai reclami che altri potevan produrre contro il signore; avea la facoltà di chiedere la riforma di tutti gli abusi che ledevano i doveri contratti nel giuramento d'omaggio e di fedeltà, o che potean mirare a danneggiare il feudo; non eravi cosa più naturale dell'idea di impugnare la sentenza profferita dal signore nella corte del feudatario principale, di farla dichiarare mal pronunciata e di far riformare la disposizione da essa contenuta.

L'appello era però contrario alle idee feudali, che identificando il vassallo col suo signore, dal momento in cui trattavasi d'interessi del feudo, non permettevano a questo vassallo di litigare contro colui dal quale avealo ricevuto: perciò non crediam che una tale procedura siasi introdotta

simultaneamente; chè, all'incontro, noi troviamo molte altre maniere di eccepire contro una sentenza profferita, le quali nell'ordin naturale delle idee han dovuto precedere gli appelli (1); e gli appelli furon per lunga pezza considerati quali ingiurie fatte al signore, quale sprezzo del primo debito d'un vassallo, quali infrazioni di fedeltà (2).

Colui che nella corte signoresca vedeva emettersi il sentimento dei pari contro le sue pretese aveva diritto di dare una mentita a qualunque pari, a misura che dava il suo voto: questo lo attestano unanimemente tutti coloro che hanno descritti i costumi del medio evo. Un tal modo di procedere era perfettamente conforme alla gerarchia feudale. Il solo signore proferiva la sentenza, e quindi, prima almeno dell'introduzion degli appelli, questa sentenza era obbligatoria pe' suoi vassalli, senza che tentar potessero alcuna via d'eluderla, sotto pena di disobbedienza, ma il signore seguiva il sentimento dei pari, i quali non avevano diritto alcuno sull'obbedienza dei loro eguali e non eravi alcuna possibile ragione, perchè una delle parti non avesse potuto richiamarsi contro il suo eguale e contra l'opinione da essolui emessa. La procedura più usitata era il combattimento giudiziario; e dal momento che supponeasi il divino intervento nell'esito della pugna, sarebbe stata empia cosa il ricercare altre prove: era dunque libero ad ogni parte il disfidare a battaglia quel pari qualunque che dava il suo parere.

(1) La è questa la domanda che dirigeasi al re per modificazione di sentenza. Si veggano gli *Statuti di san Luigi*, lib. 1, capit. 1, 76, 78 e 136; e de Laurière, nelle sue note su questi capitoli, nel primo volume della *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*.

(2) *Statuti di san Luigi*, libro 2, capit. 15.

Colui che voleva impugnare la decisione aveva interesse a che fosse conosciuto il sentimento di ciascun pari, e poteva chiedere al signore che i pareri fosser dati a voce: ei doveva impugnare questo parere appena era noto, per non esporsi a dover combattere contro tutti quelli che erano di quel tal sentimento, perchè la mentita data e la disfida annunziata ad un di loro diventa comune a tutti (1): finalmente era indispensabile che la sua dichiarazione fossa data prima che il signore avesse pronunciata la sentenza, atteso che da questo punto la diventava inespugnabile (2). Ell' è questa la dottrina generale stabilita dalle più semplici nozioni sulle relazioni feudali dei feudatari principali e dei vassalli, e confermata dall' autorità dei più accreditati scrittori. Qualche usanza bizzarra, qualche consuetudine particolare può avere introdotte alcune modificazioni; ponno anche darsi certe eccezioni a queste regole generali; ma dovunque l' eccezione non sia riconosciuta e provata, si può ammettere questa forma.

Allorchè uno dei pari, emettendo il suo sentimento, riceveva dalla parte una mentita, con profferta di sostenere una tal mentita coll' armi, era competente a giudicarne la corte del signore istesso, e non già una corte superiore; il guanto della disfida venta gittato al cospetto di questo signore, e l' esito del combattimento decidea del vero dell' asserto.

(1) Beaumanoir, *Consuetudine del Beauvaisis*, capit. 61.

(2) Solamente alcun tempo dopo si potè appellare alla corte del signore superiore, mentre colui che falsava la sentenza d' un pari facea giudicare questo incidente nella corte istessa in cui sedeva. Beaumanoir, *Consuetudine del Beauvaisis*, capit. 61; de Lauriere, sugli *Statuti di san Luigi*, libro 2, capit. 15, nota *x*. (*Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, vol. 1, pag. 265).

Allorchè la parte aggiungeva alla sua mentita qualche circostanza poco onorevole pel pari, che lo accusava al tempo stesso di parzialità, di favore, d'odio, di timore, di subornazione o di collusione, la procedura non poteva avere un altro corso, e continuavasi davanti al medesimo feudatario principale, signore e delle parti contendenti e di que' che tenevano la sua corte. Solamente, per mettere al coperto dalle ingiurie di coloro che portavano le loro cause nanti la corte signorile que' pari che erano obbligati a dare il lor parere al signore, e i quali, a motivo del loro feudo, gli dovevano servigio *in curte et in campo*; per alleggiare il peso già grave troppo dell' obbligo d'amministrare la giustizia; per garantirli contro le conseguenze della loro opinione nel giudicare, gli usi avevano stabilite certe pene contro quel litigante che, dopo avere chiamato a singolar tenzone un pari, soccombesse nel conflitto; mentre che il pari, che non avea fatto se non quanto imponevagli il debito del suo giuramento, non era passibile di pena alcuna, quando pure l'esito della pugna fosse a lui sfavorevole, e il suo parere provato o riconosciuto falso e mal fondato.

L'essenza dell'appello è che la causa, in vigore della dichiarazione d'una delle parti e del suo ricorso, sia portata davanti a un tribunal superiore, o tutt'altro almeno che quello il quale ha profferita l'impugnata sentenza: è dunque mestieri, perchè si dia vero appello, del concorso di due circostanze; la prima, che vi sia sentenza pronunciata pria della dichiarazione dei ricorsi; la seconda, che il ricorso venga giudicato da un altro tribunale: e queste due circostanze mancano entrambe nella mentita data a un pari nell'emettere la sua opinion

particolare. La non è dunque un vero appello codesta maniera di falsare la sentenza; all' opposto, finchè il tutto consisteva nell' attaccare i pari, si riconoscea di fatto che il signore non potea stare in giudizio contro 'l suo vassallo; si rendeva omaggio all' identità del vassallo col suo signore in tutt' altra corte che quella di questo istesso signore: e non eravi nulla di più naturale del considerar gli appelli da un grado di giurisdizione all' altro come una slealtà: e per questo si vede negli *Statuti di san Luigi* che gli appelli non erano per anche generalmente ricevuti, benchè da molto tempo fosse in facoltà delle parti contendenti di falsare la sentenza dei pari, vale a dire d' attaccare le loro opinioni particolari, pria che il signore sanzionate non le avesse con una sentenza (1).

Prescindendo dalle ragioni generali da noi precedentemente indicate, e che adducon naturalmente l' idea di portare un appello dalla sentenza signorcsca a quella medesima corte del fendatario principale al cui giudizio questo signore era soggetto, e di sottoporre così la sentenza profferita a quelle stesse persone che avrebbero presa cognizione di tutt' altra domanda contro questo signore, eranvi molte cause particolari che doveano favorire una tale istituzione. Vedemmo già che l' uso avea non solo ridotto il dritto di sentenza dei signori a quello di raccogliere il sentimento dei pari, e a pronunciare secondo la loro opinione, ma che si era altresì voluto che il numero dei pari non fosse minore di quello che si credea necessario per l' imparzialità: il signore, per poter ministrare

(1) Nondimeno l' origine degli appelli s' attribuisce comunemente a questo modo di falsare le sentenze. Montesquieu, *Spirito delle leggi*, libro 28, capit. 27.

la giustizia, doveva fornire la sua corte di vassalli in numero competente. Se il signore non aveva un numero sufficiente di vassalli, o se, per qualche imprevista circostanza, e'si trovavano assenti od impediti, ovvero allorchè la causa interessava direttamente un numero soverchiamente grande di suoi vassalli, egli aveva l'alternativa di due mezzi, quello, cioè, di domandare al suo feudatario principale un numero di pari sufficiente per fornire la sua corte, e quello di rimettere la causa alla corte del medesimo feudatario principale (1).

V'avean di gran difficoltà a chiedere al signore qualche pari: pria di tutto, il signore non poteva esigere che certe persone le quali non erangli legate da verun vincolo abbandonassero i loro focolari, incontrassero dispendii, trascurassero le proprie occupazioni, si esponessero anche a qualche ingiuria e pericolo per una causa che ad essi era assolutamente indifferente; e l'invio di codesti pari non potea farsi che a sue spese: indi, in tempo di discordie e di continue picciole guerre, non si alloggiavan troppo volentieri altri signori che avesser campo di osservar da vicino la situazione, le forze e la debolezza di quel loro vicino presso il quale andavano a tener corte, e i quali non difettavano di legittima causa o di pretesto per guerreggiarlo, una volta che si fosser convinti di poter farlo con isperanza di successo: finalmente il feudatario principale non era sempre presto ad inviare i suoi pari al suo

(1) Pietro de Fontaines ne porge un esempio: essendo stata falsata la sentenza dell'abbate di Corbie, il re mandogli un numero sufficiente di pari per fornire la sua Corte. *Consiglio*, capit. 22, art. 14.

vassallo; ed è probabilissimo che i rifiuti divenisser frequenti tosto che i feudatari principali ebbero appreso quanto fosse vantaggioso l'accostarsi ai loro vassalli minori per iscemare la possanza dei loro vassalli diretti. Adunque allorchè un signore temeva la spesa dei pari del suo feudatario principale, allorchè paventava di far conoscere l'interno della sua situazione ai vicini rissosi e gelosi, od allorchè il feudatario principale, cui mancar non poteano i pretesti per ammantare il suo rifiuto, in que' casi istessi ne' quali non avrebbe voluto darlo direttamente, non inviava pari alcuno per fornire la corte del suo vassallo, la causa era in qualche guisa avocata e portata alla corte del feudatario principale. Codesta avocazione dovea specialmente aver luogo allorchè una delle parti, in falsando la sentenza dei pari, dando una mentita a molti di loro, gittando il guanto della disfida, venìa per ciò stesso a ridurre il numero dei pari che fornivano la corte (1).

Il signore, per natura dell'istituzione feudale e in origine, era il sovrano arbitro, il giudice supremo delle controversie che insorger potevano tra i suoi vassalli. L'uso obbligavalo a non decidere cosa alcuna se non giusta il giudizio dei pari, ed avea fissato *un minimum* al di sotto del quale non poteva ridursi il numero dei pari necessari per dare una sentenza: lo stesso uso avea permesso ai litiganti di dare una mentita a ciascuno dei pari, e il signore si rimanea sempre giudice di codesto incidente; nondimeno, se il numero de' suoi pari era ridotto, per questa

(1) L'esempio dell'abate di Corbie, testè da noi riferito secondo Pietro de Fontaines, dimostra che anche in questo caso il feudatario principale mandava talora i suoi pari al vassallo.

specie di rifiuto, al di sotto del numero indispensabile, non si trovava in istato di tenere una corte. Supponiamo un feudo nel quale la consuetudine abbia fissato a sei il *minimum* dei pari che debbono fornire la corte per essere in numero competente; che per la sentenza d'una causa qualunque, avendo il signore convocati i suoi vassalli, si trovino sette pari presenti, oltre quelli che la controversia risguarda. La causa è istruita; le parti, i testimoni intesi, le prove sono esaminate: dietro invito del signore, sorge uno dei pari e dà il suo sentimento; quegli contro il quale egli opina gli dà una mentita e gitta il guanto della disfida; allora il signore, non v'ha dubbio, dietro il parere de' suoi pari, ordina il duello e forma la sua sentenza giusta l'esito. Ma se colui che falsa la sentenza attende che due pari abbiano esternato il loro sentimento, e se allora annunzia la disfida ad entrambi, il signore non avrà che soli cinque pari per giudicare questo rifiuto, e la sua corte non è più fornita d'un numero sufficiente di pari per conoscerne: debbe adunque chiederne al suo feudatario principale; e se un tal mezzo è troppo dispendioso, se è pericoloso, se è vano pel rifiuto del feudatario principale, la causa dovrà esser giudicata nella corte superiore.

Se per conseguenza colui che falsava la sentenza dei pari non facea sempre avocare la causa a un tribunal superiore, dovea nondimeno far nascere spesso una ragione o almeno un pretesto d'avocazione, e più particolarmente in que' feudi in cui l'uso non permetteva di falsare una sentenza pria che un certo numero di pari dati non avessero i loro voti (1), i quali poi non potean più concorrere

(1) Pietro de Fontaines, capit. 22, art. 1.

a formare la corte signoresca; e in questa circostanza probabilmente la mentita data ai pari non induceva di dritto l'avocazion della causa, ma vi dava spesso luogo, e da ciò quella confusione che si crede trovare sugli appelli negli statuti di san Luigi, e nelle opere di Beaumanoir e di Fontaines. Parlando de' primi tempi in cui la teoria degli appelli era anche più stabile, si poteva, sulla quistione se l'appello dalla sentenza dei pari fosse devolutivo, vale a dire se importasse l'avocazion della causa alla corte del feudatario principale, si potea, dico, rispondere spesso affermativamente in fatto e negativamente in diritto. Colui che falsava la sentenza dei pari non avea dritto di portare la sua controversia nanti la corte del feudatario principale, ma spesso poneva il suo signore nell'impossibilità di giudicare; non faceva avocare la causa al tribunal superiore, ma obbligava di fatto il suo giudice naturale a rimetterla a un tribunale più alto, nel quale il maggior numero di vassalli non facesse troppo temere la mancanza del competente numero dei pari. Gli attacchi diretti contro l'opinione individuale dei pari dovevano dunque facilitare l'introduzion generale degli appelli, ai quali avevano in qualche modo preparati gli animi (1).

Una seconda circostanza, che dovea favorire l'appello e l'idea più regolare d'una gerarchia di tribunali infra loro subordinati, era la consuetudine che faceva cessare ogni

(1) Pietro de Fontaines, *Consiglio*, capit. 22, art. 16, dice positivamente: « *et che fut li premiers dont j' oisse onques parler* » *ki fust rappelés en Vermandois.* » Ei conosceva questa causa, perchè l'avea trattata. « *Je maimes menai la querelle devant le* » *roi,* » e nondimeno era bene stabilito l'uso di falsare la sentenza

giustizia d' un vassallo in que' luoghi in cui trovavasi il suo feudatario principale. Sembrava cosa contraria al rispetto debito dal vassallo al suo signore il tener la sua corte, lo spiegare un potere e una magnificenza molto estesi, in presenza di quello cui doveasi rispetto, fedeltà, obbedienza: il feudatario principale avrebbe potuto, se avesse avuto alcun titolo d' esser malcontento della potenza o del procedere altero del suo vassallo, fargli sentire la sua supremazia davanti alla sua corte o a tutti i suoi vassalli minori adunati, e fiaccare la sua burbanza davanti a coloro ch' e' volea serbarsi dipendenti: l' onore del vassallo non gli permettea neppure di tener la sua corte in presenza del suo signore, sì come nol comportava la decenza verso il suo superiore. Se però il signore dimorava per alcun tempo sulle terre del suo vassallo, il corso ordinario della giustizia non poteva essere interrotto; non rimanea che di farla amministrare dallo stesso signore, feudatario principale. Il rispetto dovuto al superiore, e quello che il vassallo esigeva dai suoi dipendenti; il timore di mortificare questo superiore facendo sfoggio del suo potere, e quello di vedersi umiliato esponendo la sua dipendenza; fors' anche l' esempio delle macchinazioni onde i feudatari principali corrompevano la fedeltà dei vassalli minori verso i vassalli, quello dei reclami fatti dai vassalli minori contro le vessazioni dei vassalli, appena trovavano occasione propizia e sicura di farli giungere sino al feudatario principale, e mille altri riflessi di tal natura fecero nascer l' uso di sospendere le giustizie signoresche allorchè il re o il feudatario principale era sul luogo; e ciò o per complimento se il soggiorno era soltanto momentaneo, o per lasciare al principe stesso l' amministrazione della

giustizia se il suo soggiorno era di qualche tempo prolungato (1).

Una terza circostanza favorevole agli appelli era l'intervento dei feudatari principali, allorchè vedeano che uno dei loro vassalli mancava ai doveri inerenti al suo omaggio. Trascurando di rendere a' suoi vassalli minori quella giustizia della quale avevano diritto di ripromettersi, potea considerarsi il vassallo come non adempiente gl'impegni da lui contratti inverso il suo signore; e siccome non ommetteasi di estendere codesti doveri, per trovare maggiori occasioni di scemare il potere di codesto vassallo, così il signore annoverò ben tosto fra i suoi obblighi e i suoi diritti il procurare la giustizia ai vassalli minori in que' casi in cui il vassallo la dinegasse. I re e i grandi vassalli non aveano per ridurre i loro vassalli alla subordinazione mezzo più infallibile di quello di legarsi ai vassalli minori, d'incoraggiare i loro reclami con un favorevole accoglimento e d'accrescere le relazioni immediate con questi vassalli minori, immischiandosi nei loro interessi contro i vassalli; di fortificare la lor resistenza porgendo ad essi alcuni mezzi e pretesti d'opposizione; d'estendere i doveri dei vassalli per coglierli più spesso in mancamento; di vegliare ai diritti e agl'interessi di codesti vassalli minori col render loro quella giustizia che il vassallo avesse dinegata (2). Da ciò nacque una specie

(1) Un tal uso era favorito dal dritto che avevano o pretendevan d'avere i re di emendare qualunque sentenza. *Statuti di san Luigi*, libro 1, capit. 76 e 136.

(1) Se il signore superiore o il re stesso *véait* o dinegava la giustizia al suo vassallo, questi avea diritto di aprirgli guerra, e i vassalli minori erano obbligati a seguitare il loro signore immediato,

d'avvocazione, conosciuta sotto il nome di *appel de defaute de droit*, abbenchè non vi sia vero appello allorchè non v'abbia sentenza pronunciata in prima istanza (1).

Ciò che dovea render più frequenti gli appelli *de defaute de droit*, e tòrre qualunque pretesto d'opporvisi, è che il signore, il quale non poteva profferire una sentenza perchè difettava del numero dei pari competenti, posto nell'alternativa o di chiedere i pari al suo signore o di rimettere la causa alla sua corte, dovea spesse volte trovar conveniente, per ripiego, di non dare alcuna sentenza; egli avea salvata così la sua indipendenza senza incontrar dispendii e senza esporsi ad inevitabili pericoli se domandava qualche pari al suo signore. Ma, da un canto l'interesse dei vassalli minori che soffriva perchè la loro causa rimaneva indecisa, e dall'altro quello del signore e dei suoi pari, i quali non percepivano gli emolumenti della causa lor devoluta per diritto, non permisero di lasciare ai signori sì facile risorsa; e il mezzo più naturale di provvedere alla *defaute de droit* era di supplire alla domanda delle parti con ciò che il signore avrebbe dovuto fare, d'avocare alla corte del feudatario principale quella causa che il

dopo essersi chiariti in persona del vero della giustizia dinegata. *Statuti di san Luigi*, lib. 1, capit. 59. È probabile che a motivo del disordine che nascer doveva da siffatta istituzione, assieme alla proibizione delle guerre private (la quale non divenne generale che molto tempo dopo) fossero istituiti gli appelli di *defaute de droit*, almeno per la giustizia dinegata dai signori che dipendevan dal re, o mediatamente o immediatamente. Veggasi Beaumanoir *Consuetudine del Beauvaisis*, capit. 61 e 67.

(1) Quindi l'appello *de defaute de droit* venia considerato come una querela. « *Se li bers ne li facoit droit, et il s'en plaignissent arrière*. » *Statuti di san Luigi*, lib. 1, capit. 58.

signore istesso, il quale non potea giudicare per mancanza di pari bastanti, avrebbe dovuto rimettere a codesta corte (1).

Finalmente l'esempio degli ecclesiastici, i quali, osservando le leggi romane, avevano adottati gli appelli ed aveanli fatti passare nel gius canonico, non poteva far a meno d'esercitare una sensibile influenza sull'andamento dei tribunali secolari. Questo effetto doveva essere tanto più marcato, in quanto gli ecclesiastici possedevano alcuni feudi, ed aveano altresì qualche relazione diretta coll'amministrazione della giustizia secolare, e, col pretesto di conoscere di tutto quanto potea spettare ai sacramenti, i tribunali ecclesiastici pretendevano giurisdizione sulle cause di maggior momento, su tutte quelle che risguardavano i matrimoni, i divorzi, le successioni e le promesse fatte sotto giuramento (2). Gli ecclesiastici d'altronde erano i soli che avesser qualche tintura delle scienze; tutte le poche nozioni acquistate ristringeansi nel clero, ed egli solo era chiamato, dacchè trattavasi di dilucidare una quistione scientifica, a qualunque obbietto la si rapportasse. La medicina e l'astrologia, le scienze esatte e la letteratura, la storia e la giurisprudenza, che è quanto dire, la cronaca e la cognizione delle consuetudini locali, erano quasi esclusivamente fra le mani degli ecclesiastici (3): soli eglino

(1) Quest'avocazione non era vista di buon occhio, e bene spesso bramaronsi e si ottennero alcuni privilegi di non avocazione. Nel secolo decimoquinto, Perpignano avea tuttavia un tal privilegio, che Luigi XI annullò poi come contrario alla regia autorità. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XVI, pag. 51.

(2) Veggasi intorno a ciò l'interessante quadro delineato da Hallam, *View of the middle Ages*, capit. 7, tomo II, pagine 79—82.

(3) Il concilio Lateranense, tenutosi nella prima metà del secolo XII, sotto il pontificato d'Innocenzo II, proibiva ai monaci

conoscevano il mezzo d'aggiugnere il menomo grado di erudizione, e colui che sapea leggere e scrivere venia riputato *clerc* (dotto, chierico) solo per questo, senza che avesse mai avuti gli ordini sacri, tanto la scienza era della loro sfera particolare: e quale esser non dovea l'influenza dell'esempio del clero nell'amministrazion della giustizia, che ben presto fu onninamente a lui affidata! Ell'è una delle tante obbligazioni che l'Europa odierna non può contendere al clero del medio evo, quella di andare a lui in gran parte debitrice dell'incoraggiamento di quella gerarchia giudiciaria della quale avea dato da gran tempo l'esempio: e se le diatribe contro il clero di que' tempi non sono affatto prive di fondamento, egli è rigorosamente giusto di comprender nel novero de' suoi benefizi quello d'esser concorso a fissare i tribunali in un modo più stabile.

Ad onta di tutte queste circostanze, lo spirito torbido ed irrequieto dei grandi vassalli di Francia, la loro possanza, appetto a quella del monarca e l'intimo sentimento della loro dipendenza che era necessariamente vincolata all'idea d'un appello, vietarono, per lunghissimo lasso di tempo, che la subordinazione dei tribunali si stabilisse in quel modo che avria richiesto la dignità della corona, e i grandi feudi aveano pur essi assunta una specie d'indipendenza giudiziaria, malgrado il potere illimitato dei re. Siffatta indipendenza, sovente scossa dal monarca, erasi mantenuta sino al momento della rivoluzione, e tutto che parea dovesse rovesciarla era stato mascherato sotto l'ingannevole forma d'eccezioni alla regola generale. Ciascun

d'esercitare la professione d'avvocato o di medico, ma licenziavane quegli ecclesiastici che non appartenevano ad un ordine monastico.

grande vassallo era giunto ad introdurre gli appelli nel suo feudo: il re stesso avea renduta generale una tale istituzione nei suoi dominii: ma dal gran feudo al sovrano l'appello non era interponibile se non per via di eccezione; questo avremo occasione d'esaminare quando tratteremo dell'autorità dei parlamenti.

CAPITOLO SESTO.

Grandi baliaggi. Siniscalchie.

Le occupazioni dei monarchi e dei grandi vassalli non permettean loro che assai di rado di tener le loro corti in persona: e questa tenuta diveniva tanto più difficile in quanto il numero dei vassalli diretti, e per conseguenza quello delle cause che presentavansi alla corte, erano più grandi. Abbiam già visto che i signori si facevano surrogare da alcuni delegati: non potea militare ragione alcuna per render più forte l'obbligo dei re e dei principi di attendervi in persona: e, sin dai tempi più remoti, vediamo i re e i grandi feudatari surrogati dai commissari. Ora un vescovo, un principe od altro gran signore occupava la presidenza (1), ora un ufficiale della casa era onorato di codesta commissione; e più particolarmente il conte del palazzo o conte palatino, e il siniscalco, erano designati a tal uopo.

(1) Una sentenza profferita in Inghilterra sotto Guglielmo il Conquistatore, che abbiam già varie volte allegata, fa menzione della presidenza del vescovo di Costanza; una carta di Filippo-Augusto del 1180, pubblicata da Martène e Durand, *Ampl. Coll.*, tom. I, col. 944, di quella d'un conte Tibaldo.

Sin dai primi tempi della monarchia, e certissimamente dai tempi degl' imperatori e dei re carlovingi, i conti palatini erano stati incaricati di presiedere alle sedute del palazzo, e di giudicare tutte le cause che si presentavano direttamente al palazzo regio; essi adempivano quelle funzioni delle quali furono dipoi incaricati i prefetti di palazzo; il titolo di conte designava le loro funzioni giudiciarie, e non era cosa straordinaria il vederli incaricati de' maggiori interessi della giustizia (1). I conti del palazzo erano, indipendentemente dagli affari litigiosi fra i domestici e gli addetti alla corte, incaricati d' un vero ministero; e in questo senso appunto gl' imperatori carlovingi aveano conti palatini per ciascuna gran divisione dell' impero: essi erano, come tali, obbligati a rapportare all' imperatore tutte le lagnanze dirette al sovrano circa al loro dipartimento, ad assumere informazioni intorno a ciò, a preparare la decision del monarca, insomma a fare per la provincia ciò che a' nostri giorni costituisce le funzioni d' un ministro dell' interno e della giustizia. Incaricato di tutto

(1) Un passaggio di Hincmar, *de Ordine Palatii*, *cap.* 21, ha fatto nascere la falsa idea che il conte palatino tenesse una corte d' appello. « *Comitis palatii inter coetera pene innumerabilia in* » *hoc maxime sollicitudo erat*, *ut omnes legales quae alibi ortae* » *propter aequitatis judicium palatium aggrediebantur juste ac* » *rationabiliter determinaret*, *seu perverse judicata ad aequitatis* » *tramitem reduceret*: » ma siccome non vi si trova alcuna traccia d' un appello, siccome un giudice non giudicava mai da solo, così manifesto si pare che trattasi unicamente dell'amministrazione, o tutto al più d' un atto di sovranità, a mo' d' esempio, di lettere di grazia, conosciute dappoi col nome di lettere di cancelleria: quest' autorità del conte palatino corrisponde a quella della corte d' equità che in Inghilterra si tiene dal cancelliere. Si vegga libro 3, capit. 15.

che spettava agli affari secolari, siccome gli affari ecclesiastici erano trattati da un cappellano od apocrisiario (1), e quelli dell' armata da un contestabile, il conte del palazzo componeva co' suoi due funzionari il ministero degl' imperatori e dei re carlovingi.

Se la dignità e il titolo di conte palatino sonosi sostenuti in Germania (2) e nei regni d' Italia; se in Inghilterra se ne conosce tuttavia il nome, o in quel paese v'hanno quattro contee col titolo di palatinati, sembra che fin dal secolo duodecimo i re di Francia abbian lasciato l' uso dei conti del palazzo, e che adempissero la loro carica altri ufficiali della casa. In origine, il siniscalco o prefetto del palazzo era incaricato di tutto che spettava alla tavola del re; nelle grandi occasioni, sì come in quella della consecrazione, ei presentava i piatti; l' amministrazione interna del palazzo era sempre sotto la sua ispezione e la sua contabilità; e quest' autorità per avventura su gli ufficiali e i servitori della casa reale, e quella specie di giurisdizione ch' esercitar dovea su di loro, lo ha fatto a preferenza d' ogni altro designare per far le veci del re nelle funzioni giudiziarie; non abbiam per lo meno potuto rinvenire altra relazione tra gli ufficii di siniscalco e di gran-giudice, i quali trovansi quasi sempre insieme uniti. Ad esempio dei re, que' grandi vassalli che avevano una corte

(1) « *Quemadmodum sunt in palatiis praeceptores vel comites* « *palatii qui saeculares causas ventilant, ita et sunt alii quos* » *capellanos Franci appellant, clericorum causis praelati.* » *Walefridus Strabo, de Rebus eccles.*, *cap.* 31.

(2) Nondimeno il numero dei palatinati era di già accresciuto, e per conseguenza l' autorità dei conti del palazzo diminuita nella stessa proporzione, sin dal tempo dell' imperatore Ottone il Grande. Eichhorn, *Deutsche Staats und Rechtsgesch.*, § 221.

organizzata in sul fare di quella del re, i quali si davano gli stessi ufficiali nelle loro castella, incaricaron similmente i loro siniscalchi di surrogarli; e un tale uficio che di sua natura poco atto pareva a dare al titolato alcuna influenza sugli affari dello stato, diventò una carica di sì gran momento, che fu soppressa allorquando i re incominciarono ad esercitare una meno limitata autorità.

I siniscalchi però, in principio, non esercitavano le funzioni giudiciarie se non per ispeciale delegazione, e il principe era padrone di dare la sua commissione a quel tale ufficiale della sua casa, a quel tal signore ecclesiastico o laico che a lui pareva; e soltanto sotto Filippo-Augusto la Francia vide crearsi certi magistrati incaricati, a titolo d'ufficio, di surrogare il re, allorchè ei non poteva adempire le funzioni giudiziarie. Questo re divise il dominio regio in quattro province, delle quali affidò l'amministrazione ad altrettanti signori, chiamati *baillis* (baili o balì): le cause che presentavansi nell'estension del dominio erano troppe perchè il siniscalco della corona potesse terminarle. D'altronde i *baili* ebber pur anco certe altre attribuzioni che non erano mai state affidate ai siniscalchi. Essendo il titolo di *bailo* già conosciuto per tutto come surrogante un'autorità qualunque, gli ufficiali regii furono designati col nome di *grandi-baili*. Non è questo il luogo d'esaminare qual fosse l'estensione dei poteri di questi baili, parimenti incaricati della esazione delle rendite del re, e la cui grande autorità aveva indotta la necessità di certe ordinanze simili alle disposizioni delle leggi romane sui proconsoli (1) ed altre misure di precauzione, acciò non

(1) Un' ordinanza di san Luigi, del 1254, proibisce ai baili d'acquistare beni stabili nel loro baliaggio, o per loro stessi o per

divenisser perniciosi all' autorità reale (1): ma vuolsi notare che codesti grandi baili furono i primi magistrati incaricati di amministrare la giustizia, dacchè i conti e i *missi dominici* aveano acquistata o usurpata sui re l' eredità e la proprietà delle loro cariche a titolo di feudo.

I baliaggi non vennero introdotti nel regno intero, nel quale il re aveva un' autorità sommamente limitata: ciascun gran vassallo seguiva l' esempio dato e nominava nel suo feudo un magistrato incaricato singolarmente degli affari giudiziari: e, siccome in codesti feudi, meno estesi dei dominii regii, non era necessario dividere una tal carica, in ragione del minor numero di cause, così i siniscalchi furono dichiarati grandi-giustizieri di ogni gran-feudo (2); ed essendo stati conservati i nomi, alla riunione di questi feudi alla corona, la Francia rimase divisa in grandi-baliaggi e siniscalchie. Nella prima origine i grandi-baili eran nominati dal re pe' suoi dominii del ducato di Francia e

interposta persona; di contrar matrimonio o di farlo contrarre a' loro figlinoli; di far entrare qualchedumo di loro in un monastero, senza espressa licenza del re. *Ordinanze dei re di Francia*, vol. 1, pag. 71. Le stesse disposizioni si trovano in un' ordinanza del 1256, *ibidem*, pag. 78.

(1) Un' ordinanza di Filippo il Bello, del 1302, capit. 17, prescrive che ninno sarà bailo nel luogo della sua origine: è vero che la ragione ostensibile è l' imparzialita; ma siccome il bailo non giudicava se non giusta il sentimento dei pari, così manifesto ai pare che il vero motivo è la tema del suo potere.

(2) Non è già che in molti grandi feudi non sianvi stati baili, Beaumanoir, *Consuetudine del Beauvaisis*, capit. 1; e sembra anzi che le corti tenute dai re o dai grandi vassalli si credessero più onorevoli di quelle dei loro baili, e che i primari vassalli di colui che aveva la giustizia non comparissero nella corte se non allorchè il signore vi assisteva in persona; e questo è assai conforme al genio di que' tempi.

d'altre terre adiacenti, mentre i siniscalchi lo erano dai grandi vassalli della corona, od anche da alcuni principi sovrani, che governavano, o a titolo di feudo dell'impero o a titolo d'allodio, province incorporate nella monarchia francese, come il Delfinato o la Provenza (1). Dopo la totale estinzione dei grandi-vassalli e la confusione dei loro diritti con que' della corona, cessò qualunque differenza, e il baliaggio o il siniscalcato eran la stessa cosa sott'altro nome.

Le funzioni giudiziarie dei baili e dei siniscalchi erano in parte ostensibili, in parte segrete ed occulte. Asserivasi pubblicamente che i baili eran nominati per alleggerire il peso dei doveri incombenti al sovrano nel presiedere la sua corte (2); che si eran resi permanenti questi baili per esser certi di trovar sempre persone capaci, e ad ovviare quegl'intrighi ai quali dava luogo qualunque delegazione di regio potere; che nominandoli stabilmente, i litiganti aveano molto meno incertezza di quel che se la presidenza della corte mutasse da un momento all'altro. Faceasi di meno dal pubblicare che una magistratura stabile e più vicina

(1) Il vocabolo di baliaggio era più frequente nel nord della Francia; quello di siniscalcato o siniscalchìa nel mezzodì; e forse questa differenza di nome era soltanto locale; poco importa rischiarar questo punto.

(2) Abbiam già osservato che in Inghilterra i re avevano esercitata la loro autorità col mezzo di commissari, ad esempio dei *missi dominici*, dei carlovingi., e che è questa l'origine dei *justitiarii itinerantes*: il re Luigi il Grosso avea tentata la stessa misura, coll'istituire i giudici degli esenti, ma non essendo riescita codesta istituzione, si crearono i gran baili, o gran balì, i quali somigliano ai conti sotto i Merovingi e i Romani. Veggasi qui sopra, lib. 3, capit. 9.

ai sudditi che non la corte, la quale seguitava la persona del re, facilitava il ricorso alla giustizia, afforzava le relazioni tra il monarca, i vassalli minori, i cittadini delle comuni ed altresì fra i servi, e consumava assai sordamente l'autorità dei vassalli immediati. Un bailo, per quantunque grande si fosse l'estensione del suo territorio, e per quanto svariate fossero le sue funzioni, circoscritto entro limiti fissi, ed avente la sua autorità dalla quantità e dall'importanza delle cause ch'ei giudicava, tenea gli occhi aperti su tutte le occasioni che presentavansi d'avocare alla sua giurisdizione le cause pendenti nelle corti signoresche; e il suo interesse inducevalo a fomentare la disunione tra i vassalli e i loro uomini, ad incoraggiare i reclami degli aggravati, e ad eccitare gli uni contro gli altri i vassalli, per rendersi più necessario al re, più utile alla monarchia e più potente nel suo baliaggio, a spese dei diritti e dei poteri dei feudatari immediati.

Nè i grandi-baili, nel ducato di Francia e in altri dominii dei re, nè i siniscalchi, erano ciò che oggidì s'intende per magistrato: erano gran signori che coprivano una delle più importanti cariche, all'incirca corrispondente a quella dei governatori al tempo di Enrico III: comandavano il bando feudale del loro distretto; conduceano alla guerra i vassalli immediati, ciascuno col seguito ch'era obbligato a somministrare; e in segno di comando il siniscalco era particolarmente incaricato della bandiera del gran vassallo ch'ei rappresentava, come il gran-siniscalco di Francia dell'*oriafiamma* (1). Non avendo i baliaggi alcuna bandiera separata, perchè non formavano uniti che un tutto solo, i baili non

(1) Mézerai, *Istoria di Francia* (Luigi VIII), *in fine*.

potevano avere questa funzione. Il titolo di siniscalco era quasi sempre rimasto esclusivamente annesso alla medesima carica, nè eravi d'uopo di veruna distinzione; ma quello di bailo essendo divenuto comune a molte altre persone, si designarono codesti baili, capi d'uno di quei baliaggi nei quali era divisa la Francia, sotto il nome di gran-baili, o baili di spada.

I gran-baili e i siniscalchi non erano giudici: niun vassallo sarebbesi sottomesso ad una giurisdizione dipendente dalla sola volontà del re o del gran vassallo; ma teneva la corte signoresca; convocava gli uomini del cantone, i pari delle parti, raccoglieva il loro sentimento e pronunciava la sua sentenza conformemente a questo (1). L'ordinanza di san Luigi sui grandi-baili prescrivelo espressamente: i siniscalchi tenevano le corti od assise, come avrebbero fatto i grandi vassalli o i re (2), e una tale consuetudine non era ristretta alla sola Francia. In Inghilterra le leggi di

(1) Gli è che molte ordinanze dicono espressamente, o stabilendo che non sarà fatta ragione agli abitanti che dagli uomini giudicanti o riconoscendo questi uomini giudicanti pei veri autori della sentenza di cui sono responsabili. *Ordinanza del re Giovanni, del* 30 *marzo* 1350, art. 18 e 19 (*Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo II, pag. 325). *Ordinanza di Carlo delfino e reggente, del marzo* 1356, art. 53 (*ibidem*, tomo 3, pag. 143). Questo è chiaramente designato sotto il nome di *gens souffisans*, (persone capaci, negli *Statuti di san Luigi*, libro 1, capit. 105; sotto quello di *jugeurs* (giudicanti), *ibidem*, lib. 2, capit. 15: di persone savie, in Beaumanoir, *Consuetudine del Beauvaisis*, capit. 1, e di persone notabili, in Boutillier, *Somme rurale*, lib. 1, tit. 3. Reca maraviglia che un autor moderno abbia voluto dedurre da queste autorità una conseguenza opposta. Bernardi, *Origine e progressi della legislazione in Francia*, libro 4, capit. 5.

(2) Du Cange, *in vocibus Ballivus et Senescalcus*.

Enrico I conoscevano il siniscalco come presidente le assise (1). Codesto ufficiale era pur anche nel regno di Gerusalemme e di Cipro il capo della giustizia reale, e, come esprimonsi le assisie di quel regno (2), la causa è giudicata nella corte davanti al siniscalco. I re aveano incominciato per dividere l'ufficio del siniscalco fra quattro baili, perchè l'estensione dei loro dominii moltiplicava il numero delle cause a tale, che un solo ufficiale erane sopraccaricato; per conseguenza il bailo era inferiore al gran siniscalco; ma una volta che fu ricevuta la distinzione che i soli re avevano i baili, l'uso diè la preferenza al bailo; e allorchè Luigi XI, dopo la riunione del Delfinato al regno di Francia, vi institul un siniscalco, l'ordinanza prescrisse che vi sarebbe *giurisdizione alta, media, e bassa, madre, mista, impari in tutto e per tutto, come furono e son soliti d' avere i baili in Francia*.

L'istituzione dei grandi baliaggi e dei siniscalcati non era dunque un cambiamento nell'amministrazione della giustizia; e quantunque se ne fosse conservato il nome sino alla rivoluzione, essa non avrebbe meritato d'essere esaminata separatamente, se le conseguenze non fossero state del maggior momento. I grandi baili specialmente, fedeli alle segrete istruzioni che avean ricevute, o che le circostanze loro facean conoscere quai mezzi certissimi di aumentare il lor potere, adoperaron con tanto successo ad estendere la giurisdizione regia, che giunsero a consolidare **senz'alcuna eccezione la dottrina degli appelli. Incaricati**

(1) Art. 7 e 33. Flela, *lib.* 2, *cap.* 2, § 2.
(2) Corte alta, art. 8. *Quella differenzia puot' esser diffinita avanti al sinescalco per la corte*.

in principio di render la giustizia ai soli vassalli immediati, loro venne fatto, col seminar zizzania tra loro, col regolare i conflitti della giurisdizione, col giudicare le deficienze di dritto, coll'avocare quelle cause che non potevano o non dovevano esser giudicate nelle corti signoresche, a stabilire definitivamente la supremazia della giustizia reale e a preparar così la riforma totale dell'amministrazione della giustizia in Francia (1).

L'autorità dei gran-baili, appunto perchè estendeva le prerogative della corona e diminuiva il potere dei vassalli immediati, aumentava ogni dì più; e allorchè i re incominciarono a capire la necessità di dividere i poteri e ad usar quelle misure di cui in breve dovremo tener parola, questi gran-baili nei dominii regii e i siniscalchi nei grandi feudi divennero un ostacolo a codeste innovazioni. Conservando la medesima cosa, lasciando intatti il baliaggio e la siniscalchia, i re non videro miglior partito di quello di non nominare più alcuno agl'impieghi di gran-bailo o di siniscalco, e di convertire successivamente in tribunali passivi ciò che non voleasi più riunire nelle mani d'un sol signore, col comando dell'armata e coll'amministrazione delle finanze: fecero anche di più, e le giurisdizioni dei

(1) Sembra che le imprese dei baili abbiano più volte eccitato qualche reclamo e richieste alcune leggi per contenere entro giusti confini la loro autorità: veggasi de Montlosier, *Della monarchia francese*, libro 2, sez. 3, tomo I, pag. 200. Contuttociò queste ordinanze sono ordinariamente concepite in termini poco chiari e suscettibili di ogni sorta d'interpretazione. Veggansi *Ordinanza del re Giovanni, d'aprile* 1355, art. 13 (*Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo III, pag. 681), e un'Ordinanza di Filippo il Bello, del 3 marzo 1299, art. 1 (*Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XII, pag. 359).

baili furon suddivise per non esser più riunite in un tutto; alcuni luogotenenti del re, o civili, o criminali, occuparono piccioli tribunali e formarono il primo grado della giustizia reale: furono adattati a certe giurisdizioni inferiori i nomi di baliaggio e di siniscalcato, e appoco appoco si videro sparir per sempre codesti baili di spada sì temibili, codesti siniscalchi tanto potenti.

CAPITOLO SETTIMO.

Casi dipendenti dal re, dal signore, dal preposto.

Una delle prime conseguenze delle imprese dei siniscalchi e dei gran-baili sulle giustizie signoresche fu l'avocazione di quelle cause che, giusta gli usi feudali, avrebber dovuto esser giudicate in quelle giustizie. Nè i baili si appagarono più di conoscere di tutte quelle controversie che insorgevano tra i vassalli immediati del re o del gran vassallo, e di tutte quelle che nascer potevano fra vassalli minori non dipendenti dal medesimo signore, i quali, rappresentati dai rispettivi loro signori, non potevano litigare che davanti al signore primario (*suzerain*) di codesti signori: e' tiraron successivamente a sè tutti i conflitti di giurisdizione col pretesto di controversia tra i signori giustizieri; le sentenze degli affari che, portati davanti alle corti signoresche, non le avevano trovate bastantemente fornite di pari e che erano rimessi dai signori; indi, per estensione, gli appelli *de défaute de droit*, e finalmente gli appelli in causa di mal giudicato. Restava tuttavia a dare un gran passo, e non si omise di farlo: e fu il ristringere la competenza dei signori anche in prima istanza.

Egli è ben vero che la distinzione dei casi dipendenti dal re e dai signori si è stabilita a un po' per volta, e che cronologicamente la è spesso di molto posteriore alla istituzione dei baliaggi e delle siniscalchie; ma siccome è stata originata da queste giurisdizioni, e tutte le disposizioni aggiunte in seguito non sono che il completamento di questa sola idea, così ell'è in relazion diretta con questi baliaggi (1). Fu dunque una speciosissima invenzione dei baili quella di dividere i casi che potean presentarsi, in quelli che erano esclusivamente della loro cognizione, e quelli che potevano esser giudicati nelle corti signoresche, e di comprendere nella prima classe qualunque informazione a motivo di que' misfatti o delitti pe' quali son violate la maestà del principe, la dignità de' suoi ufficiali e la pubblica sicurezza, di cui il re è protettore (2). Una certa apparenza di ragione ammantava una tale usurpazione, di cui non possiamo astenerci dal biasimare l'impudenza e l'ardire, se le sue conseguenze non fossero state sommamente favorevoli al pubblico bene, sì perchè servirono a fare sparire le giustizie signoresche, come perchè fondarono un ordine più stabile e più imparziale: infatti, diceasi, e' sarebbe indegno della maestà del re il vedere alcuni privati, suoi vassalli, giudicare di que' misfatti o delitti che offendono l'alta sua dignità e le sue elevate funzioni; che sarìa del

(1) Sembra che nel secolo decimoterzo vi fossero dei casi riservati alla giustizia reale. Mably, *Osservazioni sull'istoria di Francia*, lib. 4, capit. 1. Luigi X ne diede una definizione molto equivoca: « *Le royal majesté est entendu es cas qui de droit ou » de ancienne costume puent et doient appartenir à souverain » prince, et à nul autre,* » *ibidem*, *not.* 6.

(2) Son queste le espressioni di Serpillon sull'ordinanza criminale del 1670, titolo 1, art. 11, n.° 1.

rispetto debito al re, s'ei dovesse riportarsi alla decisione e al potere d'uno de' suoi sudditi per vendicare la propria ingiuria, per salvare l'onor suo o quello de' suoi ufficiali, per proteggere l'esecuzione del poter monarchico? e questo ragionamento fu giudicato bastante per ammettere siffatto principio.

Una volta riconosciuta la regola, niuna difficoltà nell'estenderne le conseguenze: il delitto di lesa-maestà fu il primo caso dipendente dal re, che non poteva esser giudicato da una corte signoresca; e sotto questo delitto si comprese quello di alto-tradimento, siccome tutti i minimi gradi d'un delitto suscettibile di tante modificazioni: ben tosto, sotto il titolo di lesa-maestà divina, il sortilegio, la magia, l'incantesimo, il sacrilegio, la violazione di sepolcro, lo scisma, l'eresia, e sotto quello di lesa-maestà umana, la moneta falsa, che porta l'effigie del principe, divennero casi dipendenti dal re. I baili e i giudici regii informarono esclusivamente di qualunque insulto e ribellione fatti a un magistrato o ad un impiegato di grado inferiore, dei delitti di falsificazioni commessi da notari od altri ufficiali, oppure sugli atti ricevuti, o che avrebber dovuto esser ricevuti da loro; e, per una conseguenza alquanto arrischiata, di qualunque sorta di falsità, delle concussioni, del peculato, di tutti i delitti nell'esercizio delle funzioni qualunque, e di molti altri delitti, tutti considerati commessi contro la dignità degli ufficiali regii.

Fu anche più produttivo il pretesto che il giudice regio era il solo competente pei delitti contro la sicurezza pubblica, di cui è custode il re. In virtù di questa regola le corti e le giustizie signoresche furono escluse dalle sentenze sugli assassinii, sui veneficii, sui parricidii, sugli

omicidii, sugl'infanticidii, sugli stupri, sui ratti di seduzione, sulle rapine, sugl'incendii, sulle congreghe tumultuose, sulle riunioni di delinquenti, sugli attentati alla pubblica pace od alla quiete dei cittadini (1); in somma di quasi tutti i delitti; ed anche allorquando il delitto non formava di sua natura un caso dipendente dal re, il luogo in cui era commesso poteva escludere il giudice signoresco; così qualunque delitto commesso in una casa regia, in una chiesa, o sulla pubblica via, era dipendente dal re. Parimente, tutto ciò che riferivasi a un caso dipendente dal re eccedeva la competenza dei signori; le risse in occasion d'un processo davanti il giudice regio, certe ingiurie e calunnie, se il rimprovero conteneva un delitto che fosse stato della competenza del giudice regio, non potevano esser giudicati dai signori. Finalmente l'interpretazione estensiva di questo principio tolse ai signori la cognizione di qualunque delitto o misfatto di qualche momento, quantunque commesso dai loro vassalli e sulle loro terre.

Non bastava alle giustizie regie d'escludere i signori dalla cognizione dei casi dipendenti dal re; chè una nuova estension di potere loro diede ciò che chiamavasi dritto di prevenzione. Essendo già da gran tempo conosciuto l'appello *de défaute de droit*, era divenuta regola certa che là dove il signore, quantunque competente, non rendesse la giustizia, il bailo o il siniscalco intervenisse a istanza delle parti per loro procurare una sentenza. In materia criminale si credè che il ben pubblico soffrisse pel ritardo, e che fosse dovere del giudice d'assumere informazioni al

(1) A questo titolo i baccani *(charivari)* eran considerati casi dipendenti dal re. Serpillon, sull'Ordinanza criminale del 1670; titolo 1, art. 11, n.° 17.

più presto: s' immaginò di trasformare in diniego di giustizia il menomo indugio; e siccome questa dinegazione stabiliva la competenza del bailo o del siniscalco, s' introdusse il principio che il giudice regio fosse competente per informare e giudicare i casi dipendenti dal signore, se per lo primo si trovava sopra luogo, e che così la priorità del suo modo d' agire provasse di fatto esservi stato diniego di giustizia al momento del suo arrivo. Quel giudice che trovavasi per lo primo in pronto, che preveniva l' altro, fondava con ciò la sua competenza; e, dopo aver ridotti i signori a sì picciola giurisdizione, i giudici regii li spogliavan pur anche di gran parte di quegli affari che avrebber potuto esser portati davanti a loro (1).

Finalmente le interne turbolenze della Francia, le guerre civili, l' indisciplina del soldato, il licenziamento di molti corpi d' avventurieri, i quali, presti a dare il guasto e a saccheggiare ovunque ne trovassero l' occasione, servivano l' un dopo l' altro tutti i partiti; la poca autorità dei giudici, sì regii che signoreschi, fecero istituire truppe armate e sempre in piedi per mantenere l' ordine e la quiete all' armata e nelle campagne, per reprimere i malfattori, i vagabondi, i disertori: queste truppe, comandate dai marescialli di Francia, furono conosciute sotto il nome di *maréchaussée*. Per reprimere tanto più efficacemente i ladronecci e gli assassinii, alcuni ufficiali preposti a questa truppa ed assumenti, secondo queste funzioni, il titolo di *Prevôts de la maréchaussée*, furono incaricati di fare il

(1) Era già stata introdotta la prevenzione come mezzo di stabilire la competenza dei giudici regii sin dal tempo di san Luigi. « *Car là où ces plés est entamés et commanciés, illuec doit* » *prendre la fin.* » *Statuti di san Luigi*, lib. 2, capit. 13.

processo a tutti coloro che si fossero còlti in flagranti, non che a qualunque assassino e ladro a mano armata, a tutti gli uomini diffamati, ai vagabondi e birboni che fossero incappati nelle loro mani. Il corso della procedura, accelerata contro coloro che avean contr' essi presunzioni bastanti, o giudicate tali, per passar sopra alle forme ordinarie, fece di questi preposti, o prevosti, il terrore dei malfattori; e questa misura, quantunque violenta e che ha dato più volte luogo a lagnanze gravi e fondate, giunse a guarentire il riposo della Francia e la sicurezza degli abitanti. Le ordinanze che autorizzavano codeste procedure non potevan costringere i prevosti a rispettare le terre dei signori o la loro competenza; chè sarebbe stato un paralizzare l'effetto dell'istituzione; elle adunque dovetter diminuire pur anche i dritti della giustizia dei signori, collo stabilire che qualunque caso dipendente dal preposto cesserebbe di dritto d'esser di competenza signoresca: e un tal principio, consacrando l'autorità immediata dei prevosti, i quali erano infatti giudici regii, produsse una conseguenza naturale, che qualunque caso dipendente dal preposto era, di dritto, caso dipendente dal re.

Lo stesso rivolgimento accadde nelle cause civili, quantunque in un modo meno evidente e meno uniforme. I giudici regii incominciarono ovunque dall'avocazione di quelle cause che i vassalli ad essi rimettevano, perchè le loro corti non erano fornite di pari, come quelle sulle quali potevano esservi certi conflitti di giurisdizione; vi aggiungevano le controverste che insorgevan tra i vassalli immediati del demanio. Si misero ben tosto in possesso degli appelli *de defaute de droit*; e per una conseguenza già ammessa nel criminale, giudicarono concorrentemente, o

per prevenzione, di tutte le cause. Più tardi ammisero gli appelli a motivo del mal giudicato, e finalmente alcune lettere di cancelleria avocarono espressamente o tacitamente le cause pendenti nei tribunali dei signori. Disdicevol cosa sarebbe stata che il re dirigesse lettere a un giudice che non era da lui stato istituito, e che il signore od il suo giudice conoscesse dell'esecuzione di codeste lettere, le quali, quantunque diventate in seguito rimedi ordinari di giustizia, erano tutte state in origine altrettante emanazioni del supremo potere, e mezzi di grazia. Quindi la rescission d'un contratto, la purgazione dalle ipoteche e molte altre cause di natura meramente civile non potevano esser giudicate se non dopo che l'instante si fosse provvisto di lettere di rescissione, di ratifica od altre, in cancelleria e sotto il nome e il sigillo del re: in allora queste cause si trovavano di diritto avocate alla cognizione dei giudici regii (1).

Quanto più i giudici nominati dal re eran vicini ai vassalli minori, quanto più n'era grande il numero, quanto più il bisogno d'occuparsi e di rendersi utili o necessari inducevali a ridurre le giustizie signoresche, tanto più dovetter farsi frequenti le avocazioni: e fu dato l'ultimo colpo alle giustizie private, nel civile, dall'editto del 1551, che istituì i presidiali o tribunali la cui giurisdizione, molto meno estesa di quella dei baliaggi e delle siniscalchie, coperse la Francia di giudici regii capaci d'assistere i vassalli minori e di amministrar loro sopra luogo la giustizia, presti ad impadronirsi per prevenzione di tutte le cause per

(1) De Montlosier, *Della monarchia francese*, libro 2, sez. 3, tomo I, pagine 184 e 185.

le quali eravi concorrenza, ed usando tutti mai i mezzi immaginabili per assicurarsi la sentenza di tutte quelle cause che potrebbero avocare. L'editto che istituì i presidiali fu ben tosto susseguito da quello che creava alcuni giudici-consoli, di cui parleremo in appresso, e che privò pure i giudici signoreschi d'un ramo delle loro attribuzioni.

Nel precedente libro, siamo stati in caso di tener dietro in Inghilterra alla riduzione delle corti signoresche, ed abbiam notato che la concorrenza dei giudici regii, gli appelli, specialmente le avocazioni, aveano anch'essi fatto cessar totalmente codeste giustizie patrimoniali: perchè i re, diminuendo l'autorità e la potenza dei vassalli, divisero le loro spoglie coi vassalli minori e col popolo; e formarono una nuova combinazione la quale non solo manteneva l'equilibrio dei poteri, ma dava a queste forme la consistenza necessaria per terminar totalmente l'intrapreso progetto. In Francia, all'incontro, volendo i re conservare a sè soli tutta quella influenza ch'era stata tolta ai vassalli, non volendo ammettere la nazione a una parte di questo potere, si trovarono troppo deboli per isradicar totalmente le giustizie particolari; e in vece della uniformità della procedura inglese, ne risultò la varietà delle leggi e consuetudini francesi (1): in vece che tutte le autorità giudiciarie della Gran-Bretagna

(1) Ingannerebbesi a partito chi credesse che in Inghilterra siavi sempre stata una tale uniformità: basta vedere l'ultimo trattato di Glanville, *De Legibus et Consuetudinibus Angliae*: « *De* » *furtis autem et aliis placitis quae ad vicecomites pertinent, quia* » *secundum diversas diversorum comitatuum consuetudines tractari debent et terminari, juxta propositi mei exigentium,* » *quod solummodo principalem attendit curiam, tractare non* » *decuit.* »

vivon nella più perfetta concordanza e si dan mano reciprocamente, i giudici e i tribunali della Francia contendevan tra loro, a sommo detrimento dei litiganti; finalmente, in vece che in Inghilterra non si sa cosa sia un conflitto di giurisdizione; qualunque processo di qualche momento in Francia andava di curia in curia, ballottato da domande per remissione e da perpetue incompetenze, ed abbisognava spesso dell' intervento del re per terminare con un colpo d' autorità, con un' attribuzione speciale, con una avocazione od altro decreto del consiglio, certe quistioni insolubili giusta le consuetudini che servivano di leggi. Non altrimenti della giustizia che di qualunque ramo dell' amministrazione: col dividere la loro autorità col popolo o co' suoi rappresentanti, i re d' Inghilterra sonosi mantenuti in quella porzione che aveano a sè riservata; ed anche allorquando un momento di rivoluzione avea mutata la forma del governo, tutte le istituzioni particolari son rimaste al loro posto, e i re han di bel nuovo occupato il trono unicamente per la forza di codeste istituzioni. Essendosi i re di Francia impadroniti di tutto il potere, dopo aver soppresso tutto quanto era frammezzo a loro e al popolo, senza concedere a questo popolo pur una parte di potere, han visto scosso il loro trono dalla più terribile delle rivoluzioni; ed han visto il trono atterrato strascinar cadendo tutte le istituzioni della monarchia, le quali altro appoggio non avevano che il re soltanto.

CAPITOLO OTTAVO.

Introduzione dei tribunali permanenti.

Accennammo tutto ciò che spettava alla depressione e, per così dire, all'annichilamento delle giustizie dei signori in Francia; e ciò ne ha fatto anticipare sull'ordine successivo dei cangiamenti operatisi nell'organizzazion giudiciaria: ripiglieremo ora la serie di codeste alterazioni nel loro ordin naturale.

Sia che i re medesimi tenessero le loro corti reali, sia che le facesser tenere da' siniscalchi o dai baili, fatto sta che queste corti eran mai sempre composte da' vassalli immediati della corona o del regio demanio; e colui che teneva la corte, sì come que' che la fornivano, satisfacevano un debito anzichè esercitare un diritto. Le leggi erano estremamente semplici, la procedura l'era anche più, e riducevasi ordinariamente ad ordinare il combattimento fra le parti o i loro campioni: la cognizione della scrittura era rara tra i privati, e per conseguenza la procedura scritta una singolarità; non era uopo di molta scienza per giudicare della verità o della falsità della deposizione d'un testimonio, e la sagacità serviva allora, come oggidì, molto meglio che il più profondo sapere; il re o il suo

rappresentante e i signori aveano adunque tuttochè occorreva per giudicar bene. Se i casi presentavano qualche difficoltà, se bisognava leggere qualche documento, la corte avea sempre qualche ecclesiastico che potea soccorrere all'ignoranza dei laici. Non altrimenti nelle corti dei signori, o grandi vassalli od altri, e quegli affari che venìano portati a queste corti trovavano ovunque persone capaci di giudicarli prontamente e conforme alle leggi e agli usi ricevuti.

Appoco, appoco però incominciava a formarsi qualche usanza giudiziaria; l'insufficienza delle leggi primitive avea dato moto ad alcune ampliazioni e modificazioni; diventavano autorità per l'avvenire certi esempi di ciò ch'erasi praticato in altri casi consimili, e le parti se ne faceau forti, o i giudici più vecchi li allegavano a sostegno della propria opinione; alcuni autori provavansi di compilare o di riunire codeste usanze; rinascea dalle sue ceneri il diritto romano, e le decretali esercitavano un'influenza oltre modo sensibile: ventasi formando una scienza novella, e ben tosto i re, i siniscalchi e i baili di spada, i pari dei grandi e dei piccioli vassalli trovaronsi impicciati nel giudicar certe cause che omai presentavansi involute in forme e in questioni preliminari, tanto più imbrogliate, in quanto che non v'eravi alcun elemento fisso e stabile della procedura. Alcuni dotti (*clercs*, cherici) istruivan le cause per le parti, e le patrocinavano; era giocoforza ricorrere ai lumi dei chierici per sentenziare circa a quelle domande che avrebber potuto sfuggire all'attenzione del re, del bailo e dei pari.

I primi chierici che vennero ammessi nei tribunali nol furono a titolo di giudici, chè i loro voti non contavano

per formar la sentenza; erano *consiglieri* del re, *assessori* dei baili; e' rapportavano le cause, cioè informavano i veri giudici dello stato della quistione, che questi avrebber perduto di vista per mancanza di cognizioni della procedura, ma non davano il lor parere; tutt' al più esternavan la loro opinione se ne venivan richiesti. Infatti, cocomecchè uno de' primi obbietti delle nuove procedure quello sia stato di rimuovere il combattimento e le prove giudiziarie, sì perchè ripugnavano al modo di vedere degli studiosi, come perchè rendean vana la lor condizione, nondimeno i gentiluomini, che erano i pari dei giudici, sì regii che signoreschi, i cittadini istessi nelle giurisdizioni comunali (1), stavan forte attaccati a codesta sorta di decisioni, e doveano essere inclinatissimi ad ammettere il combattimento, dal momento che il relatore avea lor fatto conoscere il punto che trattavasi di decidere, spesso offuscato dalle forme agli occhi dei giudici chiamati per terminar l' affare.

Quantunque nei primi momenti nessuno s' addasse dell' influenza che sull' esito della causa esercitava colui che solo visitava i documenti, soventi volte perchè egli era il solo che legger potesse le scritture, e che presentava lo stato della quistione sotto il suo punto di vista particolare, non si tardò a vedere questa influenza; d' altronde era ben naturale che, quando pure la corte non avesse estimato della sua dignità di chiedere il parere d' un cherico relatore, molti di quegli individui che la componevano il consultassero, siccome meglio informato della causa, o più versato

(1) Veggasi, a mo' d' esempio, la carta concessa nel 1190 da Filippo-Augusto al comune d' Amiens, art. 17 e 44. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XI, pagine 265 e 267.

nella disposizion delle leggi, e dassero la loro opinione giusta il parere di lui. Insensibilmente questi relatori giunsero ad emettere il loro voto; e le loro cognizioni, maggiori di quelle degli altri giudici, i vantaggi che loro somministravano certi studi regolari per fare adottare questa opinione, quelle relazioni più intime colla causa istessa che loro procurava l'esame degli atti, assicurarono al loro voto una tale preponderanza, che coloro i quali poco dianzi erano stati semplicemente assessori divenner ben presto consiglieri giudicanti (*jugeurs*), e che i giudici di spada (era questo il nome che davasi a coloro che non facean parte della corte tenuta dal re e dal signore se non in ragione della lor nascita e dei loro feudi) non concorsero omai più altro che di nome alla sentenza (1).

La mala condizione in che trovavansi que' vassalli che andavan per fornire la corte del loro signore (*suzerain*) sì perchè non eran più in istato di tener dietro alle procedure che istituivansi davanti a loro, e vedeansi costretti a consultare i lumi altrui per giudicar le cause loro assoggettate, e sì perchè capivan quanto poca influenza avessero sulla decisione, e non potevan fare a meno d'avvedersi che la loro nullità era conosciuta e dai litiganti e dal pubblico; doveva disgustarli d'un servigio noievole, che loro impediva d'attendere ai loro interessi e non dava alcun compenso: dovette adunque esser loro molto grata ed accetta qualunque esonerazione dall'obbligo di recarsi alla corte del loro signore, per amministrarvi la giustizia. La loro

(1) Le denominazioni di *jugeurs* e *rapporteurs* rimaser lungo tempo dopo. Ordinanza di Filippo il Lungo, del 3 dicembre 1319, e del mese di dicembre 1320. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo I, pagine 702 e 730.

presenza non era omai più che una vana formalità; le sentenze si davano senza la loro concorrenza, quantunque fosser chiamati e considerati come votanti; e quei re, que' grandi vassalli, que' feudatari principali qualunque che avesser continuato ad esigere la presenza dei loro uomini nella loro corte, non avrebber potuto avere altra mira fuor quella d'impicciarli e dispendiarli senz' utile alcuno.

Frattanto i re, i quali, come non ci ristiam dal notare ad ogni mutamento, non cercavan nulla con tanta premura quanto di scemare il potere e l'influenza dei loro vassalli, colsero con eguale avidità l'occasione che presentavasi e la naturale tendenza delle circostanze, per sostituire alle corti che avean tenute coi loro vassalli immediati i tribunali permanenti. Sino allora, il re, convocando per render la giustizia quegli stessi alti-baroni che componevano gli stati-generali del regno, si vedea mai sempre e ad ogni seduta al cospetto di coloro che assieme a lui esercitavano le grandi attribuzioni del potere supremo, che concorrevano alla legislazione (1), che venivano in aiuto dello stato, che movevano alla sua difesa, che, insieme uniti, erano più potenti di loro e quasi eguali in diritti, e che poteano mandare ad effetto quanto le Cortes o gli stati d'Aragona andavan rammentando in termini sì energici ai loro re, nel momento della loro inaugurazione (2). Collo stabilire tribunali fissi e permanenti; col trasferire dalle corti reali o signoresche ai tribunali l'amministrazione della giustizia;

(1) Essi però non vi partecipavano. Si vegga qui sopra, capit. 2, *in not.*, e libro 3, capit. 3.

(2) « *Nos que valemos tanto como vos, y que podémos mas* » *que vos*. Robertson, *Introd. to the Hist. of the Emp. Charles the V.th*, sez. 3, tomo I, pag. 183, ediz. di Londra, 1782.

coll' ammetter i togati a codesti impieghi di giudicatura, unitamente ed anche preferibilmente ai nobili di nome e d' armi, i re avean non solo il vantaggio d' affezionarsi tutta quanta una classe di persone che incominciavano ad acquistare qualche influenza sull' intera società, e di disporre di molti impieghi in favor di coloro che mostravansi attaccati ai loro interessi, ma tenean lontane le assemblee dei grandi vassalli della corona e limitavanli a soli quei punti che non ardivano prender sopra di sè senza loro consenso: e codesta istituzione dei tribunali permanenti era già un preludio della desuetudine in che andarono le convocazioni degli stati-generali.

CAPITOLO NONO.

Parlamenti. Corti sovrane.

Il più gran passo verso l'istituzione d'un ordine regolare di giustizia fu l'ordinanza di Filippo il Bello, che rese i parlamenti tribunali permanenti e sedentari: solo da quell'epoca può dirsi che la giustizia cominciasse ad esser resa in modo stabile, e in guisa da potere stabilire su basi fisse la sicurezza e la tranquillità dei Francesi. Troppo rimarchevole è una tale istituzione per non disaminarla con particolare attenzione.

Antichissimo è il vocabolo *parlement*, *parlamentum*, *parliamentum* (parlamento), e in origine significava qualunque riunione nella quale trattavasi qualche serio oggetto, nella quale *parlavasi* delle pubbliche bisogne. Un congresso per disporre condizioni di pace; un concilio d'ecclesiastici, adunatosi per decidere sur un punto di fede o disciplina; una corte reale o signoresca convocata o per giudicare una causa tra particolari, o per istabilire sugl'interessi politici od amministrativi del regno e del feudo, avean questo nome, al par delle antiche sedute della nazione, della contea, della centuria. Un tal nome non avea nulla che distinguesse la tale assemblea da un'altra, e i glossarii porgon varii

esempi moltiplicati di tutti questi significati. In tempi posteriori, il nome di parlamento venne ristretto a quelle convocazioni di vassalli che faceva il re od uno dei grandi vassalli della corona, e ciò senza distinzione alcuna se il re adunava i grandi vassalli oppure i vassalli immediati del demanio: infatti 'l duca di Francia, come tale, avea gli stessi diritti che un duca di Borgogna, e poteva riunire sotto il nome di parlamento i vassalli del suo ducato, il qual parlamento esser doveva distinto da quello del re di Francia, in cui lo stesso duca di Francia non avrebbe seduto se non come vassallo, allo stesso titolo del conte di Fiandra o del duca di Normandia, se non avesse egli stesso cinta la corona reale (1). I parlamenti in Inghilterra non avevano alcun' altra origine, e al tempo di Filippo-Augusto o di san Luigi, tra i parlamenti francesi e gl' inglesi non passava differenza alcuna.

Filippo il Bello estimò dover separare l'autorità legislativa dall'amministrazione della giustizia; e non eravi mezzo più sicuro di riescirvi, senza urtar gli animi, che il dichiarare la corte reale o signoresca permanente e fissa per gli affari contenziosi: una tale permanenza doveva spaventare i baroni che la componevano; e la residenza nel luogo istesso rendeva l'assistenza a questa corte non troppo

(1) La denominazione di parlamento non è esclusivamente propria alla Francia e all' Inghilterra. Una carta di Guglielmo, conte di Olanda, dipoi re dei Romani, del 1246 (*van Mieris, Collezione delle carte di Olanda*, tomo I, pag. 236), porta: « *Antequam ad parlementum accedamus*, » lo che non può indicare se non la dieta o convocazione dei vassalli dell' Impero a Vurtzburgo: Meerman, *Geschiedenis van Graaf Willem*, *libr.* 1, § 47. La versione olandese di questa carta è evidentemente falsa.

conveniente a certi signori turbolenti, avvezzi ad una vita irrequieta ed agitata, costretti per condizione a seguitare la persona del re per rendergli que' servigi domestici e militari ai quali erano obbligati, e richiamati nei loro propri feudi per amministrarvi i loro beni, render la giustizia ai loro vassalli, talvolta per fare le loro guerre private, tosto che il loro dovere permettea di abbandonare la persona del re. D'altronde un signore, quasi sovrano in casa propria, che grandeggiava e si facea servire, che aveva una corte in sul fare di quella del re, dovea necessariamente procacciar di sottrarsi a quella dipendenza di cui la presenza del re e degli altri signori non cessava di destargli la rimembranza; e' doveva in ispezieltà esser malcontento di sedere senz'alcun interesse in una corte meramente destinata a giudicar certe cause alle quali ei non prendeva alcuna parte, quando pure intendesse qualche cosa, di sedervi in secondo luogo, mentre nel suo feudo era egli che presiedeva. I baroni non poteano non abbandonare un tribunale e lasciarne gli scanni vacanti ai dotti (*clercs*), ai giureconsulti, ai togati, i quali agognavano di subingredir loro; e tanto meno avean luogo di interessarsi per queste riunioni giudiziarie, in quanto che il loro diritto d'assistere e di cooperare alle deliberazioni sui grandi interessi dello stato non era dipendente da siffatta seduta di giudici.

Quando si fa il confronto di ciò che son diventati in processo di tempo i parlamenti di Francia e que' d'Inghilterra, non si può far a meno di scorgere in questi effetti una conseguenza di quelle stesse circostanze che abbiam sovente accennate. In Inghilterra i re, più potenti verso i grandi vassalli, conservarono i parlamenti nella lor forma originaria, come consigli del re, e come tribunal supremo

a cui tutti quelli del regno son soggetti in ultima istanza: innalzati sovra tutti i grandi vassalli, i re d'Inghilterra non temevano d'adunarli, specialmente dopo che ebbero introdotti i loro vassalli particolari nell'altra camera del parlamento, e i baroni stessi non sedevan nella camera-alta che in virtù delle loro lettere di convocazione; e' non avevano alcun interesse di separare le autorità giudiziarie dalle funzioni legislative, poichè il parlamento era diventato indispensabile pegli affari amministrativi (1). I re di Francia, men forti, temevano le assemblee degli alti-baroni e doveano dividere i poteri per regnare. Incominciarono dal distrarre la giustizia dell'amministrazione nei loro dominii, collo stabilire alcuni tribunali supremi; differirono per quanto fu in loro le assemblee degli stati-generali, e finirono per non trovar più un punto centrale cui tendessero le giustizie del regno. I comuni, ammessi agli stati-generali nella Gran-Bretagna, non mutaron nè il nome nè il potere di questi stati, i quali continuossi a chiamar parlamenti; ma questa ammissione avvenne in Francia nel momento appunto in che fu la giustizia attribuita ai tribunali permanenti. Gli antichi parlamenti aveano doppiamente mutata

(1) Gli è vero che la gran carta del re Giovanni aveva già fissata una parte dell'autorità giudiziaria, coll'articolo 11, il quale prescrive: » *Communia placita non sequantur curiam nostram, sed » teneantur in aliquo certo loco;* » ma questa fissazione, anteriore d'un secolo all'istituzione dei parlamenti in Francia, era opera dei baroni, i quali, col pretesto dell'utilità pubblica, volevano disimpacciarsi dal giudicare; la era fatta sotto la riserva della supremazia del parlamento, e non conteneva che una delegazione. D'altronde il re Giovanni non poteva estendere la sua autorità a spese di quella de' suoi vassalli: e questa provvisione della gran carta, non che le ragioni dedotte nel testo, rimoveano ogni e qualunque motivo e pretesto d'una innovazione.

forma, ricevendo nel loro grembo il terzo-stato e perdendo le loro attribuzioni giudiziarie: rimase il nome di parlamento a quella parte degli antichi parlamenti che occupavasi di rendere la giustizia; la parte amministrativa assunse nome di stati-generali.

Ciò che prova incontrastabilmente che la separazione delle funzioni amministrative degli stati-generali, o della corte feudale tenuta dal re, dalle sue attribuzioni giudiziarie, era anzi l'effetto della debolezza che della preponderanza del poter reale, si è che al re non venne fatto in conto alcuno d'istituire un tribunal permanente per tutta quanta la Francia (1). Filippo il Bello riuniva alla corona il ducato di Francia; egli era conte di Tolosa, essendo quel gran feudo divenuto dominio regale, dacchè era stato conquistato del 1227, durante la minorità di san Luigi, sul conte Raimondo, e possedeva la Normandia, che era stata assuggettita nel 1204 da Filippo-Augusto. Codesti due feudi per altro erano separati dal dominio della corona, e la Normandia non vi fu unita che nel secolo quattordicesimo, sotto il re Giovanni. Incapace di assoggettare alla corona i grandi vassalli indipendenti; impotente persino, riguardo ai vassalli immediati de' suoi dominii, di allonta-

(1) Gli stati-generali di Chinon aveano chiesto al re Carlo VII, nel 1428, una tale istituzione, e per un istante la ebbe luogo; ma non era quello il momento di mandare ad effetto una simile impresa. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XIII, pag. 140. Dacchè il re ebbe rimesso Parigi sotto la sua ubbidienza, gli stati di Linguadoca non vollero più obbedire al parlamento di Parigi; e il re non potè ricusare ai fedeli suoi sudditi, che aveano sempre sostenuta la sua causa, il ristabilimento del parlamento di Tolosa, ad onta dei reclami di quello di Parigi. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XIII, pagine 231 e 384.

narsi dalla regola generale; desioso forse di procurare ai suoi discendenti la stessa indipendenza, caso che questi feudi fosser toccati in retaggio a un cadetto, Filippo istituì il parlamento del ducato di Francia e delle altre terre patrimoniali della razza dei Capeti in Parigi (1), quello della contea di Tolosa e di Linguadoca a Tolosa, e quello di Normandia a Rouen: quest' ultimo parlamento era conosciuto in allora col nome di corte o camera dello scacchiere, denominazione già nota in Normandia, e che, derivata, per quanto dicesi, dal locale in cui adunavasi codesto corpo, indicava prima d'allora l'assemblea degli stati, che giudicava definitivamente le cause instaurate nanti alla corte del duca di Normandia. Gli altri alti-baroni seguiron l'esempio del re, e crearono alcuni tribunali di giustizia superiori, alcuni supremi consigli (2). I piccoli principi limitrofi alla

(1) La contea di Sciampagna era un gran feudo della corona; ma i re, da Ugo Capeto in poi, ne possedevano la maggior parte: quindi Filippo il Bello eresse una corte suprema, sotto il nome di *grands jours*, a Troyes; essendo in seguito il gran feudo stato interamente unito alla corona, questa corte fu soppressa e la contea venne sottoposta alla giurisdizione del parlamento di Parigi. Sembra che le controversie coi duchi di Borgogna abbian motivata questa eccezione alla regola generale.

(2) I tribunali superiori nei grandi feudi non eran detti *grands jours*, come accenna la nota della *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo II, pag. 19: all'opposto si trovano i *grands jours*, nella giurisdizione del parlamento di Parigi, e non in veruna antica giurisdizione di pari, tranne che nella Sciampagna e nella Guienna anticamente unite al demanio. Le corti in processo di tempo tenutesi con questa denominazione, da alcuni principi del sangue e da altri signori, son di molto posteriori all'epoca delle vere *pairies*. Si vegga l'enumerazione dei *grands jours* in Du Cange, volume II, col. 1486, ediz. del 1733. Merlin, *Repertorio di Giurisprudenza, in voce Grands jours. Ordinanza di Blois*, del 1478, articoli 72 e 73.

Francia non si tennero indietro; e via via che la Francia veniva annientando que' piccioli vicini o che i re andavan riunendo i grandi feudi, queste corti divennero altrettanti parlamenti, ovvero ne furono creati di nuovi per le province che non li aveano. In tal guisa furono stabiliti in Bordeaux il parlamento del ducato d'Aquitania (1); a Dijon quello del ducato di Borgogna; a Douai quello della contea di Fiandra, insino a che non incominciò di bel nuovo a far parte della Francia; a Rennes quello del ducato di Bretagna; a Pau quello della Bearnia e della Navarra; in Aix quello della contea di Provenza; a Grenoble quello del Delfinato; a Dôle quello della Franca-Contea; a Metz quello della Lorena; e finalmente a Colmar quel dell'Alsazia, abbenchè quest'ultimo non siasi mai appellato parlamento, ma si bene supremo consiglio.

Coll'istituire, mediante il suo editto del 1302, i parlamenti di Parigi, di Rouen e di Tolosa, parea che il re non innovasse nulla; ei fissava soltanto in certe epoche e luoghi determinati quelle sedute della corte signoresca le quali erano già state tenute dai re nei grandi feudi da loro posseduti; fece anzi le viste in quell'editto di notare, in quanto al parlamento di Tolosa, che una tal consuetudine

(1) Questo parlamento fu soppresso dal re Carlo VII, mediante ordinanza dell'11 aprile 1453, art. 4, ad oggetto di punire gli abitanti della loro defezione. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XIV, pag. 274: ma fu poscia rimesso da Luigi XI, nel 1462, *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XV, pag. 500. Ell'è però una cosa singolare che codesta ordinanza non fa menzione alcuna dell'anteriore esistenza di questo parlamento, e che anche il dotto collettore delle ordinanze osserva un profondo silenzio in ordine a questo.

vi era già ricevuta (1): ma egli mutò realmente la natura della corte (2). Dal momento ch'essa era sedentaria e dava le sue udienze in certi giorni fissi, era impossibile che il re conservasse l'obbligo di presiederla o di farvisi rappresentare; il re non rinunciava alla facoltà di esercitare codesta presidenza in persona (3) o di affidarla ad un delegato; ma i re, in que' giorni di guerra e di sedizione, menavano una vita troppo errante per fermarsi con qualche certezza; e la prima innovazione nei parlamenti fissi fu quella della nomina di alcuni presidenti di titolo. I vassalli immediati del gran feudo non erano più casalinghi dei re stessi; ora doveano seguitare il re alla guerra, ora

(1) Si fa risalire al 1280 l'istituzione di un parlamento in Tolosa; Prefazione del volume XIII della *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, pag. 64: ma pare che questo parlamento abbia provate molte vicende, sino a che non fu definitivamente ricostituito dal re Carlo VII colla sua ordinanza del 6 novembre 1421. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XIII, pag. 138. I dotti autori dell'istoria di Linguadora, tomo IV, nota 1.ª pagine 524 e seguenti, han raccolti molti fatti circa a questo parlamento, dai quali portiam giudizio di potere conchiudere che esistesse una corte sovrana dei conti di Tolosa gran tempo prima di Filippo il Bello, sì come eravene una del duca di Francia o in Parigi od altrove, ma che non siavi luogo di ammettere prima di quel regno un tribunal permanente da cui dipendesse il paese della *lingua d' Oca*.

(2) Fissando la residenza del parlamento, Filippo il Bello non lo stabilì in permanenza; non teneva che due sedute all'anno, e incominciò a poco a poco a tenere le sue sedute per tutto l'anno. Mably, *Osservazioni sull' Istoria di Francia*, lib. 4, capit. 5, not. 4.

(3) Alla fine del secolo decimoquinto, Luigi XII faceva uso tuttavia di un tal diritto. Bernardi, *Origine e Progressi della legislazione in Francia*, lib. 7, capit. 8.

fare il servigio de' suoi palazzi, ora sedere nella convocazione degli stati-generali, che abbracciava quella parte delle funzioni delle vecchie corti, che il nuovo parlamento non aveva nelle sue attribuzioni: niuno d'altronde curavasi di abbandonare il castello o il dominio de' suoi maggiori, per fissare sua stanza in una città spettante al re, o almeno per recarvisi regolarmente porzion dell'anno; e i vassalli dovetter sottrarsi alle sedute del parlamento. Infine dal momento che il tribunale era costituito dal re, ei determinava il numero dei giudici e li nominava anticipatamente; mentre nelle vecchie corti signoresche determinato era il numero dei pari, quanto sia al *minimum* al di sotto del quale non poteasi giudicare, ma non già pel *maximum*, essendo la sentenza formata da tutti coloro che erano chiamati dal feudatario principale e presenti all'istruzione. La nomina d'un numero determinato di signori, per sedere in parlamento, dava per conseguenza l'esclusiva a un gran numero d'altri i quali avrebber potuto essere chiamati alla corte del feudatario principale. In altre circostanze questi vassalli esclusi sarebbersi lagnati e avrebber forse impedita l'esecuzione di questa gran misura; ma non si vedea per anco se non l'obbligo e non il dritto di giudicare, che in seguito ha cagionate tante querele, e i signori erano sopravanzati dai dotti cherici (*clercs*), cacciatisi nelle corti; e' non avevano che i fastidii del loro incarico senza vantaggio alcuno.

Vedemmo siccome fosser giunti i cherici a rendersi indispensabili; all'istituzione dei parlamenti sedentari, il ritiro d'un numero insigne di baroni rese anche più necessaria la loro presenza; e non è cosa sorprendente il vederli entrare nella nuova organizzazione, e conseguire ben tosto

il titolo di *maîtres du parlement* assieme ai baroni che ne faceano parte. Quanto più limitato era il numero dei giudici, tanto maggiore esser doveva la proporzione in cui erano chiamati i dotti o cherici (*clercs*), che erano i soli sui quali si potesse contare per la spedizione degli affari; quindi furono ammessi in numero all'incirca eguale alla prima creazione del parlamento sedentario di Parigi (1). Fu mantenuta l'antica distinzione dei relatori e dei giudicanti (*jugeurs*); ed è probabile che, se non sempre, almeno il più delle volte, i cherici riferissero, e i laici giudicassero: nondimeno la gran moltiplicità d'affari che in seguito presentossi ai parlamenti, la total ritirata dei baroni, le maggiori cognizioni acquistate dai consiglieri laici, fecero totalmente sparire codesta differenza (2).

(1) Un'ordinanza di Filippo il Bello, del 1304 o 1305, tratta da Pasquier e riportata nella *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo I, pag. 547, fissa il numero dei consiglieri del parlamento, che è quanto dire della gran-camera, a tredici chierici e tredici laici. Quella di Filippo il Lungo, del 3 dicembre 1319 (tomo I, pag. 702), compone la gran-camera di otto cherici e dodici laici, non compreso il cancelliere e l'abate di Saint-Denis, ambidue chierici; i ricorsi, di quattro persone, senza distinzione di clericatura; e gli esami, di venti chierici e venti laici. Rinvengonsi le medesime disposizioni nell'Ordinanza dell'istesso re, del dicembre 1320 (*ibidem*, tomo I, pag. 370); se non che i ricorsi vi son composti di tre chierici e di due laici. Il tribunale del castelletto in Parigi era composto di quattro chierici e quattro laici. Ordinanza di Filippo di Valois, del febbrajo 1327. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo II, pag. 4.

(2) L'ordinanza di Filippo di Valois risguardante il parlamento, del giorno 11 marzo 1344, titolo degli esami, art. 9 (*Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo II, pag. 224), prescrive già: che tutti riferiscano, *se ils n'en sont excusés par leurs présidens*, imperciocchè tutti esser debbono relatori e giudicanti.

Ove si fosse voluto esser coerenti, l'istituzione dei parlamenti dovea far sopprimere i baili e i siniscalchi, perchè pei dominii della corona i baili non faceano che rappresentare i re nei loro baliaggi, e i siniscalchi tenevano le corti nei grandi feudi; ma si credè che i baili, essendo più vicini ai vassalli, servirebbero più utilmente all'estensione del regio potere; e i siniscalchi furon parimenti conservati appellabilmente in corte di parlamento, sino a tanto che suddividendo codeste giurisdizioni loro si fece totalmente mutar natura. I baili e i siniscalchi, come gran signori, potevano far parte del parlamento; ma non potevano esercitare le funzioni di giudici d'appello ad una con quelle di prima istanza.

L'istituzione del parlamento, o piuttosto dei parlamenti, essendo un colpo di stato della massima importanza per quel monarca al quale venisse fatto di terminare si ardita impresa, eralo anche più per Filippo il Bello. Già da gran tempo i re di Francia davan opera a contenere in giusti confini l'autorità dei papi: gli esempi degl' imperatori Enrico IV, Enrico V e Federico Barbarossa dimostran sin dove la santa sede spingesse le sue pretese e i pericoli cui esponeasi un sovrano nell'opporvisi. San Luigi, colla sua famosa prammatica sanzione, avea già fatto vedere che il re di Francia attenevasi a' suoi diritti; aveva egli già sostenuto che la giustizia ecclesiastica poteva esser soggetta a

Inoltre è vero che il parlamento era allora composto di tre presidenti, quindici consiglieri chierici, e altrettanti laici nella gran camera, ventiquattro cherici e sedici laici ai ricorsi, e cinque cherici e tre laici agli esami: la qual proporzione esisteva anche sotto Carlo VII. Ordinanza del mese d'aprile 145 3/4. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XIV, pag. 286.

quella del re (1); la notoria sua pietà e le sue crociate fecer sì che il papa non se ne formalizzasse. Gl'interregni dell'impero occuparono i papi da questo lato, durante il regno di Filippo l'Ardito; ma l'intronizzazione di Bonifazio, che successe di qualche anno all'avvenimento di Filippo il Bello, fe' prevedere certe violente querele che stavano per iscoppiare tra le corti di Roma e di Francia.

Fu il primo segnale l'arresto del vescovo di Pamiers, di fresco istituito dal papa, e il cui delitto era quello d'aver recate al re le bolle medianti le quali il papa ordinavagli di trasferirsi alla Terra-Santa: l'ordine dato acciò fossero abbruciate quelle bolle non potea che inasprir l'animo d'un uomo violento qual era Bonifazio. Fin d'allora non v'era più da stare in forse, e il re doveva esporsi a un trattamento ignominioso, come quelli che avean subìto Luigi il Buono e l'imperatore Enrico IV, o dovea prepararsi a rispingere di piè fermo gli assalti del sommo pontefice. Filippo non era sì debole da cedere al primo partito; e siccome non rimaneagli che l'aperta resistenza, così incominciò per assicurarsi l'assistenza del terzo-stato ammettendo i deputati dei comuni agli stati-generali del 1301. Un anno dopo istituì i parlamenti, che doveano cattivargli il favore dei baroni, i quali vedeansi sgravati d'un carico sommamente oneroso, e quello dei comuni che prevedevano

(1) « Il clero . . . deputò certi prelati verso Luigi per supplicarlo ad ordinare che chiunque fosse stato scomunicato facesse » levare la scomunica nel termine d'un anno. Al che rispose il re » di non difficultare di farlo, a condizione che i suoi giudici co» noscessero se la era stata valida o no. » Mézerai, *Storia di Francia* (san Luigi), vol. II, pag. 275, ediz. del. 1685. Joinville, *Storia di san Luigi*, 1.ª parte.

un saldo appoggio contro le usurpazioni dei signori (1). Un altro riflesso poteva accrescere la brama in Filippo di stabilir nel suo regno alcuni tribunali permanenti e sedentari, e di sottrarre la Francia all'obbedienza della corte pontificia. I tribunali ecclesiastici ammettevano gli appelli che in ultima istanza portavansi a Roma: rompendola col papa, il re dovea prevedere che codesti appelli potrebber cagionare qualche difficoltà; e una volta che fossero stabiliti nel regno i parlamenti, non eravi alcun inconveniente nel far loro prender cognizione di codesti appelli. Ei veniva così ad assicurare a' suoi sudditi un rimedio contro i rifiuti del papa di ricever gli appelli nel tempo in cui il regno era in interdetto; preparava alla lontana gli appelli come d'abuso, i più saldi appoggi della libertà della chiesa gallicana. Nè delusa andò siffatta espettazione; non solo la nazione sostenne il re e rese vane la scomunica e la deposizione del re che il papa avea fulminate contro Filippo, nella bolla che incomincia colle parole *Unam sanctam*; ma il parlamento non cessò d'opporre un insuperabile ostacolo alle pretensioni oltramontane, con tanto maggior fermezza in quanto che andavasi perpetuando lo spirito di corpo in una corte di giustizia, e gli appelli come d'abuso faceano una parte importante delle sue attribuzioni.

Coll'istituire i parlamenti, e specialmente componendoli sì come abbiam visto, Filippo aver poteva pur anche l'intendimento d'affezionarsi per lo meno una parte degli

(1) Eranvi prima di quell'anno alcuni parlamenti che giudicavano le cause; ma non erano nè sedentari nè esclusivamente destinati ad amministrare la giustizia. Ordinanza di Filippo il Bello, del 1291. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo I, pag. 320.

ecclesiastici, ai quali schindeva una carriera totalmente nuova ammettendoli pubblicamente a una magistratura sedentaria e perpetua, creando certi ufici alcuni de' quali eran riservati al clero; additando ai cherici (dotti) una prospettiva onde fare un uso onorevole e proficuo de' loro talenti, assolutamente indipendenti dal loro superiore spirituale, e sotto gli ordini immediati del re. Lusingava l' ambizione personale di coloro i quali sperar potevano d' entrare ai parlamenti; identificavali colla civil società e cogl' interessi d' una nazione da cui il loro stato aveali in qualche guisa separati; facea vedere che ad onta d' essere ecclesiastico, poteansi godere i vantaggi della città, e quindi facea loro sentir più forte il debito di contribuire al ben essere di codesta città; finalmente emancipavali dalla cieca dipendenza del papa, per rimetterli nella naturale obbedienza del loro sovrano. Filippo non volea solo captivarsi il clero pe' suoi propri interessi; gli arcivescovi, i vescovi, gli abati, avean certi doveri verso di lui come grandi vassalli della corona o come vassalli del grandi feudi; ei veniva, così adoperando, a conceder loro l' esenzione dal tenere le corti signoresche (1), allorchè non si trattava che di rendere la giustizia, la quale obbligazione era loro comune coi vassalli laici, faceva loro scorgere la presidenza dei nuovi parlamenti, o almeno una marcata influenza sull' amministrazione della giustizia; e d' altronde avea preso a cuore di compromettérli col papa, facendoli concorrere nell' arresto del vescovo di Pamiers e nella

(1) Gli arcivescovi e i vescovi non furon solamente esentati dall' assistere ai parlamenti; ma, tranne coloro ch' erano pari, ne furono esclusi da Luigi XI nel 1463. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XV, pag. 15, *in not.*

laceràzione delle bolle; ma specialmente le classi inferiori del clero, le quali, col nuovo corso della giustizia, trovandosi in possesso della magistratura e d'una professione ormai assicurata, quella d'avvocato, non poteano a meno di prendere il partito d'un re che loro garantiva onori, vantaggi, considerazione e un'utile esistenza nello stato (1).

I parlamenti, quali aveva estimato dovere istituirli Filippo il Bello, erano adunque una istituzione assolutamente nuova, abbenchè il nome esistesse antecedentemente e la giustizia fosse amministrata da una corte la quale altro non era che la corte feudale tenuta dal gran vassallo, e che intendeva a tutte le parti dell'amministrazione interna od esterna del suo gran feudo: istituzione pienamente giustificata dalle circostanze del suo regno, e le cui conseguenze fanno il maggior onore alla perspicacia di quel re o dei suoi ministri (2). Smembrati dai consigli generali dei grandi feudi, nei quali si trattavano tutte le grandi bisogne, i parlamenti non dimenticarono la loro origine; e' furono tribunali superiori e sovrani. Non solo le loro sentenze

(1) Un distinto autore, il quale ha scritto *ex professo* l'istoria del parlamento, de la Rocheflavin, pretende che Filippo il Bello rendesse il parlamento, che era sempre stato convocato dove trovavasi il re, sedentario in Parigi, perchè egli apparecchiavasi alla guerra di Fiandra. Noi non portiam questa opinione: anche Filippo-Augusto avea guerreggiato in Fiandra; san Luigi era stato alla Terra-santa; dopo il suo ritorno, fece una seconda crociata anche più malavventurosa della prima, e morissi in Africa: e contuttociò niuno di codesti re avea pensato di fissare le sedute del parlamento a giorno e luogo determinato.

(2) Non è questa la sola grande innovazione fatta da Filippo il Bello; chè suoi sono pure i primi incominciamenti della giurisdizione delle finanze o corte dei sussidii. Prefazione del tomo XIII delle ordinanze, pag. 88.

erano in ultima istanza, ma aveano serbata una parte delle attribuzioni di quegli stati de' quali avevano fatto parte, e di cui seppero ben giovarsi in progresso di tempo; la disamina di cotali diritti e pretensioni gitta una luce novella su quanto dicemmo circa alla debolezza dei re di Francia in quell'epoca, sì come dimostra le scarse cognizioni che si aveano generalmente dei veri principii d'amministrazione e della separazione dei poteri.

CAPITOLO DECIMO.

Decisione. Registrazione delle leggi.

La prima attribuzione conservata dai parlamenti e dai consigli sovrani, fuor della sfera delle attribuzioni d'un tribunal giudiciario, era la facoltà di dispor per decreto non solo su le cause e gl'interessi dei privati, giunti a lor cognizione, ma altresì in via di decisione per tutti i casi avvenire. Una tale facoltà, che evidentemente era di spettanza delle funzioni legislative, è sempre stata esercitata dai parlamenti, con scienza e pazienza dei re, senza veruno reclamo; e fondavasi sulla prima origine di codeste corti in certi corpi competenti e per l'amministrazione della giustizia e pel concorso alla legislazione. Queste decisioni potevano, al vero, esser revocate dal re; ma, insino a che l'autorità suprema non avesse statuito, elle avevano forza obbligatoria; tanto è stato sviluppato assai energicamente nelle rimostranze del parlamento di Parigi, del 1.° giugno 1767, in occasione d'una decisione del 17 maggio 1762 cassata dal re. « Il parlamento », sono i precisi termini di codeste rimostranze, « ha dato su tutte le parti » della giurisprudenza, senza che i re l'abbiano mai di- » sapprovato, un gran numero di queste solenni decisioni

« le quali son sempre fatte espressamente o tacitamente « col beneplacito del re, sino a che vi abbia statuito egli « stesso con una legge. » Sono stati decisi varii punti di legislazione medianti siffatte decisioni, le quali trascendono evidentemente i limiti dell'autorità giudiciaria.

Nulladimeno le decisioni non erano proprie al tale o tal altro parlamento; e tutti, comunque stata fosse la data della loro istituzione, e il consiglio sovrano di Colmar (1) e il parlamento di Parigi, esercitavano un tal potere: dovevano adunque esser considerati inerenti alla loro autorità. D'altro canto, i presidiali, che nei casi dalla legge espressi giudicavano in ultima istanza, e che a questo titolo erano qualificati di giudici superiori, quantunque non sovrani, erano ammessi a giudicare per via di decisione (2): era dunque un segno o una conseguenza della sovranità attribuita esclusivamente ai parlamenti che motivava il potere di dare certe disposizioni governative: ora, qual poteva esser l'origine di questo dritto comune a tutti i parlamenti, e da cui erano escluse tutte l'altre autorità giudiziarie? Evidentemente niun'altra fuorchè un avanzo dell'antica composizione dei parlamenti, una attribuzione di quelle corti signoresche le quali amministravano in ogni gran feudo, sotto l'immediata presidenza del gran vassallo della corona, tutto che potea concernere gl'interessi di questo feudo. Tornerla vano il dire che gli antichi parlamenti, surrogati dipoi dagli Stati, non costituivano che il consiglio del feudatario principale (*suzerain*), il quale chiamava

(1) Veggasi fra l'altre la decisione della corte sovrana di Colmar, del 20 maggio 1769, sugli obblighi degli ebrei.

(2) Editto del mese d'agosto 1777, art. 11.

alle sue corti que' suoi vassalli che giudicava a proposito; e che la decisione di un tal consiglio, non avendo per sè stessa alcuna forza obbligatoria, non acquistava codesta qualità se non per la sanzione del feudatario principale: avendo i re o i grandi vassalli ceduta la presidenza delle corti di giustizia ad alcuni delegati in titolo col nome di presidenti, o primi presidenti, eran considerati presenti a tutte le deliberazioni. Non era dunque un presumer soperchio dell'autorità dei parlamenti il lasciar loro il potere di fare certe decisioni, sino a disposizion contraria ed espressa per parte del sovrano.

Le leggi emanate dal sovrano erano registrate nelle cancellerie di tutti i tribunali e pubblicate alle loro udienze; ma era pure uno dei privilegi delle corti di parlamento, che le leggi non fosser riputate obbligatorie se non dal momento che erano registrate in codeste corti; e questo rilievo essenziale per ben conoscere la natura particolare della giurisdizione de' parlamenti. Le leggi eran registrate nelle cancellerie dei baliaggi e delle siniscalchie; ma era formalità questa vuota d'effetto; in vece che i re aveano più volte riconosciuto, e l'uso generale non ne lasciava dubbio alcuno, che una legge non registrata nel consiglio sovrano d'una provincia non potesse obbligare le persone soggette alla giurisdizione. I parlamenti avevano anche esteso il diritto di registrazione a quello di verificare, non già la forma e l'autenticità degli editti e delle ordinanze, ma si il loro contenuto; essi presentavano ai re certe rimostranze intorno a quanto non estimavano convenire alla situazione delle province; ponevano alcune restrizioni e modificazioni alla registrazione; esercitavano in fatto una specie di censura sul potere legislativo; e ciò salterà anche più agli

occhi allorchè c' interterremo del parlamento di Parigi, delle sue pretese coi pari contro l' autorità reale, e coi re contro i pari.

Gli è ben difficile supporre che l' uso dei re di far conservare le loro ordinanze nei registri dei parlamenti e quello dei grandi vassalli di affidar loro la custodia delle loro disposizioni legislative, siano stati il solo motivo o pretesto d' una usurpazione di potere di sì gran momento. Egli è di fatto che molti altri corpi avevano avuta la custodia degli archivi, e che la corte dei conti non ha promosse mai simili pretese (1): ma l' argomento più decisivo contro un tal sistema è che al momento della prima istituzione dei parlamenti i re erano in possesso dei ducati di Francia e di Normandia e della contea di Tolosa; che furon creati a un tempo tre parlamenti o corti sovrane, e che quindi i re non avrebbero avuto alcun bisogno di tre conservazioni dei loro archivi. Ora, se il parlamento di Parigi fosse stato esclusivamente incaricato di custodire le ordinanze, con qual dritto avrebbe il parlamento di Rouen o quel di Tolosa ricusata l' esecuzione d' una legge non iscritta sui suoi registri? Ben è vero che il parlamento di Parigi faceva un uso molto più esteso di una tale prerogativa; ma non è questo il luogo d' indagarne le cause particolari, le quali dipendono da ragioni maggiori e cavate dalla costituzione del regno: e' basta che la registrazione nei parlamenti sia

(1) Una prova che anticamente le ordinanze erano conservate dalla corte dei conti e da altre autorità rinviensi nel seguente passo: « *Afin que parmi le royaume on cuidast que ce qu' on fesait estait* » *pour le bien du royaume, ceux du conseil de dessus dits firent* » *chercher et quérir ès chambres des comptes, du trésor et au* » *chastelet, toutes les ordonnances anciennes.* » *Istoria di Carlo VI*, di Giovanni Giovenale degli Orsini.

stata considerata indispensabile per la forza obbligatoria delle leggi in ciascuna provincia o giurisdizione, per conchiuderne che non è unicamente la custodia degli archivi quella che costituisce l'origine o il pretesto di questo diritto.

La custodia degli archivi era sì poco riguardata come necessariamente vincolata alla verificazion delle leggi, che nel 1457, a' 14 marzo, il procuratore del re, opponendosi alla pretesa che avea spiegata il conte d'Armagnac di esser soggetto solamente alla giurisdizione del re e dei pari, allegava che il conte non aveva nè privilegio nè ordinanza registrata nella detta corte o tesoro delle carte, nè nella camera dei conti; lo che supponeva la concorrenza della corte dei conti nella conservazion degli archivi; mentre quarant'anni indietro il parlamento ammetteva certe deliberazioni sulle ordinanze reali, e sin d'allora siffatte deliberazioni eran talmente in uso, che a'31 marzo del 1418 il parlamento protestò in presenza del cancelliere e di due grandi signori contro la registrazione fatta il giorno innanzi, *senza preventiva deliberazione* (1).

Un'altra opinione, adottata dagli autori più favorevoli alle pretese dei parlamenti, deriva il dritto di verificare e di registrare gli editti e le ordinanze, per far loro avere forza obbligatoria, dall'antica usanza dei re di deliberare in parlamento, la quale usanza venne poi surrogata da codesto dritto concesso alle corti di giustizia. Non neghiamo già che anticamente le leggi siano state fatte dietro deliberazione nel parlamento; ma ciò non vuolsi intendere

(1) Questa materia è stata approfondita da Mably, *Osservazioni sull'istoria di Francia*, lib. 6. capit. 5, nota 16-21.

delle corti di giustizia rendute sedentarie e fisse da Filippo il Bello. La corte reale o quella del gran vassallo ch'ei presiedeva in persona e alla quale ei chiamava i suoi grandi vassalli ecclesiastici e laici, nella quale in processo di tempo fu ammesso il terzo-stato, quell'assemblea che ricordava gli antichi placiti della nazione o delle contee, senz'averne l'autorità, e che con qualche modificazione si è conservata in Inghilterra col nome stesso, era il vero parlamento; ma dacchè la giustizia era stata separata dall'amministrazione ed affidata a un tribunal permanente e sedentario, il così detto parlamento non era che quella emanazione del corpo sovrano, che non aveva alcuna autorità legislativa. Le leggi non erano più deliberate nel parlamento, preso nel nuovo senso del termine, ma sì nella assemblea molto più potente degli stati-generali; la legislazione era sempre tra le mani del re, il quale consultava non già alcuni magistrati ch'ei creava o destituiva a voler suo, i cui impieghi non duravano anzi che un anno al più, ma alcuni grandi vassalli sì ecclesiastici che laici e i comuni del regno (1).

Nè è già che anticamente fossevi una corte del re o dei grandi vassalli diversa da quella in cui ventan discusse le misure d'amministrazione, la quale, unicamente incaricata di rendere la giustizia, seguitata avesse la persona

(1) Non pretendiamo che gli stati-generali, tranne le finanze, abbiano sempre attese le proposizioni dalla parte del re: talora prendevano l'iniziativa facendo alcune rimostranze, alcune domande, alcune doglianze; ma o sponessero spontaneamente i vizi dell'amministrazione e i bisogni del regno, o dassero il loro parere, solo il re esercitava di dritto il potere legislativo. Neanche gli stati del 1355 l'han messo in dubbio.

del re o del gran vassallo, e che Filippo il Bello non abbia fatto altro cambiamento fuor quello di rendere sedentarie le corti di giustizia del duca di Francia, del duca di Normandia e del conte di Tolosa; all' incontro, rendea la giustizia e concorreva nell' amministrazione della giustizia l' assemblea conosciuta in seguito col nome di stati; e la misura del re era una divisione dei poteri di questa corte, una parte della quale distratta, col pretesto dell' utilità dei litiganti e della convenienza dei baroni, ma realmente affine d' aumentare il regio potere, fu attribuita a varii tribunali che assunsero il nome di parlamento, che erasi precedentemente dato all' intera assemblea, simile a quanto la Gran-Bretagna ha sino a questo dt mantenuto.

Se l' assemblea degli alti-baroni formanti la corte feudale del re, e quella dei vassalli che componevano la corte del gran feudatario, erano consultate circa alle misure d' amministrazione come sulle sentenze da darsi, queste ordinanze e queste sentenze non divenivano obbligatorie se non per l' approvazione di colui che teneva la corte, ed egli solo, in suo nome personale, afforzava l' esecuzione di queste ordinanze e di questi decreti. Il concorso dei vassalli era stato in origine un consiglio del quale il feudatario principale potea profittare o che trascurava a sua voglia. Il potere de' suoi vassalli, e il bisogno ch' egli aveva del loro concorso obbligaronlo spesso a conformarvisi; ma la forma era sempre la stessa; e il re per tutto quanto il regno o pe' suoi dominii, il gran vassallo nel suo feudo, i signori nelle loro terre, faceano eglino stessi eseguire tutto ciò che aveano ordinato giusta il sentimento dei pari legalmente convocati.

Ciò ch'era stato pubblicato in nome del re, dietro il parere degli alti-baroni, diventava legge del regno, obbligatoria per tutti i grandi vassalli e nelle loro terre, senza che fosse mestieri di qualche consenso particolare di ciascuno di essi grandi vassalli, e se ne cercherebbe indarno alcun esempio in contrario. Se Filippo il Bello richiese i più potenti signori di formale guarentigia della sua ordinanza del mese di ottobre 1294 sulla reggenza del regno in caso di minorità di suo figlio; non è già perchè credesse che senza questa garanzia la non fosse stata bastantemente valida, ma perchè temette che, ad onta di questa obbligazione, i signori non sovvertissero dopo la sua morte l'ordine stabilito, e perchè contava più sul mantenimento della loro parola che sull'osservanza del loro dovere (1). Ma acciò un'ordinanza regia vincolasse tutti i sudditi del regno, era uopo che la emanasse dal re come tale, e per conseguenza da una deliberazione cogli alti-baroni del regno, ed ecco perchè gli statuti di san Luigi non poteano aver forza di legge che pel suo dominio particolare (2): come duca di Francia, san Luigi aveva convocato i vassalli di quel ducato, e i regolamenti ch'ei faceva in quell'assemblea

(1) In tempi d'assai posteriori si faceano garantire i trattati di pace tra sovrani, da alcuni signori o da qualche comune. Si vegga a mo' di esempio la pace di Senlis, del 23 maggio 1493. Mably, *Dritto pubblico dell' Europa*, capit. 2.

(2) Nella supposizione peraltro che simili statuti fossero una specie di codice sanzionato dal re, e non già una compilazione fatta per autorità privata ed insignita del nome, o tutt' al più dell' approvazione del re. Du Cange, Prefazione degli *Statuti di san Luigi*. Montesquieu, *Spirito delle leggi*, lib. 28, capit. 37. Bernardi, *Origine e progressi della legislazione in Francia*, libro 3, capit. 4.

non poteano risguardare che il ducato (1), la Francia non già, quantunque san Luigi fosse al tempo stesso re. Allor quando il re voleva, come re e per conseguenza per tutte parti della monarchia, fare un atto legislativo, convocava gli alti-baroni, non già per avere il loro consenso e l'introduzione di quelle ordinanze nei loro dominii, ma perchè essi erano vassalli immediati della corona; e allora non era più in potere di un signore, o alto-barone, o vassallo minore, di sottrarvisi; quindi lo stesso re san Luigi, volendo che la sua ordinanza sulla riforma del regno fosse obbligatoria da per tutto, non la emise che dopo aver tenuto parlamento e stati, e dietro il loro parere essa fu pubblicata nel mese di dicembre del 1254 (2).

Una prova evidente che nè la custodia degli archivi, nè la deliberazione delle leggi negli antichi parlamenti, detti poscia stati-generali della nazione, nè la necessità dell'assenso degli alti-baroni non erano l'origine delle verificazioni e registrazioni delle ordinanze regie nelle nuove corti sovrane, si è che ciascuna di queste corti era libera per la sua giurisdizione e poteva dare o ricusare la registrazione (3), la qual cosa diveniva assurda dal momento che se ne riferisce l'origine ad una causa indivisibilmente comune a tutte le province. L'ordinanza del 1747 sulle sostituzioni fideicommissarie era stata registrata in tutti i parlamenti, fuorchè in quello d'Aix; e perciò facea

(1) Gli è quanto è designato negli autori contemporanei per *pays de l'obéissance au roi*.

(2) *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo I, pag. 67, not. *a*.

(3) Ordinanza del 24 febbraio 1673.

legge per tutta Francia, tranne la Provenza (1). Se non si fosse trattato che di conservare l'esemplare di questa ordinanza, di supplire alle deliberazioni nel parlamento, o all'assenso dei grandi vassalli, la registrazione delle altre dodici corti sovrane del regno sarebbe stata bastante; vuolsi adunque rintracciare altrove la prima origine d'un tal diritto (2).

Sovvengaci a quest'effetto che le corti sovrane non erano stabilite che pei grandi feudi della corona e non pel regno intero, mentre erano le ordinanze regie che erano presentate alla registrazione, e il rifiuto di registrare o le modificazioni e restrizioni appostevi non erano operative che per la giurisdizione di codesta corte: e basta già solo questo riflesso a far vedere che questo diritto non avea nulla di comune coll'assenso di coloro i quali partecipavano alla legislazion generale. Dopo che gli alti-baroni avevan ragguagliato il re su certa misura d'amministrazione, dopo ch'avevano consentito un sussidio straordinario, o tutt'altro

(1) Merlin, *Repertorio di giurisprudenza*, *in voce* Sostituzione fideicommissaria, *in initio*.

(2) Parrebbe che un'antica ordinanza di Filippo il Bello, del 1291 (*Raccolta delle Ordinanze*, tomo I, pag. 320) autorizzasse una specie di rifiuto di registrazione e di rimostranze ai siniscalchi e baili, non essendo per anche fissati i parlamenti. L'articolo 10 reca: « *Omnes senescalchi vel baillivi ceterique justiciarii regni* » *nostri quibus nostrae litterae diriguntur; litteras et mandata no-* » *stra diligenter, secundum earum tenorem, exequantur vel si* » *causam habeant quare ad exequendum non teneantur, eam dicant* » *impetranti mandatum vel litteras, et ei offerant tradere litteras* » *suas super hoc et tradant, si recipere voluerint sub sigillis* » *suis, etc.* » Manifesto si pare che non trattasi qui della registrazione d'ordinanze generali, ma della così detta dipoi ratificazione delle lettere regie.

atto che dovess'essere eseguito dai vassalli minori o dai loro servi, vedemmo che rientravano ai loro feudi per aver il parere o il consenso di codesti vassalli minori circa i mezzi di attenere la data fede. I sussidii che ogni gran vassallo avea promessi al re venian sottoposti agli stati particolari della provincia da lui tenuta in feudo; e da ciò ogni vassallo minore impegnavasi verso il suo feudatario principale (*suzerain*): ove non gli venisse fatto di cavare da codesti vassalli quella somma ch'egli aveva accordata al re, dovea vendere od ipotecare i suoi dominii. Lo stesso andamento doveva aver luogo per gli atti di legislazione, e pubblicata che fosse l'ordinanza reale dietro parere degli alti-baroni, questi nei loro feudi dovevano ordinarne l'esecuzione, e chiamavano i loro vassalli, che avevano la facoltà di fare alcune osservazioni affine di modificare l'applicazione di codesta ordinanza (1). Nondimeno essendo la legge del regno per sè stessa obbligatoria, e' non poteano ricusarsi all'obbedienza se non in quanto avesse pregiudicato ai doveri del re verso i suoi vassalli o di questi verso i loro vassalli minori; e se il vincolo feudale portava espressamente que' sussidii ai quali era obbligato il vassallo, senza permettere d'esiger nulla oltre ciò cui aveva consentito, non si era così esattamente informato sin dove potesse e dovesse giungere l'obbedienza del vassallo (2): una tale incertezza favoriva a qualunque sorta di pretese.

(1) Si vegga qui sopra, capit. 3, *in notis*.

(2) I parlamenti non avevano alcuna autorità sulla situazione dei sussidii e delle imposizioni, e alcuni signori reclamarono invano la loro autorità e ricorsero in appello contro la loro tassazione. Si vegga l'Ordinanza di Carlo V, del 19 ottobre 1371 (*Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo V, pag. 430), e quella di Carlo VI, del 24 ottobre 1383 (*ibidem*, tomo VII, pag. 28).

Dunque come le corti signoresche furon divise in due sezioni, una delle quali seguitava ad esser composta siccome per lo innanzi, chiamavasi stati, e conservava le attribuzioni di maggior momento; l'altra, col nome di parlamento e formata di magistrati amovibili, non avea che le funzioni giudiziarie; si lasciò nel tempo stesso a quest'ultima l'incarico di badare ai mezzi d'esecuzione delle ordinanze reali, colla facoltà d'esaminare se contenessero alcun che di contrario ai riguardi debiti al vassallo. Il parlamento di Bordeaux, rappresentante in quanto a ciò gli antichi stati del ducato d'Aquitania, doveva autorizzare l'esecuzione d'un'ordinanza reale nel modo più vantaggioso a' suoi amministrati, dopo verificato che il re nell'emettere una tale ordinanza non avea trascesi i suoi poteri inverso il duca d'Aquitania; il parlamento di Rennes faceva eguale verificazione pel ducato di Bretagna; il parlamento di Parigi pel ducato di Francia (1); nella stessa guisa che gli stati di Bretagna ripartivano sulla provincia il sussidio quale avealo determinato l'ordinanza reale

(1) Giusta i medesimi principii, la corte provinciale d'Olanda, istituita dai conti della casa di Borgogna, e per conseguenza modellata sulle usanze francesi, reclamò il 30 luglio 1573 contro il principe d'Orange, Guglielmo I, il privilegio della registrazione, sotto il nome di *attache*, pel motivo ch'ell'era giudice supremo della provincia. Kluit, *Hist. der Staats regering*, *part.* 1, *cap.* 5, pagine 73 e 74, pare non abbia conosciuta questa pretesa, per mancanza di confronto colle istituzioni della Francia, e non abbia compresa la differenza che passa tra il diritto di concedere l'*attache*, menzionato nell'art. 221 dell'istruzione di codesta corte, del 20 agosto 1531 (*Libelli d' Olanda*, tomo II, pag. 754), il quale altro non e che una ratificazione, dal diritto di registrazione delle ordinanze.

emessa o considerata emessa in concorso del duca di Bretagna. Ora, non essendo le stesse le condizioni dell'investitura di cadaun gran feudo, potea darsi che l'ordinanza fosse registrata in un parlamento, modificata in un altro, e rigettata da un terzo.

I re medesimi inanimirono soventi volte i parlamenti a ricusare la registrazione delle ordinanze, per farsi scudo di un tal rifiuto presso la Santa Sede, alle pretese della quale i parlamenti non si rimaneano dall'opporre insuperabili ostacoli. Così Carlo IX, nel 1561 volendo onestare presso il papa le difficoltà ch'egli opponeva all'ammissione del concordato, si fe' forte sulla mancanza e sul rifiuto di registrazione nelle corti di parlamento, ed ingiunse al suo ambasciatore straordinario in Roma di rappresentare che in Francia nulla poteva aver forza di legge se pria non fosse stato verificato nei parlamenti, lo che il presidente du Ferrier, membro appunto della compagnia cui stava sì altamente a cuore il sostenere un tal principio, non ommise di sviluppare nel modo il meno equivoco. Egli è men certo che i re abbiano ammessa la necessità della registrazione pei loro impegni verso altri sovrani (1); e se il cancelliere Olivier stese per ordine del re Francesco I una memoria con cui provare che le patenti del 1523,

(1) Nondimanco v'ha qualche esempio di trattati, in cui alcune potenze estere, ad oggetto di ovviare a certe difficoltà nell'esecuzione, hanno stipulata la registrazione. Robertson, *Hist. of emp. Charles the V.th, lib. 4, ad ann.* 1526. Mézerai, *Storia di Francesco I*, tomo II, pag. 949, edizione del 1685. Nel trattato di Madrid di cui parlano questi autori, le precauzioni non eransi ristrette alla registrazione in parlamento, ma vi si parla parimenti dell'approvazione degli stati-generali e delle corti dei conti: prova della poca stabilità e dell'incertezza del diritto pubblico.

contenenti rinuncia al ducato di Savoja eran nulle per mancanza di registrazione, gli storici non dicono qual fosse il risultato di codesta disputa. E converso, sembra che nelle grandi occasioni in cui trattavasi non già delle leggi ordinarie o d'affari d'amministrazione interna, ma d'una cessione dei grandi feudi, fossero gli stati-generali istessi che conoscessero dell'estensione del regio potere rispetto a loro. Come lo stesso Francesco I, dopo la malaugurata battaglia di Pavia, si vide astretto a cedere, pel trattato di Madrid, il ducato di Borgogna all'imperator Carlo V, non fu già il parlamento di Dijon che ricusasse la registrazione, non furono gli stati-generali del regno che reclamassero contro codesta alienazione, ma i deputati degli stati di Borgogna; e' rimostrarono al re (e ciò viene a sostegno della nostra opinione) ch'ei non aveva il dritto di distrarre quel ducato dal regno di Francia, da cui aveva esclusivamente dipenduto da Clodoveo in poi: tal è il linguaggio da essi tenuto in quella occasione (1). L'assemblea dei notabili che il re adunò non era in modo alcuno deliberante e come suppletoria agli stati-generali: era meramente una solenne adunanza di tutti i grandi della sua corte per assistere alla recezione dell'ambasciatore imperiale; e la sola circostanza dell'ammissione d'una deputazione degli stati particolari d'una provincia, incompatibile coll'idea degli stati-generali, ne contiene la prova irrefragabile.

Le corti supreme inoltre avevano altre prerogative meno essenziali: elleno sole, giudicando un appello, aveano

(1) Mézerai, *Storia di Francia* (Francesco I) *ad ann.* 1526; Robertson, *Hist. of the Emp. Charles the Vth*, tomo II, pag. 308, ediz. del 1782.

il dritto di dichiarar nulla l'appellazione e ciò da cui si appellava, mentre che altri tribunali, comecchè giudicanti in grado di appello e in ultima istanza, non potevano pronunciare che sul bene o mal giudicato (1). Ma, senza voler entrare in tutte quelle particolarità che potrebbero addurre queste sottili indagini, a noi basta l'aver provato che i parlamenti altro non erano che gli smembramenti di quegli antichi parlamenti o di quelle corti signoresche che aveano tenuto i grandi feudatari della corona; che gli stati delle province avean conservate le attribuzioni amministrative ed avevano lasciato alle corti di parlamento le funzioni giudiziarie, non che la cognizione su la verificazione e la registrazione delle ordinanze reali, le quali potevano esser ricusate siccome contrarie ai privilegi del gran feudo, o ristrette e modificate nella loro esecuzione giusta questi medesimi diritti, e che per conseguenza non divenivano obbligatorie nella giurisdizione, se non dopo un decreto del parlamento.

(1) Merlin, *Repertorio di Giurisprudenza*, *in voce* Presidiale. Questa regola prova che Montesquieu, *Spirito delle leggi*, libro 28, capit. 33, ha preso abbaglio nell'attribuire l'origine di queste espressioni, *mettre l'appel au néant et mettre ce dont est appel au néant*, all'uso di un doppio combattimento giudiciario, prima contro il giudice che avea profferita la sentenza, sulla validità dell'appello o di codesta sentenza, e in secondo luogo contro l'intimato, sull'appello pel punto di dritto. In tal caso, avrebbe dovuto riscontrarsi la stessa cosa nelle sentenze dei bailaggi e siniscalcati. La spiegazione che ne dà Montlosier, *Della monarchia francese*, libro 3, sez. 1, tomo I, pag. 251, è sommamente ingegnosa.

CAPITOLO UNDECIMO.

Parlamento di Parigi. Corte dei pari. Rimostranze.

Fra tutte le corti sovrane istituite da Filippo il Bello, quella di cui la giurisdizione fosse più estesa era al certo il parlamento di Parigi: d'altronde stabilita nella capitale del regno, capace di dare al re nel più breve tempo i pareri ch'ei desiderava, codesta compagnia aveva una relazione più diretta colla famiglia reale, che non tutte le altre corti. I Capeti erano stati duchi di Francia e conti di Parigi molto tempo prima di sedere in trono: i vassalli di quel ducato, i quali aveano fornita la corte signoresca del duca di Francia prima che fosse re, e che continuavano a sedere nelle corti ch'ei teneva a motivo de' suoi dominii privati, dovevano essere più particolarmente conosciuti dal re, e i loro interessi tenean più da presso alla famiglia reale: il parlamento di Parigi, altro non essendo fuorchè la parte di quella corte che intendeva ad amministrare la giustizia, era composta dei discendenti di quegli stessi baroni che aveanla amministrata appiè della quercia di Vincennes sotto la presidenza di San Luigi; e' non potevano che essere affezionati alla casa reale e preferiti dai re di quella stirpe. Con tutto ciò non v'ha nulla che

dimostri, come più volte si è preteso in seguito, che il parlamento di Parigi fosse il parlamento per eccellenza, quello da cui emanavano tutte le altre corti supreme (1).

Nè era già l'autorità giudiziaria della corte tenuta dal re quella che era stata smembrata dagli stati-generali per essere affidata a un parlamento: in tal caso, il parlamento non sarebbe senza dubbio stato quello d'una provincia, ma del regno intero: egli avrebbe soprastato a tutti gli altri; avrebbe dovuto ricevere gli appelli di codesti parlamenti, coll'autorità stessa onde il re di Francia avrebbe ricevuti nella sua corte gli appelli del duca d'Aquitania e del conte di Fiandra (2); ma i parlamenti non avevano autorità che nei grandi feudi, dagli stati dei quali eran distratti, e per conseguenza non avevano alcun diritto nè sui grandi vassalli della corona, nè sulle sentenze proferite nei loro feudi. Ogni gran vassallo non rispondeva che

(1) I più accreditati autori che hanno trattato dell'istoria del parlamento, per quanto fossero opposti alle pretese delle corti, come l'abate Mably, non han mai lasciata andare quest'idea, e in generale non discorrono che del parlamento. Ciò che dee far conoscere a primo colpo d'occhio quanto fosse poco fondata la loro autorità si è l'eguaglianza delle altre corti supreme, talora stabilite prima che le province fossero unite alla corona di Francia. Se fossero dappertutto stati nominati i parlamenti in plurale, sarebbe scomparsa qualunque illusione.

(2) Sembra che, essendo stata conquistata l'Aquitania, o il ducato di Guienna, sugli Inglesi ed unita al dominio regio, i re abbiano preteso che gli appelli potessero esser portati nanti il parlamento di Parigi, anche dopo che quel ducato fu retroceduto agli Inglesi, per la pace di Bretigny. Lettera del duca d'Anjou, luogotenente generale pel re in Linguadoca, del 14 gennaio 1368. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo VI, pag. 500. Egli è vero che fin d'allora meditavasi di confiscar per decreto la Guienna e che si andavano espiscando pretesti per una tale confisca.

davanti alla corte composta degli altri grandi vassalli e tenuta dal re in persona, davanti al parlamento della nazione, il quale non sedeva nè a Parigi nè a Bordeaux, ma esclusivamente in grembo agli stati-generali. Come il re Eduardo III d'Inghilterra promosse alcune pretese sulla corona di Francia, dopo la morte di Carlo di Valois, nel 1328, ei diresse le sue domande agli stati-generali; ed avendo lo stesso principe avute le modesime difficoltà nel 1329 riguardo all'omaggio solenne ch'ei rendè al re di Francia pel ducato di Gujenna e la contea di Ponthieu, gli fu risposto che, se teneasi leso, potea provvedersi, non già davanti al parlamento, ma nanti la corte dei pari (1). Roberto, conte d'Artois, non fu citato, sotto il medesimo regno, che davanti alla corte dei pari, e il re pronunciò il decreto: le contese sulla successione al ducato di Bretagna, tutte le cause che risguardavano i grandi vassalli, non potevano esser fornite altrove.

In codesta corte reale erasi insensibilmente operato un rivolgimento di gran momento. In principio, tutti coloro che dipendevano immediatamente dai feudi della corona avean contratto, sì come tutti i vassalli, l'obbligo d'assistere alla corte del loro signore, e il re poteva indistintamente chiamarli perchè gli dassero il loro parere (2). Nondimeno

(1) Mézerai, *Storia di Francia* (Carlo il Bello, *ad ann.* 1328, e Filippo di Valois, *ad ann.* 1339).

(2) Quindi nel 1216, in occasione d'una sentenza pronunciata fra Erardo e la sua moglie, contro Bianca, contessa di Sciampagna, si veggono l'arcivescovo di Reims, i vescovi di Châlons, d'Auxerre, di Lisieux e molti altri; il duca di Borgogna, i conti di Ponthieu, di Dreux, di Bretagna, di Saint-Pol, di Joignac, di Beaumont e d'Alençon, e il siniscalco d'Anjou, come pari o giudici della corte reale. Du Cange, *in voce Submonere*.

vedemmo come, in occasione del mutamento della dinastia regnante, sette dei più potenti vassalli della corona si riunissero ed eleggessero uno di loro, in vece dei discendenti di Carlomagno; nulla di più naturale che gli altri sei signori esercitassero sul suo regno un' influenza più decisa che gli altri grandi vassalli: formaron eglino una specie di consiglio privato del re ed assunsero in seguito il nome di *pari di Francia:* abbiam già veduto che i re aggiunsero a questi sei pari laici altri sei pari ecclesiastici; e i dodici pari di Francia componevano di dritto la corte che il re tenea, sia per l' amministrazione del regno, sia per la sentenza delle cause riservate alla sua corte. Non è già che i re non chiamassero spesso altri grandi vassalli o alcuni ufficiali della lor casa a sovvenirli de' loro consigli (1); ma i pari, per la loro preponderanza, ottennero una specie di precedenza; e a poco a poco, via via che i diritti del re, come re di Francia, incominciarono a confondersi con quelli di questo istesso re come duca di Francia, duca di Normandia o conte di Tolosa, i pari separaronsi dagli altri vassalli immediati della corona, e giunsero a concentrare su di loro tutte quelle prerogative che anticamente avevano avute in comune con que' vassalli immediati, i quali furon confusi

(1) Un celebre decreto emesso dalla corte reale, che è quanto dire dal re e da tutti i grandi vassalli, nel 1224, ha confermato il diritto dei grandi ufficiali della casa di giudicare assieme ai pari. Questo decreto prova inoltre che nel caso di qualche controversia tra i pari o vassalli chiamati a giudicare una causa, oppure allorchè il re non voleva adottare la loro opinione, la quistione era terminata dalla convocazion generale di tutti i grandi vassalli, dalla corte reale plenaria, dall' antico parlamento, simile a quello d' Inghilterra prima del regno d' Eduardo I. Veggasi questo decreto riportato da Du Cange, *in voce Par.*

coi baroni dei dominii regii o dei grandi feudi uniti alla corona (1).

Simile avvilimento dei vassalli immediati della corona posti a livello dei vassalli minori fu tanto più facile, in quanto i re, riunendo successivamente alla corona tutte le antiche dignità di pari, innalzavano a tal dignità quei vassalli immediati od anche quei vassalli minori che potevano pretendervi in ragione della loro potenza, e che questa stessa potenza avesse potuto far temere. Così, dopo avere uniti alla corona la contea di Tolosa e il ducato di Normandia, Filippo di Valois cresse sette nuove dignità di pari; il ducato stesso di Bretagna, che era sempre dipenduto dal ducato di Normandia, fu esso pure una dignità di pari. D'altronde i vassalli immediati, se aveano l'obbligo di dare al re il loro parere allorchè ne erano richiesti, non avevano il dritto di sedere sia nel gran consiglio del re, sia nelle sedute giudiziarie che per lui si tenevano; e ben lungi dall'esser malcontenti per non venir convocati, questa noncuranza risparmiava loro molte spese ed impicci: la sola cosa di cui avrebber potuto rammaricarsi era che dopo quella nuova organizzazione le loro cause che avrebber dovuto esser giudicate dal re nella sua corte reale, non l'erano più che nella corte del gran feudo, che è quanto dire, dopo lo smembramento di questa corte, dal parlamento (2). Ma una tale innovazione, quand'anche

(1) Si vegga Mably, *Osservazioni sull'istoria di Francia*, lib. 3, capit. 6.

(2) In ogni parlamento la gran camera era considerata come la parte più essenziale del tribunale: quelle degli esami, dei ricorsi, e le camere criminali non erano che emanazioni: quindi la gran camera era presieduta dal primo presidente, e le altre camere vi si univano in assemblea generale. A questa origine adunque risaliva

fosse stata mal accetta ad uno di questi vassalli immediati, faceasi forte dell'autorità del re e di tutti i pari, i quali sapevano bene imporgli silenzio, o col timore, s'ei non era da temersi, o facendolo partecipare a questi vantaggi ed innalzandolo alla dignità di pari, se paventavasi la sua potenza.

I pari stessi non potevano opporsi alla creazione di nuove dignità di pari. Niuna legge aveva giustificato il loro privilegio esclusivo; i re s'avevano sempre conservata la facoltà di chiamare tutti que' loro vassalli ed ufficiali della loro casa che avevano estimato opportuno, ed eransi mantenuti nell'esercizio di una tal facoltà: d'altronde la successiva riunione delle antiche dignità di pari porgeva un pretesto plausibile e guarentiva ai re il poter necessario per costringere que' vecchi pari che rimanevano a riconoscere i nuovi creati dal re. Tutte le antiche dignità di pari furono unite alla corona; e tranne la circostanza della consecrazione del re, in cui i dodici pari venivan rappresentati da altrettanti signori nominati in tale occasione e solo per codesta ceremonia, non che alcuni titoli concessi ad alcuni principi del sangue reale, tutti i pari non erano che signori innalzati dal favore del re a codesta dignità; e se i pari di Francia avesser conservata la loro antica autorità, sì come han fatto que' d'Inghilterra, non sarebbersi veduti nell'assemblea dei pari se non i così detti dagl'Inglesi *barons by writ* (1).

il privilegio dei gentiluomini d'esser giudicati dalla gran camera del parlamento a cui apparteneva la cognizione della loro causa. *Ordinanza criminale d'agosto* 1670, titolo 1, art. 21.

(1) Saltava troppo agli occhi la differenza tra gli antichi pari e quelli che erano insigniti di una tal dignità di fresco creata, per

Una differenza notabile fra i pari francesi e que' della Gran-Bretagna era cagionata dalla direzione che avea preso, rispetto ai vassalli minori, il corso degli affari amministrativi del regno. In Inghilterra i vassalli minori dei grandi feudi non avevano partecipato al governo se non col mezzo dell' alto-barone che sedeva nella camera-alta del parlamento; quelli del dominio reale, cui furono in seguito uniti tutti codesti grandi feudi, faceano parte delle associazioni, o dei borghi, ai quali furono ammessi i comuni in epoca più recente; formavan eglino la camera-bassa del parlamento: appartenendo alla nazione, e' cessavano di far parte del loro gran feudo, e il verace vincolo del sistema feudale era sciolto; sedevano, almeno per via di rappresentanti, nel gran consiglio della nazione, ma abbandonarono le assemblee dei consigli del feudo; agli stati della provincia era succeduta una riunione di stati-generali della nazione, e i vassalli minori, cedendo agli alti-baroni i vantaggi della dignità di pari, si confusero col terzo-stato. In Francia i pari formavano il gran consiglio amministrativo

non esser rilevata: e così allorchè il re consultò il parlamento sulla norma di contegno nella causa criminale del duca d' Alençon, la terza quistione fu questa: « *Veut aussi savoir si mondit seigneur » d' Alençon, tient son duché en pairie, et, supposé qu' il tienne » en pairie, s' il doit jouir de pareil privilège et prérogative que » ferait un des douze pairs de France touchant sa personne;* » e la quarta: « *s' il s' était trouvé que les pairs deussent être ap- » pellez à son procès, le roy veut seavoir si les autres seigneurs » du sang qui tiennent en pairie, et ne sont pas des douze pairs, » doivent aussi estre nécessairement appellez, et s' ils doivent, » quant à ce, jouir des honneurs et prérogatives desdits douze pairs » ou non.* » Essendo le risposte state favorevoli ai nuovi pari, non rimasero ai dodici pari di Francia, od ai loro rappresentanti, se non le loro prerogative per la consecrazione del re.

e giudiziario del re; ciascuno tenea nel suo feudo gli stati, che è quanto dire la sua corte signoresca, a cui chiamava tutti i suoi vassalli; i vassalli immediati della corona, i quali non aveano bastante potenza per mettersi a paraggio dei pari, eran rimossi dal consiglio, ma non potevano esser posti in dimenticanza nelle convocazioni degli stati-generali, allorchè si voleva che acconsentissero a certi sagrifici straordinari: messi a livello dei vassalli minori, e incapaci, come in Inghilterra, di farsi rappresentare per difetto d'associazione tra loro, andarono in persona agli stati-generali, come i vassalli minori del demanio coi quali erano stati confusi; e gli stati-generali della Francia, in vece d'esser composti di camere, come il parlamento inglese, furono composti di ordini. Il clero si era da lunga pezza costituito in ordine separato, e la ragione erane chiara: non gli era venuto fatto di acquistare in Francia quella potenza ch'egli aveva ottenuta in Inghilterra e in Germania, dove gli ecclesiastici avevano avuti grandi feudi dalla corona; per aver pure una qualche influenza, doveva unirsi; i pari ecclesiastici, i quali aveano avuta la loro dignità di pari per la volontà dei re, non già, come in altri paesi, pei loro possessi, unironsi anzi a quest'ordine che agli altri pari; e questa division naturale fra gli stessi pari fe' sì che non si unissero contra i vassalli minori. Nella Gran-Bretagna i pari, sì ecclesiastici e sì laici, formavano un'autorità imponente, e reggean la bilancia ai vassalli minori ed ai comuni: in Francia, non erano che i membri principali dell'ordine del clero e di quello della nobiltà; unitamente agli ecclesiastici non pari od ai vassalli minori, erano opposti al terzo-stato.

Nondimeno la corte dei pari, solo giudice di tutte le cause che potean risguardare que' grandi feudatari, trovavasi isolata in mezzo al generale rivolgimento che avea posta la cognizione di qualunque affare giudiziario tra le mani dei tribunali permanenti. Le stesse ragioni che in tutte le altre corti eran concorse a render necessaria la cooperazione dei cherici sussistevano per questo tribunale augusto; se non che la scarsezza dei casi che si presentavano per esser giudicati non permetteva di fissare un tribunal permanente per codesti affari. Dal momento che le cause erano soperchiamente ardue o troppo involute per esser giudicate da signori poco versati nelle forme della procedura o nella disposizion delle leggi; dal momento che questi pari vedevansi incapaci di giudicare di per sè stessi, fu mestieri aggiunger loro persone atte ad assisterli; e niuno certamente avea maggiori titoli di coloro i quali erano già onorati dalla pubblica fiducia e che adempivano le cariche eminenti di giudici supremi. I parlamenti furono adunque chiamati alla corte dei pari, come già i cherici nelle corti signoresche, per illuminare colle loro cognizioni gli alti-baroni (1). La corte dei pari non si teneva che al cospetto del re, il quale risiedeva in Parigi; era dunque ordinariamente il parlamento di Parigi che assisteva la corte dei pari.

(1) La giunta di codesti uomini togati era sì poco necessaria, che nella citazione fatta al principe di Galles, detto il principe Nero, per comparire davanti al re di Francia nella camera dei pari, non è fatta menzione alcuna del parlamento, benchè i pari fossero convocati a Parigi, e il parlamento esistesse già da trentacinque anni.

Il primo esempio d'una sentenza pronunciata contro un pari di Francia, e nella quale sia fatta menzione del parlamento di Parigi, è il famoso decreto proferito nel 1420 contra Carlo, delfino di Francia, dipoi re col nome di Carlo VII: e le circostanze di codesto decreto dimostrano tutto ciò che venimmo esponendo. Dopo che un'assemblea di gran signori, di vescovi e d'ufficiali della casa reale, sotto la presidenza del re in persona, ebbe udita la querela giuridica, il cancelliere promise in nome del re *bonne et briève justice* (retta e spedita giustizia): quest'assemblea era infatti una convocazione di notabili, quantunque sia spesso qualificata di stati-generali; poco monta l'indagare se i consiglieri del parlamento vi assistessero o no, perchè non ebbe alcun risultamento giudiziario. Il delfino fu citato, e il decreto pronunciato contro di lui, in contumacia, fu dato dalla corte dei pari e dal parlamento di Parigi, del quale questa corte avea voluto sentire il parere. Il parlamento di Parigi fu sì poco considerato aver parte nella giurisdizione sul delfino, che fu spedita la citazione a comparire nanti alla corte dei pari e alla tavola di marmo, che era estranea ai luoghi in cui il parlamento teneva le sue sedute. Circa quarant'anni dopo, lo stesso delfino, divenuto re, fece giudicare un altro pari di Francia e principe del sangue, il duca d'Alençon, e tenne, dietro il parere del parlamento ch'egli avea consultato circa la procedura da seguirsi, la corte dei pari a Vendôme (1): i consiglieri del parlamento di Parigi, nella cui giurisdizione avea luogo la cosa, vi assisterono, come pure alcuni

(1) Questo parere, estratto da du Tillet, è riportato da Mably, *Osservazioni sull'istoria di Francia*, libro 6, capit. 5, not. 1.

referendari e altri magistrati, ma non sedevano coi pari e co' grandi vassalli (1).

La corte dei pari s' identificò insensibilmente col parlamento di Parigi; i pari venner considerati quai consiglieri nati del parlamento e sederono oltre il numero determinato di giudici, mentre che il parlamento concorreva coi pari per giudicare tutte le cause civili o criminali che poteano concerner direttamente i pari del regno; e videsi intervenire il contrario di ciò che accadde in Inghilterra. Vedemmo che la giustizia reale, lo smembramento dell'antica corte del re, *aula regis*, si era successivamente impadronita dell' amministrazione della giustizia nei grandi feudi; in Francia, fu la corte del dominio regio che giunse a rendersi padrona di quella giustizia ch' era stata amministrata nella corte del re: in Inghilterra, la giustizia reale si era messa al possesso di quella dei grandi vassalli; in Francia, la corte del duca di Francia usurpò quella del re. Contuttociò il parlamento di Parigi, benchè formante la corte dei pari del regno, non era stato oso di spiegare tutta quell' autorità che in principio questa corte aver doveva; se erasi costituito giudice dei pari del regno, sì nel civile (2) che nel criminale, non s' attentò mai di ricevere alcun appello dalle loro corti supreme: e ciò che prova avere il parlamento di Parigi, ad onta di tutte le sue pretese, compreso benissimo che, anche dando i suoi

(1) Veggasi a questo riguardo la *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XIV, pagine 466 e seguenti.

(2) Si veggano le lettere di Carlo VII, del 15 maggio 1449, e quelle di Luigi XI, del 13 ottobre 1463, del 14 dicembre 1464, e del 15 gennaio 156 5/6. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XIV, pag. 50; e tomo XVI, pagine 87; 278 e 455.

consigli ai pari del regno, non era desso la vera corte dei pari, si è che giudicando il duca di Bretagna o quel di Borgogna, non erasi mai arrischiato di giudicare i decreti del parlamento di Rennes o di Dijon (1).

Dunque allorchè in processo di tempo i pari spiegarono alcune pretese contro i parlamenti, o questi contro quelli, si fu perchè era stata posta in oblio la prima origine del parlamento (2). Un pari che sedeva nella corte del re in virtù della sua nascita e del suo feudo, che dipendeva immediatamente dalla corona, doveva avere la preferenza ed ogni vantaggio su di colui che non vi era ammesso che per la nomina del re; e una tal deferenza era dovuta a più forte ragione dal parlamento di Parigi e da tutti i membri che il componevano, atteso che il corpo intero non

(1) Solo in questo stretto senso vogliensi intendere le espressioni « *que nostredite court de parlement est souveraine et capital* » *de par nous de tout nostredit royaume, et y respondent et obéis-* » *sent tous noz parens, les pers, ducs, comtes et autres grans* » *seigneurs de nostre royaume, comme à nous et à notre justice* » *souveraine à laquelle tous ceulx de nostre dit royaume sont sub-* » *gets* », che s' incontran nelle lettere di Carlo VII, del 26 marzo 1445, relativamente all'Università di Parigi, la quale pretendeva di non esser soggetta alla giurisdizione del parlamento. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XIII, pag. 458.

(2) Sin dal 13 ottobre 1463 il re Luigi XI emise una dichiarazione inserita nella *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XVI, pagine 87 e 88, portante che i pari di Francia non debbon rispondere e dipendere che dal parlamento di Parigi, nella quale sono esposti i motivi della petizione del duca d' Angoulême, e fra gli altri, che all'occasione della loro istituzione, il parlamento era stato composto di cento consiglieri, compresi i pari e i principi del sangue, e che questo privilegio fu sin d'allora riconosciuto: asserzione evidentemente smentita dalle ordinanze qui sopra da noi allegate.

veniva ricevuto nella corte dei pari se non perchè i signori si giovassero de' suoi lumi, e attesochè si avrebbe potuto, allo stesso dritto, chiamarvi o un altro parlamento (1), od altri magistrati ad una col parlamento di Parigi (2), od anche lui escluso. Nondimeno i re sostenevano spesso il parlamento, e davan opera a render più intima la fusione della corte dei pari e del parlamento. Sino a tanto che i pari furono grandi feudatari e magistrati amovibili a piacimento, raffrenarono i pari mediante il parlamento; quando i pari furono signori privi di potenza in casa loro, servirono a reprimere i consiglieri già fatti padroni delle loro cariche: e siffatta politica dei re spiega parecchi onori concessi ai presidenti del parlamento egualmente od anche più che ai pari.

Così come gli altri parlamenti, quello di Parigi verificava e registrava gli editti e le ordinanze del re; talora prima o dopo la registrazione, dirigeva al sovrano alcune rimostranze su l'utilità o l'esecuzione di codesti editti (3).

(1) Così Francesco I presiedè al parlamento di Rouen il 2 agosto 1517, e Carlo IX il 17 agosto 1563. In quell'occasione, seduto già sul suo trono, fece dichiarare la sua maggiorità: il parlamento di Parigi fece alcune rimostranze, ma furono male accolte. *Istoria di de Thou*, lib. 35.

(2) Sì come nel parlamento presieduto da Francesco I a' 16 dicembre 1527, in cui assistettero il primo presidente e tre consiglieri del parlamento di Tolosa, il primo e secondo presidente e un consigliere del parlamento di Rouen, il primo presidente e un consigliere del parlamento di Dijon, un presidente e due consiglieri del parlamento di Grenoble, un presidente e due consiglieri del parlamento di Bordeaux, e due consiglieri del parlamento d'Aix, col parlamento di Parigi in corpo.

(3) Il diritto delle rimostranze non era esclusivo al parlamento, e le altre corporazioni si fean lecito alcuna fiata di sottoporre al

E' non pare che il parlamento di Parigi esercitasse una tal facoltà per un privilegio esclusivo; chè, in vece era un dritto comune a tutte le corti supreme e quasi inseparabile dalla verificazione: ma il parlamento di Parigi, essendo vicino al sovrano, avea sempre il vantaggio di poter far presentare le sue rimostranze da una commissione, mentre le altre corti non potevan dirigerle che in iscritto: questo parlamento avea poi certe relazioni assai più intime colla corte e cogli interessi diretti del re, nei dominii del quale era stabilito.

Dal momento che il parlamento di Parigi, unendosi ai pari, ebbe incominciato a far le veci, sotto qualche aspetto, della corte che il re teneva anticamente coi grandi vassalli, le sue viste cominciarono ad andar più oltre, e fu d'avviso di non dover ristringer le sue rimostranze e le modificazioni della registrazione agl' interessi del ducato di Francia, ma di poter occuparsi di quelli di tutto quanto il regno (1). Per quantunque picciol fondamento avesse la pretesa del parlamento di Parigi di rappresentare gli stati-generali, o d'essere, giusta l'espressione usitata, gli stati generali *au petit pied*, fu nondimeno accolta favorevolmente. I re vedevano assai più mezzi di far adottare in

re le loro difficoltà: di tal guisa l' Università di Parigi fece qualche rimostranza in ordine alle finanze nel mese di febbraio 141 3/4 il parlamento riguardava sì poco stabile il suo diritto, che non volle aggiugnervi le sue, atteso che toccava a lui di far giustizia e non già di ricercarla. Mably, *Osservazioni sull' Istoria di Francia*, lib. 6, capit. 5, not. 8.

(1) Sotto il reame di Francesco I, il parlamento di Parigi riconoscea tuttavia di non avere il diritto di fare alcuna rimostranza tranne che su qualche editto risguardante la giustizia o il demanio. Mably, *Osservazioni sull' Istoria di Francia*, libro 7, capit 3, nota 16.

parlamento quelle misure che bramavano fossero osservate, di quel che negli stati-generali, la cui adunanza presentava sempre qualche pericolo per l'autorità reale a motivo del potere che avrebbe potuto opporle; la nazione, che vedeva gli stati-generali sempre disuniti giacchè i tre ordini impedivano qualunque sorta d'accordo, e che avea qualche ragione di sperare maggior appoggio in un corpo permanente, avea più a caro che il parlamento avesse occasione di rammentare di tempo in tempo ai re i loro doveri (1), di quel che ricevere le rappresentanze più potenti sì, ma assai meno frequentemente rinnovate degli stati-generali, le cui assemblee eran mai sempre turbolenti e di rado utili. L'intervallo che passava tra le assemblee degli stati-generali fece ammettere le rimostranze nei parlamenti su tutto ciò che risguardar poteva il regno intero (2); e queste rimostranze fecero sopportare la poca frequenza e la totale desuetudine di quelle assemblee pel corso di oltre cent'ottant'anni.

(1) Era talmente riconosciuto che le rimostranze del parlamento non erano che rappresentanze al re le quali non l'obbligavan per niente, che Luigi XIV ordinò che i parlamenti fossero obbligati a registrare le ordinanze, salva la presentazione delle loro rimostranze, ma dopo avere obbedito: si veggano gli editti del 1667 e del 1673. Siffatti editti furon severamente mantenuti per tutto il tempo del suo regno.

(2) L'eguaglianza dei parlamenti in materia di rimostranze è espressamente provata dalle succitate ordinanze, e segnatamente da quella del 24 febbraio 1673. « Le rimostranze, ivi dice il re, ci » saranno fatte o presentate entro otto giorni dalle nostre corti della » nostra buona città di Parigi, o dalle altre che si troveran nel » luogo di nostra dimora, ed entro sei settimane dalle nostre corti » di provincia. »

CAPITOLO DUODECIMO.

Lits de justice (Trono reale in parlamento). Consiglio privato.

Se ai re piaceva di permettere ai parlamenti, e in ispezieltà al parlamento di Parigi, che si considerassero quali stati-generali minori (*au petit pied*), e che mostrassero opporre una possente autorità agl' intraprendimenti del poter reale, non volevano però che una tale opposizione fosse tanto forte da vietar loro di emanare quelle tali ordinanze che estimavano dover fare adottare. Poco avrebbe premuto ai re il differire la convocazione degli stati-generali, se i parlamenti in quell' intervallo avessero avuto il dritto e il potere d' inceppare l' esercizio della loro volontà. S' aveano inoltre molti modi per cui far conoscere ai parlamenti qual fosse il loro vero posto, domare il loro orgoglio ed anche paralizzare tutti que' vantaggi che avrebber potuto ripromettersi dalla loro opposizione o dalle loro rimostranze. Noi non facciam motto delle lettere di jussione o degli ordini speciali del re, degli ordini regii e degli esigli, che si usavan sovente per indurre i presidenti e consiglieri a una cieca e sommessa obbedienza, o per punire la caparbietà dei ricalcitranti e incuter timore ai più deboli: cotali mezzi non venian posti in pratica se non

contro gl' individui componenti il parlamento, e non potevano esser considerati se non se quali abusi del potere arbitrario; ma eranvi certi mezzi riputati legali contro il parlamento in corpo, che gli andavan rammentando non esser lui che una corte di giustizia smembrata dal vecchio consiglio feudale del re o del gran vassallo.

Come il re adunava i pari e gli alti-baroni componenti la sua corte reale, alla quale adunanza il parlamento venne ammesso posteriormente, e quando trattavasi di qualche obbietto di gran momento, tenevasi la seduta con gran solennità: v' interveniva il re in tutta la sua possanza, accerchiato dai grandi ufficiali della sua casa e dalle sue guardie; sedea sovra un trono coperto d' un baldacchino, e questo trono assunse nome di *lit*, laonde ogni seduta appellavasi *lit de justice* (1). Questi *lits de justice*, frequenti ne' primi tempi, ogni volta che trattavasi d' una causa importante, come del processo d' un pari, si fecero più radi in progresso, e degeneraron finalmente in assemblee il cui solo oggetto quello si era di far registrare alcuni editti o certe ordinanze che il parlamento erasi rifiutato di verificare sì come contrarie alle leggi, ai privilegi o all' interesse dello stato.

In sino a tanto che la corte del re conservò la primiera sua istituzione, e, al pari di tutte le corti feudali, era composta del re come signore feudatario principale (*suzerain*) di tutti quegli alti-baroni o vassalli immediati che a lui era piaciuto chiamare per tener la sua corte e dargli il loro parere, e di quelle tali altre persone, come ufficiali della

(1) Ordinanza di Filippo il Lungo del 17 novembre 1318, art. 17. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo I, pag. 676.

sua casa, o dotti (*clercs*) di cui bramava conoscere l'opinione, codesta corte non formava che un consiglio del quale il re poteva, secondo che gli conveniva, adottare o rigettare le deliberazioni. In materia d'amministrazione sì come in quelle di giudizio, il signore non era obbligato a seguire il parere de' suoi vassalli, e la sola sua decisione era obbligatoria: soltanto in que' casi in cui esigeva dai vassalli qualche soccorso pecuniario od altri non istipulati nelle clausole espresse o tacite della loro investitura, egli abbisognava del loro consenso. Parimenti quando fu generalmente adottata la massima che ninno poteva esser giudicato se non dietro il sentimento dei suoi pari, si fe' necessario il consenso o la dichiarazione conforme dei grandi vassalli per render valida la sentenza proferita pel e in nome del re. Non rimanevano adunque che quelle misure d'amministrazione che il signore poteva decretare come stimava opportuno, dopo aver inteso il parere del suo consiglio, ed anche contro questo parere.

Allorchè, in seguito, le corti reali mutaron natura, gli stati-generali dovettero esser consultati, e non potevan essere imposti nuovi carichi se non dietro il loro consenso; i parlamenti amministravano la giustizia e tenean luogo dell' antica assemblea degli alti-baroni del fendo, talora di quella dei pari del regno; e non era lecito al re dipartirsi dal lor giudizio: ma allorchè questo medesimo parlamento, unitamente ai pari, rappresentava le antiche assemblee del consiglio o delle corti degli alti-baroni, solo il re potea decidere in materia di legislazione, quand'anche il parere del consiglio fosse stato opposto. La confusion delle idee, la poca memoria che serbavasi delle antiche istituzioni, l'error dei vocaboli di cui il tempo aveva alterato il senso,

il mantenimento delle forme che mascheravano una sostanza diversa, serviron mirabilmente ad estendere il regio potere. Il parlamento di Parigi, quasi ad esclusione degli altri parlamenti, adempiva coi pari del regno le funzioni dell'antica corte dei pari, óve si trattasse d'un processo civile o criminale relativo a un pari di Francia; talvolta il re presiedeva in persona codeste assemblee, e vi si facea precedere ed accompagnare da tutta mai la pompa reale (1). Lo stesso parlamento avea non solo in comune colle altre corti supreme il dritto di verificare gli editti e le ordinanze prima della registrazione, e quello delle rimostranze, ma erasi posto al possesso di fondare le sue rappresentanze sull'interesse generale del regno, e di supplire in certa guisa agli stati-generali, in qualsiasi materia o d'amministrazione, o di legislazione, o di finanze; incominciossi dall'applicare ai parlamenti novelli, i quali in fondo in fondo non erano se non altrettante corti di giustizia, quanto era stato in uso negli antichi parlamenti o nelle convocazioni dei grandi vassalli sotto la presidenza del re; e fin sotto il reame di Filippo il Lungo un'ordinanza del 17 novembre 1318 presupponeva l'adunanza delle solenni assemblee del parlamento, sì come esistente e conosciuta, la qual cosa non poteva

(1) La seduta del 29 marzo 1331, in cui Roberto conte d'Artois fu condannato, venne tenuta presiedente il re: non altrimenti di quella tenutasi a Vendôme nel 1458, per giudicare il duca d'Alençon; e nel parere che il re aveva chiesto al parlamento intorno a quest'affare, nella sesta domanda, se la presenza del re fosse indispensabile, si rispose che l'istruzione potea farsi senza di lui, ma « *qu'il est très-expédient, convenable et raisonnable, que pareillement le roy soit présent au procès de mondit sieur d'Alençon, mesmement aux déliberations et prononciations des jugemens et appointements deffinitifs et interlocutoires.* »

applicarsi che agli antichi consigli o alle corti reali, in vista che le corti di giustizia erano di fresco istituite. Nelle prime assemblee solenni del parlamento coi pari del regno tenute dai re, dai grandi ufficiali della casa e dagli altri funzionari che vi si chiamavano, non si trattava che di terminare certe cause civili o criminali, nelle quali i re seguivano il parere di codesta corte, o di affari d' amministrazione nei quali aveano il diritto d' allontanarsene. Avendo i re in breve trascurato di andare in persona per assistere alle sentenze, comunque fosse la loro importanza, gli editti e le ordinanze reali spettanti l' amministrazione del regno furono soventi volte registrati in sedute dette *lits de justice*, anche quando i parlamenti avesser ritenuto dover ricusarne la verificazione; e sin qui non eravi che l' esercizio del potere inerente alla dignità reale di regolarsi a norma della propria volontà dopo aver intese le riflessioni del suo consiglio. In tal guisa fissando la forma d' una reggenza pendente una minorità, pel re non era mestieri di conformarsi al giudizio de' suoi pari, e in un *lit de justice* tenutosi il 26 dicembre 1407, Carlo VI poteva, di sua mera volontà, ordinare l' esecuzione del suo regolamento.

In processo di tempo, bramando i re di liberarsi dalla censura che gli stati-generali esercitar potevano sulla loro amministrazione, mal paghi delle condizioni che apponevano al consenso dei sussidii richiesti, cominciarono ad emanare, di lor propria autorità, alcune ordinanze le quali imponevano certe gravezze al popolo, alcuni editti pecuniarii che nel principio non potevano divenire obbligatorii che in forza del consenso degli stati-generali; e per dar qualche colore a questa manifesta usurpazione, li mandavano

vano per la verificazione ai parlamenti, e specialmente a quello di Parigi. Fu allora che si mise in opera contro 'l parlamento quella medesima astuzia ond' erasi valso egli per estendere la sua autorità; e se il parlamento avea fatte le viste di attribuirsi parte dei poteri degli antichi parlamenti dei grandi vassalli, i re finsero di confoudere la verificazione degli editti pecuniarii con quelli di mera amministrazione, trattarono le rimostranze del parlamento in ordine a ciò, e quelle che si riferivano a certe violazioni di privilegi a guisa di pareri che dava la corte dei pari qual consiglio dei loro signori (*suzerains*) e dai quali questi poteano dipartirsi; e giusta una tale idea tenevano certe assemblee nelle quali univano i pari e i grandi ufficiali della loro casa col parlamento per farvi passare o alla maggiorità dei voti, od anche contro il parere della assemblea, di loro sovrana autorità, quelle ordinanze che il parlamento avea ricusato di verificare, ch' egli avea modificate, o sulle quali prevedeasi qualche difficoltà. Fu questa l' origine dei *lits de justice*, nel senso comunemente ad essi attribuito; e queste sedute furon tenute con una pompa e una solennità le quali, facendo spiccare lo splendor del trono, rendean meno umiliante la situazione del parlamento, che vi assisteva soltanto per veder proclamare la sua nullità. A meglio far capire quanto fosse frivolo tutto questo apparato, stabilissi l' uso che niuno emetter potesse la sua opinione se non a voce sommessa, a meno di non esserne licenziato dal re; la qual cosa, unita all' usanza di non raccorre che sola una volta i voti, mostrava assai chiaro essere la deliberazione di mera e semplice forma (1). Finalmente

(1) I parlamenti protestarono spessissimo contro codeste registrazioni, ma queste proteste furon sempre considerate di niun effetto.

Luigi XIV provò che l'autorità dei parlamenti altro non era che una vana formalità alla quale i re sottometteansi perchè così loro piaceva.

Nel tempo stesso che i re s'infigneano di riguardare i parlamenti, specialmente quel di Parigi, allorchè sedeva ad una coi pari, come una continuazione della antica corte reale in ciò che serviva di consiglio ai re, non s'ingannavano poi su di un punto di assai maggior momento; e conservavano un consiglio privato, il quale, o al cospetto loro, o sotto gli occhi dei ministri, disaminava e deliberava tutte le misure del governo, quelle persino che erano presentate alla verificazione dei parlamenti o all'assenso degli stati-generali. In antico potendo i re chiamare alle loro corti que' loro vassalli che lor piaceva di consultare, la corte reale era un semplice consiglio privato (1); i soli consigli obbligati eran quelli ne' quali i re volevano che i loro vassalli si caricassero di qualche nuova imposizione. In appresso i consigli obbligati furon convertiti in istati-generali, e le sentenze affidate ad alcune corti supreme; e il consiglio, così ridotto, non aveva altre funzioni che di dare il suo giudizio, lasciando poi alla prudenza del re il seguire quel partito ch' egli onorava della sua approvazione.

Non essendo i parlamenti che smembramenti degli stati dei grandi feudi, come facemmo osservare, non potevano

(1) Non è dunque necessario ricorrere alla supposizione d' un doppio consiglio nell' antica monarchia francese, il grande e il piccolo consiglio, la cui esistenza non può esser dimostrata. Se in due documenti del medesimo tempo si vede che i re non han chiesto il parere delle istesse persone, gli è chè il signore (*suzerain*) chiamava alla sua corte quei vassalli ch' e' volea consultare, e l' assistere a questa corte non era gia un diritto, si bene un dovere.

arrogarsi le funzioni giudiziarie che aveano già appartenuto alla corte del re: assai diverso dalla camera dei pari in Inghilterra, ogni parlamento, indipendente nella sua giurisdizione, non aveva alcuna autorità su quanto interveniva fuori del suo territorio, o su ciò che spettava immediatamente i pari del regno superiori alla sfera della sua giurisdizione; e il parlamento di Parigi non fu ammesso nella corte dei pari affine di giudicare le cause civili e criminali di questi istessi pari, se non per certe ragioni che abbiamo già accennate; per sè stesso incompetente a giudicarle, ne prendeva il diritto da questi pari, ai quali prestava i suoi lumi, o le sue cognizioni: la corte dei pari non veniva surrogata dal parlamento, ma questa compagnia era ammessa nella corte dei pari.

Nondimeno i parlamenti eran tutti ugualmente supremi; tutti egualmente potevano esser chiamati all'assemblea dei pari; e codesta corte di tal guisa costituita non poteva supplire alla suprema amministrazione della giustizia che avea risieduto nell'antica corte reale, e che rinviensi intatta nelle attribuzioni giudiziarie della camera dei pari del parlamento della Gran-Bretagna: era la sorveglianza della giustizia e dei parlamenti che mancava. Questa sorveglianza, in antico esercitata dai grandi vassalli sotto la presidenza del re, dalla stessa assemblea che formava il consiglio del re, fu attribuita al consiglio privato, quantunque non avesse che il nome di comune con quello che surrogava. Nella corte feudale il re designava que' che volea chiamare, ma però tra que' grandi vassalli della corona i quali, pel loro grado, per la loro nascita, per la loro dignità, il lor potere e le lor relazioni colle grandi provincè del regno, eran diversi dai magistrati, convocati nel consiglio del re

in virtù della loro nomina, amovibili a volontà ed unicamente dipendenti dal regio favore. A questo titolo per altro eglino esercitarono le più rilevanti funzioni dello stato; e il re nel suo consiglio giudicava que' conflitti di giurisdizione che insorgeano tra i parlamenti istessi.

La decisione data dal re nel suo consiglio provava incontrastabilmente che il parlamento di Parigi non aveva alcuna supremazia sulle altre corti supreme, e che male apponeasi nel voler farsi considerare come parlamento del regno (1): spettante esclusivamente al ducato di Francia, non aveva alcun diritto d'immischiarsi nei conflitti fra 'l parlamento di Tolosa e quello di Bordeaux, così come il duca di Guienna non poteva giudicare le controversie d'un duca di Normandia e d'un conte di Fiandra. Al re, come tale e indipendentemente da' suoi dominii, spettava una tal cognizione, e il re esercitava codesto diritto nel suo consiglio. Egli avrebbe potuto, allo stesso titolo, far portare gli appelli di tutti i parlamenti a quel consiglio, in quanto

(1) Ciò che può aver fatto ammettere una tale supposizione si è che essendo alcuni grandi feudi, dopo essere stati uniti alla corona, stati considerati come facienti parte del demanio, il parlamento di Parigi vi esercitò una giurisdizione sino al momento in cui venne ivi istituito qualche parlamento particolare. Laonde il parlamento di Bordeaux era d'una data assai più recente. La Bretagna, la quale in origine era stata feudo dipendente dalla Normandia, non era una delle antiche *pairies*; quindi gli appelli dei *grands jours* di Bretagna eran portati nanti 'l parlamento di Parigi sino all'erezione del parlamento di Bretagna. *Lettere di Filippo di Valois* del giugno 1328. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo II, pag. 29: ma checchè ne dica l'autore citato nella nota del sig. Secousse, noi non conosciamo appelli regolarmente introdotti davanti al parlamento di Parigi dalla corte superiore d'un gran feudo, come della Fiandra, della Borgogna e della Provenza.

che rappresentava l'antica corte reale, signora (*suzeraine*) di tutte le corti feudali tenute dai gran vassalli; ma i re, una volta che furon padroni di nominare i membri delle corti supreme, non avevano alcun interesse di conservare codesti appelli, che avrebber riunita la sovranità di tutte le corti in una sola compagnia, la cui autorità avrebbe potuto diventar temibile. Lasciarono adunque che le corti supreme giudicassero senz' appello; se non che, acciò non fosser dimentiche della loro dipendenza, e a poter dirigere i grandi colpi di stato, i re si riservarono di cassare di tempo in tempo que' decreti dei parlamenti che si dilungavano dalle loro viste, di avocare al consiglio o di rimettere ad altre corti quelle cause sulle quali diffidavasi di que' parlamenti nanti i quali pendevano.

Abbenchè il consiglio delle parti, così chiamavasi codesto consiglio del re, non costituisse un grado di giurisdizione superiore ai parlamenti, alla qual cosa sarebbesi opposto il loro onore, e quantunque, non conoscendo che della validità dei decreti, non giudicasse mai le cause in merito, pure la decisione sui conflitti d'autorità, la facoltà di cassare i decreti e l'avocare gli affari per attribuirne il giudizio ad altre corti, costituivano un' autorità superiore che teneva subordinati i parlamenti, e loro vietava d'usurpare i poteri del re, od anche di opporsi alle arbitrarie estensioni di questo potere (1).

(1) Quindi l'istoria ne insegna che il parlamento s'avvide, sin dal primo istante, di tutte le conseguenze delle nuove attribuzioni del consiglio di stato, e che le erano state introdotte in causa principalmente dell'odio che quella compagnia nutriva pel cancelliere Poyet. Venne bensì fatto di perdere il cancelliere, ma il consiglio di stato però seguitò ad esercitarne le funzioni. Mezerai, *Storia di Francia*, tomo XI, pag. 1015, ediz. del 1685.

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Classi di parlamento. Parlamento Maupeou.

Ad onta dei decreti del consiglio delle parti, i quali facean comprendere ai parlamenti la loro inferiorità in materia giudiziaria; malgrado i *lits de justice* che dimostravanla in materia di finanze e d'amministrazione, quello strano mescuglio d'autorità che i parlamenti avean ricevuto dalle assemblee cui eran succeduti e che avean riuniti tutti i poteri; l'idea che annettevasi a una corte chiamata suprema, sovrana, che per via di decisioni potea dar leggi, e mediante la registrazione ricusare, modificare od ordinare l'esecuzione di quelle che il re andava facendo; i riguardi che il sovrano avea sempre usati a quel gran corpo di magistratura; lo spirito di corpo ond'erano animati; quella specie di potere intermedio e di argine contro il potere arbitrario che teneasi di vedervi infra il re ed il popolo, avean cattivato a questi parlamenti un importantissimo impero sulla pubblica opinione. I soli corpi della monarchia, i quali, dopo il disuso degli stati-generali, fossero osi di fare ai re qualche rimostranza sui loro editti, i quali si opponessero con qualche apparenza di fermezza alle imposizioni onde il popolo era sopraccaricato, i quali

mantenessero la libertà della chiesa gallicana contro le pretese dei papi ed anche contro la debolezza e la condiscendenza dei re, esser dovevano riveriti dalla nazione, colla quale d'altronde, come giudici in ultima istanza di tutti i suoi interessi privati, avevano relazioni particolari.

Ben egli è vero che già da lunga pezza l'opposizione dei parlamenti non era che una formalità, la quale, se poteva diventar pericolosa a un ministro coll'aprir gli occhi al re sulla sua amministrazione, cedea poi facilmente e quasi senza sforzo appena il re avesse manifestata la sua volontà: anche nel tempo delle minorità, specialmente di quella di Luigi XIV, duranti le discussioni della *fronde*, il parlamento era anzi stato uno strumento fra le mani di alcuni faziosi o nemici del ministro regnante e della regina reggente, che un'autorità che avesse procacciato di fondare il suo potere o i dritti del popolo a spese della potenza reale. Non ostante, Luigi XIV, imbevuto fin da' suoi verdi anni dei principii del governo assoluto, dotato di carattere aspro ed altiero, non potè perdonare al parlamento nè gli ostacoli ch'ei frapponeva all'esercizio dell'autorità reale, nè il modo onde avea proceduto pendente la sua miuorità, per cui aveva egli patito personalmente: fermò adunque in animo non solo di liberarsi da codesta opposizione, ma d'avvilire ben anco quel corpo di cui aveva di che dolersi. Appena maggiorenne, proibì le assemblee delle camere, trattò il parlamento con alterigia insolita, e mostrossi persino in parlamento in istivali e con in mano lo sendiscio; il monarca, il quale, per tutta la sua vita, non avea mai mancato alla decenza esteriore, che estimava il ceremoniale di corte e l'osservanza delle formalità indispensabili ad uno stato ben regolato, aveva

unito lo spregio all' esercizio della sua autorità. Due anni dopo, ordinò, con editto che rinnovò sedici anni di poi, che il parlamento non fosse ammesso a presentargli rimostranze di sorta se non otto giorni dopo aver obbedito. Nello stesso tempo revocò gli onori concessi ai presidenti nei *lits de justice*, e il privilegio di nobiltà dei consiglieri.

Per tutto il reame di Luigi XIV, i parlamenti, tenuti a freno dalla fermezza della sua amministrazione, erano stati sommessi e passivi; ma erasi preparata una rivoluzione nell' opinion pubblica; Luigi XIV, giovane, vittorioso, che innalzava la Francia a un grado di gloria fino allora sconosciuto, alla testa d' una corte in cui tutto spirava il buon gusto, lo splendore e la magnificenza, imponeva ammirazione e obbedienza; e benchè qualche sua azione potesse esser disdicevole, era però rispettata a motivo dell' invaghimento di tutti i Francesi per la grandezza del loro re: lo stesso principe, attempato, sfortunato nelle sue guerre e nelle sue intraprese, dominato da una donna e da un prete, opprimente la Francia di persecuzioni religiose, avverso al piacere e alla giocondità, non avente omai più dell' antica sua grandezza che la sostenutezza e l' arbitrio, era divenuto esoso a un popolo che il temeva quanto avealo riverito. Si ubbidiva con una eguale servilità a tutti gli ordini emanati dal re, ma non più con quell' entusiasmo che aveva caratterizzato i suoi antichi sudditi; si trepidava per abitudine, e nella sommessione si riconoscea l' impazienza del popolo curvato sotto un giogo che non s' attentava di toccare. In sua giovinezza, Luigi XIV aveva umiliato il parlamento, e que' pochi riguardi avean fatto sì che la nazione concepisse una certa disistima per quella compagnia; nella sua vecchiezza, gli mostrava poca deferenza, e così

veniva aumentando la potenza del parlamento sulla pubblica opinione.

Quindi appena il re ebbe chiusi gli occhi, l'autorità del parlamento, da gran tempo compressa, saltò fuori con molta energia: il duca d'Orleans recossi, il giorno dopo la morte del re, al parlamento di Parigi, che erasi adunato spontaneamente; venne cassato il testamento del re defunto, e data la reggenza per decreto del parlamento, sì come erasi già praticato alla morte di Luigi XIII; fu visto inoltre il nuovo spettacolo d'un primo principe del sangue, il quale, domandando la reggenza, promise solennemente di governare a norma dei consigli e delle savie rimostranze del parlamento. L'editto che proibiva le rimostranze prima della registrazione non fu revocato, ma il parlamento vendicò sulla memoria del re il disprezzo ond'era stato trattato, e fe' le viste di considerar quell'editto come non avvenuto. Quindi giovossi di quel dritto di cui erasi rimesso in possesso; e la reggenza del duca d'Orleans prestavasi bastevolmente all'esercizio di quel diritto, che il parlamento continuò con maggior vigore sotto il debole regno ed infelice di Luigi XV.

Il rifiuto del parlamento di registrare gli editti pecuniarii, che rapidamente succedeansi per far fronte alle giornaliere dilapidazioni, e per riparare al *deficit* lasciato dagli ultimi anni del regno di Luigi XIV, irritavano la corte e i ministri; le doglianze indecentissime sulla bolla *Unigenitus* e sui viglietti di confessione, non che i dinieghi dei sacramenti che ne conseguitarono, resero malgradito il governo, e talmente ridicoli i parlamenti e le assemblee del clero, che i più spiritosi scrittori del secolo non si rimaneano dal notarlo: ma i parlamenti s'inasprirono contro

la corte, e tennero poter profittare delle circostanze per innalzare la loro autorità molto al di sopra di quanto era mai stata, e di assicurarla su basi solide e ferme. La sperienza aveali più volte fatti accorti sulla somma desterità onde la corte avea profittato delle loro scissioni, e che la registrazione d'un editto concesso senza modificazioni e senza rimostranze da un parlamento indeboliva grandemente l'effetto d'un rifiuto per parte d'un'altra corte suprema; e perciò vennero nella determinazione d'unirsi tra loro; e i parlamenti, qualificandosi più che classi del parlamento, di cui quello di Parigi costituiva la prima, risolvettero di far causa comune. Il parlamento di Parigi, che tanto spesso erasi giovato della sua supremazía contro i re, e che negl'intervalli che passavano fra le assemblee degli stati-generali avea preteso di surrogarle, comprendeva la pochezza de' suoi diritti dacchè volesse opporli a certe compagnie di magistratura egualmente edotte delle antiche leggi e consuetudini, e che non avrebbero omesso di abbracciare il partito della sovrana autorità: antepose di sagrificare codesta supremazía alla quale non aveva titolo alcuno, per istar contento ad una preferenza che per la sua importanza non gli si poteva contendere: univasi alle altre corti per non formare omai più che un corpo solo, appunto per ciò comune a tutte le parti della monarchia (1).

(1) Simile pretesa non era totalmente nuova; e l'ordinanza del re Carlo VII del 14 novembre 1454 (*Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XIV, pag. 332) la stabilisce formalmente pei parlamenti di Parigi e di Tolosa, i due soli che esistessero allora nella Francia propriamente detta: ma questa ordinanza, che non avea altro in mira che di porre un termine alle dispute fra quelle due corti supreme, rimase senza efficacia.

Se questo progetto sortito avesse il suo effetto, e tutti i parlamenti uniti non avesser più formato che una sola autorità concentrata fra le mani di alcune assemblee di magistrati stabiliti in parecchie città; se in allora tutte le classi di questo nuovo parlamento nazionale avessero adottato e seguito con la costanza propria ai corpi di magistratura i medesimi principii; se avesser messo in comune quell'influenza che ciascuna di codeste classi esercitava nella sua giurisdizione, sì pei diritti della compagnia e pel suo potere, come per quello de' suoi membri e degli avvocati addetti al parlamento, la sarebbe stata finita per l'autorità reale, e la Francia sarebbe stata governata aristocraticamente. La venalità delle cariche avea d'altronde fatte entrare nel parlamento alcune persone indipendenti per le loro ricchezze e per la loro inamovibilità: le compagnie esercitavano una sorta d'ispezione su di coloro che erano ammessi alla compra di codesti posti, e venivano in certo modo a rinnovarsi elle pure; ogni parlamento era certo di mantenere i principii adottati.

I parlamenti avevan d'altronde in loro favore l'opinion pubblica, tanto più che parea non si opponessero ai voleri del re se non per impedire che si mettessero nuove imposte. Tiravan dalla loro tutta la nazione col ristarsi dall'amministrar la giustizia; assurda estremità alla quale il parlamento di Parigi era stato una volta ridotto durante la minorità di Luigi XIV, ma di cui si ebbero parecchi esempi sotto il regno di Luigi XV. Premeva al governo di reprimere i corpi di magistratura, e di far loro ripigliare quel posto cui eran destinati nella gerarchia dei poteri: e' bisognava andare a rilento con questa repressione per non imbrogliarsi in difficoltà inestricabili, e poco dicevoli alla debolezza

ed ai bisogni sempre rinascenti della corte; e frattanto perchè l'impresa non fallisse era mestieri di tale una fermezza che niuno potesse mai aspettarsi.

Parecchi decreti manifestamente ingiusti e contrari allo spirito del secolo, specialmente quelli del cavaliere de la Barre e del conte de Lally, aveano dato un colore svantaggioso all'amministrazione della giustizia; incominciaron le doglianze su la legislazione e alcune forme giudiciarie; la voglia di criticare originava dappertutto discussioni sui primi principii delle leggi e dei tribunali: anche in Francia, a dispetto degli ostacoli frapposti alla libera circolazion delle idee, vari autori avevano oppugnati i vecchi pregiudizi, rimovendo il velo ond'era coperta l'origine dei poteri; si osava dubitare dell'infallibilità dei corpi giudiziari, i quali delle antiche istituzioni altro non serbavano che le forme e i pregiudizi: i parlamenti perduta aveano la loro autorità morale. Le lagnanze circa l'estensione della giurisdizione del parlamento di Parigi, circa ai dispendii e alle lungaggini cui erano esposti i litiganti, serviron di motivo o di pretesto all'istituzione dei consigli superiori indipendenti dal parlamento, i quali conoscevano egualmente in ultima istanza di tutte le cause, tranne quelle dei pari e della *paria*: se ne istituiron di eguali nelle giurisdizioni di molti altri parlamenti, come di quello d'Aix, di Douai e di Rouen. Questa creazione venne in breve susseguita dalla soppressione di parecchi parlamenti di provincia, e finalmente del parlamento di Parigi. Furon nominati nuovi magistrati, e a rendere la novella amministrazione accetta alla nazione e più conforme a quelle idee che cominciavano a prender piede nella pubblica opinione, fu resa la giustizia senz'alcuna retribuzione. Nondimeno

era tale l'influenza delle antiche usanze, che malgrado si provasse poca dispiacenza per la soppressione dei parlamenti, malgrado la facilità onde operossi un tal mutamento nell'anno 1771, e a malgrado dell'assoluta mancanza di resistenza, i nuovi corpi giudiziari non poterono acquistare veruna considerazione, e la corte di giustizia che successe al parlamento di Parigi non ebbe nel pubblico altro nome che quello di parlamento *Maupeou*, in causa del cancelliere che aveva promossa codesta innovazione.

Al suo avvenimento al trono, Luigi XVI cogli editti di novembre 1774 e di febbraio 1775 soppresse i consigli superiori e ristabili i parlamenti nella loro antica forma; ma il loro potere fu modificato: e quantunque il parlamento Maupeou non abbia mai ottenuta la pubblica fiducia, non ostante i parlamenti non poterono più rimettersi in possesso di quella influenza che la loro soppressione aveva ad essi fatto perdere, imperciocchè non furono se non corpi giudiziari. Anche i primordii della rivoluzione, in cui l'antico parlamento avrebbe trovato materia a rimostranze e a rappresentanze di gran momento, non furono punto memorabili per codesta compagnia; e tranne la domanda di convocare gli stati-generali, evidentemente opposta agl'interessi della sua autorità, non rinviensi quasi veruna menzione di codesto corpo.

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Della procedura segreta. Sua origine. Sua influenza in Francia.

Sino a tanto che il popolo, o da sè stesso, o medianti deputati scelti, o finalmente mediante una sola classe privilegiata, esercitò alcuna influenza nelle sentenze, nelle antiche sedute, in queste medesime sedute composte di scabini, o nelle corti signoresche, tutte le procedure dovevano esser pubbliche; e il privilegio di non poter esser giudicato che dai propri pari importava di dritto un' altra guarentigia della libertà individuale, la pubblicità. E perchè sarebbesi ricusato al pubblico d' assistere all' esame d' una causa alla quale era chiamata porzione di questo pubblico? Perchè coprire misteriosamente ciò che ciascuno doveva la sua volta vedere allo scoperto? Come distorre i guardi attenti d' una moltitudine curiosa da que' conflitti e da quelle prove di cui la pubblicità stessa garantiva l' effetto, e dava sì visibile influenza alla religione ed ai costumi del popolo? Qual mezzo avrebbe assicurato il segreto di ciò che avveniva in presenza d' un numero di persone la cui discrezione non era motivata nè dal dovere nè dall' interesse? A qual fine sarebbersi esclusi gl' inferiori, i quali non avevano autorità alcuna sui giudici, e

non potevan neanche formare un' opinion pubblica a loro danno? Con qual dritto s' avrebbero allontanati alcuni eguali, i quali potevano andare a sedere con loro o a giudicare, a vicenda, le cause in cui questi giudici erano parti? Come ricusar l' accesso a certi superiori dai quali dipendeva il capo istesso della giustizia? Negli antichi placiti, o prima, o dopo l' istituzione degli scabini, ogni uomo libero era obbligato non solo ad assistere all' udienza, ma a prender parte alla sentenza; e se poteva essere esonerato dalla convocazione allorchè eravi un numero bastante per render valida una sentenza, niente esimevalo dal concorrere a rendere la giustizia se trovavasi sul luogo: l' udienza era necessariamente pubblica; i servi presenti non potevano che ascoltar tacendo, ma l' arimanno, il cittadino attivo sedeva come giudice necessario. Nelle corti signoresche il signore non chiamava se non que' suoi vassalli che stimava opportuni; ma gli era un favore il non essere convocato: il vassallo che trovavasi alla corte del feudatario principale (*suzerain*) non poteva essere escluso; e il signore sarebbesi esposto a vedere la sua sentenza tacciata di parzialità, se avesse trascurato di chiedere il suo parere: d' altronde essendo codesto vassallo chiamato ogni tanto alla corte, non eravi nè motivo nè pretesto per negargli d' assistere alla sentenza di qualunque causa. Ogni vassallo, per mostrare la sua potenza e per farsi onore, si faceva accompagnare da qualche vassallo minore, da servitori nobili, da scudieri, da paesani; e questo seguito non abbandonavalo nelle occasioni solenni; esso imponeva alla moltitudine e al feudatario principale, e spesso formava la guardia preposta alla sua personal sicurezza. I paesani eran troppo poco considerati; il feudatario principale

(*suzerain*) del signore o d'altri, i suoi superiori ed anche i suoi eguali, l'erano troppo per esporsi con un rifiuto a disfide e a guerre particolari: e sia di dritto, sia di fatto, niuno poteva essere escluso dalla corte in cui trattavasi un affare qualunque.

L'istruzione delle cause civili o criminali doveva essere sommamente semplice; e come avrebbersi potute esigere cose scritte, mentre si poche persone eran capaci di leggerle, e molto meno poi di stendere i documenti necessari a una procedura niente niente complicata? Le parti venivano intese in persona o col mezzo dei loro procuratori; i *records* (1), se ve n'erano, dovevano esser letti; i testimoni interrogati, il combattimento, la prova o tutt'altra forma di prova ordinata verbalmente ed eseguita in presenza dei giudici; e tutt'al più, allorchè trattavasi della proprietà d'un immobile, della fissazione dei suoi diritti o de'suoi limiti, e allorchè per conseguenza la sentenza facea titolo per l'avvenire, la si metteva in iscritto, e per mancanza di firme, se ne garantiva l'autenticità mediante l'apposizione dei sigilli.

Era la scrittura men rara tra i Romani; i loro costumi, e le loro abitudini fattesi più pacifiche sotto gl'imperatori, aveano data maggiore estensione alle loro cognizioni in legislazione: quindi la loro procedura era molto più complicata, e richiedeva molto sapere in chi vi si applicava.

(1) Mal s'appone Montesquieu, *Spirito delle Leggi*, libro 28, capit. 34, prendendo la procedura per *record* per quella in cui si tratta di provare mediante testimoni ciò che è stato detto o giudicato in una causa: all'opposto, il *record*, nel senso della pratica giudiziaria antica, è, come sin oggi in Inghilterra, l'atto scritto, la prova di titolo, per contrapposto alla prova testimoniale.

Non altrimenti nel clero; e le forme che la Chiesa ammetteva non si risentivano nè della mancanza di cognizioni, troppo comune in quel secolo, nè del bisogno di render men composta la procedura, o per accostarsi alla capacità di coloro che erano chiamati a proferir la sentenza, o per risparmiare il tempo, destinato ad occupazioni più gradite e più utili. Se gli ecclesiastici non erano dotti nel senso che vi si annetterebbe oggidì (1), avean per lo meno certe cognizioni d'assai superiori a quelle dei laici; e non potea trovarsi un tribunale nel quale non vi fosse un numero bastante di chierici per leggere i documenti della procedura, ed altri per metterli in iscritto; queglino tra loro che faceano le funzioni di giudici non erano, come gli uomini liberi o gli scabini delle sedute, come i vassalli delle corti signoresche, distratti dalle vicende della guerra, dalle cure dell'amministrazione, dalle occupazioni domestiche, dal genere di vita abituale: aveano più tempo da impiegare sì nello studio delle leggi e della giurisprudenza in generale, che nell'esame di ogni causa in particolare: dunque non avean quest'urgente bisogno di render semplice il corso dei processi; all'opposto, era per essi loro una applicazione grata ed utile a un tempo nel non trascurar nulla di ciò che spettar potesse all'istruzione di cadaun affare, nel fornire alle parti e ai loro procuratori speciali l'occasione di mostrare i loro talenti e il loro procedere, nel dar finalmente prove della loro sagacità.

Non ostante nè i Romani nè il clero eransi immaginati che le informazioni assunte a carico di chi era prevenuto

(1) Si vegga, sullo stato delle cognizioni del medio evo, l'interessante opera di Hallam, *View of the middle Ages*, capit. 9, par. 1. tomo II, pagine 434 e seguenti.

d'un delitto, o i testimoni che deponevan contro di lui dovessero essergli occultate; per l'opposto, non vedevasi alcuna ragione di privare un accusato della facoltà che si concedeva a colui ch'era citato per una causa civile. E' non pensaron mai che il pubblico dovesse essere escluso da quell'udienza in cui agitavansi le cause civili o criminali: la pubblicità è talmente raccomandata dalle leggi romane, che una sentenza la quale non sia pronunciata in pubblico è riputata nulla, a tale che niuno è obbligato a conformarvisi (1). Il gius canonico ne contiene la più espressa disposizione: una costituzione del papa Celestino III, che regola la procedura criminale, distingue quella per accusa, che era l'antica forma romana, quella per denuncia, e quella per informazione od inquisizione; sempre la pubblicazione delle testimonianze; sono ammesse le difese dell'accusato e il dibattimento di queste difese (2): s'incontrano le stesse forme in una costituzione del papa Innocenzo III (3). Qual è dunque l'origine della procedura segreta, quale si è vista in tutta Europa, fuorchè in Inghilterra; qual è tuttavia in uso tra molti popoli; quale infine alcuni popoli sono stati sì ciechi da riprenderla dopo averne conosciuti i disordini ed aver potuto pregiare i vantaggi della pubblicità?

Verso il finire del secolo duodecimo il papa Alessandro III condannò l'eresia degli Albigesi, ch'erasi diffusa nella contea di Tolosa e nella Gascogna; questi eretici non erano allora conosciuti che col nome di *Paterini* (4). Il suo

(1) L. 6, Cod. *de Sententiis*.

(2) C. 31, X, *de Simonia*.

(3) C. 24, X, *de Accusationibus*.

(4) C. 8, X, *de Haereticis*. Mézerai, *Storia di Francia*, Filippo-Augusto, tomo II, pag. 176, ediz. del 1685.

successore Lucio III aggiunse pene temporali a quelle dell'anatema spirituale; e la sua costituzione, poscia accresciuta ed estesa da Innocenzo III, è la prima nella raccolta delle decretali, che richiegga l'appoggio del braccio secolare contro gli eretici (1). Fu il papa Innocenzo III che impose a tutte le autorità il giuramento di mantenere le sentenze profferite dalla Chiesa contro gli eretici, sotto pena d'interdetto; fu desso che predicò la crociata contro di loro, come contro i Maomettani (2); e il mezzogiorno della Francia sentì pur troppo l'effetto di simile esortazione, divenuta terribile per l'ambizione del conte di Montfort: l'antica casa dei conti di Tolosa ne fu vittima, e quel gran feudo venne unito alla corona di Francia: ma l'investigazione del delitto d'eresia rimanea sempre di competenza del vescovo diocesano (3).

Lo stesso anno 1227 fu testimonio di due eventi importanti per la quistione di cui ora ci stiamo occupando: la riunione della contea di Tolosa alla corona di Francia, e l'intronizzazione di papa Gregorio IX. La guerra, o meglio la crociata contro il conte di Tolosa aveva avuto per pretesto l'esterminio della eresia; quindi la prima condizione che stipulò la regina reggente col trattato che lasciava al conte Raimondo il possesso precario del suo feudo, vita sua natural durante, fu ch'egli abiurasse l'eresia, che rinunciasse alla protezione degli eretici, e che stabilisse qualche pena contro di loro: ma si capì bene che la sola sua parola non sarebbe stata bastante a conseguir l'effetto

(1) C. 9, X, *de Haereticis*. La costituzione d'Innocenzo III è il capitolo successivo.

(2) C. 13, § *Moneantur et* § *Catholici*, X, *de Haereticis*.

(3) C. 13, *Adjicimur*, X, *de Haereticis*.

delle sue promesse. L'evento provò che un tal sospetto non era mal fondato, poichè da una costituzione di Gregorio IX fu rinnovata la scomunica lanciata contro i Paterini (1). Immaginossi adunque di creare alcune commissioni temporarie incaricate di assumere informazioni sullo stato della fede, e questi inviati furon detti *inquisitori*: i loro poteri furono, sin dal bel principio, molto estesi, e gli storici fan fede delle condanne eseguite in forza delle loro sentenze; per altro non si fa nella collezione delle decretali menzione alcuna degl' inquisitori sotto il pontificato di Gregorio IX o sotto quello del suo successore immediato (2).

Per quanto sin d'allora fossero odiosi codesti inquisitori, e benchè i signori, e specialmente i comuni, ricusassero di riceverli o di loro permettere d'eseguire le loro funzioni (3), pure non sembra che la loro procedura fosse distinta da quella che osservavasi negli altri tribunali ecclesiastici; e se il prevenuto d'eresia non godea del favore d'esser giudicato pubblicamente dai suoi pari; se contro di lui venivano ammessi alcuni testimoni, d'altronde sospetti (4), non gli si era però mai taciuto il nome dell'accusatore e dei testimoni, nè gli si era mai ricusata la facoltà di eccepire e difendersi, nè gli era tolta l'assistenza d'un consiglio, la discussion pubblica de' suoi interessi: fu papa Bonifazio VIII che, col pretesto del rischio che potean

(1) C. 15, X, *de Haereticis*.

(2) La prima costituzione diretta agl' inquisitori, *inquisitoribus haereticae pravitatis*, è d'Alessandro IV. C. 3, *de Haereticis*, in-6°: d'allora in poi le sono frequenti.

(3) Tanto è provato da varie costituzioni d'Innocenzo IV, d'Alessandro IV e d'Urbano IV, l'ultima delle quali trovasi C. 9, *de Haereticis*, in-6.°

(4) C. 5, C. 8, § *Licet vero, de Haereticis*, in-6.°

correre gli accusatori o i testimoni a carico d'un eretico potente, permise agl' inquisitori di procedere senza forma di processo e senza pubblicare i nomi dei testimoni o degli accusatori, in certi casi gravi: se non che era lasciato ai vescovi diocesani od agli inquisitori il giudicare della necessità di raccomandare il segreto, mentre in ogni caso dovevano farsi assistere da qualche giureconsulto (1). Il pericolo dei testimoni non era che il pretesto di tanto strana disposizione; bentosto fu strappata la maschera, e una costituzione del papa Innocenzo VI dichiarò che la presunzione del pericolo esisteva di dritto, di modo che la procedura secreta divenne generale in materia d'eresia.

La procedura segreta era di sua natura incompatibile con qualunque tribunale i cui membri non adempissero le funzioni di giudici se non in qualche occasione: essa richiedeva una grande attenzione; andava molto per le lunghe; supponeva certe cognizioni rare in que' tempi della più crassa ignoranza; rendea necessaria la presenza dei giudici o di taluni di loro ad ogni informazione, od all'esame dei testimoni, o all'interrogatorio dell'accusato; questi atti dovean essere moltiplicati a misura che erano meno completi, e tiravan per lo lunghe certe cose che vengon terminate all'istante coi dibattimenti fra un accusato, il suo accusatore e i testimoni a carico. All'incontro, dal momento che il tribunale fu permanente, aumentava insiguemente la sua potenza escludendo il pubblico da qualunque cognizione delle procedure. Non solo una tal novità

(1) Cap. fin., *de Haereticis*, in-6.° Questo medesimo pretesto del pericolo in che possono incorrere i testimoni a carico ha servito in molti paesi a sopprimere la procedura pubblica, all'epoca del 1813 e 1814.

rendeva più indispensabile la permanenza dei tribunali, ed assicurava viepiù l'influenza dei togati a spese di quella dei signori e dei vassalli: non solo il giudice, ammettendo il più profondo segreto, era maggiormente padrone di sostituire le sue volontà private a quella del legislatore, la sua interpretazione all'uso generale, le sue abitudini agli usi locali; ma ventasi formando insensibilmente una classe separata nello stato; e se la magistratura non era eguale alla nobiltà, vi si incamminava direttamente, e del resto isolavasi dalla classe plebeia. I re, che non avevano altro oggetto che d'avvilire tutte le autorità per istabilire il lor potere assoluto, non omisero di sostenere certe innovazioni che loro offerivano un duplice vantaggio; esercitavano un'influenza più grande sulle sentenze nelle quali avevano un interesse qualunque, ed allontanavano i vassalli minori e il terzo stato dall'esercizio di una parte cotanto insigne della loro potenza, che produceva sempre un certo spirito di libertà e d'indipendenza non troppo compatibile colla estensione illimitata che si cercava di dare all'autorità del monarca.

Per un caso ben singolare l'epoca della prima origine della procedura segreta coincide coll'istituzione dei primi tribunali permanenti in Francia; e noi osservammo già che uno dei motivi che indussero Filippo il Bello ad istituire i parlamenti di Parigi e di Tolosa, non che la camera dello scacchiere a Rouen, poscia parlamento di Normandia, in tribunali sedentari, e a comporli in parte di nobili e in parte di giureconsulti, fu il desiderio d'opporsi efficacemente alle intraprese di papa Bonifazio VIII, il quale aveva autorizzati gl'inquisitori ad istruire le cause criminali a porte chiuse. I nuovi tribunali furon solleciti di pigliare

dai giudici ecclesiastici la loro procedura, che li garantiva da qualunque ristabilimento dell' antico stato della giustizia; e la nuova maniera d' informare contro gli accusati era troppo favorevole all' autorità giudiziaria perchè fosse negletta: i parlamenti adunque adottarono la procedura indicata dai papi, e la trasmisero ai tribunali inferiori, i quali, precedentemente composti dei baili, dei siniscalchi o dei loro luogotenenti, tutte persone di spada, incominciavano a convertirsi in tribunali di legisti, dacchè i luogotenenti dei baili e siniscalchi non poterono più giudicare che dietro il parere dei loro assessori o dei graduati del tribunale (1).

Malgrado il gran favore che accordavano alla procedura segreta i giureconsulti, gelosi di rendersi vieppiù necessari e di estendere il potere dei tribunali permanenti, de' quali eglino soli erano capi, anche allorquando gl' impieghi erano occupati dai nobili, stette molto tempo a naturalizzarsi in Francia (2). Le stesse ragioni che inducevano i togati a proteggere codesta procedura dovean farla rigettare dai nobili, i quali si vedevano spogliati della prerogativa di non essere più giudicati esclusivamente dai loro pari, e i quali comprendevano la loro nullità allorchè erano

(1) Pare che l' istruzion segreta sia stata adottata sin dai primordi dell' istituzione dei parlamenti, ed abbia ben tosto dato luogo a lagnanze assai più gravi. Sin dal 1344 ne vengon segnalati i più iniqui abusi da un' ordinanza di Filippo di Valois, del mese di dicembre, art. 7. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo II, pag. 216. Sotto san Luigi la non si conosceva. Ordinanza del dicembre 1254, art. 21. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo I, capit. 10.

(2) Bernardi, *Origine e progressi della legislazione in Francia*, tomo 7, capit. 10.

chiamati a certe funzioni giudiziarie unitamente a qualche giureconsulto. Gli uomini liberi, i membri dei comuni, erano esposti a condanne veramente arbitrarie, o che per lo meno lor doveano parer tali, dacchè non erano pronunciate dai loro pari o non aveano potuto prender cognizione dei dibattimenti. Quindi, abbenchè una tal forma di procedere fosse adottata dai parlamenti e successivamente in molte parti della Francia, v'ebbero alcune province che conservarono, in tutto o in parte, la loro antica pubblicità: e solo nel 1539, dopo una lotta di oltre due secoli (1) tra le usanze antiche e le istituzioni canoniche, rendute generali dalla giurisprudenza delle corti e dei tribunali, codeste istituzioni trionfarono alla fine e la procedura segreta fu ricevuta in tutta la Francia. Il cancellier Poyet, al quale s'attribuì codesta ordinanza, fu uno dei primi a provarne i rigori (2).

L'istituzione della procedura segreta produsse grandi mutamenti nell'amministrazione della giustizia. La proibizione d'esporre agli accusati i testimoni a loro carico, od almeno le restrizioni imposte ai confronti, resero impossibile qualunque dibattimento, mezzo migliore, se non unico, per conoscere la verità fra due dichiarazioni contrarie: i giudici, obbligati a dare la loro sentenza sulle

(1) Veggansi, fra gli altri, i privilegi concessi alla città di Nimes ed altri della Linguadoca, da Luigi X, nel 1315, art. 8, i quali sono stati confermati da Carlo VII, nel dicembre 1446. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo VIII, pag. 486.

(2) Ciò che non lascia dubbio alcuno sulla vera intenzion del governo si è che l'ordinanza del 1539, che rese generale la procedura segreta, non fu giudicata sufficiente a misura che il poter reale aumentava, e che le sue disposizioni sono state rendute assai più rigorose dall'ordinanza del 1670, non ostanti i reclami del primo presidente di Lamoignon.

testimonianze isolate delle eccezioni dell'accusato, sui suoi interrogatorii in assenza dei testimoni, e di raffrontare, o nella lor mente, o in documenti scritti, gli elementi della loro convinzione, vidersi abbandonati da tutti i mezzi d'acquistare un'intima convinzione: non potendo in coscienza basare il loro giudizio sulle deposizioni loro sottoposte, non avendo più il diritto d'aprire i dibattimenti necessari per infonder nei loro animi una certezza morale, vidersi obbligati di ricorrere ad un espediente degno delle sottigliezze dei casisti. S'incominciò dall'interpretar malamente un passo della Scrittura, che la verità sta nella bocca di due testimoni (1), per inferirne che l'attestazione di due persone costituisse una prova completa; come se la grande probabilità, che tien luogo di certezza in tutto ciò che non è suscettibile di dimostrazione matematica, potesse acquistarsi nel modo istesso in tutti i casi: applicossi lo spirito di calcolo alla prova giudiziaria; e giacchè due testimoni formavano una prova intera, si conchiuse che un sol testimonio facesse una semi-prova: si vollero ridurre a un valor numerico tutte le prove, gl'indizii, le presunzioni: come se tutti i numeri immaginabili fosser

(1) I passi della Scrittura non parlano che di due o tre testimoni, Deuteronomio, capit. 17, v. 6; e capit. 19, v. 15; e tanto reca pure il gius canonico, C. 23, X, *de Testibus*: non ostante se n'è limitato il numero a due, forse per una falsa interpretazione della L. 12, D. *de Testibus*, la quale altro non dice se non che allor quando si richieggono testimoni in plurale senz'altra designazione di numero, due bastano. I Romani conoscean troppo bene il valor delle prove, che non può esser fissato astrattamente (L. 3, pr., §§ 1, 2, 3 e 4, D. *de Testibus*) per ammettere un cotal principio: l'imperator Costantino, nella L. 9, § 1, C., *de Testibus*, è il primo a parlare del numero dei testimoni; inoltre la sua costituzione è negativa per escludere il testimonio unico.

bastati per esprimere le combinazioni possibili: finalmente, non potendo satisfare alla coscienza morale del giudice, venne fabbricata una chimera, una coscienza giuridica, che fu sottoposta alle regole di dritto ed al calcolo delle probabilità. In tal guisa cercavasi di farsi illusione e di mascherare il difetto della procedura, che impediva l'intima convinzione, assoggettandosi a un corpo di dottrina falso, che poteva prestarsi alle più assurde e più arbitrarie conclusioni.

Quanto più grave era la materia d'una causa, tanto meno soddisfatti si videro i giudici della convinzion giuridica che tenea luogo di probabilità morale, e che sotto un fastello di regole sovente contraditorie e sempre assurde soffocavano la voce della lor ragione e il grido della loro coscienza: in materia criminale, specialmente allor quando trattavasi della pena di morte o di un'altra punizione severa, diffidavano di que' raziocinii che parlavan solo alla mente e non toccavano il cuore. La pubblicità soppressa dava luogo ad alcuni sospetti d'arbitrio, ahi troppo spesso fondati, ma ai quali desideravasi mai sempre andare incontro, e che dovevano essere incomportevoli a chi sentiasi scevro da un tal vizio: fu dunque uopo immaginare un mezzo che rassicurasse il pubblico sulla giustizia delle condanne. Siffatti riflessi originarono il principio, che niuno potesse venir condannato a una pena qualunque, alla pena ordinaria, o di morte, se non dopo che egli stesso avesse riconosciuto il suo delitto: principio ammesso sotto queste diverse modificazioni in tutti i paesi in cui è ricevuta la procedura segreta. Non badavasi punto alle ragioni che potean dar motivo ad una confessione; si dimenticava che la confessione altro non è che una fra le

specie di prove, e che il delitto di colui che nieghi ostinatamente può essere ciò nondimeno costante e avverato: non si cercava che il mezzo di quietare la propria coscienza e di porre in salvo la propria responsabilità agli occhi del pubblico.

Dal momento in cui la confessione dell'accusato è riputata necessaria alla sua pena od alla sua condanna, bisogna assicurarsi dei mezzi d'ottenere questa confessione allorquando colui su cui cade alcun sospetto, che è designato per qualche indizio, caricato di presunzioni, od anche pieno di prove, persiste a negare il fatto: e questi mezzi sono la quistione preparatoria, o la tortura, in tutti i suoi accidenti. Basta nominare una istituzione sì atroce per destare tutto l'orrore che vi è annesso; tutti gli stati d'Europa l'han successivamente abolita di nome; non havvi che qualche picciolo stato in cui per un corso retrogrado delle idee sia stata da poco in qua ristabilita, a gran vergogna del genere umano, del secolo presente, e di coloro che han potuto suggerire simili idee (1). Anche quando s'avesse avuto in mira di riprodurre le cose antiche, perchè fermarsi a un modo di procedura, nuovo appetto di quello cui succedeva, e che non si potea rinvenire nei tempi assai più lontani (2)? La quistione preparatoria, quanto sia ai tormenti fisici, è stata abolita in Francia con una dichiarazione del 24 agosto 1780; indi lo fu quasi ovunque: ma

(1) Veggasi però qui sopra, libro 3, capit. 17, tomo II, pag. 262, not. 1.

(2) La signora de Staël ha detto con ragione: « La libertà è » antica; il dispotismo e l'arbitrio sono innovazioni. » Per noi s'aggiunge che la procedura pubblica e antichissima; l'istruzion segreta, la quistione preparatoria, la tortura morale, sono invenzioni recenti.

non venne estirpata che una parte del male; sussistean sempre la tortura morale, i patimenti di tutte sorta che dura un accusato, un totale isolamento dalla società, sino a che abbia confessato il suo delitto.

Molto si è detto da gran tempo sì circa l'uso della quistione preparatoria, o tortura, la quale cerca d'ottenere colla forza dei tormenti la confessione dell'accusato, come circa alla quistione preliminare, altra tortura che ha per iscopo di strappare al condannato l'indizio de' suoi complici: l'incertezza delle leggi intorno a questo, e la loro inconseguenza doveva dimostrarne i difetti. Ora la tortura non era che un mezzo onde accertarsi della verità, e la punizion del delitto dipendeva dalla confessione (1); ora la tortura veniva applicata con riserva di prove (2), vale a dire, l'accusato poteva essere condannato ad onta della sua negazione; ora annoveravasi fra le pene più gravi (3). Sovente presentavasi qual mezzo d'indagine di quanto era avvenuto; altre volte come una punizione inflitta all'accusato per la sua ostinazione in negar certi fatti provati o verisimili, come osserveremo in breve (4).

Che non si è detto, in epoca più recente, sulle maniere di estorquere una confessione senza violenza diretta! i

(1) Ord. del 1670, titolo 19, art. 1.

(2) Ord. del 1670, titolo 19, art. 2.

(3) Ord. del 1670, titolo 25, art. 13.

(4) È intendimento nostro di svilupparlo come disamineremo le istituzioni della Germania, dove, con un tal pretesto, esiste tuttavia assai generalmente, non che quelle dei Paesi-Bassi, dove, dopo la soppression nominale della quistione, è stata nuovamente istituita sotto questa forma, in sul finire del secolo scorso e nell'incominciare del presente.

più eloquenti scrittori sono insorti contro il segreto delle carcerazioni, contro le vessazioni morali onde si opprimon coloro che non vogliono confessare un delitto del quale sono accusati: ma, si noti bene, senza tribunal permanente non v'ha dottrina sulla quantità delle prove; senza la procedura segreta non si dà tortura fisica o morale (1); all'incontro, la permanenza del tribunale adduce le quistioni sulla forza delle prove, la procedura segreta è inseparabile dalla tortura. I giudizi per giurati han preservata l'Inghilterra dalla fallace dottrina del calcolo delle prove; la pubblicità ha sempre allontanata l'idea della tortura, e non se n'è mai trattato che nel consiglio privato, il quale, essendo stato costituito in corpo giudiziario, erasi immischiato nelle procedure criminali. Potrebbesi rigorosamente far di meno della valutazione del grado di credenza che si debbe attribuire ad ogni argomento, anche davanti a un tribunal permanente; ma dacchè havvi procedura segreta, la questione preparatoria, o la tortura, è di diritto; ed avrem campo in seguito di vedere in qual modo in molte parti della Germania e dei Paesi-Bassi è stato

(1) L'esempio dei Romani non dimostra il contrario; essi davano la tortura agli schiavi sì accusati e sì testimoni; per colmo di barbarie tutta loro propria, li ragguagliavano alle bestie od ai beni mobili, e non li ammettevano come facienti parte della specie umana; ma ad un cittadino, a un uomo libero, non poteva applicarsi la tortura: nè manco a colui di dubbia condizione. L. 10, § 6, *de Quaestionibus*. Gl'imperatori l'ammisero contro le persone del comune, e, nel delitto di lesa-maestà, contro chiunque fosse: ma quali erano allora i giudizi! qual esempio degno d'esser citato! Non ostante di là era stata introdotta in Francia sin dai tempi di san Luigi. Ordinanza del dicembre 1254, art. 22. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo I, pag. 72.

giocoforza riempiere il vuoto che nel sistema della procedura criminale cagionava la soppression nominale d'una tale quistione: vedremo che nella Francia odierna, dove non havvi che una parte dell'istruzione che sia pubblica, è divenuta indispensabile una specie di tortura morale in quella parte dell'istruzione che viene prima dei pubblici dibattimenti.

L'osservazione per noi fatta sulla difficoltà d'instituire in Francia la procedura segreta, e sulla opposizione che ha incontrata per lunghissimo spazio di tempo, potrà spiegare un fenomeno che a prima vista sorprenderebbe. Se questa procedura è talmente favorevole all'estensione dell'autorità giudiziaria; se l'influenza dei tribunali ha potuto farla adottare nel criminale; se le idee sulla teoria delle prove sono state generalmente ricevute, perchè mo, si dirà, non è ella stata egualmente introdotta in materia civile? La ragione ci pare chiarissima: la sola autorità dei togati non avea bastato a stabilire un modo d'investigare la verità sì lontano dalle usanze antiche; ma i re l'avean sostenuto come un mezzo d'estendere il lor potere, ed aveano un interesse diretto ad esercitare all'uopo la loro influenza sulle cause criminali; mentre le cause civili erano men direttamente vincolate a questo potere: bastava loro d'averne esclusi i cittadini indipendenti, e di aver fissate tutte le funzioni giudiziarie nelle mani di giudici permanenti, nominati o confermati dall'autorità suprema o più facili da guadagnarsi pegli interessi di lei. La pubblicità degli affari civili dava maggior fiducia nei giudizi anche in quelli che non erano stati esposti agli occhi del popolo; e il cittadino che in certe cause di minor momento avea viste scrupolosamente osservate le forme, avea mag-

gior rispetto per le decisioni emanate dalla stessa compagnia in materie più gravi (1).

(1) Solo dopo aver fatto disaminare maturamente la quistione sul vantaggio della pubblicità delle procedure, in materia civile, e dopo il rapporto d' una commissione speciale, il re di Prussia, sulla proposizione di S. A. S. il principe di Hardenberg, ha testè concessa codesta pubblicità nelle sue province del Reno, nelle quali sin dal tempo del governo francese erano state apprezzate le conseguenze di questo modo di procedura. Questa misura è tanto più rimarchevole, in quanto che in Germania è stato costantemente osservato l' uso opposto, come vedremo nel sesto libro. La prima sessione degli stati della Baviera ha essa pure ultimamente manifestato il medesimo spirito e la medesima tendenza.

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Del ministero pubblico.

Avemmo occasione di sviluppare quali fossero le funzioni di que' magistrati i quali ne' tempi antichi presiedevano le sedute composte d'uomini liberi o di scabini: incaricati di regolare la procedura e di raccorre il voto di coloro che erano i veri giudici, e' dovean loro spiegare i fatti della causa e le prove che vi si riferivano, e indicavano qual fosse la legge delle parti e quali fossero le disposizioni di codeste leggi; stabilivano i punti che i giudici dovean risolvere; udivano la loro decisione, pronunciavano la sentenza e prestavan man forte per l'esecuzione. Colla differenza risultante dalla maggior autorità che competeva al presidente, la cui sola volontà rendeva obbligatoria la sentenza, le medesime funzioni erano passate ai signori, i quali adunavano i loro vassalli per amministrare la giustizia: se non che, ereditando, in certa guisa, alcuni doveri degli antichi conti e magistrati, non avean necessariamente quell'attitudine che supponeasi o che si poteva supporre in chi era chiamato a qualche funzione di magistratura. I signori dovettero spesso farsi surrogare od assistere da una persona capace di adempiere quelle fun-

zioni che anticamente incomberono ai conti; e siccome i nuovi funzionari erano incaricati di codesta magistratura in virtù d'una commissione speciale, d'un mandato, d'una procura del signore feudatario principale (*suzerain*), così pare che fossero qualificati di procuratori del medesimo o del re, nelle giustizie regie, sia che non fossero chiamati se non momentaneamente, sia che fosse durevole la loro commissione (1).

Alla istituzione dei tribunali permanenti i re e i grandi vassalli nominarono alcuni magistrati per adempire, loro assenti, la presidenza; ma siccome l'ufficio di procuratore del re o del signore avea già acquistata qualche consistenza, ed era già prevalso l'uso di veder adempiute codeste funzioni da una persona distinta da quella che teneva la corte, così i re si fecero surrogare nei parlamenti da un presidente, il quale, allorchè la compagnia era divisa in più camere, chiamavasi primo presidente, all'opposto dei presidenti dei tribunali o presidenti di camera, i quali non erano che i suoi delegati e facevano una persona istessa con lui; e da un procuratore cui erano affidate in gran parte quelle funzioni che il presidente avrebbe dovuto adempire. Questa duplice rappresentanza era necessaria, sì allorquando il re presiedeva in persona e il suo

(1) Sembra che sotto Filippo il Bello esistessero i procuratori del re, i quali non si conosceano al tempo di san Luigi. Ordinanza del 23 marzo 1302-1303, art. 15, *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo I, pag. 360. Eran essi particolarmente incaricati delle cause fiscali o demaniali, e potevano patrocinare qualche privato, facoltà che han tuttavia in Inghilterra, e che in Francia il re Giovanni limitò ai loro parenti coll' ordinanza d'ottobre 1351, art. 20, *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo II, pag. 456.

procuratore esercitava quelle funzioni; sì perchè nei primi tempi la presidenza non veniva data che a qualche nobile e signore di gran qualità, dal quale non potevano esigersi tutte le cognizioni necessarie per ispiegare le cause che s'appresentavano e le disposizioni della legge rispetto a loro, mentre i re collo scegliere i loro procuratori infra i togati, potean nominare coloro che fosser capaci di supplire alla pochezza del presidente.

Le antiche cariche di magistratura, quali erano state coperte dai conti e vicari, trovaronsi dunque divise in due: in quelle del presidente, che aveva la parte onorifica, e in quelle del procuratore, al quale era devoluta la parte laboriosa: fors'anco il fatto veniva totalmente lasciato al presidente, il quale si faceva surrogare da un giudice relatore, che sponeva alla corte il vero stato della quistione e delle prove allegate dalle parti, sì come il punto di dritto era nelle attribuzioni del procurator regio, il quale sottoponeva ai giudici le sue viste sull'applicazion della legge. Una tale division di poteri antecedentemente riuniti è una mera conseguenza dell'istituzione dei tribunali permanenti; e in Inghilterra, dove i giurati son giudici, ai magistrati spettano anche oggidì tutte le funzioni dei conti antichi, salve le modificazioni da noi qui sopra spiegate.

Via via che il carico d'amministrare la giustizia si fece un debito ognor più esclusivo dei togati, i quali tutti insinuavano nanti i tribunali quelle preliminari cognizioni di cui un giudice non può far senza, i quali non s'ingerivano che delle loro funzioni giudiziarie e potevano darvi tutta quella applicazione che richiedeasi, i quali non abbisognavano degli schiarimenti d'un altro magistrato in quanto alle disposizioni legislative dalle quali dipendeva la decisione,

l'ufficio del procuratore del re divenne men necessario; nondimeno ai re di Francia stava troppo a cuore tuttochè potea mantenere od accrescere la loro influenza, per non sopprimere codeste cariche; e i procuratori generali presso le corti di parlamento, i procuratori del re nei tribunali inferiori, insomma il pubblico ministero, si mantenner nel diritto di *dare le loro conchiusioni*, vale a dire di presentare i loro rilievi sulle cause che erano *in limine ferendae sententiae*, sui punti di dritto e di fatto, su ciò ch'esigevano l'ordine e l'utilità pubblica, prima che fossero decise. Sì fatta istituzione, che non si conosce in verun' altra parte, venne prescritta da molte ordinanze.

Prescindendo da queste funzioni, il pubblico ministero fu investito d'un altro potere, di quello, cioè, d'adoperarsi pegli interessi particolari del re o del signore, sia come privato, allorchè trattavasi d'una proprietà particolare, d'un diritto personale od altro; sia come signore, allorchè trattavasi d'un diritto del fisco reale o signoresco. I re avevano i loro procuratori generali presso qualche corte di parlamento, e i loro procuratori presso i tribunali; i signori, i loro procuratori fiscali nelle loro giustizie, i quali esercitavano i loro diritti, come avuti li aveano gli antichi imperatori romani (1), e come li hanno tuttora i re d'Inghilterra (2): e una simile attribuzione fu causa d'uno dei più importanti cambiamenti nelle istituzioni giudiziarie.

(1) LL. 1 e 2, D. *de Off. Proc. Caes. Tit. Cod. de Advocatis fisci*.

(2) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 3, capit. 3.

Le multe formavan gran parte delle pene; e siccome queste multe erano al tempo stesso un ramo della rendita regia o signoresca, i procuratori dei re o dei signori erano incaricati non solo dell'esazione di questa rendita, ma ancora di proceder contro i delinquenti per farli condannare; e il pubblico ministero fu messo in possesso della processura degli affari criminali, della ricerca dei malfattori, e del mantenimento delle leggi penali tendenti a proteggere l'ordine sociale e la pubblica quiete (1). Fra gli antichi non si conoscevano in materia criminale, come in quelle che risguardavano gli interessi civili, se non due parti, l'attore od accusatore, e il reo o l'accusato: in que' delitti che interessavano i privati, i loro interessi li eccitavano ad agir contro il reo, e soltanto il leso era ammesso all'accusa; in quelli che turbavano la pubblica

(1) Anticamente il conte era ufficial fiscale: Legge dei Ripuari, titolo 53; egli aveva una parte del *fredum*, altra porzione del quale spettava al fisco (qui sopra, libro 1, capit. 3); doveva adunque proceder contro i delitti sì per suo proprio interesse che per quello del pubblico tesoro; d'altronde ei presiedeva alle sedute; e in nome di tutta quanta la società, garante di colui il quale, dopo aver leso un privato, si fosse sottratto alla pena, egli era obbligato di costringerlo alla soddisfazione stabilita dalla legge *(tenere ad rectum)*; dopo soppresse le sedute, quest' obbligo passò ai signori feudali. In Inghilterra videsi rinascere le mutue associazioni, e da quel punto il diritto d'accusare dovè spettare ai veri interessati; ell'è questa l'origine del gran giurì o giurì d'accusa (qui sopra, libro 3, capit. 14): in Francia, come su tutto il continente, rimase ai signori; e allorchè questi divisero la loro rappresentanza tra un presidente e un procuratore, l'esercizio di questo diritto supponendo certe cognizioni e applicazione, apparteneva di dritto al pubblico ministero; in que' paesi che non hanno il pubblico ministero, sono i presidenti che accumulano tutti poteri; tanto vedesi in Germania.

sicurezza, ogni cittadino aveva la facoltà di far valere i diritti della società, e l'amore del ben generale era bastantemente forte perchè una tal guarentigia fosse sufficiente: Egli è quasi tuttavia lo stesso in Inghilterra, dove ogni privato fa contro a que' delitti che lo interessan personalmente, e può accusare i rei di que' fatti che turbano l'ordine stabilito: ma siccome potrebbe darsi che niuno si presentasse o volesse esporsi al pericolo d'una tale accusa, così il re ha un procuratore il quale può agire, in nome della società presa collettivamente o rappresentata dal re, ad oggetto di far condannare i rei (1). In Francia il procuratore del re o il procurator fiscale poteva non solo intentare una accusa d'ufficio, ma era questa una parte essenziale delle sue funzioni; e quantunque non fosse interdetta l'accusa privata, quantunque ciascuno avesse il diritto di querelare a suo rischio e pericolo allorchè era leso da un delitto, pure il pubblico ministero dovea necessariamente unirsi alle parti, ed esclusivamente a lui era riservata la domanda dell'applicazion della pena (2).

Allorchè la permanenza dei tribunali ebbe data maggiore indipendenza ai giudici, e i presidenti delle corti di parlamento cessarono di rappresentare il re, se non che nel solo diritto di precedenza e della prolazion dei decreti, il regio potere trovò un fermo appoggio nel pubblico ministero, il quale era in qualunque occasione incaricato di vegliare agl' interessi, sì privati che pubblici, del sovrano. Le persone del re, che è quanto dire i procuratori e

(1) Blackstone, *Comm. on the laws of England*, lib. 4, capit. 23, n.° 3.

(2) Ordinanza del 1670, titolo 3. Jousse e Serpillon su tutti gli articoli di questo titolo.

gli avvocati generali, trasmettevano ai tribunali le leggi, le ordinanze, gli editti; costoro ne chiedevano la registrazione, la verificazione, la trascrizione sui ruoli, e la pubblicazione; da loro presentavansi alle corti tutte le disposizioni particolari dei re in materia di privilegi, i perdoni, le nobilitazioni; mantenean l'ordine e la disciplina, e vegliavano a che niuno si dipartisse dalle leggi, dalle ordinanze, dalle consuetudini e dagli usi ricevuti; procedeano d'ufficio contro tutti i misfatti e i delitti che turbavano i grandi interessi della società, anche quando niuno reclamava l'intervento della giustizia; univansi a tutti coloro che, lesi da un delitto, imploravan l'assistenza dell'intera società; domandavano l'applicazione delle leggi penali, e invigilavano sulla esecuzione dei decreti criminali; facean valere i diritti del fisco, del demanio, e tutte quelle relazioni particolari che esister potevano fra il sovrano e certi individui suoi sudditi; prestavano aiuto e assistenza a tutti coloro che volevano eseguire una sentenza ottenuta; intervenivano in tutte quelle cause civili che potevano avere qualche relazione cogli interessi comuni della società, non che con quelli risguardanti certe persone alle quali questa società doveva una più speciale protezione. Il pubblico ministero adunque era in grado non solo di andare incontro a qualunque infrazione dell'autorità reale, a qualunque usurpazion dei diritti onorifici, lucrativi od essenziali della corona, ma eziandio di estender di molto l'influenza del sovrano, di richiamarvi tutto ciò che era d'interesse pubblico, e di assoggettarvi pur anco ciò che era di mero interesse privato, specialmente se per la sua importanza il re vi avesse annesso alcun pregio. Non era occorso tanto, in altre circostanze, ai

giudici ecclesiastici per tirare a sè la cognizione della massima parte delle cause; e nulladimeno il pubblico ministero non fu tra le mani dei re di Francia un' arma così possente come avrebbe potuto diventare, e non aggiunse totalmente que' grandi oggetti ai quali parea destinato.

Due cause concorsero a paralizzare l' influenza del fôro delle corti, sì per l' estensione del regio potere come per l' utilità generale della giustizia: la prima è l' indipendenza degl' impieghi giudiziari di cui tra poco c' interterremo; la seconda è la division della Francia fra un certo numero di corti tutte ugualmente supreme, le quali difettavano d' un punto di riunione. Il pubblico ministero del parlamento di Parigi non avea che il nome di comune con quello di Bordeaux, il quale poi non comunicava affatto col fôro di Tolosa: ciascuno di questi fôri era isolato, e non poteva andar d' accordo cogli altri nè per estendere la prerogativa regia nel modo istesso, nè per dirigere l' amministrazione della giustizia su di un piede uniforme: d' altronde la diversità delle leggi e degli usi in qualunque sede di giudizio, le diverse garanzie contro gli abusi di autorità in qualche provincia, specialmente in quelle dette *pays d' états*, frapponevano un ostacolo insuperabile a qualunque concerto avesse potuto immaginarsi tra i magistrati. La Bretagna, a mo' d' esempio, quella che fra tutte le province di Francia in cui gli stati avessero più estesa autorità, trovava nel potere di questi medesimi stati un contrappeso contro le estensioni troppo arbitrarie del regio potere: Parigi, all' opposto, non avente stati, e soggetto ad un' influenza più diretta a motivo della residenza della corte, non vedeva che diritti, privilegi, vantaggi, in ciò che avrebbe potuto urtare l' alterezza bretona:

un procuratore generale nel parlamento di Parigi come avrebbe mai potuto intendersela con quello del parlamento di Rennes per accrescere insensibilmente l'influenza del monarca? Ogni parlamento aveva le sue leggi, e specialmente le consuetudini e i privilegi della sua giurisdizione, da rispettare; la tendenza di queste corti risentivasi di que' principii che aveano guidato le costituzioni particolari di ogni provincia, spesso allorchè, prima che fossero unite alla corona, aveano formate altrettante sovranità, o totalmente estranee alla Francia, od unicamente legate dall' omaggio che prestavano i loro duchi o conti ai re di Francia: in ogni parlamento bisognava osservare un vario sistema; e finchè sussisteva questa mancanza d'unione nelle parti, non poteasi nè temere quelle funeste conseguenze nè sperar que' vantaggi che potevano e dovevano emergere da una organizzazione più forte del pubblico ministero (1).

Se i re di Francia sonosi valsi dell' istituzione dei procuratori generali per assicurarsi un'influenza in tutte quelle cause che interessar poteano direttamente od indirettamente la loro autorità, e se per mero effetto delle circostanze una tale istituzione non ha prodotto tutto quell' effetto, sì in bene che in male, che s'avrebbe potuto aspettarne, convien per altro render giustizia ai sovrani, che il pubblico ministero non ha mai avuto in mira di scemare la pienezza dei diritti degl' individui, per quanto esser poteano indifferenti alle prerogative della monarchia. La sicurezza della società in generale, che ha l' interesse

(1) Avremo occasione di ritornare su questa istituzione e sulla forza d' organizzazione di cui è suscettibile, allorchè esamineremo il pubblico ministero nell' odierna condizion della Francia.

più diretto a che i delitti, e segnatamente que' che ledono i grandi obbietti di essa società, non rimangano impuniti, avea fatto scorgere la somma utilità d'una magistratura incaricata di rintracciare questi delitti, anche d'ufficio e senz' alcun eccitamento per parte degl' individui lesi: forse il dritto canonico avea servito ad accreditare queste indagini d'uffizio (1); ma in Francia colui che credeva aver ricevuto alcun danno dal misfatto o dal delitto di un altro non era mai escluso dal diritto di querelare e d'attivare i passi della giustizia a proprio rischio e pericolo; l'accusa, perchè fosse attribuita al pubblico ministero agente d'ufficio sulla pubblica voce o sulla denunzia, era non per tanto aperta a qualunque privato per tutti que' fatti che gli arrecavano un danno diretto (2). Non era abolita la libertà dell'accusa dall'istituzione d'un magistrato incaricato di procedere d'ufficio; era soltanto la popolarità, che è quanto dire quel diritto che tra gli antichi aveva ogni cittadino di reclamare il mantenimento dei diritti della società, presa collettivamente, e di adoperarsi per ottenere la vendetta di qualunque trasgressione: popolarità che presupponeva un interesse diretto di ciascun cittadino nella cosa pubblica, un' identità degl' interessi pubblici e privati d'ogni individuo, una parte indivisa della sovranità, e che, dicevole allo spirito d'una repubblica o d'una monarchia rappresentativa, era incompatibile con quella sovranità

(1) *Cap.* 25, X, *de Accusationibus*. *Cap.* 31 e 32, X, *de Simonia*. Il vescovo diocesano doveva informarsi del contegno dei suoi amministrati, e sopra tutto di coloro che la pubblica voce designava come rei di simonia, di eresia o di altri delitti contro il dogma o la gerarchia della Chiesa.

(2) Serpillon, sull' Ordinanza del 1670, art. 1, n.° 2.

assoluta cui miravano le istituzioni francesi. D'altronde la mancanza d'influenza degl'individui sull'amministrazione, in Francia, dovea loro inspirare indifferenza per tutto ciò che non li risguardava personalmente, e avrebbe renduta insignificante la facoltà dell'accusa particolare.

V'ha di più: l'istituzione del pubblico ministero in Francia ha mai sempre rispettati i diritti degl'individui, a tale che in molti delitti il magistrato non era ammissibile a procedere d'ufficio, ma obbligato all'incontro ad aspettar la querela delle parti interessate: perchè nell'istituire codesta magistratura, nell'estendere la sua influenza, nel prescrivere le sue attribuzioni, i re aveano avuto in vista l'aumento del lor potere, ma non avean d'uopo, per la loro vera grandezza, d'immischiarsi in tutti gl'interessi privati: paghi di non lasciare veruna autorità intermedia atta a ristringere la loro potenza, stavano assai contenti ad affezionarsi i loro sudditi col lasciare ad essi, circa le loro private bisogne, una pienissima libertà; e tanto distingue le istituzioni francesi da tutte quelle che, dettate dall'aristocrazia, od anche da un poter sovrano ma più vicino agl'individui, sonosi ingerite in tutte le relazioni individuali, e non han neppure lasciato ai particolari la facoltà di disporre qual meglio loro aggrada delle loro più intime relazioni (1). Così in Francia, ad onta di tutta

(1) Ci verrà spesso in acconcio di fare osservare quanto l'autorità aristocratica dei comuni, o le relazioni più dirette d'un picciol sovrano co' suoi sudditi, abbian ristretto nei Paesi-Bassi e in Germania l'uso della libertà individuale, conservata in Inghilterra dalle forme democratiche della mutua garanzia e da una verace rappresentanza nazionale, e in Francia dall'altezza in cui il monarca era posto. Sotto il governo d'un monarca quasi assoluto, come in Francia, la sola famiglia regolava tutto ciò che risguarda la

l'influenza del pubblico ministero, ad onta del rispetto che le leggi portavano ai costumi e alla pubblica decenza, ad onta delle gravi pene pronunciate dai canoni e dalle consuetudini contro coloro che violavano la santità del vincolo coniugale, era di dritto costante che i procuratori generali o regii non potessero proceder contro il delitto dell'adulterio che dietro querela della parte offesa, a meno che non fossevi pubblico scandalo, ed anche allora era solo per via indiretta, coll'accusare d'aver favorito il mal costume quel congiunto che avesse dissimulata la propria vergogna (1).

persona e i beni d'un minore, senz' alcun intervento dell'autorità, fuor che in caso di dissenso; in vece che nei Paesi-Bassi e in Germania il magistrato esercitava i poteri il più delle volte senza consultare i parenti. L'Inghilterra, aderendo agli usi antichi, ha lasciato le tutele alle famiglie sotto la sorveglianza della corte spirituale.

(1) Serpillon, sull'Ordinanza del 1670, titolo 1, artic. 11, n.° 27. Merlin, *Repertorio di Giurisprudenza*, *in voce* Adulterio.

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Giudici Consoli.

Allato di quelle giurisdizioni regie e signoresche che conoscevano, o in prima istanza, o in appello, delle cause civili e criminali, sorgeva un'altra sorta di tribunali che non rinvenivasi certo in altra parte, e che sembrava assolutamente estranea ai principii che avean guidato i re di Francia nella istituzione dei tribunali della monarchia; e questa giurisdizione può tanto più colpire l'immaginazione, in quanto che fu originata da varii editti regii: son questi i consoli e la loro autorità per giudicare in prima istanza le cause commerciali. È noto che in tutta Europa la sola Francia aveva un tribunale nanti il quale veniva insinuata esclusivamente ogni e qualunque contestazione in materia di commercio, e il quale era composto unicamente di negozianti nominati dagli stessi commercianti, senza alcun intervento del governo. Nè l'Inghilterra, nè i Paesi-Bassi, quantunque il commercio abbia sempre maggiormente contribuito alla prosperità di codesti paesi che a quella della Francia; e quantunque i Paesi-Bassi a lei andasser debitori della loro esistenza politica, non han

mai saputo cosa fossero simili giurisdizioni consolari (1); le città Anseatiche, le quali, a parlar propriamente, non sono che altrettante borse di negozianti non soggette a un sovrano, nè pur esse ne hanno avuto prima della loro momentanea unione alla Francia.

Per quanto possiam maravigliare all' esistenza d' una giurisdizion consolare, al modo d' elezione dei consoli diverso da tutti gli usi della monarchia francese, e all' istituzione di tutte codeste particolarità per ordinanza del re, noi portiamo opinione che un tal fenomeno si spieghi assai naturalmente, se ci facciamo a considerare l' epoca e l' occasione alle quali si riferisce l' erezione dei tribunali di commercio. Vedemmo già con quale intenzione i re di Francia, sin dal regno di Luigi il Grosso, incominciassero ad emancipare i comuni dei loro dominii, e ad incoraggiare quegli affranchimenti che i loro vassalli concedeano volontariamente per un riguardo alla potenza di coloro che bramavano essere incorporati, o finalmente pell' urgente bisogno delle reali finanze. I comuni vennero opposti ai grandi vassalli della corona ed ottenner bentosto il privilegio di sedere negli stati-generali della nazione come terzo-stato: doveano dunque avere estesi diritti e prerogative, che li ponessero in situazione di lottar con successo contro i grandi del regno, e che assicurassero ai re l' appoggio ch' essi

(1) Si conoscevano in qualche città dei Paesi-Bassi alcune commissioni speciali per giudicare le cause marittime, quelle cioè, d' assicurazione: ma erano veri tribunali, nominati nel modo istesso degli altri tribunali, senza che vi concorresse il corpo dei negozianti; e se i commercianti non n' erano esclusi, gli è perchè non lo erano dai tribunali civili: d' altronde eravi sempre qualche legista in codeste commissioni.

cercavano in questi nuovi corpi, contro le pretese degli alti-baroni: non erano i minori dei loro privilegi quelli d'aver leggi scritte e magistrali a scelta loro per mantenerle, ai quali soli eran soggetti, e che aveano giurisdizione sui cittadini, ad esclusione di qualunque altro giudice. Ad ottenere un tal favore, i comuni, in qualsiasi feudo fossero situati, adoperavano in non riconoscere altra giustizia fuor quella del re, il quale poi accoglieva tutte le domande di affranchimento che ventangli indiritte, allorchè aveva il potere di proteggere il nuovo comune, o il quale favorivale almeno per una via indiretta se non gli era dato di farlo apertamente (1). I comuni conoscean molto bene i loro interessi per sapere che la lontananza del re, la gran distanza che separavalo dai magistrati delle città, la poca importanza che la corona annetter doveva all'influenza che poteva esercitare in una città o in un borgo, assicuravano ad essi un'indipendenza assai maggiore di quel che se fossero stati subordinati a un vassallo vie più capace di far loro sentire il suo potere, e la cui autorità, molto più ristretta, fosse mal paziente del menomo nocumento si tentasse arrecarle. D'altronde i comuni stipulavano spesso il diritto di nominarsi i loro magistrati, i quali, sì come conservatori dei privilegi, rendeano eziandio la giustizia, o per lo meno i loro giurati i quali, sotto la presidenza del giudice regio, e dietro suo invito, spiegavano la legge ai cittadini (2).

Non ostante questi privilegi dei comuni, la loro ammissione agli stati-generali, le ricchezze che accumulavano

(1) Veggasi qui sopra, capit. 2, *in notis*; e libro 3, capit. 3.

(2) Prefazione del volume 11 della *Raccolta delle Ordinanze*, pagine 37 e 38.

i cittadini commercianti e l'influenza che esercitavano, incominciarono a dar ombra ai re, specialmente dopo che i vassalli, ai quali eransi voluti opporre i comuni, furono ridotti all'obbedienza, e i feudi principali uniti al dominio della corona: fu allora che sotto varii pretesti si cominciò in Francia a levare una parte delle libertà dei comuni, e si giunse a ridurli a semplici comunità senz'alcuna autorità legislativa, senza magistrati a loro scelta, senza potere di sorta. Questo spogliamento generale dei comuni dei loro più bei diritti non si fece con ordinanza nè ad un tratto: vennero a poco a poco privati di qualche privilegio con alcuni editti generali, altri medianti ordinanze particolari, per decreti dei parlamenti, finalmente per tutte quelle vie che i re avevano a loro disposizione (1).

Specialmente verso il principio del secolo decimosesto, i re dieder opera a di scemare il potere dei comuni, sia che le discordie e le guerre di religione, che incominciavansi a temere e a provare, facessero paventare l'ascendente politico di codesti comuni, sia che queste medesime turbolenze somministrassero plausibili pretesti per opprimerli, sia che il carattere di Francesco I, le guerre che dovè sostenere, le sciagure che provò, l'ambizione della regina Bianca e specialmente l'influenza di Caterina dei Medici, duranti i deboli regni di Francesco II, di Carlo IX e di Enrico III, avessero prodotto il desiderio di levare i privilegi di codeste corporazioni.

(1) L'ordinanza di Moulins, del 1566, soppresse la giurisdizione dei comuni; un decreto del parlamento spogliò il comune di Chelles dei suoi diritti, perchè egli non poteano rappresentare il titolo.

La gabella resa generale aveva eccitato qualche malcontento e cagionato alcuni torbidi; ma Francesco I, dopo essersi renduto padrone della Roccella, aveva usata clemenza; egli aveva spiegato contro i comuni i due mezzi più efficaci per conciliarsi l'autorità sovrana, la potenza e la dolcezza, allorchè impose nuovi aggravii, e specialmente quello sulle città murate, il quale non fu soppresso che molto tempo dappoi. Per la stessa ragione che avea fatto concedere la protezione de' suoi antecessori ai deboli primordii dei comuni contro il potere dei grandi vassalli, Francesco I, mediante un' ordinanza, mostrossi protettore della nobiltà, contro il troppo grande accrescimento che aveano preso codesti comuni. Ma non bastava violare i privilegi dei comuni, ristringerli, poi torli; era poco l'assicurarsi i mezzi d'una opposizione contro i reclami che potessero spiegare; bisognò avvisare a qualche espediente per andare incontro a que' reclami istessi che inquietar potessero un regno agitato da intestine discordie, e per evitare il rifiuto dei sussidii, o le opposizioni a quelle novelle imposte che la sempre crescente scarsezza del pubblico tesoro rendea giornalmente vie più necessarie; nè fu difficile trovare simili espedienti, seguendo quella tattica istessa cui i re stati erano fino allora fedeli.

Concedendo a una parte dei cittadini uno dei maggiori privilegi di cui privavasi il comune, s'avea la certezza di staccarli da' suoi interessi, e di farsi un partito nel comune istesso, parato a sacrificare i diritti dell'intera massa per conservarsi qualche vantaggio: col favorire i cittadini più agiati, e specialmente quelli che erano in grado di fare con maggior facilità qualche risparmio pecuniario, si veniva a riservarsi la risorsa dei sussidii e dei prestiti, ove

pure l'intero comune avesseli ricusati. I re di Francia incominciarono adunque a favorire i negozianti dei comuni per farne un partito separato, che in questi medesimi comuni essi opponevano agli altri cittadini: mentre che la gelosia dei cittadini non commercianti loro assicurava un appoggio nel caso poco probabile che alcuni individui continuamente preoccupati dalla brama d'accumular danaro, dalla speranza del guadagno, da lontane ed arrischiate speculazioni, avesser potuto divenir pericolosi alla loro autorità. Col pretesto di proteggere il commercio, concessero ai negozianti la facoltà di nominare, infra loro una specie di magistrati, i quali soli avessero il dritto di decidere le loro controversie, salvo però appello alle corti supreme; e simile invenzione satisfece talmente alle viste dei re, che, in men di quattordici anni, ciò che non era stato che un favore particolare, concesso alle borse di commercio di Tolosa e di Rouen, divenne legge generale del regno, mediante l'editto del 1563: estensione talmente subitanea, che è impossibile attribuirla ai vantaggiosi effetti d'una simile istituzione, i quali avrebbero a mala pena potuto farsi notare in sì breve lasso di tempo, ma che dimostra unicamente il desiderio che ovunque manifestavano i commercianti di separarsi dal rimanente del loro comune mediante un tal privilegio il quale surrogava solo imperfettamente l'antico dritto di elezione dei magistrati municipali (1). Nondimeno, sin dalla prima istituzione di codeste giurisdizioni consolari, s'ebbe l'opportuna diligenza perchè non potessero divenire tanto

(1) L'editto che istituisce le giurisdizioni consolari è del 1563; e l'ordinanza di Moulins, del 1566, art. 71, sopprime le giustizie delle città.

potenti da usurpare alcuna porzione dell'autorità, e a tal uopo si fecero annualmente rinnovare, almen per metà, codesti tribunali; venne stabilito che i giudici cessati non potessero venir rieletti; limitossi la loro competenza ai negozianti ed agli affari di commercio; si sottoposero all'appello; finalmente loro non si accordò la cognizione dell'esecuzione delle loro proprie sentenze (1). Senza parlare delle formalità che aveano luogo all'elezione dei consoli, e che in molte città servivano a rammentar loro quella subordinazione cui erano destinati, bastavano tali ostacoli a garantir per sempre il regio potere da qualunque loro attentato, od anche da quella tenace resistenza che talvolta mostrava la continuazione delle medesime persone in altri corpi.

Basta confrontar colla storia di quel tempo le date delle ordinanze che istituivano le giurisdizioni consolari, per convincersi che il loro vero motivo era il desiderio dei re di dividere i comuni per ovviare a qualunque opposizione o reclamo, privandoli delle loro prerogative divenute onerose od odiose, e di conciliarsi la benevoglienza e l'appoggio di quegli stessi che venivano spogliati. In Inghilterra, dove il popolo è stato ammesso ad una parte dell'autorità suprema, dove i re comunicano direttamente con questo popolo, sì in amministrazione, col mezzo di rappresentanti scelti senz'alcun intermediario, sì nel render la giustizia mediante i giurati, non eravi necessità alcuna di lusingare una parte dei cittadini per fare sparire con maggior sicurezza tutto quanto il comune: in Germania, all'incontro, almeno in quanto alle città imperiali,

(1) Editto di novembre 1563, art. 16.

e nei Paesi-Bassi, i comuni avevano invasa, in tutto o in parte, l'autorità sovrana, e niuno avrebbe potuto favorire una parte di coloro che formavano il comune per opprimer l'altra. I commercianti, sia come individui facienti parte della città, sia come appartenenti a qualche corpo di mestieri, ai corpi degli ufficiali, d'un' arte i quali costituivano una specie di repubblica federativa nell'istesso comune, concorrevan nell'esercizio del diritto della città, e nominavano i magistrati sì come giudici di tutti gli affari qualunque fossero; non eravi ragion nè pretesto per separare le cause commerciali da quelle che risguardavano gli altri cittadini.

Una seconda osservazione a sostegno di questo raziocinio: appena i comuni avevano incominciato a stabilirsi, i cittadini si divisero tra loro e cercarono di formare certe associazioni particolari nel comune istesso: erano state originate dalla mera necessità di unirsi contro l'oppression generale, e non già dal comune interesse; e bentosto provarono in mezzo a loro le stesse divisioni, certe oppressioni altrettanto più incomportevoli, in quanto che movevano da persone che gli oppressi riguardavano come loro eguali o poco più alte di loro, e in quanto che il ristretto circolo in cui si esercitavano le vessazioni facea sì che ferissero le più intime relazioni: coloro che professavano l'istesso mestiere, o che ravvicinavansi per qualche relazione, unironsi finalmente fra loro per opporsi alle autorità municipali o agli altri cittadini in tutto che spettava all'amministrazione interna, per non accordarsi che in quei casi i quali risguardavano le relazioni esterne di codesto comune. I corpi d'arti e mestieri eran nati da questa lotta intestina, e appunto per ciò erano estranei

all' amministrazione del regno: quindi non si trova anticamente veruna legge generale relativa a questi corpi d' arti e mestieri, e se i re concedeano talora qualche carta a simili associazioni, erano stabilite sovente dai decreti delle corti supreme, da alcune concessioni dell' autorità municipale, o espresse in questi regolamenti, o tacite, da qualche sentenza governativa o dall' uso (1).

Ma, allorchè verso il finire del secolo decimosesto i torbidi e le guerre della lega agitavano la Francia; allorchè la rivoluzione dei Paesi-Bassi dava una gran lezione, aprendo gli occhi ai popoli sulla loro potenza e ai re sui loro doveri; allorchè le città del regno, la maggior parte delle quali era stata spogliata de' suoi privilegi, incominciarono a far valere i loro diritti; allorchè il popolo, o piuttosto questi comuni istessi negli stati-generali del 1580 ebber ricusato al re tutte le domande per lui fatte, si credè venuto il momento di dover ricorrere alla divisione interna di codesti comuni: si lusingarono le associazioni particolari, delle quali erano composte, per tirarle dal partito del re, e l' editto del 1581 rese generali i corpi dei mestieri in tutte le città, li prese sotto l' immediata protezione del sovrano, e li abbacinò con un' apparenza di favore che altro oggetto non aveva fuor quello di distaccarli dal corpo dei comuni (2). Un tale strattagemma sortì

(1) Si trovano alcune carte d' incorporazione di molte sotto-associazioni nella *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*. Si vegga il tomo II, pagine 384, 385; tomo V, pag. 508, 511, ecc. Un decreto del consiglio privato, del 12 agosto 1747, mantiene i magistrati di Dunkerque nel dritto d' istituire alcuni corpi di mestieri, e di dar loro certi regolamenti.

(2) Ciò che prova indubitatamente ch' era questo il vero scopo della legge si è che la causa opposta produsse conseguenze parimenti

pienamente il suo effetto, e abbandonatosi dai corpi dei mestieri l'interesse generale dei comuni, quasi tutti i cittadini fecero corpo separato, e i magistrati, rimasti soli per difendere gli interessi generali, sentironsi troppo deboli per opporre una seria resistenza, o seguirono l'esempio generale; e, cercando il lor vantaggio particolare a spese di quei diritti il cui esercizio era loro affidato, si posero dal partito della corte. Sembra che queste cause operassero con tanta efficacia, che subito trent' anni dopo questo editto, gli ultimi stati-generali di Francia adunaronsi, fino al momento in che il bollore degli animi costrinse Luigi XVI a ricorrer di bel nuovo a questa istituzione quasi svanita, e le cui conseguenze furon sì fatali al monarca che alla monarchia (1).

opposte nei Paesi-Bassi, dove l'aumento del potere dei comuni scemò in quel torno l'autorità dei corpi di mestieri. Questo fenomeno conosciuto da tutti quelli che sonosi particolarmente occupati dell'istoria della Olanda (Wagenaar, *Vaderlandsche Historie*, *part.* 7, pag. 432. Kluit, *Hist. der Holl. Staatsregering*, *part. IV*, *cap.* 3, pag. 246), è stato spesso attribuito ad altre cause, e potrà fissare l'attenzion nostra nel seguente libro.

(1) Noi diam qui uno specchio cronologico, che farà con maggior evidenza risaltare il nostro ragionamento.

1549. Prime giurisdizioni consolari.

1563. Editto che rende generali codeste giurisdizioni.

1566. Soppressione delle giustizie comunali.

1581. Editto che protegge i corpi degli ufficiali dell'arti.

1614. Ultima convocazione degli stati-generali e dei comuni, sino alla rivoluzione.

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Vendita delle cariche.

Non vedemmo sin qui in Francia se non istituzioni originate dalla brama dei re di dare al loro potere tutta quella estensione cui fu portato; la gelosia dei vassalli verso gli uomini liberi, dei comuni verso i grandi vassalli, della picciola nobiltà e delle piccole associazioni verso i comuni, delle corti supreme tra loro e del gran consiglio verso queste corti, dei pari e dei parlamenti infra loro, era stata a vicenda fomentata dai re ed avea renduta arbitraria la potenza tanto limitata dei sovrani: quasi tutte queste istituzioni calcolate secondo le circostanze e i principii che ne avevano motivata la fondazione, sostenuti con imperturbabile costanza, non potevano mancare al loro scopo: l'ordine delle materie ci chiama ad esaminare un uso bizzarro, anzi assurdo, e che, nato dal caso e dal bisogno di riparare ad una strettezza momentanea, ha fruttato i maggiori vantaggi alla Francia, e al quale i Francesi sono andati quasi esclusivamente debitori di tutto ciò che possedevano di libertà politica e civile.

Avevano le guerre d'Italia esaurite tutte le risorse del tesoro pubblico, allorchè Luigi XII s'avvisò di vendere

alcuni impieghi nelle finanze (1); e questo mezzo di far danaro fu riconosciuto sì facile, che d'allora in poi non si ebbe più scrupolo alcuno di ricorrervi, di ridurre in *uffici* (così chiamavansi gl'impieghi acquistati per danaro) tutti gl'impieghi, e di erigere in cariche pubbliche fin l'esercizio dei più ignobili mestieri. Dal posto di generale delle finanze, sino al dritto d'esercitare la professione di parrucchiere e di barbiere, tutto fu venduto in nome del re e pubblicamente; i compratori diventavano i veri proprietari degli uffici venduti, che trasmettevano ai loro eredi o che rivendevano a loro piacimento; trovossi in commercio questa nuova specie di beni; capaci d'ipoteca e soggetti a sequestro, sonosi veduti alcuni impieghi venduti per autorità di giustizia.

Francesco I, in un bisogno urgente all'estremo, pressato dagli Svizzeri, ai quali era debitore di qualche somma, e de' quali volea cattivarsi l'appoggio per la guerra del milanese, fu quegli che diè l'esempio di vendere le cariche di giudicatura. Creò venti posti di consigliere nel parlamento di Parigi, e trenta nei parlamenti di provincia; e i re suoi successori non istettero gran fatto ad imitarlo. In sulle prime i parlamenti ricusarono di ricevere i loro nuovi confratelli, ch'e' riguardavano, non senza ragione, sì come intrusi indegni di sedere sui gigli assieme a magistrati i quali andavan debitori delle loro cariche al merito

(1) La venalità delle cariche è assai più antica; sin dal tempo di san Luigi si davano in affitto gl'impieghi di giudice. Ordinanza del 1256, art. 19 e 20. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo I, pag 80: poscia le si sono vendute; ma fu Luigi XII che rese generale un tal uso. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo XIV, prefazione, pag. 24.

o alla nascita: ma il re sapea far rispettare la sua volontà, e in seguito, tutti o la massima parte dei magistrati ebbero le loro cariche a titolo di acquisto o di successione.

Egli è ben vero che nei primi tempi le cariche eran possedute soltanto da coloro che le aveano comprate dal governo; ma col mezzo del diritto annuo volgarmente detto *la paulette*, inventato sotto Enrico IV, il proprietario della carica ne disponeva come degli altri suoi beni, mentre il re perdeva irremissibilmente i diritti della corona sull'ufficio, venduto che fosse. I parlamenti poi registrarono l'editto che stabiliva un tale diritto dopo una lunga e fiera opposizione (1), e molto tempo dopo impararono a rilevarne tutta l'importanza. Questa definitiva alienazione degli uffici pose i re nella necessità d'aumentare il numero delle cariche di magistratura ogni qual volta voleano cavar danaro da queste vendite; e quante più ne creavano, tanto meno eravi maniera di sopprimere gl'impieghi, perchè avria bisognato cominciare dal rimborsare le finanze, vale a dire il prezzo che era stato versato nel tesoro.

È inutile far parola contro gli abusi della venalità delle cariche; la pubblica opinione ne ha fatta giustizia, e niun altro paese fuor che la Francia ha mai visto un obbrobrio sì ontoso per la magistratura. Se Platone, Suida ed altri autori antichi han condannato l'uso di vendere gl'impieghi, segnatamente le funzioni giudiziarie, almeno e' non parlavano che delle vendite clandestine, della corruttela di coloro che hanno la proposizione o la nomina agl'impieghi; ma non si dà esempio d'una venalità di cui al par di codesta pubblicamente si prevalesse, e che venisse esercitata

(1) Mézerai *Istor. di Francia*, Enrico IV, *ad ann.* 1604, tomo V, pag. 1236, ediz. del 1673.

non solo a veduta e saputa del governo, ma dal sovrano istesso. Basta leggere gli argomenti che un celebre autore, il quale avea preso l'assunto di giustificare tutto ciò che si praticava in Francia, allega in favore di codesta venalità, per convincersi di quanta debolezza sono tutti i ragionamenti onde si procurerebbe di scusarla (1). La sola ragione che render possa una tale istituzione alquanto condonabile sono le poche cognizioni che si avevano dei veri principii d'amministrazione e di governo, la mancanza d'idee sane sull'importanza delle cariche giudiziarie per tutta l'organizzazione dello stato, e sui doveri d'un sovrano verso i suoi popoli. Nè la stremità in che si versava può essere allegata dai difensori di coloro che han venduti gli uffizi. Quant'era mai picciola per un regno qual è la Francia la risorsa che offrir poteva la vendita di alcune cariche! Quai sagrifici non esigeva una tal vendita, anche a non considerarla che sotto l'aspetto delle finanze, pel l'insigne aumento della spesa annua!

Ma se questa venalità era nociva, come mezzo di sovvenire ai bisogni del tesoro pubblico, se era contraria alla buona amministrazione della giustizia e alle prime nozioni d'un governo bene organizzato, le sue conseguenze per la Francia, nelle circostanze in cui trovavasi, furono d'un valore incalcolabile. Ben riconosciuta che fosse la proprietà degli uffizi, il titolare non poteva essere spossessato del suo fondo senz'essere rimborsato del suo capitale, a meno che non si fosse renduto reo d'un delitto che il facesse dichiarare indegno della magistratura (2). D'allora in poi

(1) Montesqieu, *Spirito delle leggi*, lib. 5, capit. 19.

(2) Mediante un editto del 21 ottobre 1467, Luigi XI aveva già istituita l'inamovibilità dei giudici, ma pare che questo editto

gli ufficiali dei parlamenti divenivano inamovibili e indipendenti dal re, il quale non poteva privarli della loro carica, nè ad essi vietar di trasmetterla ai loro figliuoli (1): questi magistrati potevano tutto, senza far cosa grata alla corte; e, tranne alcuni pochi che brogliavano per ottenere i favori del re, eran essi indipendenti; siffatta indipendenza diveniva ereditaria nelle grandi famiglie di toga; e i parlamentarii di padre in figliuolo acquistavano una fermezza figlia in origine dello spirito di corpo, ma che suppliva a quel sentimento d'orgoglio che la libertà inspirava a un senatore di Roma o ad un arimanno franco. Quei togati poi che sedevano in parlamento non avevano da aspettarsi alcun favore dal re; lontani da qualunque altra carriera, e' non avrebber potuto esser tentati che dal posto di cancelliere o di guarda-sigilli; ma quest'unico posto era sì alto, che pochissimi potevano aspirarvi.

Una seconda conseguenza della venalità degl'impieghi giudiziari, e specialmente del prezzo della finanza, che

non sia stato osservato; almeno gli è quanto fanno credere i frequenti cambiamenti.

(1) L'inamovibilità dei magistrati non è incompatibile coll'idea di considerare i loro impieghi come dipendenti dalla volontà personale del re. In Inghilterra i giudici son pagati sulla lista civile, e le loro commissioni non eran date se non fino a tanto che durava il regno: mediante uno statuto del primo anno della regina Anna, stat. 1, capit. 8, venne stabilito che, ad ovviare ai disordini cagionati dalla vacanza di tutti gl'impieghi, i funzionari continuassero per lo spazio di sei mesi dopo la morte del re; e il primo anno del re Giorgio III i giudici sono stati dichiarati indipendenti dalla conferma d'un successore al trono. Blackstone, *Comm. on the Laws of England*, lib. 1, capit. 9, n.° 1. Delolme, *Const. of England*, lib. 1, capit. 8. Ciò prova l'errore in che è caduto Bernardi, *Origine e Progressi della legislazione in Francia*, lib. 7, capit. 8, riguardo all'origine di questa inamovibilità.

eravi annesso, unita alla poca rendita pecuniaria di tali cariche; si fu che non eranvi che persone discretamente agiate le quali potessero comprar questi impieghi. I parlamenti non eran composti se non di persone appartenenti alle antiche famiglie parlamentarie, le quali avevano ricevute dai loro maggiori lezioni d'alterezza, e succhiati col latte i principii fondamentali di codeste compagnie, o di nuovi consiglieri i quali, ricchi si com'erano, avevano abbracciata quella carriera per innalzarsi sovra il comune, e procurarsi l'esenzione dalla tassa e le prerogative della nobiltà; tutti pieni di sè stessi per far parte d'un corpo illustre, presti a sostenerne i diritti, i privilegi e persino le usurpazioni, e gelosi di non parer derogare dal loro grado agli occhi di que' consiglieri i quali sedendo per diritto ereditario non omettevano di far loro conoscere ad ogni momento l'inferiorità dei loro titoli.

Quanto più i re aveano abbisognato di danaro, tanto ne avean voluto ricavare dalla vendita degli ufficii, e tanto più aveano aumentato il numero degli ufficiali di ogni parlamento. Le corti in tal modo composte avean molti più membri che non ne occorreva pel corso ordinario degli affari, e non intralasciavano di occuparsi di tutto ciò che potevano, benchè estraneo alle loro funzioni. Il numero degli ufficiali aumentava l'indipendenza del corpo; e taluno che avrebbe ceduto essendo solo, o faciente parte d'una compagnia poco numerosa, avrebbe mancato di fermezza per disdirsi al cospetto di tanti testimoni. D'altronde s'accrebbero, col numero degli ufficiali, le relazioni di credito e le risorse pecuniarie; e le corti di parlamento trovavano la maniera di far fronte a certe spese, d'immischiarsi in certi intrighi di corte e di gabinetto

ch' elleno avrebbero tentato inutilmente se il loro numero fosse stato ristretto a quel che richiedeva la spedizione della giustizia (1).

A codesta inamovibilità degli ufficiali del parlamento, all'eredità dei loro impieghi, all'indipendenza politica e finanziera dei membri delle corti sovrane, alla influenza dei parlamenti, consegnenze necessarie ed inevitabili della venalità degli uffici, la Francia andò debitrice della resistenza, spesso tenace, sempre lodevole e più volte eroica dai parlamenti opposta alle violenze dei re, le quali potevano diventar dannose al regno, le quali imponevan certi carichi troppo forti al popolo, oppure ledevano la libertà degli individui. E se le rimostranze delle corti e i rifiuti di registrazione non sono sempre andati incontro agli abusi o non hanno rimediato ai mali, egli è chè l'organizzazione del regno non presentava altro ostacolo ai voleri d'un monarca che potea tutto: ma è incontrastabile che bene spesso i parlamenti han fatta vedere ai re la via che dovean battere, e che le loro rimostranze, benchè inutili in molti casi, non pertanto hanno ovviato a parecchi disordini.

Nè eran venali le sole cariche di consigliere o di presidente, ma quelle pure del fôro: e ciò che dee parere anche più strano si è che coloro i quali parlavano in nome del re erano proprietari del loro ufficio, non potevano esserne spossessati, e, per conseguenza, erano indipendenti da quell' istesso re di cui spendeano la parola. Il primo avvocato generale, il procurator generale e gli altri avvocati generali, avean comperato il diritto di rappresentare

(1) Tanto hanno dimostrato le interne dissensioni della Francia sì al tempo della lega, che all'epoca della *Fronde*.

il re; essi avevano, se non il diritto, per lo meno la facoltà di disobbedire agli ordini che loro venisser dati, e il re difettava di mezzi per domandare l'esecuzione delle sue ordinanze, se il fôro d'una corte si fosse unito per ricusarvisi: egli è questo, come abbiam notato qui sopra, uno dei principali motivi per cui nella Francia antica il pubblico ministero non servì nè all'estensione del regio potere, nè all'ordine e all'uniformità della legislazione o dell'esecuzione delle leggi, quanto sariasi potuto aspettare.

Nè è già che non si provassero gl'inconvenienti d'un diritto pubblico che faceva della venalità delle cariche un vero benefizio per un regno nel quale non esisteva alcuna autorità capace di resistere efficacemente, od anche con qualche apparenza di vigore, agli abusi possibili d'un potere illimitato. I parlamenti serbavano collo spirito di corpo una fermezza inviolabile, o a dir meglio una tenacità invincibile in favore dei principii già adottati, qualunque fossero i cambiamenti sopravvenuti nelle circostanze, od i progressi dei lumi. Se codesti parlamenti opponevano una resistenza lodevole a certi editti oppressivi, non rispingevano con minor veemenza tutte le nuove invenzioni; e certi decreti pronunciati in favore della dottrina d'Aristotile o contro l'inoculazion del vajuolo, le requisitorie e i decreti di lacerazione contro le opere dei più famosi scrittori, dimostrano che la Francia non è debitrice dei grandi servigi resile dai parlamenti nè alle cognizioni delle compagnie nè alla superiorità delle loro viste.

I re e i loro ministri sapean bene che la proprietà delle cariche giudiciarie facea la forza dei parlamenti; quindi tentarono più volte di fare sparire codesta proprietà; e il

regno di Luigi XV vide finalmente accadere ciò che da tanto tempo erasi previsto (1). Prima di Luigi XIII, i parlamenti non erano a bastanza potenti per fissare l'attenzione, o i re mancavan delle forze necessarie per eseguire la soppressione di codesti corpi: il cardinale di Richelieu e, dipoi, Luigi XIV, teneano le redini del governo con troppa vigoria perchè i parlamenti fossero osi d'intralciare il corso dell'autorità; ma duranti le minorità di Luigi XIV e Luigi XV, e pendente il debole regno e male avventuroso di quest'ultimo re, e' si giovarono del loro potere reale e fattizio, della loro resistenza autorizzata dalle consuetudini e dalle usurpazioni sull'autorità reale. Il parlamento era stato parecchie volte esiliato; e il duca d'Orleans, reggente del regno durante la minorità di Luigi XV, aveane dato l'esempio; erano stati non di rado allontanati o carcerati per ordine regio alcuni presidenti e consiglieri che sospettavansi o si conoscevan contrari alle viste della corte; e più spesso ancora in certi *lits de justice* tenuti con gran pompa era stata soffocata la voce del parlamento; finalmente il cardinal de Fleury aveva fatto cassare alcune procedure dai registri del parlamento per avocarle al gran consiglio. Il parlamento di Parigi aveva talvolta cessato d'amministrare la giustizia; non ostante, tutto era in breve rientrato nell'ordine: ma non v'ha nulla che possa paragonarsi alle violenze esercitate in seguito. Le ridicole controversie sulla bolla *Unigenitus* aveano indispettito la corte contro il parlamento e i parlamenti contro la corte; molti consiglieri esiliati, il parlamento di Parigi relegato

(1) Avemmo già occasione di parlare della soppressione delle corti supreme, nel capitolo 13; ma estimammo opportuno di ritornare sovra il medesimo argomento sotto un altro aspetto.

a Pontoise e il rifiuto d'amministrare la giustizia avean recato ovunque la dissensione; quando il re, con un editto del 18 settembre 1753, creò a Parigi una commissione detta camera reale, per giudicare le cause che si presentassero. Era facile sin d'allora presagire la soppressione dei parlamenti: nondimeno era tanta la forza dell'uso e della pubblica opinione, che la camera reale non potè sostenersi. Il parlamento di Parigi, per afforzare la sua causa ed assicurarsi l'appoggio degli altri parlamenti, aperse alcune negoziazioni con queste corti supreme, e s'immaginò di considerare tutti i parlamenti come un corpo solo, di cui ciascuna compagnia fosse una classe. Il re non potè vedere senza turbamento una tale unione, che avrebbe distrutta l'autorità reale, ove si fosse consolidata; e in un *lit de justice* tenutosi il 13 dicembre 1756, fece registrare un editto che riduceva il parlamento quasi unicamente alle sue funzioni giudiziarie. Il parlamento credè intimorire la corte col dare alcune dimissioni; ma questo appunto si desiderava: si accettarono le dimissioni offerte; e di circa dugento tra presidenti e consiglieri, cento ottanta aveano perdute le loro cariche. La sarebbe stata finita pel parlamento, se un caso impreveduto non avesse distratta l'attenzion della corte e non gli avesse fatto riprendere le sue funzioni, spontaneamente e senza veruna opposizione: scorse appena quattro settimane dopo le dimissioni, e prima che si avesse avuto il tempo di provvedervi, il troppo famoso Damiens commise un attentato sulla persona del re e gli diè una stilettata: furon di subito sospese tutte le antiche discordie e la giustizia ripigliò il suo corso.

Contuttociò l'autorità del parlamento era scossa; e quando, molti anni dopo, la corte credette avere nuovi

argomenti di lagnanza, si riprese lo stesso andamento: se non che si temè gli ufficiali del parlamento si fossero fatti più accorti e non dassero la loro dimissione; fu spedita ad essi da firmare o una dichiarazione d'obbedienza mera e semplice senza modificazione, o un rifiuto considerato come dimissione. I parlamenti furon soppressi nel 1771; vennero istituiti certi consigli superiori, i cui membri dovevano esser nominati dal re, senza pagar nulla al sovrano. Allorchè Luigi XVI ristabilì i parlamenti, fu di bel nuovo introdotta la venalità; e si venne così da capo ad esporsi gratuitamente a quelle difficoltà che in tempi anteriori si erano incontrate: ma il breve intervallo che fuvvi tra questo ristabilimento e la rivoluzione non ne lasciò vedere le conseguenze.

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Restrizione della prova testimoniale. Registro (*Contrôle*). Notariato.

Non è del nostro assunto l'accennare tutte le particolarità che distinguono le antiche istituzioni francesi da quelle delle altre nazioni; e ormai lo sviluppo dell'ordine giudiziario della monarchia di Francia può averne data tale un'idea che basti al nostro precipuo obbietto; sonovi nondimeno due punti dell'antica legislazion francese che meritano un'attenzione speciale, tanto più che nella loro origine sono quasi esclusivamente propri a codesto paese.

Anticamente, allorchè la scrittura era un'arte poco coltivata, la maggior parte delle quistioni di fatto che presentavansi nei tribunali, e che non venìano lasciate al giudizio di Dio, o per le prove del fuoco, dell'acqua od altrettali, o pel duello, non poteano esser decise se non dietro il deposto dei testimoni: era cosa rara che una delle parti fosse nel caso di procurarsi una prova scritta. Non solo provavasi col mezzo di testimoni qualunque fatto, ma la stessa autenticità degli atti non poteva esser dimostrata in altro modo: le persone più elevate in dignità non iscrivevano; davan la prova del loro assenso coll'apposizione

d' un segno qualunque, per lo più quello d' una croce; dal che è derivata la denominazione di *signer* (segnare, firmare, sottoscrivere) e di *signature* (segnatura) per sottoscrizione; oppure apponevano il sigillo o l' impronto delle loro armi, lo che fece dare a questo sigillo, equipollente alla sottoscrizione o segnatura, il nome di *signet* (1). Ora, se è facile riconoscere, anche dopo un lungo lasso di tempo, la sottoscrizione che è stata apposta; se il carattere della scrittura può distinguersi tra un' infinità di altri, è impossibile di non confondere il segno della croce di colui che si pretende aver sottoscritto un atto, col segno d' un altro. L' identità del sigillo è facilmente avverata; ma siccome qualunque persona estranea può valersene al pari del proprietario, dal momento che sta in sue mani, così il sigillo non prova affatto il consenso di colui in di cui nome son suggellate le lettere: e questo appunto ha fatto annettere, in que' tempi d' ignoranza, un sì gran potere e una sì illimitata fiducia a un guarda-sigilli, e ha fatto motivare alcuni regolamenti sulla maniera di servirsene (2). Non eravi adunque altro modo fuor quello di provare col mezzo di testimoni persino la verità e l' autenticità degli atti segnati o suggellati; e questo si pratica ancora tuttodì in Inghilterra.

Frattanto moltiplicaronsi le relazioni, e fecero scorgere i pericoli di prova siffatta a cagion degli errori nei quali

(1) Ordinanza di Carlo delfino, reggente di Francia, del 10 dicembre 1358. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo IV, pag. 196.

(2) Ordinanza di Carlo delfino, reggente di Francia, del 27 gennaio 1358, art. 24. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo III, pagine 388 e 389.

possono cadere le persone della più retta intenzione, e delle frodi che ponno essere praticate da taluno che si fa giuoco della probità e della fede del giuramento; d'altra parte la scrittura divenne più comune; e si fu in breve nel caso di stabilir nuovamente uno degli antichi principii delle leggi romane, che non si ammette la prova testimoniale contro la prova letterale (1). I legislatori francesi sono andati più avanti; e l'ordinanza di Moulins ha fissata una certa somma oltre la quale la prova testimoniale non era ammessa che in certi casi eccettuati, nei quali qualche circostanza avesse renduta impossibile qualunque scrittura (2). Quantunque una tal legge possa parere strana a chi ha sempre veduto ammettere in tutti indistintamente i casi la prova testimoniale; quantunque nella sua applicazione ella possa cagionare qualche ingiustizia, ha però il merito innegabile di impedire molti e molti processi, di semplificare il corso della giustizia, di frenare l'abuso dei giuramenti, che non voglionsi prodigalizzare, anche allor quando siano conformi alla verità; rende impossibili una quantità di frodi, e non può far danno che a coloro i quali sonosi esposti a questo pericolo per loro negligenza. Ad onta di tutti questi vantaggi, eccettuata la Francia odierna, non havvi in Europa che la parte spagnuola dei Paesi-Bassi in cui sia stata istituita la medesima disposizione coll'editto perpetuo degli arciduchi Alberto e Isabella (3).

Prescindendo dall'autenticità della segnatura degli atti, e dalla loro forza provante contro coloro che in quelli

(1) *Jul. Paulus, Recept. Sentent., lib. 5, tit. 15, num. 4. L. 25, in fin. D. de Prolationibus. L. 1, C. de Testibus.*

(2) Ordinanza di Moulins, art. 54.

(3) Editto perpetuo del 1611, art. 19.

sono stati parti, i re di Francia credettero che fosse altresì uopo assicurarsi di questa medesima autenticità contro i terzi. Erano stati istituiti alcuni ufficiali pubblici per dare a questi atti una forma che non potesse prestarsi a verun dubbio, e che loro assicurasse i più pronti effetti; e non potendo tutti gli atti esser rogati dal notaro, si pensò di assoggettare al pagamento d'un certo diritto gli atti per iscrittura privata; il qual pagamento, certificato da un funzionario pubblico, prova col fatto l'esistenza dell'atto, e per lo meno gli imprime un bastante carattere d'autenticità, ad ovviare la possibilità d'un'antidata; questo diritto chiamavasi *contrôle* (registro).

Avemmo già occasione d'espor qual fosse tra gli antichi Germani la diversità della giurisdizion volontaria e contenziosa, esercitata in concorrenza delle sedute; in niun luogo quanto in Francia erano stati meglio separati questi due rami; e se il contenzioso era esclusivamente affidato ai tribunali, erano soltanto competenti ad esercitare la giurisdizion volontaria alcuni ufficiali pubblici stabiliti da tempo rimotissimo, sotto nome di notari (1). Abbenchè questi ufficiali non avessero nè la fiducia nè l'autorità concessa ai veri magistrati, pure le loro funzioni in Francia eran più rispettabili che in verun altro paese d'Europa: il loro ministero attribuiva agli atti che avean ricevuti un carattere sì sacro, che non era lecito metterne in dubbio l'autenticità, a meno che non si pretendessero falsificati: essi aveano la prerogativa di intitolare i loro atti in nome del sovrano, e di renderli esecutorii aggiungendovi il *comando* e l'*ordine* generale a tutti gli ufficiali di prestarvi

(1) Ordinanza di Filippo il Bello, del 1300. *Raccolta delle Ordinanze dei re di Francia*, tomo I, pag. 336.

man forte, la qual cosa dava la forza obbligatoria alle sentenze istesse. Noi non facciamo che indicar qui codesta autorità; quando poi esamineremo le istituzioni di quei paesi che han creduto dover riunire tra le mani degli stessi giudici le due parti distinte della giurisdizione, ce ne occuperemo assai più a lungo.

CAPITOLO DECIMONONO.

Conclusione del presente libro.

Dopo aver così discorse le principali istituzioni giudiziarie dell' antica monarchia francese, sarà facile riepilogare in brevi note la sua organizzazione. Partitasi dagli stessi principii che tutti i paesi d' Europa, la Francia, per le sue circostanze particolari, ha visto accrescersi insensibilmente il potere dei suoi re, e finire per attirare a sè tutti i rami dell' autorità. Dopo che i re ebbero assoggettati i grandi vassalli, avvilita la nobiltà, distrutti i comuni, rovesciati gli ostacoli che avrebber potuto opporre all' arbitrio i grandi corpi di magistratura composti di giudici proprietari delle loro cariche ed inamovibili, non altro rimaneva al popolo che doveri da adempiere, e il monarca disponeva a suo piacimento di tutto quanto il regno: se non ne abusava più di quel che s' è visto, gli è chè il carattere personale del principe, le circostanze in cui si trovava, i riguardi a lui imposti dalla cura della sua futura riputazione per la pubblica opinione, mettean qualche limite alla sua autorità: ma contuttociò eravi la possibilità dell' abuso. L' assioma *si veut le roi, si veut la loi*; l' abitudine di vedere attribuire a un' ordinanza o ad un ordine regio la stessa forza che ad una legge del regno, rendevano un re di Francia assoluto al pari e forse più di un sultano, imperocchè un ministro della religione osa resistere

apertamente a quest'ultimo, mentre il clero di Francia, sottratto in gran parte all'obbedienza del papa e soggetto al regio potere in forza delle libertà della Chiesa gallicana, rivalizzava cogli altri ordini per riuscir grato al potere.

I primi re della stirpe capeta non erano che signori un po' più potenti dei loro grandi vassalli; eran essi *primi inter pares:* le guerre di questi signori, alcuni matrimoni fatti a tempo e luogo, certe ribellioni fomentate e sostenute, qualche confisca pronunciata, e favorita coll'armi in momenti opportuni, tutto ciò che possono la forza e l'astuzia, dirette con fermezza verso il medesimo fine e impiegando a vicenda certi mezzi di giustizia o di violenza, spesso fondati, sempre ammantati con pretesti plausibili, li misero, dopo qualche secolo, nell'immediato possesso dei grandi feudi. I vassalli minori, che erano stati i principali strumenti per far riescire le imprese dei re; i comuni che aveano secondato i loro tentativi; la magistratura, che li avea serviti, trovandosi finalmente privi dell'appoggio dei grandi vassalli, tutti furono schiacciati sotto il peso del regio potere: ma il furono successivamente, e allorchè la divisione dei loro interessi li ebbe renduti incapaci di opporre un'efficace resistenza, e allorchè si vider ridotti all'inutile risorsa che offrir potevano alcune turbolenze intestine. I re accumulando nelle loro mani tutte le parti dell'autorità, distruggendo tutte le garanzie dei diritti e delle libertà del popolo, ponendosi in faccia a questo popolo senz'alcuna autorità intermedia, esercitarono un potere illimitato; ma si esposero poi anch'essi, e l'istoria degli ultimi tempi l'ha dimostrato, a vedere il loro trono mandato sossopra nel momento in cui il popolo, bramando riavere una parte di quell'autorità alla quale può pretendere, non s'incontra in verun altro limite alle sue imprese.

Non finirem questo libro, come il precedente, coll'enumerare i vantaggi e i disordini delle istituzioni esaminate, perchè ritroveremo la massima parte di codeste istituzioni nella nuova condizione di codesta monarchia, o in altri paesi, e riserbiamo il risultato d'un tal confronto per quando le avremo unite tutte; in vece che le istituzioni dell'Inghilterra, diverse da quelle del continente, presentano un quadro completo in sè stesso e quasi sempre degno della nostra ammirazione. Ma ciò che importa di fare osservare ad ogni passo che per noi si dà nella disamina di codeste leggi e della organizzazione amministrativa che loro tien dietro, si è che la vera libertà, la forza e la felicità d'uno stato dipende da una ripartigione eguale dei poteri fra il sovrano e il popolo, della qual cosa l'Inghilterra porge un bell'esempio, non solo in quanto all'amministrazione e alla politica, ma si anco rispetto all'ordine giudiziario; mentre che in Francia il poter monarchico, il quale a sè attraendo tutte le autorità intermedie, erasi posto in possesso d'una potenza illimitata, e per ciò appunto precaria. Fra poco vedrem nuovamente i gravi disordini di questo istesso poter monarchico soccombente sotto l'aristocrazia dei nobili in Germania, o sotto l'oligarchia dei comuni nei Paesi-Bassi.

Nella Francia antica, dopo che i monarchi ebber rovesciate tutte le istituzioni che garantivano più o meno efficacemente la libertà del popolo o d'una parte di esso, il re era tutto, niente la nazione. Certe usanze antiche, rispettate perchè si era smarrita la traccia della loro origine, ma che cedevano allorchè il monarca aveva dichiarata la sua volontà, tenean luogo di leggi fondamentali, di costituzione, di carta; inoltre non eravi alcuno che avesse

il dritto di invocar queste usanze; e qualche umile rimostranza, qualche pavida rappresentanza, eran le sole risorse dei primi corpi dello stato quando credeano violati i loro privilegi: vidersi in seguito i principi del sangue, i pari, il clero, la nobiltà, il terzo-stato, i parlamenti, gli stati delle province, sostenere i loro diritti, non già con dichiarazioni energiche e vigorose, ma con alcune suppliche alle quali i re rispondeano secondo che loro più piaceva. La giustizia risentivasi di questa generale situazione; il corso dei tribunali era timido, e chiunque aveva un qualche appoggio in corte, o godeva della protezione d'un personaggio potente, era quasi maggior della legge: i tribunali inferiori non eran punto stimati: i parlamenti, rispettati più per la loro influenza su l'amministrazione e le finanze, obbietti estranei alla loro istituzione, che per la loro autorità giudiziaria, avviliti per certe cassazioni od avocazioni il più delle volte ottenute mediante il favore, non avevano per compensazione che il segreto delle procedure criminali, che li cingeano d'un potere più temuto che riverito; ma gli abusi mostravano l'estensione della loro autorità e li risarcivano dei dispiaceri che provavano da coloro che più avvicinavano il monarca. La legislazione era, se così possiamo esprimerci, un centone di vecchie leggi emanate da sovrani indipendenti, o di consuetudini formate in certe epoche nelle quali ogni cantone aveva i suoi interessi separati, i quali portavano l'impronta del tempo in cui eran nate: il difetto d'unità nell'amministrazione rimoveva qualunque idea di ordine; e se i re davano qualche legge generale, le corti supreme, o sovrane, ne ricusavano la registrazione o le modificavano: i parlamenti istituivano nuove leggi col nome più modesto di decisioni;

e siffatti abusi venian permessi, adescavansi queste compagnie con un simulacro d'autorità in ciò che si credea non avere alcuna conseguenza, per distorre la loro attenzione o captivare la loro benevolenza in favore delle leggi finanziere, alle quali la corte annetteva un maggiore interesse.

La diversità delle leggi e delle consuetudini e l'incertezza sulla competenza facean dipendere la sentenza non tanto dall'opinion personale del giudice sul punto di diritto, quanto dalla legge che obbligava il tal giudice più che il tal altro, e con questo mezzo le giustizie subalterne erano poco stimate; anche i parlamenti eran talmente disistimati, che riguardavasi la decisione come dipendente dalla volontà e non dal potere dei tribunali; i più importanti decreti venivano sollecitati, ottenuti e revocati come favori. L'autorità giudiziaria, estendendo la sua potenza, arrogandosi un potere illimitato, e costituendosi come uno stato separato, vendicavasi, in certa guisa, della tendenza che avea presa lo spirito pubblico, del poco rispetto inspirato al popolo dalle vere funzioni del giudice, del disprezzo affettato dall'alta e bassa nobiltà, degli abusi di potere della corte e dei grandi: la venalità delle cariche, la loro inamovibilità e le eredità che ne venivan di conseguenza, agevolavano una tale impresa mediante la perpetuità degli impieghi nella stessa famiglia, e lo spirito di corpo, vizio comune delle compagnie. Questa autorità sì rispettabile per le auguste funzioni a lei attribuite, spogliata di quella considerazione che avrebbe dovuto trovare nell'esercizio delle sue stesse funzioni, videsi ridotta a certi mezzi indegni della sua vera grandezza, benchè abbaglianti agli occhi del volgo.

Questa poca importanza annessa alle funzioni di giudice è dimostrata dalla frequenza delle commissioni speciali e

delle giurisdizioni straordinarie create per certe occasioni speciali o alcune cause particolari. È nota la risposta d'un religioso il quale, interrogato da un re perchè si fosse sepolto in terra santa un condannato a morte, replicò *ch' ei non era stato condannato per giustizia, ma per commissari*: ell' è questa l'istoria di tutte le commissioni speciali. Un tribunale d'esenzione, benchè permanente, dà prova di un vizio nella organizzazion giudiziaria, e tradisce il desiderio di assicurarsi della sentenza delle cause riservate: una commissione speciale, un'attribuzione di competenza, dimostra e il poco rispetto inverso i funzionari incaricati della sua applicazione, e la volontà di trasgredire per favore o per animosità alle leggi esistenti; tutte queste misure attaccano il più sacrosanto dei diritti, quello di non esser separato, distolto dal proprio giudice. Niun paese ne offre più esempi quanto la Francia antica; niun paese, all'incontro, meno tribunali speciali o commissioni straordinarie quanto l'Inghilterra: ma perchè nella Gran-Bretagna il re e il popolo, la camera-alta del parlamento e la camera-bassa, capiscono l'importanza d'un corso regolare della giustizia, base più solida di tutti i diritti; mentre in Francia questo corso regolare non si apprezzava, e la volontà del re, anche momentanea, facea legge.

Non continuerem più oltre questo abbozzo, sul quale spesso dovrem tornare; per ora ci ristringiamo ad accennarne gli obbietti principali, che viepiù risalteranno mano a mano che potrem raffrontare l'organizzazion della Francia e il corso istorico delle sue istituzioni con quelle degli altri popoli che disamineremo nei libri seguenti.

FINE DEL SECONDO VOLUME.

INDICE DEI CAPITOLI

CONTENUTI NEL PRESENTE VOLUME.

LIBRO TERZO.

Delle istituzioni giudiziarie dell' Inghilterra.

LIBRO QUARTO.

Delle istituzioni giudiziarie dell' antica monarchia francese.

FINE DELL' INDICE DEI CAPITOLI DEL II VOLUME.